Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0436/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2007 è disponibile, sul medesimo sito con accesso riservato all'utenza registrata, la versione del Bollettino Ufficiale firmata digitalmente dal responsabile di Redazione e pertanto con valore giuridico a tutti gli effetti.

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

08_9_1_LRE_4

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4
Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

SOMMARIO

CAPO I - LA POLITICA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO MONTANO

Art. 1 finalità

1. In attuazione della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), la Regione, con il presente capo, riconosce il ruolo delle Comunità montane, quali enti locali territoriali preposti alla valorizzazione delle zone montane, e ne promuove la collaborazione per generare una visione strategica pluriennale idonea a mobilitare risorse e a sviluppare processi decisionali condivisi e diffusi.
2. La Regione promuove uno sviluppo endogeno, integrato e sostenibile del territorio montano, fondato sulle caratteristiche distintive quali elemento aggregante della realtà economica, sociale e storico-culturale, sistema di interrelazioni sociali, di circolazione di informazioni, di produzione e riproduzione di valori e di conoscenze specifiche.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) territorio montano: il territorio di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
b) territorio della Comunità montana: l'intero territorio dei Comuni facenti parte di una Comunità montana, a eccezione del territorio non montano dei Comuni capoluogo di provincia;

c) Comunità montana: l'ente locale territoriale istituito dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 33/2002 e, ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge regionale, le Province di Gorizia e Trieste;
d) Piano strategico regionale: il documento di programmazione di cui all'articolo 13 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche;
e) Comitato di direzione: il Comitato di cui all'articolo 34 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche;
f) zona C di svantaggio socio-economico: la zona con svantaggio socio-economico elevato di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), della legge regionale 33/2002.

Art. 3 strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano

1. Sono strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano:
a) il Piano strategico regionale;
b) il Piano di azione locale (PAL) che è documento di programmazione degli interventi di sviluppo in territorio montano in attuazione degli articoli 10 e 25 della legge regionale 1/2006, nonché di parternariato istituzionale, economico, finanziario e sociale tra soggetti pubblici, privati e del terzo settore.

Art. 4 Comunità montana, Cabina di regia e Piano di azione locale

1. La Comunità montana assume l'iniziativa, definisce i contenuti della proposta e promuove la conclusione e la formalizzazione del PAL, ne coordina la realizzazione ed esercita il controllo e la vigilanza degli obblighi assunti dai partecipanti. La Comunità montana in particolare:
a) ricerca, nella definizione delle proposte di PAL, il coinvolgimento delle Comunità locali e dei principali attori del territorio e garantisce adeguate forme di consultazione della società civile;
b) definisce gli interventi per lo sviluppo turistico contenuti nelle proposte di PAL, sentiti i Comitati strategici d'ambito di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche, relativi al proprio territorio;
c) definisce gli interventi per lo sviluppo del sistema produttivo contenuti nelle proposte di PAL, sentita l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA di cui alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna);
d) assicura, nella definizione delle proposte di PAL, la sintesi della consultazione di cui alle lettere a), b) e c), l'integrazione delle iniziative e la loro fattibilità tecnico-economica e finanziaria e ricerca l'accordo sul PAL;
e) è responsabile del coordinamento della realizzazione del PAL, della vigilanza, del rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai partecipanti.
2. Presso la Comunità montana è istituita la Cabina di regia quale sede di partecipazione e di confronto per l'elaborazione della strategia di sviluppo integrato e per il coordinamento delle politiche di sviluppo del territorio di riferimento.
3. La Cabina di regia è costituita con deliberazione del Consiglio della Comunità montana e a essa spetta, in particolare, di esprimere parere sui documenti di programmazione della Comunità montana medesima e di esaminare in via preliminare le proposte di PAL in un quadro unitario teso a valorizzare i collegamenti tra gli interventi programmati, tenuto conto degli effetti reciproci.

Art. 5 finalità del Piano di azione locale

1. In armonia con quanto previsto dal Piano strategico regionale, il PAL è finalizzato a:
a) promuovere uno sviluppo durevole, partecipato e condiviso;
b) stimolare la crescita competitiva e la differenziazione produttiva del sistema montano attraverso la gestione sostenibile delle risorse territoriali, ambientali, paesaggistiche e antropologiche;
c) promuovere uno sviluppo multidisciplinare nell'ideazione e multisettoriale nell'applicazione;
d) conseguire un miglioramento duraturo della qualità della vita;
e) stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico e culturale e ottimizzare la fruizione delle risorse locali;
f) mantenere il presidio antropico tenuto conto della polarizzazione verso i fondovalle e i centri storici.
2. Il PAL ha durata triennale a decorrere dalla formale comunicazione di avvio da parte della Comunità montana ai soggetti sottoscrittori. Il PAL può essere prorogato, prima della scadenza, dalla Comunità montana per non più di due anni; di tale determinazione è data comunicazione a tutti i soggetti sottoscrittori del PAL.

Art. 6 contenuti del Piano di azione locale e coordinamento con accordi-quadro degli Ambiti per lo sviluppo territoriale

1. Il PAL, sulla base di una ricognizione quantificata della situazione e dei bisogni della comunità cui si riferisce, in particolare:
a) descrive gli obiettivi di sviluppo con connessa strategia, le azioni di intervento, i risultati attesi e l'area territoriale coinvolta;
b) indica le autorità e le parti economiche e sociali consultate e descrive i risultati delle consultazioni;
c) individua per ciascun intervento, configurato al livello territoriale ritenuto più adeguato, il soggetto responsabile della sua attuazione, l'eventuale disciplina sostanziale prevista dalle norme di settore, con tempi e modalità di attuazione ed eventuali termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; costituiscono intervento, altresì, la costituzione di parchi-progetto finalizzati alla redazione di progetti cantierabili per la realizzazione di opere da presentare sui fondi strutturali comunitari e, nella misura massima del 2 per cento della quota di finanziamento regionale del PAL, il ricorso all'assistenza tecnica per la sua predisposizione;
d) indica il piano finanziario che contiene i soggetti finanziatori, la ripartizione degli oneri per ciascun soggetto e per ciascun intervento;
e) indica il cronoprogramma delle attività e degli impegni;
f) indica le modalità di gestione, controllo e sorveglianza e gli indicatori per la valutazione;
g) prevede il diritto di recesso dei soggetti sottoscrittori fissandone le condizioni;
h) individua i contenuti non modificabili se non attraverso una propria rideterminazione ai sensi dell'articolo 7, comma 8;
i) descrive, a soli fini di coordinamento, gli interventi programmati dalla Comunità montana da finanziarsi con risorse settoriali trasferite dalla Regione, compresi gli interventi di cui alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani).
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il PAL individua, altresì, gli interventi di cui all'articolo 25 della legge regionale 1/2006 che la Comunità montana propone in qualità di ASTER e che sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).
3. Il PAL, in un'apposita sezione, può individuare gli interventi da finanziare con risorse aggiuntive che si rendano disponibili successivamente alla sua formalizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
4. Il PAL costituisce strumento di integrazione territoriale degli interventi della Comunità montana e degli altri soggetti per i quali disposizioni o programmi comunitari, nazionali o regionali richiedono l'inserimento in progetti integrati territoriali o in altri programmi di intervento territorialmente integrati, diversamente denominati. Tali interventi sono ricompresi in una apposita sezione del PAL.
5. Nel PAL può essere costituita una riserva di risorse da utilizzare per lo scorrimento di graduatorie di interventi contributivi programmati nel PAL.
6. L'individuazione del soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi previsti dal PAL, ai sensi del comma 1, lettera c), avviene applicando il criterio dell'unicità del soggetto rispetto alla tipologia dell'intervento nell'ambito territoriale considerato.

Art. 7 modalità di presentazione e di approvazione del Piano di azione locale

1. La conclusione del PAL di cui all'articolo 4, comma 1, è promossa dal Presidente della Comunità montana mediante la ricerca della convergenza e la successiva formalizzazione della proposta.
2. La convergenza di cui al comma 1 si manifesta attraverso una manifestazione di interesse che, per la Regione, è comunicata dall'Assessore regionale competente per le politiche della montagna che, a tal fine, convoca gli altri Assessori regionali per l'espressione, in seduta comune, del consenso della Regione, previa verifica della coerenza con il Piano strategico regionale, sentito il Comitato di direzione.
3. La formalizzazione di cui al comma 1 si manifesta con la sottoscrizione di un documento unitario a cui ciascun sottoscrittore provvede secondo i poteri e le attribuzioni conferitegli. Il Presidente della Comunità montana garantisce la legittimità delle sottoscrizioni. Per la Regione provvede alla sottoscrizione l'Assessore regionale competente per le politiche della montagna secondo quanto disposto al comma 5.
4. Il Presidente della Comunità montana trasmette, per le finalità di cui al comma 2, la proposta di PAL entro il mese di giugno. L'Assessore regionale competente per le politiche della montagna entro il mese di ottobre comunica il consenso della Regione.
5. Ai fini della sottoscrizione, il Presidente della Comunità montana, entro il mese di febbraio, trasmette alla Regione il PAL nella versione definitiva. La Giunta regionale, entro il mese di marzo, delibera l'approvazione della partecipazione della Regione a ciascun PAL nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, l'assegnazione delle risorse in relazione ai contenuti del PAL e il mandato all'Assessore regionale competente per le politiche della montagna a sottoscrivere i PAL.
6. Il PAL è affisso all'Albo delle Comunità montane ed è pubblicato, a cura della Regione, sul Bollettino

Ufficiale della Regione.
7. Per le finalità di cui al comma 2, il Presidente della Comunità montana può presentare alla Regione nuove proposte di PAL qualora, per i PAL già sottoscritti e in corso di realizzazione, siano state rendicontate spese superiori al 70 per cento rispetto a quelle programmate.
8. Il PAL, a eccezione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, può essere modificato per cause di forza maggiore o per unanime volontà dei sottoscrittori. Per la Regione, tale determinazione è assunta dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
9. Le risorse aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 3, sono assegnate dalla Giunta regionale man mano che si rendono disponibili.
10. La Giunta regionale dispone in ordine a eventuali linee di indirizzo per garantire l'uniforme applicazione della presente legge.

Art. 8 realizzazione del Piano di azione locale

1. Il PAL impegna ciascun sottoscrittore a realizzare gli interventi e le attività di competenza nei modi e nei termini programmati. Ciascun sottoscrittore assicura, altresì, forme di collaborazione e di coordinamento e si impegna a utilizzare nei procedimenti di rispettiva competenza tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa.
2. La vigilanza sull'esecuzione del PAL è svolta dalla Comunità montana che procede a verifiche semestrali dello stato di attuazione. Qualora emergano inadempimenti o ritardi, interviene adottando le azioni necessarie per promuovere il tempestivo assolvimento degli obblighi assunti dai partecipanti.
3. La Comunità montana, in caso di controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni assunte con il PAL, su istanza di uno dei soggetti interessati o d'ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Nel caso di esito positivo è redatto processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione la cui sottoscrizione impegna i firmatari. Nel caso di esito negativo la controversia può essere definita con arbitrato rituale.
4. La Comunità montana riferisce annualmente alla Direzione centrale competente in materia di politiche per la montagna, mediante il rapporto annuale di cui all'articolo 10, comma 1, del rispetto degli impegni assunti.

Art. 9 cofinanziamento regionale

1. La Regione finanzia la politica di sviluppo del territorio montano di cui alla presente legge con le risorse assegnate dallo Stato e con le risorse regionali annualmente determinate con la legge finanziaria, dando separata evidenza con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale alle:
a) risorse destinate al finanziamento del PAL;
b) risorse destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel PAL per le finalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 1/2006.
2. Per favorire un'attività di promozione e di animazione rivolta al sostegno e allo sviluppo dell'imprenditoria economica nell'area montana da parte di Agemont SpA, anche attraverso la sua ricapitalizzazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costituzione, presso la finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, di uno speciale fondo di dotazione.
3. Le attività di cui al comma 2, rispondenti agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, sono verificate da Friulia SpA e comunicate alla Giunta regionale medesima.

Art. 10 modalità di erogazione delle risorse

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), la Comunità montana redige annualmente il rapporto di attuazione del PAL, che indica lo stato degli interventi, fisico e finanziario, realizzati nell'anno solare precedente e lo trasmette alla Regione. Il rapporto di attuazione, redatto ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), costituisce, altresì, la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul PAL.
2. All'erogazione delle risorse assegnate alla Comunità montana per l'attuazione degli interventi previsti nei PAL, si procede:
a) nella misura del 100 per cento della quota assegnata nel primo anno di vigenza del PAL;
b) nella misura del 100 per cento della quota assegnata nel secondo anno di vigenza del PAL, su istanza del legale rappresentante della Comunità montana qualora il rapporto di attuazione di cui al comma 1 attesti che la spesa realizzata è almeno pari alla quota erogata ai sensi della lettera a);
c) nella misura del 40 per cento della quota assegnata nel terzo anno di vigenza del PAL, su istanza del legale rappresentante della Comunità montana qualora il rapporto di attuazione di cui al comma 1 attesti che la spesa realizzata è almeno pari alla quota erogata ai sensi delle lettere a) e b);
d) all'erogazione del saldo successivamente alla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi redatta dalla Comunità montana ai sensi dell'articolo 42,

comma 1, della legge regionale 7/2000, entro e non oltre un anno dal termine ultimo di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Compensazioni in aumento o in diminuzione, nel limite massimo del 25 per cento dell'importo di ciascun intervento previsto nel PAL, rientrano nell'autonoma competenza della Comunità montana, fermo restando l'importo complessivamente assegnato.
4. La realizzazione parziale del PAL costituisce causa di riduzione dell'assegnazione. Qualora la rendicontazione di cui al comma 2, lettera d), attesti che comunque sono stati raggiunti gli obiettivi, seppure in presenza di un PAL parzialmente realizzato, l'Amministrazione regionale procede al recupero della corrispondente quota di assegnazione non utilizzata.
5. Costituisce causa di revoca dell'assegnazione la mancata realizzazione del PAL, la mancata presentazione della rendicontazione finale del PAL medesimo entro i termini di cui al comma 2, lettera d), la compensazione in aumento o in diminuzione in una percentuale superiore a quella di cui al comma 3, nonché la realizzazione parziale del PAL che non ha condotto al raggiungimento degli obiettivi previsti.

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 disposizioni transitorie

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste nella fase di passaggio dalle modalità di programmazione previste dall'articolo 19 della legge regionale 33/2002 alle modalità previste dalla presente legge, le Comunità montane adottano per l'anno 2008 un programma straordinario comprendente interventi riferibili alle seguenti aree e finalità:
a) sviluppo rurale;
b) uso sostenibile delle risorse naturali;
c) formazione e consolidamento del patrimonio culturale;
d) residenzialità distintiva e servizi di prossimità;
e) turismo;
f) costituzione dei parchi-progetto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).
2. Il programma straordinario comprende, altresì, le opere finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 85 a 89, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), senza necessità di integrazione dei programmi triennali per gli anni 2007-2009 adottati dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 33/2002.
3. Il programma straordinario per l'anno 2008 è presentato dalla Comunità montana o dalla Provincia alla Regione entro il mese di febbraio 2008 ed è approvato dalla Giunta regionale, la quale, contestualmente all'approvazione, dispone sia l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, della presente legge sia l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 89, della legge regionale 30/2007, nella medesima misura percentuale di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 21 settembre 2007 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste).
4. All'erogazione delle risorse di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, si provvede nel modo seguente:
a) anticipazione pari al 50 per cento delle risorse assegnate, ad avvenuta approvazione del programma straordinario;
b) acconto pari al 30 per cento al raggiungimento di uno stato di avanzamento finanziario del programma pari al 50 per cento delle risorse assegnate;
c) saldo a conclusione del programma.
5. Le richieste dell'acconto e del saldo sono corredate della dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000, alla quale è allegata, in caso di conclusione delle opere pubbliche incluse nel programma, la documentazione prevista dall'articolo 42, comma 2, della medesima legge regionale.
6. Il programma straordinario di cui ai commi precedenti è concluso entro il terzo anno successivo alla data di approvazione da parte della Giunta regionale, a esclusione delle opere finanziate con contrazione di mutuo. Per le variazioni e in caso di realizzazione parziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5.
7. In fase di prima applicazione della presente legge, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 7, comma 4, il Presidente della Comunità montana trasmette la prima proposta di PAL entro e non oltre il mese di maggio 2008; i Presidenti delle Province di Gorizia e Trieste, invece, entro e non oltre il mese di luglio 2008.

Art. 12 disposizioni modificative di leggi regionali

1. La rubrica dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituita dalla seguente: «(Interventi a favore della minoranza linguistica slovena della provincia di Udine)».
2. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007, le parole «affluisce al Fondo regionale per

lo sviluppo montano ed» sono soppresse.
3. L'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), è sostituito dal seguente:
«Art. 17 servizio scolastico nei territori montani
1. Le Comunità montane esercitano funzioni amministrative per la concessione di contributi a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti scolastici ubicati nei territori montani, con l'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Comunità montane applicano l'articolo 66, commi 1 e 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).».
4. Le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 3, e le funzioni amministrative già attribuite alle Comunità montane ai sensi degli articoli 7, 9, 22 e 23 della legge regionale 33/2002, sono finanziate, a decorrere dall'1 gennaio 2009, con risorse assegnate a titolo di trasferimento ordinario.
5. Ai fini della quantificazione del conseguente aumento dei trasferimenti ordinari si tiene conto di quanto stanziato nei precedenti esercizi sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20 della legge regionale 33/2002 e di quanto stanziato per la finalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 4.
6. Per l'anno 2008, gli interventi relativi alle funzioni di cui al comma 4 sono finanziati nell'ambito del programma straordinario previsto dall'articolo 11.

Art. 13 norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), previsti complessivamente in 15.364.096 euro, suddivisi in ragione di 7.682.048 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 9.2.1.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, sono accertate e riscosse nell'ambito dell'unità di bilancio 3.2.131 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 11 e 12, comma 6, relativi agli interventi di parte corrente, previsti in 500.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.1.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
6. All'onere complessivo di 500.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 5, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.3450 "Fondo globale per interventi progetto montagna - spese correnti" - partita 43 - di cui alla Tabella B, riferita all'articolo 1, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008).
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 11 e 12, comma 6, relativi agli interventi di parte capitale, previsti in 5.750.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

Art. 14 abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 33/2002.
2. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dal comma 1 e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 20 febbraio 2008

ILLY

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, come modificato dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 12/2003, è il seguente:
Art. 2 classificazione del territorio montano e zone montane omogenee
1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.
2. La vigente delimitazione del territorio montano è integrata con l'inclusione in esso dei territori dei Comuni delle Province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti. È classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste.
3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinanti con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da Consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di Comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all'inclusione.
4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.
5. In applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 il territorio montano è ripartito nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A, costituite dai territori dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana.
6 L'eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.
7. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Il testo degli articoli 4 e 6 della legge regionale 33/2002 è il seguente:
Art. 4 Comprensori montani
1. I Comprensori montani sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.
2. Nelle zone omogenee dell'allegato A sono istituiti i seguenti Comprensori montani:
a) il Comprensorio montano della Carnia, corrispondente alla zona omogenea della Carnia;
b) il Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, corrispondente alla zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
c) il Comprensorio montano del Pordenonese, corrispondente alla zona omogenea del Pordenonese;
d) il Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio, corrispondente alla zona omogenea del Torre, Natisone e Collio.
3. Qualora, in relazione a consultazioni referendarie indette ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), venga istituita una nuova Provincia il cui territorio comprenda zone omogenee di cui al comma 2, i relativi Comprensori montani sono soppressi dalla legge istitutiva della nuova Provincia e le loro funzioni sono trasferite alla Provincia medesima.
Art. 6 Province
1. Le Province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite ai Comprensori montani.

- Il testo dell'articolo 13 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., è il seguente:
Art. 13 Piano strategico regionale
1. Il Piano strategico regionale, articolato per direzione centrale è elaborato sulla base del programma di governo e

definisce, per il periodo di durata della legislatura, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e le direttive generali dell'azione amministrativa regionale; esso costituisce, attraverso i documenti attuativi annuali, la base di riferimento per la programmazione delle attività e la valutazione della dirigenza.
2. Lo schema di Piano strategico regionale è predisposto dal Direttore generale al fine di garantire la necessaria omogeneità.
3. Le articolazioni del Piano strategico regionale per ciascuna direzione centrale sono predisposte dai direttori centrali competenti, secondo gli indirizzi dei rispettivi assessori.
4. Il Piano strategico regionale è adottato dal Comitato di direzione ed è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 4/2004, è il seguente:
Art. 3 Fonti
1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale, ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:
a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;
c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.
2. Il regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, disciplina:
a) le funzioni della dirigenza e le ipotesi di avocazione;
b) la tipologia degli incarichi dirigenziali, le funzioni e le attribuzioni dei medesimi;
c) i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di sostituzione del dirigente;
d) la graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione;
e) gli elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, nel caso di conferimento dell'incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;
f) la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;
g) l'articolazione della struttura organizzativa;
h) l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni;
i) gli uffici di supporto agli organi politici;
j) la dotazione organica complessiva, nonché il contingente di personale spettante alle strutture direzionali di massima dimensione;
k) gli strumenti di programmazione e di coordinamento.
3. Per l'esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all'interno delle medesime.
4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
5. Le materie di cui al comma 2, con riferimento al Consiglio regionale, sono disciplinate con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva. Il contingente del personale spettante al Consiglio regionale è definito dagli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale medesimo, nell'ambito della dotazione organica complessiva stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al Consiglio regionale sino all'entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall'entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.

- Il testo dell'articolo 34 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., è il seguente:
Art. 34 Comitato di direzione
1. Il Comitato di direzione, organo collegiale di consultazione, analisi, proposta, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali dell'amministrazione regionale, svolge le seguenti attività:
a) adotta il Piano strategico e il Piano triennale regionale;
b) elabora lo schema di bilancio di previsione;
c) controlla lo svolgimento della gestione;
d) sviluppa la collaborazione tra le direzioni centrali;
e) concorda e verifica l'attuazione dei programmi operativi e dei progetti trasversali alle direzioni centrali, rimuovendo gli ostacoli emergenti;
f) esamina temi organizzativi e operativi di interesse generale e definisce le relative soluzioni valutando alternative, costi e benefici;
g) analizza problemi organizzativi e di dotazione del personale e adotta le relative soluzioni;
h) propone alla Giunta regionale le politiche per la dirigenza, ad esclusione di quelle riguardanti i direttori centrali;
i) adotta, su proposta del Nucleo di valutazione, i sistemi di graduazione delle posizioni dei dirigenti di servizio e di staff ed i sistemi di valutazione del personale, ad esclusione di quelli riguardanti i direttori centrali;
j) propone il piano triennale dei fabbisogni professionali e le sue modifiche;
k) propone l'istituzione di posizioni organizzative;
l) esprime parere sulla graduazione delle posizioni organizzative, su proposta del Nucleo di valutazione;
m) esamina le proposte di innovazione provenienti dalle diverse direzioni centrali;
n) analizza e formula proposte in ordine a problematiche afferenti aspetti organizzativi e di funzionamento dell'Amministrazione regionale.
2. In esito alle determinazioni assunte dal Comitato di direzione ai sensi del comma 1, le direzioni centrali competenti per materia adottano gli atti conseguenti.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 33/2002 è il seguente:
Art. 21 zone di svantaggio socio-economico
1. Il territorio montano è classificato secondo tre zone di svantaggio socio-economico:
a) Zona A, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;
b) Zona B, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;
c) Zona C, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.
2. L'individuazione delle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) altitudine;
b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;
c) andamento demografico;
d) invecchiamento della popolazione;
e) numero delle imprese locali;
f) tasso di occupazione;
g) livelli dei servizi.
3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.
4. La Giunta regionale definisce le priorità di intervento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico ai fini della definizione dei criteri di concessione di incentivi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nota all'articolo 3
- Il testo degli articoli 10 e 25 della legge regionale 1/2006 è il seguente:
Art. 10 comunità montane
1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.
2. Le comunità montane sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.
3. Le comunità montane esercitano funzioni amministrative nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
b) foreste;
c) agricoltura;
d) risparmio energetico e riscaldamento;
e) turismo;
f) commercio.
4. Le comunità montane, inoltre:
a) esercitano le ulteriori funzioni amministrative conferite dalla legge;

b) esercitano le funzioni amministrative conferite dai Comuni e dalla Provincia;
c) provvedono alla gestione dei servizi delegata dai Comuni;
d) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea.
5. Le comunità montane elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione.
6. La legge regionale stabilisce la delimitazione territoriale e i principi dell'ordinamento delle comunità montane e definisce le funzioni esercitate dagli enti locali operanti nel territorio montano.
7. Per quanto non disciplinato dalla legge, trovano applicazione nei confronti delle comunità montane le disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.
Art. 25 ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER
1. Le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni, formate da Comuni non montani, che abbiano una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti o non inferiore a 15.000 abitanti ma che coinvolgano almeno dieci Comuni, costituiscono Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER), per l'interlocuzione in forma associata con la Regione e la Provincia e per la programmazione di interventi territoriali integrati relativamente alle seguenti finalità:
a) realizzazione di opere pubbliche;
b) programmazione territoriale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;
c) tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali;
d) coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali;
e) coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
f) coordinamento di altre iniziative relative al territorio dell'ambito, da attuare da parte di soggetti pubblici e privati.
2. I Comuni capoluogo di provincia e le comunità montane sono Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER).
3. I soli Comuni parzialmente montani possono partecipare anche a un'associazione intercomunale con Comuni non facenti parte di comunità montane.
4. Gli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni contermini che abbiano realizzato un'associazione intercomunale ai fini di una maggiore integrazione dei servizi comuni e delle politiche per la mobilità interurbana, assumono la denominazione di «ambiti metropolitani». In tal caso l'ambito metropolitano coordina i piani urbani di mobilità, i piani urbani del traffico e la programmazione dei parcheggi scambiatori a supporto del trasporto pubblico locale.
5. Gli enti che costituiscono un Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER) individuano gli interventi da attuare, in conformità agli obiettivi e ai criteri generali definiti dalla Giunta regionale, mediante proposte di accordo quadro da stipulare tra la Regione e gli enti locali interessati. Tale accordo quadro definisce anche le risorse finanziarie trasferite da parte della Regione.
6. Gli enti che costituiscono un Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER) sono destinatari del riparto dei finanziamenti per le finalità di cui al comma 1.
7. I Comuni attuano la concertazione con le parti sociali nel contesto dell'Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER), relativamente alle finalità previste dal comma 1.

Nota all'articolo 4
- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come sostituito dall'articolo 106, comma 16, della legge regionale 29/2005, è il seguente:
Art. 14 Comitato strategico d'ambito
1. In ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 9, comma 3, sono istituiti i Comitati strategici d'ambito, con il compito di coordinare e definire le proposte e i programmi per la politica turistica d'ambito, di cui fanno parte:
a) cinque componenti designati da un'apposita assemblea dei Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento e scelti tra gli stessi ovvero tra amministratori comunali del medesimo ambito territoriale;
b) quattro componenti designati rispettivamente dalle principali organizzazioni imprenditoriali di categoria nei settori del commercio e turismo, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura;
c) tre componenti designati congiuntamente dai Consorzi turistici e dalle società d'area più rappresentativi, in termini di volumi di affari, operanti nell'ambito territoriale di riferimento;
d) il responsabile territoriale.
2. L'assemblea di cui al comma 1, lettera a), è convocata dal Sindaco del Comune demograficamente più rappresentativo.
3. Il Comitato è convocato con cadenza almeno semestrale dal responsabile territoriale.

Nota all'articolo 6
- Per il testo dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006, vedi nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 9
- Per il testo dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006, vedi nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 10
- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 42, della legge regionale 19/2004, è il seguente:
Art. 42 rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici
1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con

fondi propri, gli Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli Istituti scolastici, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico, le Agenzie di informazione e accoglienza turistica e le società, operanti nel settore turistico, partecipate con capitale prevalente della Regione devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Note all'articolo 11
- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 33/2002, come modificato dall'articolo 6, comma 54, della legge regionale 12/2006, è il seguente:
Art. 19 Programmazione per lo sviluppo montano
1. La Regione, sulla base delle proposte formulate dai Comprensori montani e dalle Province di Gorizia e di Trieste, approva il piano regionale di sviluppo montano, di seguito denominato «piano regionale», con sviluppo triennale ed aggiornamento annuale.
2. Il piano regionale definisce gli obiettivi, gli indirizzi e il quadro delle risorse finanziare stanziate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea per la realizzazione delle iniziative di competenza dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste.
3. Il piano regionale di cui ai commi 1 e 2 indica altresì gli indirizzi e le azioni conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, con riguardo, in particolare, alle premesse ivi contenute ed alle azioni di cui ai capi V, VI, VIII e IX del titolo II del regolamento medesimo.
4. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste adottano un programma triennale, il quale, in conformità al piano regionale, definisce le priorità e individua le opere, gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico montano.
5. Il programma triennale costituisce elemento di riferimento nella predisposizione degli obiettivi e delle strategie degli strumenti urbanistici generali comunali. Ad esso devono adeguarsi i piani degli enti locali operanti nel territorio dei singoli Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste. Tale disposizione si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione. Sono escluse le opere in fase di esecuzione. Il programma triennale costituisce altresì riferimento per i piani comunali di settore, previsti dall'articolo 34 della legge regionale 52/1991, per l'attuazione dei progetti di opere pubbliche.
6. Il programma triennale è aggiornato annualmente ed è adottato dal Consiglio contestualmente al bilancio di previsione e ai documenti di programmazione finanziaria. Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale.
7. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste redigono annualmente il rapporto di attuazione del programma che viene trasmesso alla Regione unitamente alle proposte di cui al comma 2. Il rapporto costituisce la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul piano regionale, per quanto attiene alle risorse regionali.
8. La presentazione del rapporto annuale di attuazione del programma costituisce condizione per l'erogazione in via anticipata di una quota fino al 100 per cento dell'assegnazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a).
9. Le modalità e i termini di approvazione da parte della Giunta regionale del piano regionale e del programma triennale, nonché le modalità di finanziamento e i contenuti del rapporto annuale, sono definiti con deliberazione della Giunta medesima. Il piano regionale e il programma triennale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono efficaci dalla data di pubblicazione.
10. Le Province di Gorizia e di Trieste, in riferimento alle zone omogenee di propria competenza ai sensi dell'articolo 6, applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.

- Il testo dell'articolo 1, commi da 85 a 89, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio - Legge strumentale 2008), è il seguente:
Art. 1 trasferimenti al sistema delle autonomie locali

- omissis -

85. Al fine del migliore utilizzo delle risorse assegnate dalla Regione Friuli Venezia Giulia alle Comunità montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste finanziamenti fino al 100 per cento della spesa per l'esecuzione e per il completamento di opere pubbliche di competenza degli enti stessi nei settori di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 1/2006, e che rientrano nei piani di sviluppo del territorio approvati dalla Regione, nonché gli interventi di sistemazione della viabilità comunale collegante i valichi minori del Friuli Venezia Giulia con la Repubblica di Slovenia e di riqualificazione delle aree confinarie.
86. I finanziamenti di cui al comma 85 sono concessi come finanziamenti pluriennali a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e di Trieste. Le risorse sono assegnate nella medesima misura percentuale di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 21 settembre 2007 con la quale è approvato il Piano regionale di sviluppo montano per il triennio 2007-2009.

87. Le Comunità montane e le Province di Gorizia e di Trieste individuano le opere finanziabili a integrazione dei programmi triennali per gli anni 2007-2009 adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), definendo gli oneri del mutuo. L'erogazione del finanziamento consegue alla stipula del contratto di mutuo e avviene con rate annuali. Nel caso di opere e lavori inseriti in piani di sviluppo del territorio adottati dalle Comunità montane e, per le funzioni esercitate per effetto dell'articolo 6 della legge regionale 33/2002, dalle Province di Gorizia e di Trieste, ai sensi di leggi regionali che ne prevedono il finanziamento, anche parziale, da parte della Regione, il finanziamento con limiti di impegno pluriennali è a sostegno degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti dagli enti e l'erogazione dello stesso con rate annuali consegue alla stipula del mutuo.
88. Gli enti di cui al comma 87 nell'individuare le opere finanziabili devono prevedere, anche in concorso con specifici finanziamenti concessi dalla Regione, gli interventi non finanziati di cui al comma 129 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2005 secondo la graduatoria delle domande ammissibili stabilita dall'allegato «B» della deliberazione della Giunta regionale n. 3039 del 21 novembre 2005, qualora la vita tecnica degli impianti prevista dal decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri) risulti prorogata ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).
89. L'onere complessivo previsto in 43 milioni di euro, suddiviso in ragione di 2.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2027, derivante dal disposto di cui al comma 85, fa carico per 6.450.000 euro, relativo alle annualità previste per gli anni 2008-2010, all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

- omissis -

- Il testo dell'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 21 settembre 2007, è il seguente:

Fondo regionale per lo sviluppo montano - anno 2007. Assegnazione delle risorse alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e Trieste

COMUNITÀ MONTANA O PROVINCIA	APPLICAZIONE PARAMETRI TERRITORIALI									CONTENUTI DEL PIANO (euro)	TOTALE (euro)
	Popolazione montana 2005	Riparto 25% in base alla popolazione montana (euro)	Superficie montana 2005	Riparto 45% in base al territorio montano (euro)	Comuni in fascia C (DGR 3303/2000)	Riparto 25% in base comuni in fascia C (euro)	Centri abitati in fascia C di comuni in fascia A o B DGR 3303/2000	Riparto 5% in base ai centri abitati in fascia C (euro)	Totale (euro)		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i=b+d+f+h	l	m = i + l
Carnia	39.880	235.189,93	122.232	612.423,91	21	569.553,10	11	96.702,45	1.513.869,38	1.563.869,62	3.077.739,00
Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale	24.972	147.270,88	112.162	561.969,79	9	244.094,18	1	8.791,13	962.125,98	1.012.126,02	1.974.252,00
Friuli Occidentale	55.465	327.101,54	138.429	693.576,39	10	271.215,76	3	26.373,39	1.318.267,08	1.264.912,92	2.583.180,00
Torre, Natisone e Collio	29.460	173.738,60	59.538	298.305,64	7	189.851,03	14	123.075,84	784.971,11	784.970,44	1.569.941,55
Provincia di Gorizia	10.251	60.454,66	7.566	37.908,23	0	0,00	0	0,00	98.362,90	91.637,10	190.000,00
Provincia di Trieste	56.119	330.958,46	18.023	90.301,36	0	0,00	0	0,00	421.259,83	381.340,17	802.600,00
TOTALI	216.147	1.274.714,07	457.950	2.294.485,33	47	1.274.714,07	29	254.942,81	5.098.856,28	5.098.856,27	10.197.712,55

- Per il testo dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, vedi nota all'articolo 10.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20 Interventi a favore della minoranza linguistica slovena nella provincia di Udine

1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 è destinato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità medesime e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Per le finalità e nei territori di cui al comma 1, le comunità montane ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.
3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.

- Il testo dell'articolo 66 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, è il seguente:

Art. 66 regolamenti

1. Con regolamento provinciale o comunale sono predeterminati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi da parte delle Province e dei Comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e degli eventuali indirizzi unitari definiti dalla Regione.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti regionali in vigore nelle singole materie.
3. L'esercizio da parte di Comuni e Province delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 68/1981, come sostituito dall'articolo 62, comma 1, della presente legge, per la materia cultura, e dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 65, comma 1, lettera a), della presente legge, per la materia sport e tempo libero.

- Il testo degli articoli 7, 22 e 23, della legge regionale 33/2002 è il seguente:

Art. 7 funzioni nel settore forestale

1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative in materia di forestazione, con riferimento a tutte le attività legate al sostegno economico del settore forestale in ambito montano e alla riqualificazione dell'ambiente.
2. Ai Comprensori montani, in particolare, sono trasferite le funzioni per la conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al capo II del titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), e successive modificazioni ed integrazioni, già esercitate dalle Comunità montane ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), relative a:

a) piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati;

b) rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, di soggetti privati, delle comunioni familiari e dei consorzi volontari;

c) contributi in conto capitale, o in conto interessi, per l'acquisizione di attrezzature o sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature;

d) esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di viabilità forestale; finanziamenti per l'esecuzione e la manutenzione di opere di viabilità forestale da parte di soggetti privati;

e) autorizzazione e interdizione del transito motorizzato in ambito montano in applicazione della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3).

3. Al termine delle procedure di espropriazione relative alle opere di viabilità forestale di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 11 e seguenti, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonchè per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), è trasferita ai Comprensori montani la proprietà, la gestione e la manutenzione delle medesime.

Art. 22 attribuzioni in materia di riscaldamento domestico in montagna

1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative per l'attuazione di iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. Per tali finalità i Comprensori e le Province concedono contributi ai nuclei familiari residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:

a) comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 23 attribuzioni in materia di commercio
1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative per la concessione di aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto «de minimis» definito dalle norme comunitarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. I contributi sono concessi prioritariamente ai centri abitati posti nelle zone B e C individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi, inoltre, nell'ambito dei territori dei Comuni montani, ricompresi nelle zone B e C di cui al comma 2, contributi ai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), per interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, ovvero per interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 33/2002, come modificato dall'articolo 68, comma 1, della legge regionale 24/2006, è il seguente:
Art. 9 attribuzioni di funzioni nel settore agricolo
1. Ai Comprensori montani sono trasferite le competenze relative:
a) agli interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), e all'articolo 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97);
b) agli interventi per l'acquisto da parte di Comuni e loro consorzi, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessari al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione, compreso lo sgombero delle nevi, delle strade interpoderali nei territori montani, previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 6), della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione);
c) (ABROGATA);
d) (ABROGATA).
2. Sono fatte salve le attuali competenze rispetto alle domande già presentate dai soggetti titolati con riferimento alle disposizioni legislative richiamate al comma 1.
3. Ai Comprensori montani sono delegate le competenze relative:
a) agli interventi per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) ad h) del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sui territori non ricompresi nella competenza dei Consorzi di bonifica;
b) agli interventi per il ripristino delle strade vicinali e interpoderali delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorchè non ricadenti in Comprensori di bonifica, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale;
c) agli interventi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale.
4. I Comprensori montani esercitano le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, e all'articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle discipline di cui ai regolamenti vigenti in materia di agricoltura dell'Unione europea e del Piano di sviluppo rurale della Regione per gli anni 2000-2006.
5. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'agricoltura e all'ambiente, sono individuati i consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), e le funzioni già proprie dei medesimi, da delegare secondo la rispettiva competenza territoriale.
6. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale determina i limiti, anche temporali, e le altre condizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate ai sensi del presente articolo.
7. I Comprensori montani possono svolgere, previa determinazione della Giunta regionale, attività istruttoria relativa alle pratiche finanziate con fondi regionali o cofinanziate dall'Unione europea.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 33/2002, come modificato dall'articolo 6, comma 76, della legge regionale 1/2005, è il seguente:
Art. 20 Fondo regionale per lo sviluppo montano
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione è iscritto il Fondo regionale per lo sviluppo montano, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al finanziamento del programma regionale e all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2.
2. Per le finalità del Fondo sono impiegate quote delle risorse assegnate alla Regione dallo Stato a valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone

montane), in conformità a quanto disposto annualmente dalla legge finanziaria regionale.
3. Le risorse del Fondo utilizzabili senza vincoli di destinazione di spesa vengono annualmente assegnate dalla Giunta regionale ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste:
a) per metà dell'importo in proporzione alla popolazione residente, alla superficie e al numero dei comuni e centri abitati compresi nella zona C di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21;
b) per metà in relazione ai contenuti del piano regionale con riferimento a tutte e tre le zone classificate secondo lo svantaggio socio-economico.
4. Il Fondo regionale per lo sviluppo socio-economico della montagna di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2003. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2003, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale.
5. In relazione agli impegni e ai procedimenti pendenti a carico del soppresso Fondo di cui al comma 4, con decreto dell'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, si provvede a destinare le disponibilità residue riversate all'Amministrazione regionale istituendo, ove occorra, apposite unità previsionali di base e capitoli del bilancio regionale, tenuto conto altresì delle specifiche autorizzazioni di spesa disposte a valere sul Fondo soppresso.
6. I commi da 1 a 10 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997 sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2003. Essi continuano ad applicarsi, unitamente alle relative disposizioni regolamentari, a tutti gli interventi previsti nell'ambito dei documenti di programmazione annuali per l'impiego delle risorse del Fondo adottati dalla Giunta regionale fino al 31 dicembre 2002. Anche successivamente a tale data la Giunta regionale può, con propria deliberazione, disporre modificazioni alla destinazione dei fondi ancora da erogare, ovvero al beneficiario dei relativi finanziamenti o alla tipologia degli interventi da realizzare.

Nota all'articolo 13
- Il testo della Tabella B riferita all'articolo 1, comma 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2008), è il seguente:

Fondo globale a legislatura futura

	Totale Annualità	2008	2009	2010
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUT				
1.7.1.1043 FONDO GLOBALE PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA - SPESE CORRENTI				
41 INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA	150.000,00	150.000,00	---	---
42 LEGGE ORIENTAMENTO SETTORE PRIMARIO IN AGRICOLTURA	200.000,00	200.000,00	---	---
45 TUTELA PATRIMONIO CUNICOLO	60.000,00	60.000,00	---	---
46 APICOLTURA	40.000,00	40.000,00	---	---
FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUT				
8.9.1.3410 FONDO GLOBALE PROTEZIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI				
111 PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE OPERANO NEL SETTORE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	243.000,00	243.000,00	---	---
FINALITA': SUSSIDIARIETA' VERTICALE E DEV FUNZIONE: FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUT				
9.6.1.3450 FONDO GLOBALE PER INTERVENTI PROGETTO MONTAGNA - SPESE CORRENTI				
43 PROGETTO MONTAGNA	500.000,00	500.000,00	---	---
FINALITA': SUSSIDIARIETA' VERTICALE E DEV FUNZIONE: FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUT				
9.6.1.5038 FONDO GLOBALE AUTONOMIE LOCALI - SPESE CORRENTI				
52 ASSEGNAZIONE DI FONDI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI	830.000.000,00	---	417.500.000,00	412.500.000,00
56 RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DELLA SICUREZZA	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
57 FUSIONE COMUNI	450.000,00	450.000,00	---	---
Totale	836.143.000,00	3.143.000,00	419.000.000,00	414.000.000,00

Fondo globale a legislatura futura

	Totale Annualità	2008	2009	2010
FINALITA': ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIV FUNZIONE: FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUT				
5.8.2.1120 FONDO GLOBALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE - SPESE D'INVESTIMENTO				
6 INTERVENTI A FAVORE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA	960.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Nota all'articolo 14
- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 33/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 5 funzioni dei Comprensori montani
1. I Comprensori montani:
a) esercitano le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane;
b) esercitano le funzioni amministrative ad essi attribuite dalle leggi regionali;
c) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea;
d) promuovono l'esercizio associato di funzioni amministrative proprie dei Comuni o ai medesimi conferite;
e) esercitano le funzioni amministrative ad essi conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
f) provvedono alla gestione dei servizi ad essi delegata dai Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.
2. I Comprensori montani esercitano inoltre funzioni amministrative nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
b) foreste;
c) agricoltura;
d) risparmio energetico e riscaldamento;
e) turismo;
f) commercio.
3. ABROGATO.

LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 247
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 6 aprile 2007;
- assegnato alla II Commissione permanente il 13 aprile 2007, con parere della V Commissione permanente;
- espresso parere favorevole, a maggioranza, dalla V Commissione permanente l'1 ottobre 2007;
- esaminato nelle sedute del 9 e 16 maggio 2007 e del 2 e 9 ottobre 2007 e, in quest'ultima seduta, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Petris e relazioni di minoranza dei consiglieri Galasso e Salvador;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 30 e 31 gennaio 2008 e dallo stesso approvato a maggioranza, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 31 gennaio 2008.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/1267-08 dd. 15 febbraio 2008.

08_9_1_LRE_5

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5
Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 principi e finalità

1. La Regione riconosce nello spettacolo dal vivo una fondamentale forma di espressione della vita culturale della comunità del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene lo sviluppo, in quanto manifestazione dell'identità regionale nella pluralità delle sue componenti linguistiche e dialettali nella diversità delle sue articolazioni territoriali, fonte di valorizzazione delle sue risorse artistiche e culturali, fattore di crescita civile, sociale, economica e turistica del suo territorio nel contesto nazionale ed europeo, e attività che concorre allo sviluppo delle relazioni di scambio e cooperazione della Regione con le realtà esterne a essa.
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) il soddisfacimento della domanda di servizi culturali della popolazione;
b) l'equilibrata diffusione dell'offerta culturale nel territorio;
c) lo sviluppo e la qualificazione delle risorse artistiche, tecniche ed economico-produttive impegnate nelle attività di spettacolo dal vivo;
d) il miglioramento e la valorizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche destinate allo spettacolo dal vivo;
e) il sostegno alla sperimentazione, ricerca e innovazione dello spettacolo dal vivo;
f) la valorizzazione delle produzioni artistiche degli organismi di spettacolo del Friuli Venezia Giulia in ambito nazionale e internazionale.

Art. 2 definizione

1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale,

musicale, di danza, anche folcloristica, di spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico.

Art. 3 obiettivi

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge sono individuati, in particolare i seguenti obiettivi:
a) lo sviluppo della produzione artistica e dell'organizzazione della produzione di spettacoli dal vivo realizzate da organizzazioni professionali e amatoriali che operano stabilmente nel settore dello spettacolo dal vivo e da gruppi di lavoro temporanei che organizzano la propria produzione per progetti;
b) l'organizzazione di percorsi formativi per profili professionali indirizzati allo svolgimento di attività artistiche, progettuali, gestionali, organizzative e divulgative tipiche dello spettacolo dal vivo, che valorizzino, in particolare, la presenza dei giovani e delle donne;
c) lo sviluppo di progetti di alta formazione;
d) lo sviluppo delle sperimentazioni, della ricerca e dell'innovazione dei linguaggi artistici del teatro, della musica e della danza;
e) lo sviluppo della formazione del pubblico, promuovendo l'accesso allo spettacolo dal vivo anche con finalità sociali, e incremento della diffusione della cultura e delle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
f) il rafforzamento delle condizioni di distribuzione e circolazione degli spettacoli mediante lo sviluppo, l'adeguamento e la valorizzazione degli spazi e delle strutture destinati alle rappresentazioni;
g) lo sviluppo dei rapporti di collaborazione transfrontaliera e internazionale, promuovendo in particolare la diffusione all'estero delle attività regionali di spettacolo dal vivo e la partecipazione a iniziative internazionali.

TITOLO II - INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
CAPO I - INTERVENTI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4 interventi della Regione

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, la Regione:
a) sostiene attività professionali stabili di produzione e distribuzione realizzate da soggetti pubblici e privati che, in modo continuativo e in sala teatrale a loro disposizione, realizzano programmi artistici integrati che comprendono la realizzazione di spettacoli, la costituzione di un repertorio artistico, la distribuzione attraverso tournée di livello nazionale e internazionale e l'ospitalità di spettacoli dal vivo in specifici cartelloni, anche inseriti nella programmazione delle stagioni teatrali;
b) concorre a promuovere iniziative di produzione e distribuzione realizzate anche mediante la creazione di reti tra professionisti e tra organizzazioni artistiche, anche in cooperazione temporanea, con particolare attenzione a progetti di rilevante interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale della regione, per la promozione economica delle risorse del territorio, per il confronto fra culture e per gli scambi internazionali;
c) sostiene iniziative volte allo sviluppo dell'innovazione e della ricerca nella drammaturgia, nella musica e nella danza contemporanee, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale e delle espressioni artistiche delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), presenti nel territorio regionale;
d) valorizza e sostiene progetti di alta formazione artistica e culturale, diretti alla ricerca e innovazione dei linguaggi espressivi e alla formazione di professionalità dello spettacolo in collaborazione con gli enti pubblici che sostengono tali progettualità, con gli enti di produzione e distribuzione del territorio, con le università della regione, con le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e con gli organismi nazionali e internazionali;
e) valorizza e sostiene la specificità del lavoro di produzione artistica e di organizzazione della produzione di spettacoli dal vivo, con particolare riguardo al ruolo dei giovani e delle donne;
f) valorizza e sostiene iniziative volte alla riproduzione di spettacoli e di espressioni artistiche originali, tenuto conto dell'evoluzione delle sperimentazioni, della ricerca e dell'innovazione dei linguaggi artistici, delle forme di fruizione da parte del pubblico nei diversi contesti in cui lo spettacolo dal vivo si svolge, nonché delle iniziative volte alla formazione del pubblico stesso;
g) valorizza e sostiene la distribuzione e la circolazione degli eventi;
h) sostiene la formazione professionale e l'aggiornamento dei lavoratori dello spettacolo che svolgono attività artistiche, tecniche e amministrative, con particolare attenzione all'impiego delle nuove tecnologie. La formazione e l'aggiornamento si realizzano mediante la cooperazione tra organismi di produzione, distribuzione e diffusione dello spettacolo con le università, con gli istituti di alta formazione artistica e musicale, con il sistema educativo e scolastico e con l'intero sistema economico territoriale;

i) promuove lo sviluppo della formazione del pubblico e la diffusione della cultura artistica teatrale, musicale e coreutica, realizzando un'equilibrata presenza sul territorio d'iniziative di promozione, di percorsi di formazione e di attività di produzione, stabili o organizzate per progetti. L'offerta regionale è distribuita in modo coordinato, con particolare attenzione alle aree meno servite, all'accessibilità del pubblico agli spettacoli di opera lirica, alle situazioni sociali di disadattamento, ai fenomeni di immigrazione e di integrazione culturale e alle iniziative per il pubblico giovanile;
j) prevede e sostiene la dotazione di spazi e strutture per le attività di spettacolo dal vivo.
2. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, sostiene le attività di spettacolo dal vivo svolte anche a livello non professionale, compreso il teatro di strada, quale manifestazione sociale e culturale delle comunità territoriali e contributo alla diffusione della cultura artistica tra gli abitanti della regione.

Art. 5 modalità dell'intervento regionale

1. Per la realizzazione degli interventi a favore dello spettacolo dal vivo, la Regione, in particolare:
a) definisce nel documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo gli indirizzi per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo nel Friuli Venezia Giulia, e stabilisce i criteri per l'impiego delle risorse finanziarie destinate al settore;
b) concorre nelle sedi istituzionali competenti alla definizione delle linee strategiche statali in materia di spettacolo dal vivo e promuove la partecipazione delle organizzazioni artistiche del Friuli Venezia Giulia a progetti di livello nazionale e internazionale;
c) sostiene finanziariamente gli interventi specifici di cui al Capo II del presente Titolo;
d) sostiene gli organismi primari dello spettacolo dal vivo e gli organismi di rilevante interesse regionale secondo le modalità di cui agli articoli 18 e 19;
e) sostiene finanziariamente i progetti d'interesse regionale secondo le modalità di cui all'articolo 20;
f) partecipa agli organismi stabili di produzione e distribuzione per la gestione di strutture teatrali e per la programmazione di stagioni di spettacolo.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono posti in essere dalla Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, favorendo la cooperazione tra soggetti pubblici e privati.

Art. 6 interventi degli enti locali

1. Le Province e i Comuni, autonomamente o attraverso forme di collaborazione, anche con la Regione:
a) partecipano in forma diretta o indiretta alla costituzione e alla gestione di organizzazioni professionali stabili di produzione e di distribuzione;
b) promuovono la diffusione di attività di spettacolo dal vivo di preminente interesse locale;
c) sostengono, direttamente o in convenzione con artisti e soggetti promotori, lo spettacolo di strada;
d) sostengono l'associazionismo con finalità educative e ricreative quale momento di crescita sociale delle comunità locali;
e) valorizzano, adeguano, qualificano sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo.
2. I Comuni svolgono, di norma in convenzione con enti di spettacolo o in forma diretta, compiti di organizzazione e gestione di attività teatrali di produzione e di distribuzione. I Comuni individuano altresì i luoghi in cui esercitare lo spettacolo di strada, prevedendo condizioni di maggior favore rispetto all'occupazione di suolo pubblico e al commercio ambulante; fino all'individuazione, tali attività sono esercitate liberamente nel territorio comunale, con i limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Restano ferme le funzioni amministrative dei Comuni previste dalla normativa nazionale relativamente agli spettacoli di arte varia e agli spettacoli viaggianti.

CAPO II - INTERVENTI SPECIFICI

Art. 7 promozione della cultura teatrale nelle scuole

1. La Regione promuove la diffusione della cultura del teatro nelle scuole e l'educazione dei bambini e dei ragazzi alla conoscenza del linguaggio teatrale con interventi di sostegno delle iniziative programmate dalle istituzioni scolastiche autonome, nel quadro della propria offerta didattica e formativa. È data priorità alle iniziative che si realizzano con modalità e forme coordinate da più scuole, anche in collaborazione con i Comuni dei rispettivi territori. La Regione riconosce il ruolo svolto dall'Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia per la programmazione di progetti organici da realizzare nel territorio, d'intesa con gli enti locali e con l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 8 promozione delle attività amatoriali e di educazione musicale

1. Al fine di promuovere l'eccellenza nel settore amatoriale, la Regione promuove e sostiene i progetti dei gruppi teatrali, corali, bandistici e folclorisitici che, per l'attività di ricerca e la partecipazione a concorsi, festival e manifestazioni teatrali e musicali, abbiano ottenuto riconoscimenti di livello nazionale e internazionale. Gli interventi sono effettuati per il tramite dei soggetti di cui ai commi 2 e 3.
2. La Regione riconosce il ruolo delle seguenti associazioni regionali: Associazione nazionale bande ita-

liane musicali autonome (ANBIMA) del Friuli Venezia Giulia, Associazione teatrale friulana (ATF), Unione società corali italiane (USCI) del Friuli Venezia Giulia e Unione Gruppi folcloristici Friulani (UGFF). La Regione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni di durata pluriennale, sostiene le iniziative di dette associazioni per lo svolgimento di corsi di orientamento musicale, di aggiornamento e di qualificazione dei direttori, dei maestri e dei registi, nonché per l'affiancamento alle compagini artistiche amatoriali di figure professionali a servizio della preparazione degli eventi dalle stesse organizzati, singolarmente o come rassegna.
3. La Regione riconosce la funzione propedeutica svolta dalle scuole di musica stabilmente organizzate, promosse da organismi senza fini di lucro e supportate dagli enti locali, e ne sostiene i progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri.
4. Nel quadro delle finalità indicate al comma 1, la Regione riconosce le produzioni di teatro che tutelano e valorizzano il patrimonio e le tradizioni linguistiche e culturali dei dialetti parlati nel territorio del Friuli Venezia Giulia e ne promuove la conservazione e lo sviluppo, anche attraverso il sostegno dell'attività degli organismi associativi a carattere amatoriale che operano stabilmente in tale ambito.
5. I requisiti per il riconoscimento regionale e per l'accesso alle forme di sostegno previste dal presente articolo sono definiti con apposito regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 residenze multidisciplinari e distretti culturali

1. La Regione, al fine di realizzare condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e delle imprese di spettacolo, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti e tra essi e gli enti locali di riferimento:
a) promuove e sostiene la diffusione di residenze multidisciplinari quali sedi polifunzionali per lo svolgimento di attività e iniziative culturali e di spettacolo. Le residenze sono realizzate da enti locali, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le organizzazioni che operano nell'ambito della cultura e dello spettacolo;
b) riconosce e sostiene la formazione di distretti culturali, intesi come ambiti territoriali integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuati sulla base di specifici accordi sottoscritti da enti locali, singoli o associati, e organismi culturali e di spettacolo operanti sul territorio. A tali accordi possono partecipare anche le associazioni di categoria, le associazioni produttive, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e le università.
2. Gli accordi di cui al comma 1, lettera b), prevedono la realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, d'iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.
3. In sede di prima applicazione degli interventi previsti dal presente articolo, la Regione definisce preliminarmente e in via sperimentale, nell'ambito del documento di programmazione triennale per la cultura e lo spettacolo, indirizzi e criteri per la definizione delle iniziative di cui al comma 1, avuto riguardo alle forme di collaborazione, nonché ai requisiti minimi delle strutture da realizzare.

Art. 10 valorizzazione e conservazione del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo

1. La Regione valorizza, promuove e sostiene la conservazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, del patrimonio storico del teatro, della musica e della danza d'interesse regionale, come elemento della propria storia e identità culturale.
2. La Regione stipula apposite convenzioni per le attività di conservazione, catalogazione e raccolta del patrimonio storico del teatro, della musica e della danza.
3. Le convenzioni di cui al comma 2, sono di durata pluriennale e disciplinano gli aspetti relativi all'indirizzo scientifico, alla programmazione culturale e alla verifica annuale delle attività. Le convenzioni possono prevedere altresì la collaborazione con l'ente regionale competente in materia di catalogazione e restauro dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia e con istituti universitari e di alta formazione artistica, musicale, culturale e scientifica della regione, tenendo conto delle politiche regionali in materia di beni culturali.

TITOLO III - ALBO REGIONALE E ORGANISMI PRIMARI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 11 Albo regionale degli enti dello spettacolo dal vivo

1. L'Albo regionale degli enti di spettacolo dal vivo del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Albo regionale, al quale sono iscritti soggetti pubblici e privati, con sede legale e operativa nel territorio regio-

nale, che da almeno tre anni svolgono attività professionale o amatoriale nei settori dello spettacolo dal vivo, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di cultura.
2. L'Albo regionale è pubblico ed è tenuto e organizzato secondo le modalità previste da apposito regolamento.
3. L'iscrizione all'Albo regionale avviene su domanda e costituisce requisito per accedere ai contributi regionali. Le modalità di accesso sono definite con il regolamento di cui al comma 2.
4. Gli organismi primari dello spettacolo dal vivo e le associazioni regionali di cui all'articolo 8, comma 2, sono iscritti d'ufficio all'Albo regionale.
5. L'Albo regionale è aggiornato con cadenza annuale per l'iscrizione di nuovi richiedenti ed è soggetto a revisione periodica, di norma con cadenza triennale.

Art. 12 organismi primari dello spettacolo dal vivo

1. Ai fini della presente legge, sono organismi primari dello spettacolo dal vivo:
a) le organizzazioni di produzione e di distribuzione di spettacoli dal vivo e di alta formazione professionale che sviluppano, in modo stabile e professionale, rilevanti percorsi artistici nazionali e internazionali, direttamente partecipati dalla Regione o riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali;
b) gli enti pubblici e privati aventi sede nel Friuli Venezia Giulia, ai quali la Regione riconosce primario valore regionale per la diffusione dello spettacolo del vivo e lo svolgimento di attività di distribuzione mediante la programmazione di stagioni di spettacolo.
2. L'elenco degli organismi primari dello spettacolo dal vivo è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 17 e della Commissione consiliare competente.
3. Nel caso siano individuati nuovi soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, si provvede all'aggiornamento dell'elenco.
4. L'entità dei finanziamenti a favore degli organismi primari dello spettacolo dal vivo è stabilita dalla legge finanziaria.

Art. 13 teatro in lingua friulana

1. In considerazione del ruolo fondamentale del teatro per la salvaguardia e la valorizzazione della lingua friulana, per gli enti iscritti all'Albo regionale e per quelli riconosciuti organismi primari dello spettacolo dal vivo è attribuita la qualifica di ente di promozione del teatro in lingua friulana ai soggetti ai quali, per le caratteristiche dei propri programmi di produzione e distribuzione teatrale, è riconosciuta una specifica capacità progettuale in tale ambito di attività.
2. Nella programmazione dei propri interventi, la Regione attua iniziative specificamente rivolte a promuovere il teatro in lingua friulana, sostenendo la realizzazione di progetti pluriennali definiti in forma coordinata tra gli enti di promozione indicati al comma 1, e aventi a oggetto la produzione di spettacoli, la traduzione, l'adattamento e la diffusione di testi teatrali, nonché le attività di formazione e di documentazione specificamente rivolte a tale comparto.

TITOLO IV - STRUMENTI DI GOVERNO E ORGANISMI NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO

Art. 14 documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo

1. Le linee strategiche d'intervento della Regione nei settori della cultura e dello spettacolo sono indicate nel documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo che è articolato in piani di intervento annuali.
2. Il documento di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
3. Nella predisposizione del documento di programmazione va tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comitato regionale per le attività culturali di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), come sostituito dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 24/2006, dalla Conferenza regionale della cultura e dello spettacolo, nonché di quelle di natura tecnica dell'Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo.
4. Il documento di programmazione triennale per la cultura e lo spettacolo contiene una sezione dedicata allo spettacolo dal vivo che stabilisce:
a) le priorità strategiche tra le diverse tipologie di intervento regionale;
b) gli obiettivi e i criteri generali di ripartizione delle risorse, coordinati con quelli degli enti locali;
c) le modalità di valutazione dei risultati e di verifica dell'attuazione degli interventi regionali e delle azioni svolte dagli enti locali, con riferimento all'articolo 6;
d) gli obiettivi da perseguire negli interventi di investimento di cui all'articolo 22.

Art. 15 Conferenza regionale della cultura e dello spettacolo

1. La Regione promuove periodicamente, di norma con cadenza annuale, la convocazione della Conferenza regionale della cultura e dello spettacolo. La Conferenza è composta dai rappresentanti delle autonomie locali, degli organismi primari di spettacolo dal vivo, degli enti e associazioni di spettacolo dal vivo iscritti all'Albo regionale, nonché delle associazioni e organizzazioni artistico-culturali operanti in regione. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale della regione.
2. La Conferenza, convocata e presieduta dall'Assessore regionale competente, costituisce la sede di presentazione e dibattito sul documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo. La Conferenza costituisce altresì l'occasione per l'esame delle relazioni periodiche dell'Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo, nonché per il confronto e la verifica delle condizioni e dei problemi dei settori della cultura e dello spettacolo.
3. La Conferenza può adottare raccomandazioni e proposte da sottoporre al Comitato regionale per le attività culturali di cui all'articolo 3 della legge regionale 68/1981 e alla Giunta regionale, quali strumenti d'indirizzo programmatico degli interventi di settore. La Conferenza inoltre può proporre all'Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo argomenti di ricerca e di approfondimento.

Art. 16 Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo

1. L'Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo del Friuli Venezia Giulia è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di cultura, con i seguenti compiti:
a) raccogliere informazioni statistiche sulla domanda e offerta in materia di cultura e spettacolo nella regione, da confrontare con le analoghe informazioni relative ad altre regioni e a livello nazionale;
b) curare l'elaborazione di analisi e studi per conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività nei settori della cultura e dello spettacolo.
2. L'Osservatorio pubblica una relazione annuale sulla situazione dei settori della cultura e dello spettacolo in regione.
3. L'Osservatorio opera sulla base d'indirizzi approvati dal Comitato scientifico e svolge, di norma, la propria attività mediante l'affidamento d'incarichi di rilevazione e d'indagine a istituti universitari di ricerca e ad altri soggetti pubblici e privati di studio e ricerca della regione, competenti nelle discipline dell'economia e dello spettacolo.
4. L'organizzazione dell'Osservatorio è definita con regolamento.

Art. 17 Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico della cultura e dello spettacolo è istituito presso la struttura regionale competente in materia di cultura con funzioni di consulenza tecnica per la programmazione degli interventi di sostegno degli organismi e dei progetti d'interesse regionale, fatte salve le competenze di organismi settoriali previsti dalla legislazione regionale in materia di cultura e spettacolo.
2. Il Comitato scientifico è formato da esperti, il cui numero è compreso tra otto e dodici scelti, nell'ambito di nominativi proposti, per un numero massimo di tre, da ciascuno dei Sindaci dei Comuni capoluogo e dai Presidenti delle Province. I nominativi riguardano docenti di università e d'istituzioni di alta formazione artistica e musicale in discipline attinenti il teatro, la musica, lo spettacolo, la cultura e l'economia, nonché operatori culturali con esperienza pluriennale nell'organizzazione di attività di spettacolo dal vivo, di promozione e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica.
3. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, per la durata massima di due anni e i suoi componenti possono essere confermati per non più di una volta.
4. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con regolamento.

TITOLO V - INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 18 sostegno degli organismi primari dello spettacolo dal vivo

1. La Regione sostiene le attività degli organismi primari dello spettacolo dal vivo, di norma, mediante il finanziamento di programmi di attività di durata triennale che sono oggetto di specifiche convenzioni.
2. Le convenzioni individuano gli obiettivi dell'attività e dell'organizzazione artistica nel triennio di riferimento e stabiliscono l'entità del contributo per il medesimo periodo.
3. Per assicurare continuità all'azione di sostegno, la misura del contributo regionale è determinata sulla base di parametri qualitativi e quantitativi che tengano conto della situazione storica e di quella di prospettiva, della dinamica dell'attività svolta e dei percorsi strategici dell'organizzazione. I parametri qualitativi e quantitativi sono fissati dal documento di programmazione di cui all'articolo 14.
4. Il contributo regionale è concesso in quote annuali, erogate, per una quota pari al 90 per cento della somma concessa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di

previsione e del bilancio pluriennale. Il saldo è erogato sulla base della verifica dell'attività svolta nell'anno precedente e dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi indicati nella convenzione.

Art. 19 sostegno dei soggetti di rilevante interesse regionale

1. La Regione può concedere ai soggetti iscritti all'Albo regionale appositi contributi su programmi di attività, in misura non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, determinata sulla base del preventivo presentato con il programma stesso.
2. Con regolamento sono definiti i requisiti dei soggetti di rilevante interesse regionale, i parametri di valutazione dei programmi presentati, il procedimento di concessione ed erogazione dei contributi e le modalità di verifica della realizzazione degli interventi. Il regolamento è approvato previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 20 sostegno dei progetti d'interesse regionale

1. La Regione sostiene finanziariamente iniziative artistico-culturali d'interesse regionale rientranti nelle finalità della presente legge proposte anche da soggetti non iscritti all'Albo regionale, sulla base di programmi che sono oggetto di apposite convenzioni.
2. Per l'individuazione degli obiettivi, dell'entità del contributo, dei parametri di valutazione e delle modalità di concessione ed erogazione, si applicano le norme di cui all'articolo 19, comma 2, in quanto compatibili.

Art. 21 sostegno delle residenze multidisciplinari e distretti culturali

1. La Regione sostiene con appositi contributi la realizzazione dei progetti previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), presentati, rispettivamente, dagli enti locali per le residenze multidisciplinari e dai soggetti capofila per gli accordi di distretto. L'ammontare dei contributi non supera il 70 per cento della spesa ammissibile.
2. Sono ammissibili a contributo i progetti per il miglioramento della dotazione strutturale, degli spazi e delle attrezzature tecniche a disposizione dei soggetti che operano all'interno delle residenze multidisciplinari o che partecipano agli accordi di distretto.
3. Con regolamento sono definiti i requisiti per l'ammissione ai contributi e le tipologie d'investimento, in relazione alle dimensioni delle residenze multidisciplinari e dei distretti culturali, al numero e alle caratteristiche degli organismi culturali e di spettacolo coinvolti e alle dimensioni del bacino di utenza.

Art. 22 sostegno degli investimenti strutturali

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), la Regione concede contributi a enti locali e a soggetti pubblici e privati iscritti all'Albo regionale, a sostegno degli investimenti per l'acquisto e la realizzazione d'interventi di rilevanza edilizia su edifici destinati alle attività di spettacolo, nonché per la dotazione di attrezzature e impianti tecnici e per la loro innovazione tecnologica. È assicurata priorità agli interventi di adeguamento delle strutture alla normativa sulla sicurezza, al completamento delle opere iniziate e al recupero degli edifici storici.
2. I contributi possono essere concessi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa ammissibile e in conto interessi in forma attualizzata fino al 40 per cento del tasso applicato dall'istituto di credito concedente.
3. Nel rispetto degli obiettivi del documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo, la Giunta regionale approva piani pluriennali d'intervento per gli investimenti strutturali con l'indicazione di criteri e priorità per la destinazione delle risorse.
4. Le domande di contributo sono corredate del piano finanziario che indica la copertura dell'investimento e di un dettagliato piano pluriennale di gestione economica dell'immobile oggetto dell'intervento.

Art. 23 agevolazioni al credito d'esercizio

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), e al fine di fronteggiare le esigenze di liquidità nella gestione delle attività artistiche, la Regione può adottare misure di sostegno al credito di esercizio, definite in rapporto alle esigenze specifiche degli enti pubblici e privati del settore con sede nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli organismi primari dello spettacolo dal vivo anticipazioni di cassa sui contributi annuali che lo Stato eroga ai medesimi per lo svolgimento della loro attività.
3. Le anticipazioni di cui al comma 2, sono concesse in misura non superiore alla media dei contributi statali effettivamente assegnati nei due esercizi precedenti a quello di riferimento e sono erogate subordinatamente all'impegno formale del rimborso delle somme anticipate entro l'esercizio finanziario nel quale sono state concesse.
4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche mediante l'intervento della società finanziaria partecipata dalla Regione, previa stipula di apposita convenzione.

5. Le modalità di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo sono stabilite con regolamento.

Art. 24 sostegno al reddito

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), in considerazione delle particolari caratteristiche delle organizzazioni dello spettacolo dal vivo, del mercato del lavoro del settore e delle tipologie contrattuali in esso prevalenti e al fine di fronteggiare particolari eventi di crisi e di discontinuità nelle prestazioni lavorative che ricorrono nella gestione delle attività artistiche, gli organismi primari di spettacolo dal vivo possono accedere agli interventi integrativi di sostegno al reddito previsti dall'articolo 65 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), qualora costituiscano un ente bilaterale tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo.
2. Gli organismi primari dello spettacolo dal vivo, per il tramite dell'ente bilaterale, possono chiedere alla Regione gli interventi di cui al comma 1, in favore dei propri dipendenti a tempo indeterminato, nonché dei lavoratori che abbiano operato presso tali organismi in regime ENPALS per un minimo di sessanta giornate lavorative nei dodici mesi precedenti la richiesta dell'intervento.
3. Agli interventi di cui al comma 1, possono essere ammessi anche singoli lavoratori che ne facciano richiesta alla Regione, per il tramite dell'ente bilaterale, purchè abbiano operato nel settore dello spettacolo dal vivo in regime ENPALS, nell'ambito del territorio regionale, per un minimo di sessanta giornate lavorative nei dodici mesi precedenti la richiesta dell'intervento.
4. Con regolamento sono definite le modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 25 modifiche alla legge regionale 21/2006

1. Al fine di armonizzare le disposizioni riguardanti gli investimenti destinati a strutture per lo spettacolo, al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole «fino al 50 per cento della spesa ammissibile» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento della spesa ammissibile».

Art. 26 norme transitorie

1. Fino all'approvazione dell'elenco degli organismi primari dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 12, comma 2, sono riconosciuti quali organismi primari i soggetti espressamente individuati con specifica imputazione di spesa dal bilancio regionale 2008-2010 e dal POG per l'anno 2008, all'interno della unità di bilancio.
2. I procedimenti contributivi avviati prima dell'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

Art. 27 abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, per le fattispecie di interventi corrispondenti, sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) lettera a) del primo comma dell'articolo 2, articolo 7, primo comma dell'articolo 8, articoli 9 e 10, primo comma dell'articolo 11, e articolo 12 della legge regionale 68/1981;
b) lettere a), b), c) e d) del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
c) comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
d) commi 159 e 162 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
e) comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (sostitutivo del comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 15/2005).

Art. 28 norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, con riferimento ai progetti organici di diffusione della cultura del teatro nella scuola, da realizzare con la collaborazione dell'Ente regionale teatrale, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1099 (Teatri-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 18 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1099 (Teatri-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per

l'anno 2008.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 19 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1096 (Enti culturali-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 20 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1092 (Iniziative e manifestazioni di rilievo-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
5. Gli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 21 e 22 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.2.1099 (Teatri-spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. La denominazione della unità di bilancio è così modificata: «Teatri, residenze multidisciplinari e distretti culturali-spese d'investimento».
6. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 23 fanno carico all'unità di bilancio 12.2.4.3480 (Altre partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7. Le entrate derivanti dai rimborsi delle anticipazioni di cui al comma 23, comma 2, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
8. Gli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 24 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 (Politiche attive e tutela-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. Gli oneri connessi al funzionamento degli organismi previsti dall'articolo 16 e dall'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1163 (Studi ricerche-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 21/2006, come modificato dall'articolo 25, comma 1, continuano a far carico alle unità di bilancio 5.2.2.1094 e 5.3.2.1106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 20 febbraio 2008

ILLY

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 14
- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, come sostituito dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 24/2006, è il seguente:
Art. 3 Criteri di priorità e strumenti di coordinamento
1. I contributi sono assegnati con priorità per le iniziative e manifestazioni intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:
a) promuovere la diffusione della cultura nel mondo della scuola e del lavoro;
b) favorire, oltre che una autonoma capacità di produzione culturale, la diffusione delle attività culturali più qualificate e dei normali circuiti culturali anche presso le comunità residenti in aree geografiche periferiche, sfavorite o escluse dai medesimi;
c) favorire il pieno inserimento della regione in una più vasta rete di scambi culturali e scientifici con le regioni circostanti e, in genere, con i paesi europei;
d) incoraggiare, nel settore dello spettacolo e dell'arte, le forme di sperimentazione di particolare rilievo, nonché le iniziative di ricerca, di studio e documentazione realizzate a supporto diretto delle attività di produzione e di distribuzione.
2. La Regione e gli Enti locali titolari di funzioni contributive in materia di cultura assicurano il coordinamento e l'integrazione tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione nelle fasi di programmazione, e a tal fine collaborano nell'acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti all'offerta e alla domanda di attività culturali nel territorio, allo scopo di poter disporre di elementi di aggiornata conoscenza della situazione del settore culturale nella regione.
3. Per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la verifica degli interventi finanziari di promozione e sostegno delle attività culturali è istituito il Comitato regionale per le attività culturali, presieduto dall'Assessore regionale alla cultura e composto dai rappresentanti degli Enti locali che esercitano funzioni contributive in materia di cultura,

designati, uno per ciascuna categoria di enti, dal Consiglio delle autonomie locali. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione.
4. Con atto di indirizzo della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al comma 3, sono emanate direttive generali in materia di procedure per la programmazione e gestione degli interventi e per la verifica dei risultati conseguiti, nonché per la raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni sulla realtà culturale della regione.

Nota all'articolo 15
- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 68/1981, vedi nota all'articolo 14.

Nota all'articolo 24
- Il testo dell'articolo 65 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, è il seguente:
Art. 65 Interventi per il sostegno al reddito
1. La Regione interviene a supporto di piani realizzati dagli enti bilaterali per il sostegno al reddito dei lavoratori che siano privi dei requisiti per la percezione dei trattamenti di integrazione salariale.
2. L'intervento della Regione può avere carattere esclusivamente integrativo, secondo le condizioni definite con regolamento, ed è finalizzato all'erogazione di borse di studio a quei lavoratori che nell'ambito dei piani suddetti partecipano ad attività formative o a sostenere accordi aziendali per la riduzione dei tempi di sospensione tramite l'utilizzo di orari di lavoro flessibile.
3. La Regione sostiene la sperimentazione di iniziative, realizzate con la partecipazione delle forze sociali e il concorso di imprese e di lavoratori, tese a garantire forme di sostegno al reddito a lavoratori in difficoltà con particolare riguardo a quelli svantaggiati e a rischio di esclusione sociale.

Nota all'articolo 25
- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 21/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 3 Circuito regionale del cinema di qualità
1. La Regione riconosce nella diffusione del cinema di qualità un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali.
2. Per favorire e promuovere lo sviluppo di un circuito regionale del cinema di qualità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con appositi contributi finanziari alla realizzazione di progetti qualificati, con articolazione stagionale, annuale o pluriennale, proposti da enti culturali stabilmente operanti nel Friuli Venezia Giulia finalizzati alla circolazione e al coordinamento in ambiti territoriali di livello sovraprovinciale di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di particolare valore storico, artistico e culturale. Tra le iniziative da promuovere sono comprese quelle finalizzate ad avvicinare allo spettacolo cinematografico il mondo della scuola. La concessione del finanziamento è disposta previa valutazione e parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, in osservanza delle disposizioni del regolamento di cui al comma 5.
3. Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire il rinnovamento e l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche riconosciute d'essai ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, che aderiscono alle attività del circuito regionale del cinema di qualità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale dispone, previo parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, la concessione di contributi straordinari una tantum agli organismi gestori, per il miglioramento della dotazione strutturale e l'acquisto di attrezzature tecniche, *fino al 70 per cento della spesa ammissibile*, entro il limite massimo di 100.000 euro.
4. Al fine di sostenere e qualificare la funzione dell'esercizio cinematografico quale elemento importante per la qualità sociale delle città e del territorio, l'Amministrazione regionale concede, previo parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, contributi per le spese di promozione e valorizzazione dell'attività delle sale situate nei centri urbani, nelle aree montane e svantaggiate del Friuli Venezia Giulia.
5. Con regolamento, da emanarsi, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di cultura, sono individuati i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione ai finanziamenti e la procedura valutativa.

Note all'articolo 27
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 68/1981, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 2 Settori di intervento
Per il raggiungimento delle finalità enunciate all'articolo precedente l'Amministrazione regionale promuove direttamente e sostiene mediante l'erogazione di contributi e finanziamenti le seguenti attività:
a) *ABROGATA*
b) le attività di promozione culturale - produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;
c) le attività culturali a carattere celebrativo, le attività espositive di particolare rilevanza e significato a livello regionale, nonché le attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli - Venezia Giulia fuori del territorio regionale;
d) le attività intese allo sviluppo degli scambi culturali e le attività giovanili internazionali di natura culturale;
e) le attività volte alla tutela e alla valorizzazione della lingua e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 68/1981, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 8 soggetti
ABROGATO

La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione musicale l'Ente Autonomo del Teatro Comunale « Giuseppe Verdi » di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali. A tal fine il programma di decentramento annuale del Teatro Comunale « Giuseppe Verdi » di Trieste è preventivamente concordato con l'Amministrazione regionale, sentita la commissione regionale per la cultura.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 68/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 56, della legge regionale 4/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 11 soggetti
ABROGATO
La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione teatrale l'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Prosa del Friuli - Venezia Giulia di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali, d' intesa con l'Ente regionale Teatrale del Friuli - Venezia Giulia.
Condizione indispensabile per tale riconoscimento è l'adeguamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, della organizzazione dell'Ente, nei settori della programmazione e della gestione della sua attività, alla funzione pubblica riconosciutagli attraverso l'inserimento, nei propri organi istituzionali, di una proporzionata rappresentanza di enti territoriali locali della regione e di altri Enti pubblici.
Il programma annuale di decentramento del suddetto organismo teatrale è preventivamente concordato con l'Amministrazione regionale, sentita la Commissione regionale per la cultura.
La Regione riconosce altresì quale organismo regionale primario di produzione teatrale e di diffusione della cultura della minoranza slovena il Teatro Stabile Sloveno di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli Enti territoriali.
Condizioni per il riconoscimento sono le stesse di cui ai precedenti commi terzo e quarto.
Gli enti ai quali è riconosciuta dal presente articolo la qualità di organismo regionale primario di produzione teatrale possono destinare parte della somma annua assegnata - sino al limite massimo del 25 per cento della medesima - alla copertura delle spese di funzionamento, a titolo di concorso da parte della Regione, in qualità di socio fondatore.

- Il testo dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 1999), come sostituito dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 2/2000, e modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 riordino del finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale

- omissis -

5. Possono essere riconosciuti ai sensi del comma 4 gli enti, le istituzioni e gli organismi culturali e di spettacolo, senza fine di lucro, che svolgano da almeno un triennio la propria attività e che appartengano a una delle seguenti categorie:
a) *ABROGATA*
b) *ABROGATA*
c) *ABROGATA*
d) *ABROGATA*
e) associazioni ed istituti che svolgono in modo permanente attività di organizzazione di iniziative culturali e di divulgazione della cultura umanistica, letteraria e scientifica;
f) istituti di studi e ricerche nelle discipline della storiografia, delle scienze giuridiche, economiche e sociali.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi da 159 a 163, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2007), come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 istruzione, cultura e sport

- omissis -

159. *ABROGATO*
160. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 159 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
161. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 9 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come sostituito dall'articolo 5, comma 55, della legge regionale 1/2005, si applicano a tutti gli interventi finanziari previsti a sostegno dell'attività istituzionale di enti, istituzioni e organismi culturali espressamente individuati dal bilancio regionale, sulla base di specifiche disposizioni di legge.
162. *ABROGATO*
163. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 162 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.1293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9019 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007.

- omissis -

- La legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, reca: "Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7".

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 245
- d'iniziativa dei consiglieri Blažina, Colussi, Ferone, Franzil, Metz, Tonutti, Zorzini, Alzetta, Carloni, Dolenc e Menis, presentato al Consiglio regionale il 5 aprile 2007;
- assegnato alla VI Commissione permanente l'11 aprile 2007;
- esaminato dalla VI Commissione permanente nelle sedute del 16 aprile 2007, 17 maggio 2007 e 7 giugno 2007;
- costituito, in data 7 giugno 2007, un comitato ristretto, composto dai consiglieri Blažina, Camber, Colussi, Di Natale, Franzil, Molinaro, Tonutti e Violino, che a seguito di approfondimenti istruttori, svoltisi nelle sedute del 20 giugno 2007, 11 settembre 2007 e 3 ottobre 2007, ha proposto un nuovo testo alla VI Commissione;
- testo proposto dal Comitato ristretto esaminato dalla VI Commissione permanente nella seduta del 16 ottobre 2007 e approvato, a maggioranza, con modifiche, con relazione, di maggioranza, del consigliere Colussi e, di minoranza, dei consiglieri Camber, Di Natale, Molinaro e Violino;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana dell'1 febbraio 2008 e, in quest'ultima, approvato, a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/1342 - 08 dd. 19 febbraio 2008.

08_9_1_DPR_37_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 037/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi straordinari a titolo di indennizzo in regime "de minimis" a favore delle imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, previsti dall'art. 6, comma 103, della LR 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 6, comma 103, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005), con cui si autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo straordinario a titolo di indennizzo a favore delle imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, a parziale copertura delle perdite economiche dalle stesse subite nel periodo maggio-giugno 2004, a seguito della momentanea chiusura dei punti di ispezione frontalieri ai valichi comunitari con la Croazia;
VISTO l'articolo 6, comma 104, della citata legge regionale 1/2005, che demanda ad apposito regolamento l'individuazione dei criteri e delle modalità d'intervento relative agli incentivi di cui al comma 103 della medesima legge;
RICHIAMATA la deliberazione n. 1068 dd. 11 maggio 2007, che ha approvato, in via preliminare alla notifica, il Progetto di regolamento di esecuzione dell'articolo 6, comma 103, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), in materia di concessione del contributo straordinario a titolo di indennizzo a favore delle imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia;
VISTA la deliberazione giuntale n. 217 dell'1 febbraio 2008 con la quale, tra l'altro:
- si è preso atto che la notifica alla Commissione europea, acquisita al Sistema di notifica elettronica (SANI) in data 18 maggio 2007, è stata ritirata con nota prot. n. 28280/PROD/COMM del 26 novembre 2007 e trasmessa alla Commissione con nota ad prot. RAF/1.6/2538 del 14 gennaio 2008 dell'Assessore regionale per le Relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali avente ad oggetto "Italia - Friuli Venezia Giulia - Aiuto N 353/2007 contributo straordinario a titolo di indennizzo a favore di imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia. Ritiro notifica";
- si è preso atto altresì che, a seguito del suddetto ritiro della notifica in parola risulta conseguentemente improcedibile l'approvazione in via definitiva del testo regolamentare di cui alla sopra richiamata D.G.R. n. 1068/2007;
- è stato peraltro ritenuto opportuno avvalersi del regime di aiuto "de minimis" recentemente introdotto nel settore della pesca ad opera del regolamento (CE) 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato sulla GUUE serie L, n. 193 del 25 luglio 2007, onde consentire, in ragione della tipologia

di indennizzo che si intende accordare, nonché dell'entità del budget stanziato, un parziale ristoro delle perdite economiche subite dagli operatori del settore nel periodo maggio-giugno 2004;
- si è pertanto provveduto all'approvazione del "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi straordinari a titolo di indennizzo in regime "de minimis" a favore delle imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, previsti dall'articolo 6, comma 103, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)";

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

DECRETA

1. È approvato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi straordinari a titolo di indennizzo in regime "de minimis" a favore delle imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, previsti dall'articolo 6, comma 103, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_9_1_DPR_37_2_ALL1

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi straordinari a titolo di indennizzo in regime "de minimis" a favore delle imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, previsti dall'articolo 6, comma 103, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 103, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), disciplina i criteri e le modalità d'intervento in base ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a titolo di indennizzo in regime "de minimis" a favore delle imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, a parziale copertura delle perdite economiche dalle stesse subite nel periodo maggio - giugno 2004, a seguito della momentanea chiusura dei punti di ispezione frontalieri ai valichi comunitari con la Croazia.

Art. 2 aiuti "de minimis" ai sensi del reg. (CE) n. 875/2007

1. Il contributo previsto dal presente regolamento è concesso in osservanza delle disposizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 193 del 25 luglio 2007.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 875/2007 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una medesima impresa non deve superare i 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai fini del riscontro del rispetto della regola "de minimis", alla domanda di contributo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

Art. 3 settori e tipologie di aiuto esclusi dagli aiuti "de minimis"

1. Ai sensi dell'articolo 1, del regolamento (CE) n. 875/2007 non sono concessi:
a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;
b) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, aiuti alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
d) aiuti diretti a incrementare la capacità di pesca, espressa in termini di stazza o di potenza motrice, secondo la definizione contenuta all'articolo 3, lettera n) del regolamento (CE) n. 2371/2002, a meno che si tratti di aiuti per l'ammodernamento del ponte principale di cui all'articolo 11, paragrafo 5, dello stesso regolamento;
e) aiuti per l'acquisto o la costruzione di navi da pesca;
f) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Art. 4 soggetti beneficiari

1. Beneficiano del contributo previsto dal presente regolamento, secondo la regola "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007, le imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, con sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale e in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;
b) aver esercitato l'attività di importazione di prodotti ittici provenienti dalla Croazia nel periodo maggio - giugno 2004, come attestato da bollette doganali relative a detto periodo;
c) aver impiegato almeno dieci dipendenti dell'impresa, regolarmente iscritti all'INPS e con esclusione del titolare della stessa, per l'importazione dei prodotti ittici dalla Croazia nel periodo maggio - giugno 2004, come attestato da libro matricola relativo a detto periodo;
d) avere subito danni di entità complessiva pari almeno al 30 per cento del fatturato medio dell'impresa medesima nei tre esercizi precedenti (2001, 2002 e 2003), in conseguenza dell'evento eccezionale costituito dalla momentanea chiusura nel periodo maggio - giugno 2004 del posto di ispezione frontaliero Jelšane/Rupa ai valichi comunitari con la Croazia;
e) non aver cessato l'attività e non essere sottoposte a procedure concorsuali.

Art. 5 presentazione della domanda

1. I beneficiari presentano alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, la domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa a cui sono allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestanti:
a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1;
b) il fatturato annuo d'impresa e il fatturato medio d'impresa relativi agli esercizi 2001, 2002 e 2003, nonché il fatturato annuo d'impresa riferito all'esercizio 2004;
c) la media dei costi sostenuti dall'impresa per trasporti e personale dipendente per l'importazione di prodotti ittici dalla Croazia negli esercizi 2001, 2002 e 2003, nonché le perdite economiche subite nel periodo maggio - giugno 2004 quantificate in base all'articolo 7;
d) l'attestazione relativa gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 2, comma 3.
2. I beneficiari di cui al comma 1 allegano alla domanda di contributo copia delle bollette doganali relative al periodo compreso tra maggio e giugno 2004 attestanti lo svolgimento di attività di importazione di prodotti ittici provenienti dalla Croazia.
3. Le domande sono presentate entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 6 divieto di cumulo

1. Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici ottenuti per le medesime iniziative e aventi a oggetto le stesse spese, a pena di revoca dello stesso.

Art. 7 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese relative ai maggiori costi per l'importazione dei prodotti ittici dalla Croazia sostenuti per i trasporti e per il personale dipendente nel periodo maggio - giugno 2004 rispetto alla media dei costi sostenuti nello stesso periodo dei tre esercizi precedenti.
2. Sono detratti dalle spese ammissibili gli importi ricevuti nel quadro di regimi assicurativi e le spese ordinarie non sostenute dal beneficiario.
3. Non danno diritto al contributo i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

Art. 8 intensità del contributo e obblighi dei soggetti beneficiari

1. Il contributo è concesso nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile relativa ai maggiori costi sostenuti per i trasporti e per il personale dipendente per l'importazione dei prodotti ittici dalla Croazia nel periodo maggio - giugno 2004 rispetto alla media dei costi sostenuti nello stesso periodo dei tre esercizi precedenti.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Art. 9 modalità di concessione e di erogazione del contributo

1. Il riparto dei fondi disponibili è adottato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie dell'atto di impegno di spesa, ne è data comunicazione ai soggetti beneficiari.
3. Il contributo è erogato in un'unica soluzione, compatibilmente con i limiti del patto di stabilità e crescita.

Art. 10 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso) e, in particolare, all'articolo 49.

Art. 11 rinvio dinamico

1. In conformità all'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_9_1_DPR_38_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 038/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - "Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" - individua quali interventi di edilizia convenzionata quelli diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini, posti in essere da ATER, cooperative edilizie e imprese, con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, regolati da apposite convenzioni con i Comuni;
VISTO il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per

l'edilizia convenzionata", successivamente modificato con i decreti 28 giugno 2004, n. 0217/Pres. e 28 settembre 2006, n. 0291/Pres.;
VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;
VISTA la deliberazione n. 3107 del 14 dicembre 2007, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed integrazioni" e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente;
PRESO ATTO che, ai sensi del citato articolo 12 della legge regionale 6/2003, la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 178 del 29 gennaio 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 287 di data 8 febbraio 2008 che ha approvato le modifiche da apportare al testo del citato regolamento di esecuzione concernente l'edilizia convenzionata di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, emanato con DPReg. 0121/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di adottare le "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 4 delle legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata emanato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed integrazioni";
VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 287 di data 8 febbraio 2008;

DECRETA

1. Sono approvate le "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 4 delle legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata approvato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed integrazioni" di cui all'allegato "A" e relativo schema di convenzione tipo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_9_1_DPR_38_2_ALL1

Allegato A

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., e successive modifiche ed integrazioni

Art. 1 modifiche all'art. 3 del DPReg. 0121/Pres./2004

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 caratteristiche degli interventi di nuova costruzione
1. Sono ammissibili alle agevolazioni gli interventi volti alla realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.1) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e il richiedente deve essere intestatario del titolo abilitativo edilizio già alla data di

presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.».

Art. 2 modifiche all'art. 4 del DPReg. 0121/Pres./2004

1. L'articolo 4 del DPReg. 0121/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 caratteristiche degli interventi di recupero

1. Sono ammissibili alle agevolazioni gli interventi di cui all'articolo 51 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e alle lettere c) d) ed f) dell'articolo 3 del DPR 380/2001, di seguito indicati, da realizzare anche su immobili o vani prima destinati ad uso diverso dall'abitazione o su più unità immobiliari al fine di ricavarne un'unica abitazione:

a) restauro e risanamento conservativo;

b) ristrutturazione edilizia;

c) ristrutturazione urbanistica.

2. Il richiedente deve essere intestatario del titolo abitativo edilizio e proprietario dell'immobile da recuperare già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.

3. Il titolo abitativo edilizio deve riportare il tipo di intervento di recupero secondo le suddette classificazioni.».

Art. 3 modifiche all'art. 6 del DPReg. 0121/Pres./2004

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del DPReg. 0121/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata avviene sulla base delle convenzioni stipulate tra il Comune interessato e l'operatore ai sensi del comma 1 e dell'articolo 18 del DPR 380/2001. Tali convenzioni devono richiamare la normativa concernente l'edilizia convenzionata con particolare riferimento alla disciplina relativa agli alloggi da realizzarsi, ed ai rispettivi acquirenti, assegnatari o locatari.».

Art. 4 modifiche all'art. 18 del DPReg. 0121/Pres./2004

1. Al numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 del DPReg. 0121/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «della concessione edilizia o di altro titolo idoneo» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo abilitativo edilizio».

Art. 5 modifiche all'art. 25 del DPReg. 0121/Pres./2004

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 del DPReg. 0121/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «della concessione edilizia o dell'autorizzazione comunale» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo abilitativo edilizio».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 25 del DPReg. 0121/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «la concessione edilizia o altro titolo idoneo» sono sostituite dalle seguenti: «il titolo abilitativo edilizio».

Art. 6 modifiche all'art. 28 del DPReg. 0121/Pres./2004

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 del DPReg. 0121/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «della concessione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo abilitativo edilizio».

Art. 7 sostituzione dell'Allegato 1 al DPReg. 0121/Pres./2004

1. L'Allegato 1 al DPReg. 0121/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dall'Allegato 1 al presente regolamento.

Art. 8 disposizioni transitorie

1. Alle domande di contributo già presentate o da presentarsi in relazione alle quali siano già stati rilasciati provvedimenti autorizzativi all'intervento edilizio ai sensi della legge regionale 52/1991 continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti le tipologie di interventi vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Alle domande di contributo presentate tra l'entrata in vigore della legge regionale 5/2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento, a fronte di titoli abilitativi edilizi rilasciati ai sensi della legge regionale 5/2007, si applicano le disposizioni concernenti le tipologie di interventi di cui al presente regolamento.

Art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_9_1_DPR_38_3_ALL2

ALLEGATO 1

(Riferito all'articolo 6 del DPReg . 0121/Pres/2004)

Schema-tipo della convenzione di edilizia convenzionata per interventi fruenti di contributo pubblico.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

L'anno ________________, il giorno______ del mese di ___________ in (1)__________ davanti a me (2) __________________________ sono presenti i signori:

1) signor (nome, cognome, domicilio o residenza), che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di ____________, codice fiscale n. ________________, come risulta (3)

2) signor/i (nome, cognome, residenza, codice fiscale) che dichiara/no di intervenire nel presente atto nella sua/loro qualità di (4)_____________ (citare anche eventuali procure o atti equipollenti).

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale e suddetta veste rappresentativa, io Notaio/Segretario comunale, sono certo, fatta rinuncia d'accordo tra di loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni (5), mi richiedono di ricevere nei miei rogiti la seguente

CONVENZIONE

per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale pubblica convenzionata, così come successivamente descritto, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (6).

PREMESSO

CHE il signor ______________________________, detto Concessionario convenzionato, ha presentato il giorno ___________ al Sindaco del Comune di __________ istanza per ottenere il permesso di costruire;

CHE lo stesso Concessionario convenzionato ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni previste dall'articolo 17 del DPR 380/2001;

CHE l'area oggetto dell'istanza di permesso di costruire è censita nel catasto del comune censuario di ________________ al foglio n. ______, mappale n. _____;(eventuali riferimenti al sistema Tavolare ove vigente)

CHE l'istanza di permesso di costruire è conforme alle disposizioni di legge, alle previsione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. ________ del __________, è stata definita l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 0296/Pres. (Regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia, ai fini della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5);

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. _______ di data________, la domanda per l'attuazione del programma di edilizia residenziale pubblica convenzionata di _______ di n.____ alloggi è

stata dichiarata ammissibile al contributo, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione____________;

CHE l'ammontare del contributo ammesso è stato determinato ai sensi della legge regionale 6/2003 e del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione _________ nella misura di Euro _______________;

CHE con nota n. ALP/_________in data________, la Direzione centrale Ambiente e Lavori pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato quanto sopra al Concessionario convenzionato;

Tutto ciò premesso e considerato fatto integrante del presente atto, le parti - nelle qualità dianzi specificate - convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
Oggetto della convenzione

1. Il Concessionario convenzionato, si impegna, in conformità alle disposizioni contenute nella presente convenzione, a realizzare il programma di edilizia convenzionata con l'osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui ai successivi articoli. L'intervento verrà realizzato sul terreno (ovvero sull'edificio) posto in località __________________ di cui alle premesse.

2. Il Concessionario convenzionato garantisce la libertà del terreno in oggetto da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonché diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitare la proprietà dell'area, se non finalizzati alla realizzazione dell'intervento costruttivo, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di permesso di costruire e dichiara di aver preso visione del terreno destinato alla costruzione (fabbricato destinato al recupero), di aver valutato tutte le limitazioni di natura pubblica o privata che ne vincolano l'utilizzo e tutte le circostanze che possono influire sulla onerosità e sull'andamento dei lavori, ivi compresa le caratteristiche geotecniche del terreno, gli accessi al cantiere, gli approvvigionamenti, gli allacciamenti ai pubblici servizi e quant'altro possa determinare il prezzo degli alloggi.

3. Il programma ha per oggetto la realizzazione (il recupero) di n. _____ alloggi per i quali si è richiesto il contributo regionale (statale, comunitario) e contrassegnati con le lettere da ___ a ___, nelle allegate planimetrie.

4. L'intervento include inoltre n. ____ alloggi in autofinanziamento appositamente contrassegnati con le lettere da ___ a ____.

Articolo 2
Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi

1. Le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi che il Concessionario convenzionato intende realizzare corrispondono a quanto indicato all'allegato "A 1".

Articolo 3
Determinazione delle componenti il prezzo di cessione degli alloggi

1. Il prezzo massimo iniziale a metro quadrato di superficie complessiva (Sc) delle unità immobiliari, è costituito dai seguenti addendi:

a) €/mq.________ quale costo di costruzione determinato secondo quanto stabilito nell'allegato "B 1" alla data del ______________ e con l'eventuale applicazione degli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, così come precisato all'articolo 5.

b) €/mq. __________ quale costo dell'area edificatoria (ovvero dell'edificio da recuperare), pari al _______________ (max 50) per cento del costo di costruzione, calcolato sulla base del valore unitario

definito ai sensi dall'articolo 3 del DPReg. 0296/Pres./2007 e determinato sulla base dei criteri e parametri di cui all'allegato "B 1".

c) €/mq. ________ quale costo delle aree edificatorie (ovvero dell'edificio da recuperare), così come definito in occasione del trasferimento della proprietà dell'area (immobile) in questione avvenuto nel quinquennio anteriore alla data della stipula della presente convenzione.

2. A tal fine si allega ____________________ (atto dimostrante il trasferimento della proprietà e del relativo corrispettivo)

d) €/mq. _______ quale costo/incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria determinata sulla base della deliberazione C.C. n. ____ del _________ con la quale è stata definita l'incidenza di detti oneri a norma di quanto previsto dall'articolo 4 del DPReg. 0296/Pres./2007. (9).

e) €/mq. ______ quote costo delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e per gli oneri di preammortamento e di finanziamento. Tale costo è determinato tenendo in conto dei criteri e dei parametri contenuti nell'allegato "C 1".

3. Il prezzo di cessione così determinato potrà variare, con specifico atto di modifica della convenzione, in relazione a:

a) varianti approvate dal Comune, che modifichino il costo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare da parte dell'operatore;

b) varianti non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 4 al progetto edilizio approvato dal Comune, che modifichino la superficie complessiva (SC) dell'intervento di una percentuale superiore al 10 per cento e comunque entro e non oltre i limiti consentiti.

4. In tal caso, il prezzo di cessione a mq. di superficie complessiva verrà rideterminato come somma degli eventuali nuovi costi di cui alle lettere a), d), e, in proporzione ai precedenti, quelli di cui alla lettera e).

Articolo 4
Modalità di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi

1. Il prezzo (costo (10)) di cessione (assegnazione (10)) di ogni unità immobiliare è determinato moltiplicando il prezzo (costo) a metro quadrato per la superficie complessiva (Sc) dell'unità immobiliare. Esso è riferito ad un piano mediano ideale dell'edificio e potrà pertanto variare, in funzione del piano (e/o dell'esposizione, della luminosità, della veduta, della funzionalità) in misura non superiore e non inferiore del 10% (dieci per cento) del prezzo (costo) sopra indicato, con proporzione all'altezza del piano (o alle altre caratteristiche) e fermo restando il prezzo globale dell'edificio.

2. Il prezzo (costo) di cessione così determinato comprende ogni onere, anche imprevisto, che dovesse insorgere, anche successivamente alla consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto definitivo di cessione (assegnazione). A tale prezzo (costo) si sommano le eventuali migliorie apportate su richiesta dell'acquirente, regolarmente fatturate e quantificate preliminarmente in modo analitico. Tali migliorie non possono superare il prezzo (costo) di cessione di cui al presente articolo di più del 10% (dieci per cento); in caso contrario verranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 18.

3. Per Superficie complessiva (Sc) si intende la somma costituita da (Su) Superficie utile abitabile, (Snr) Superficie non residenziale, (Sp) Superficie parcheggi così come definite nell'allegato "A 1".

4. Le pertinenze non residenziali (Snr) (Sp), esclusive e comuni, sono calcolate al 60% secondo la seguente formula: Sc = Su + (Snr + Sp) x 0,6.

5. Per effetto di quanto sopra il prezzo medio iniziale di cessione degli alloggi viene determinato in euro ______________ (lettere) al mq. di Sc.

6. Alla presente convenzione viene allegato un prospetto dal quale risulti, per ogni alloggio, la superficie complessiva (Sc), il prezzo (costo) unitario per mq. ed il prezzo (costo) per alloggio.

Articolo 5
Adeguamento dei prezzi di cessione

1. Qualora i negozi di compravendita avvengano nel corso del periodo di validità della presente convenzione, il prezzo di cessione, degli alloggi viene determinato mediante aggiornamento periodico con frequenza non inferiore al biennio dalla stipula della presente convenzione in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione degli edifici residenziali ed applicando una percentuale di deprezzamento dell'alloggio predeterminato ipotizzando uno stato normale di conservazione:

a) da 0 al 5° anno dall'ultimazione dei lavori 0% (zero per cento);

b) dal 6° al 20° anno 1% (uno per cento annuo);

c) dal 21° al termine di validità della convenzione 0,5% (zero virgola cinque per cento annuo).

2. Per i trasferimenti successivi alla prima cessione (assegnazione) il prezzo (costo) a mq. di Sc. è rivalutato in relazione alla variazione dell'indice dei costi di costruzione degli edifici residenziali dall'ISTAT, verificatosi tra la data di stipula degli atti di acquisto (assegnazione) e di cessione, applicando l'ultimo indice pubblicato dal momento della stipula dell'atto di cessione stesso.

3. La rivalutazione del prezzo di vendita viene calcolata con la seguente formula:

$$X = Y + Y (Ib-Ia)/Ia$$

dove:

- X è il prezzo a mq. di Sc. aggiornato;

- Y è il prezzo a mq di Sc. risultante dal precedente acquisto;

- Ia è l'indice ISTAT iniziale riferito al momento dell'acquisto;

- Ib è l'indice ISTAT finale riferito al momento della vendita.

Nel caso i due indici ISTAT presi a riferimento non abbiano la stessa base la formula da assumere sarà la seguente:

- $X = Y (Ib:Ia) x Cr$, dove:

- Cr è il coefficiente di raccordo fra i due indici ISTAT.

4. Il prezzo massimo di cessione (assegnazione) è incrementato di tutti gli oneri, anche di carattere fiscale, connessi al precedente atto di trasferimento ed effettivamente sostenuti. Il prezzo di cessione (assegnazione) può essere incrementato, limitatamente alle spese sostenute, ove siano stati eseguiti interventi compresi tra quelli indicati nella lettera c), dell'articolo 3, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

5. La documentazione delle spese sostenute deve essere relativa ad opere oggetto di specifica denuncia, autorizzazione o concessione che deve essere allegata all'atto di cessione dell'immobile.

6. Tutti i trasferimenti in proprietà e le locazioni potranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 6/2003 e del CapoVI del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione.______.

Articolo 6
Determinazione del canone di locazione

1. Il canone di locazione annuo iniziale sarà determinato – avendo come riferimento il prezzo di cessione dell'alloggio così come precedentemente determinato a norma degli articoli 4 e 5 – in misura percentuale non superiore al Tasso Ufficiale di Sconto, aumentato di quattro punti percentuali.

2. Nel caso di intervento fruente di contributo pubblico, l'aumento di cui al comma precedente non potrà eccedere i tre punti percentuali.

Articolo 7
Revisione del canone di locazione

1. Il canone di locazione può essere oggetto di revisione, con frequenza non inferiore al biennio, in misura non superiore alla variazione dell'indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione intervenuta dopo la stipula della convenzione.

2. L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui viene fatta richiesta al locatario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 8
Inizio dei lavori

1. Il Concessionario convenzionato si impegna a dare inizio ai lavori entro e non oltre n. ___ giorni (massimo 365 giorni) dal rilascio del permesso di costruire nel rispetto del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 15 del DPR 380/2001.

Articolo 9
Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità

1. Il termine ultimo di ultimazione dei lavori è fissato in n. __ giorni dall'inizio dei lavori (entro il termine massimo di cui al comma 2 dell'articolo 15 del DPR 380/2001), salvo eventuale proroga da concedersi dal Comune su istanza del Concessionario convenzionato e sulla base di apposita relazione del Direttore dei Lavori, e motivata da cause di forza maggiore, avversità meteo-climatiche, scioperi del personale, esaurimento di aree di discarica o cave di inerti, ritrovamento di reperti di interesse archeologico (altre cause da specificare).

2. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità, l'operatore convenzionato da comunicazione al Comune a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dell'ultimazione dei lavori, e presenta i documenti di cui all'articolo 25 comma 1 del DPR 380/2001.

Articolo 10
Verifiche e controlli

1. Il Direttore dei Lavori nell'esercizio delle sue attribuzioni effettuerà la verifica di corrispondenza del programma costruttivo alle prescrizioni di cui alla presente convenzione e del progetto approvato e relazionerà al Comune ogni qual volta lo stesso richieda ed in ogni modo alla ultimazione delle seguenti fasi costruttive:

a) alla finitura del rustico;

b) a programma costruttivo ultimato.

2. A conclusione dei lavori del programma di edilizia convenzionata il Direttore dei lavori redigerà la dichiarazione di regolare esecuzione che verrà trasmessa al Sindaco.

3. Dovrà altresì essere trasmesso un apposito prospetto finale dal quale risulti per ogni alloggio la superficie complessiva (Sc) il prezzo (costo) unitario per mq., il prezzo (costo) complessivo dell'alloggio ed il nominativo dell'acquirente (assegnatario).

4. Il Comune, nell'esercizio dell'accertamento e del controllo sull'esatto adempimento della presente convenzione, può avvalersi anche dell'apporto collaborativo dell'ATER di _______, della Direzione provinciale Lavori pubblici di ________ e della Direzione centrale Ambiente e Lavori pubblici.

Articolo 11
Stipulazione del contratto di vendita o affitto

1. La stipulazione del contratto (definitivo) di compravendita è consentita dopo l'ultimazione dei lavori e l'ottenimento del certificato di agibilità, ed a seguito del rilascio del verbale di accertamento dei requisiti soggettivi degli acquirenti (assegnatari) da parte della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 13 della Legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), costituita presso l'ATER di______.

2. Le modalità ed i criteri di scelta degli acquirenti sono individuati agli articoli 12 e 13.

3. Nello schema di contratto di vendita saranno fissati i termini per la consegna degli alloggi agli acquirenti e le penali per ogni giorno di ritardo 1°/₀₀ , (uno per mille) del prezzo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), del prezzo del singolo alloggio.

Articolo 12
Modalità di scelta degli acquirenti

1. Nel caso di intervento assistito da finanziamento pubblico, fatta eccezione per le cooperative edilizie che hanno gli elenchi dei soci prenotatari e di riserva, ai fini della scelta degli acquirenti e dei locatari degli alloggi l'Operatore deve pubblicare all'albo del Comune, dopo l'emissione del provvedimento di concessione del contributo e per una durata non inferiore a trenta giorni, apposito avviso, il cui contenuto deve essere approvato dal Comune stesso.

Articolo 13
Criteri per la scelta degli acquirenti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria tra i potenziali acquirenti degli alloggi le cui domande siano pervenute entro i termini di validità dell'avviso dovranno essere osservate, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento, le priorità a favore dei soggetti indicati all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6/2003 nello stesso ordine ivi indicato.

Articolo 14
Obblighi degli acquirenti

1. Gli acquirenti / assegnatari degli alloggi devono rispettare gli obblighi stabiliti dalla normativa regionale vigente in materia di edilizia residenziale pubblica.

2. Negli atti di trasferimento (assegnazione) degli alloggi dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente (assegnatario) dovrà dichiarare di conoscere ed accettare la presente convenzione e dovrà impegnarsi a non usare e disporre dell'alloggio in contrasto con norme in materia di edilizia residenziale pubblica vigenti al momento del trasferimento stesso.

3. Ulteriori vincoli convenzionali.

Articolo 15
Decesso dell'acquirente

1. L'eventuale successione nell'immobile e le ipotesi di trasferimento delle agevolazioni sono regolate dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, vigente al momento in cui la fattispecie prevista si realizza.

Articolo 16
Vigilanza sul rispetto degli obblighi degli acquirenti

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 6/2003, il mancato rispetto degli obblighi da parte degli acquirenti o degli inquilini degli alloggi verificato dal Comune viene segnalato all'Amministrazione regionale per l'emissione degli atti di competenza.

Articolo 17
Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha una durata di validità di anni _______ (non inferiore a venti e non superiore a trenta - articolo 18 lett. d), DPR 380/2001) mentre gli obblighi derivanti dalla concessione di contributi per l'edilizia residenziale pubblica sono regolati dalla normativa regionale vigente in materia e dalle disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione di contributo.

2. La presente convenzione sarà trascritta alla Conservatoria dei Registri immobiliari (iscritta sui libri Tavolari di __________) a cura e spese del Concessionario convenzionato.

3. Gli obblighi e vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano, oltre al Concessionario convenzionato, anche i successori ed aventi causa nella proprietà degli alloggi costruiti, e della _________________ (specificare la legge di finanziamento del programma costruttivo).

4. L'operatore può recedere dalla convenzione a condizione che non sia ancora iniziata l'esecuzione dei lavori e previo versamento del contributo di cui agli articoli 3 e 4 del DPReg. 0296/Pres./2007.

5. La comunicazione di recesso viene inoltrata al Comune, il quale, verificato che i lavori non siano iniziati, emette l'ordinativo d'incasso per l'importo di cui al comma precedente. A versamento effettuato il Comune provvede alla trascrizione della comunicazione di recesso presso i Pubblici Registri a spese del Concessionario.

6. Nel caso l'intervento sia assistito da contributo pubblico, il Comune ne dà notizia alla Regione.

Articolo 18
Sanzioni

1. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente (articolo 18, comma 5, del DPR 380/2001).

2. La nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia interesse.

3. Ove il Comune accerti delle violazioni alla norme contrattuali relativamente al prezzo di cessione o al canone di locazione ovvero ad altre norme contrattuali non identificabili con le prescrizioni contenute nel permesso di costruire, il Concessionario convenzionato è tenuto al pagamento del contributo di cui agli articoli 3 e 4 del DPReg. 0296/Pres./2007 con gli eventuali interessi di mora, in proporzione agli alloggi ceduti in difformità dai patti convenzionali.

Articolo 19
Garanzie

1. Nell'ipotesi di esecuzione diretta, anche parziale, delle opere di urbanizzazione da parte del Concessionario convenzionato, lo stesso sarà tenuto a fornire, all'atto del rilascio del permesso di costruire, congrua garanzia finanziaria mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria corrispondente al costo convenzionalmente stabilito per le opere da realizzare.(Norma riferita ai casi di iniziative da realizzarsi con permesso di costruire al di fuori di piani attuativi, quali piani di lottizzazione o piani particolareggiati di iniziativa privata, poiché in tal caso si farà riferimento alle garanzie prestate in occasione della convenzione urbanistica).

Articolo 20
Esenzioni fiscali

1. Alla presente Convenzione va applicato il trattamento tributario previsto dall'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nonché quella prevista dall'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nonché ogni altra agevolazione fiscale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 21
Altri vincoli

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa richiamo alle norme contenute nella legge regionale 6/2003 e al regolamento per l'edilizia convenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione _______ .

Articolo 22
Foro competente

1. In caso di controversie sull'applicazione della presente Convenzione sarà adito il Foro di _______________ (individuato sulla base della localizzazione dell'intervento costruttivo).

NOTE

(1) Specificare la località, la via ed il numero civico dei locali ove si stipula la convenzione.

(2) Specificare il titolo dell'Ufficiale rogante. Per esempio: notaio XY iscritto nel Collegio ecc....., oppure segretario comunale ecc., ecc..

(3) Specificare il titolo in base al quale partecipa alla stipula. Per esempio: Sindaco, Assessore delegato, funzionario delegato e citare l'atto che costituisce il titolo.

(4) Specificare. Per esempio: Amministratore della Impresa (citare iscrizione C.C.I.A. o titoli equipollenti), Presidente della Cooperativa Edilizia, Presidente dell'A.T.E.R..

(5) Si rammenta che trattandosi di uno "schema" di convenzione anche questi aspetti devono essere adattati alle singole realtà e necessità delle Amministrazioni comunali.

(6) Da specificare in conformità al disposto legislativo dal quale derivano i benefici contributivi.

(7) Da specificare: Cooperativa edilizia, Impresa, A.T.E.R.

(8) Specificare: Nuova costruzione, recupero, acquisto e recupero.

(9) La determinazione e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione è regolata dagli articoli 3 e 4 del DPReg. 0296/Pres./2007. Si rammenta in particolare la possibilità di rateizzare la corresponsione degli oneri**,** ovvero di provvedere da parte del Concessionario convenzionato a realizzare direttamente, in tutto o in parte, le opere di urbanizzazione medesima. In tale ultimo caso la convenzione potrà contenere anche le modalità e le garanzie prestate dal Concessionario facendo riferimento ai progetti delle opere.

Resta inteso che nel caso di interventi realizzati in attuazioni di strumenti di pianificazione di livello subordinato (piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata, piano di recupero, lottizzazioni convenzionate ove ancora efficaci), la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la cessione delle aree saranno regolate da apposite, separate, convenzioni.

(10) I termini rispettivamente di "costo" (al posto di prezzo) ed "assegnazione" (al posto di cessione) si riferiscono nel caso il soggetto concessionario sia una cooperativa edilizia. In tale ultimo caso è evidente che il prezzo dovrà corrispondere al costo che d'altra parte deve poter essere determinato e determinabile in fase progettuale del pari a quanto previsto per gli altri Operatori, siano Imprese, A.T.E.R..

Nel caso di cooperativa edilizia, il prezzo/costo definitivo sarà quello determinato a consuntivo dell'opera: in tal caso saranno gli Organi di amministrazione della cooperativa a vigilare e verificare il miglior risultato dell'iniziativa.

(11) La soluzione contenuta nella Convenzione tipo è un modo semplice e di facile controllo da parte degli utenti finali dagli alloggi. Resta inteso che, fermo restando l'obbligo per il Concessionario convenzionato di regolamentare, assieme al Comune, il "quantum" debba costituire il beneficio per l'utente finale, può tuttavia proporre soluzioni diverse relazionate al cronoprogramma dei lavori ed allo schema di finanziamento ed al conseguente piano finanziario da rapportarsi anche all'effettiva evenienza dell'introito della anticipazione ed ai tempi dell'introito della stessa, elementi questi non sempre predeterminabili certamente in fase di predisposizione della convenzione.

Allegato "A 1"

Le caratteristiche tipologiche degli edifici e degli alloggi dovranno essere rispondenti ai seguenti requisiti:

1. Nuove costruzioni

1.1. Altezza virtuale (detta K) non superiore a metri 4,50 calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio, e la somma delle superfici utili degli alloggi.

I valori di cui fare riferimento (metri cubi, altezza, superfici) riguarderanno esclusivamente le quote di edificio destinate alla residenza ed alle pertinenze funzionali (box, stenditoi, ecc.) escludendo, quindi le parti di edificio con destinazioni diverse dalla residenza. (per esempio piani tassa destinati al commercio).

Nel caso il programma convenzionato riguardi più edifici, la verifica va effettuata sull'intero organismo abitativo e sulla sommatoria dei dati.

1.2. Altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali diverse altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, o da altre normative tecniche, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.

1.3. La superficie utile abitativa (Su) degli alloggi, non può superare i metri quadrati 95; quando il nucleo familiare prenotatario dell'alloggio è composto da più di cinque membri è consentito l'aumento di 10mq. di superficie (Su) per ogni componente oltre i cinque.

1.4. La superficie non residenziale (Snr) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo.

1.5. La superficie parcheggi (Sp) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo. Alla suddetta percentuale si potrà derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di superficie utile abitabile (Su) inferiore a 60 mq.

1.6. Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva (Sc) valgono le seguenti definizioni:

a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali, pilastri e di quelli interni, delle soglie di passaggio, degli sguinci di porte e finestre, e di eventuali scale interne dell'alloggio, di logge e balconi;

b) superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali scale interne dell'alloggio, logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; Le superfici di pertinenza dell'organismo abitativo si misurano nella loro proiezione orizzontale e si calcolano una sola volta;

c) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

d) superficie complessiva - si intende la somma della Su (Superficie utile abitabile) e del 60% della Snr (Superficie non residenziale) e Sp (Superficie parcheggi) secondo la seguente formula:

Sc = Su + (Snr + Sp) x 0,6

2. Recupero del patrimonio abitativo esistente.

Valgono le definizioni di cui al precedente punto 1.6..

Gli edifici non sono soggetti ai requisiti di cui ai precedenti punti da 1.1. a 1.5..

Le caratteristiche costruttive degli alloggi dovranno essere rispondenti ai seguenti requisiti.

3. Nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente

3.1. Non dovranno avere caratteristiche di lusso così come determinato con il decreto ministeriale 2 agosto 1969 in G.U. n. 218 del 27.08.1969.

3.2. Nella progettazione delle opere edilizie e degli impianti ci si porrà l'obiettivo prioritario della riduzione dei costi di costruzione ed il miglioramento della qualità del prodotto edilizio nonché il risparmio energetico.

3.3. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto 3.2. il progetto edilizio sarà corredato da una apposita "relazione tecnica" ove, per ciascuno dei seguenti elementi costruttivi il, o i, progettisti indicheranno le soluzioni tecniche adottate che saranno verificate rispetto alla normativa vigente dagli Uffici tecnici comunali, ovvero - qualora ciò non fosse possibile - asseverate dai progettisti, (nel caso di intervento convenzionato non assistito da contributo pubblico), dalle Direzioni provinciali dei lavori pubblici (nel caso di intervento convenzionato assistito da contributo pubblico).

3.3.1. Fondazioni.

Si effettueranno verifiche geotecniche sulla base delle caratteristiche geomorfologiche delle terre appositamente indagate. Verrà illustrato il metodo di fondazione prescelto e principali parametri di calcolo.

Particolare attenzione sarà osservata nel caso di terreni con presenze di acque sotterranee.

3.3.2 Strutture portanti.

Verranno illustrate le tecnologie ed i materiali adottati, loro caratteristiche, vincoli e quant'altro concorra a verificare la sicurezza dell'edificio o di parte di esso alle azioni statiche e dinamiche e di resistere alle azioni dei carichi e sovraccarichi di esercizio, dei carichi dovuti a sollecitazioni sismiche e all'azione del vento (quando questo dà luogo a fenomeni dinamici di cui occorre tenere debito conto secondo quanto prescritto dalle normative vigenti) con il rispetto del prescritto coefficiente di sicurezza sui materiali, senza il manifestarsi di rotture e/o deformazioni tali da compromettere il normale uso dell'edificio o l'incolumità delle persone.

3.3.3. Tamponamenti esterni e coperture.

Verranno illustrate le tecnologie ed i materiali adottati, le verifiche rispetto alla rispondenza alle norme in materia di risparmio energetico.

In particolare verrà riferito di eventuali forme assicurative sull'impermeabilità delle coperture (tetti piani) dell'edificio, sulla durabilità e sulla manutenzione dei componenti.

3.3.4. Partizioni interne (pareti).

Verranno illustrate le tecnologie ed i materiali adottati, le verifiche rispetto alla arredabilità dei locali anche a mezzo di suppellettili pensili.

3.3.5. Isolazioni termiche ed acustiche.

Verranno illustrati le tecnologie ed i materiali adottati per consentire, oltre che il contenimento del consumo energetico derivante da disposizioni di legge, anche il raggiungimento di un buon

livello di benessere termico e di protezione contro il rumore. In particolare per questo secondo aspetto (protezione dal rumore), la relazione darà atto dagli accorgimenti costruttivi adottati per limitare la pressione e la riverberazione sonora tra vani dello stesso alloggio, tra alloggi diversi e tra alloggi e l'esterno con particolare riferimento alle superfici orizzontali e verticali.

Particolare cura sarà assicurata per eliminare i rischi di condensazione interstiziale e per assicurare, anche con mezzi meccanici, una buona ventilazione dei locali.

3.3.6. Impianti.

Acque piovane, reflue, idrica, sanitari, gas, elettricità, riscaldamento, telefono, televisione, (eventuali altri come ascensore, ventilazione meccanica, parafulmini, diffusione sonora, condizionamento, ecc.).

Per ognuno degli impianti la relazione fornirà i dati caratteristici essenziali atti ad individuare le prestazioni ovvero la dotazione (per esempio: caratteristiche dell'illuminazione artificiale in termini prestazionali ovvero indicazione del numero dei punti luce e delle manovre di accensione e spegnimento).

3.3.7. Serramenti esterni.

La relazione nel dare conto delle caratteristiche costruttive, dei materiali usati, delle manovre previste, darà conto del modo della posa in opera dei serramenti, della loro durabilità e dei coefficienti di trasmittanza e di conducibilità termica.

3.3.7. Serramenti interni.

La relazione riferirà delle caratteristiche, dei materiali usati, della dotazione di eventuali accorgimenti o manovre speciali, del tipo di apparato di chiusura, dei vetri.

3.3.8. Pavimenti, rivestimenti, pitture.

La relazione riferirà dei materiali e delle tecnologie di posa adottate in riferimento ai singoli vani dell'alloggio e dell'edificio.

3.3.9. Sistemazioni esterne

La relazione espliciterà i materiali, le tecniche di posa, la dotazione degli arredi e delle sistemazioni esterne, compresi gli eventuali spazi da destinare a parcheggio.

Allegato "B1 "

Criteri e parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, atti a determinare i prezzi di cessione degli alloggi.

Nella determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi i Comuni si uniformeranno ai seguenti criteri ed ai parametri contenuti nelle tabelle di seguito riportate:

1) Costo di costruzione

Il costo di costruzione, rapportato conclusivamente al costo unitario per metro quadrato di superficie complessiva (SC), deriva dagli elaborati tecnici - che pertanto devono essere il più possibile completi ed esaustivi tanto da far individuare con esattezza ogni previsione progettuale anche di dettaglio - e di stima del costo, quali i computi metrici e relativi preventivi di spesa.

Trattandosi del principale addendo del prezzo/costo dell'alloggio, gli elaborati di computo metrico e del preventivo di spesa, che potranno essere anche costituiti da un unico documento, costituiscono l'elemento essenziale per una conoscenza del prodotto in fase progettuale ed un controllo di più facile verifica dell'alloggio costruito.

La congruità dei costi di preventivo dovrà tener in conto delle situazioni oggettive del singolo intervento costruttivo in relazione ai vari fattori di costo quali, ad esempio, le caratteristiche geomorfologiche e geotecniche dei terreni, la maggiore o minore difficoltà di organizzazione del cantiere, le caratteristiche obiettive delle tecnologie e dei materiali usati nella costruzione, i costi differenziati per l'eventuale occupazione di aree pubbliche, i costi differenziati per lo smaltimento o deposito di materiali derivanti da scavi e/o demolizioni, i costi differenziati derivanti da obiettive situazioni climatiche che richiedano organizzazione di cantiere e tipologie costruttive peculiari, ecc.

Nella determinazione dei costi unitari si terrà conto anche di quelli che normalmente vengono denominati come spese generali ed utile di impresa, intendendosi nel primo caso (spese generali) quella quota di spesa di funzionamento e gestione dell'impresa (intesa come impresa costruttrice che, secondo le ipotesi di scuola, potrebbe essere, nei casi in cui il concessionario beneficiario non sia un'impresa edile, realmente un soggetto diverso come il caso di cooperative edilizie) quali ad esempio l'attività amministrativa, oneri fissi (iscrizione, tasse d'iscrizione), organizzazione generale.

Nel secondo caso (utile di impresa) si tratta dell'utile di impresa industriale, ossia il corrispettivo per l'attività - in parte aleatoria - dell'imprenditore che organizza la componente lavoro e quella capitale per addivenire al raggiungimento del risultato.

Quale criterio ed utile riferimento parametrico nella determinazione della quota di spese generali e di utile d'impresa si rammenta che nel caso di opere pubbliche si consente rispettivamente il 15 ed il 10 per cento. Si ritiene quindi che in ogni caso non dovrebbero essere superate tali misure, posto che gli oneri burocratico-amministrativi e gestionali per la realizzazione di un'opera privata sono di gran lunga inferiori a quelli dell'opera pubblica e che normalmente il "privato" nella cernita del costruttore spunta prezzi ed utili di impresa inferiori.

Si ritiene anche che, nel caso d'intervento convenzionato sia posto in essere direttamente da un'impresa costruttrice, la quota di spese generali potrebbe essere ridotta perchè parzialmente sovrapposta alle spese generali di cui al successivo punto 1. lettera a) dell'allegato C 1).

Si ritiene infine che, per trasparenza nella determinazione del costo, le quote percentuali debbano essere specificate esplicitamente affinchè possano essere obiettivamente valutate anche se poi, per facilità di elaborazione possono essere ricomprese nei singoli prezzi unitari."

2) Incidenza del costo delle aree.

2a) Criteri:

I criteri assunti tengono in conto, per quanto possibile, delle situazioni di mercato che regolano i prezzi delle aree e che risentono da una molteplicità di fattori variabili nei luoghi e nel tempo, anche breve.

Si ritiene tuttavia che i criteri cui potersi ispirare nella successiva fissazione dei parametri, possa riferirsi sostanzialmente a tre fattori:

Dimensione demografica del Comune e caratteristiche orografiche, ritenendo che induttivamente nei grossi centri le (sempre più ridotte) aree a suscettività edificatoria abbiano un prezzo maggiore dei centri minori. A ciò devono aggiungersi i Comuni ove la situazione alloggiativa rappresenta un forte deficit tanto da essere stati classificati dal CIPE come Comuni ad alta tensione abitativa. A tali Comuni devono aggiungersi quelli classificati stando l'ISTAT "di montagna interna" ove le poche aree pianeggianti e/o geologicamente costruibili raggiungono prezzi elevati.

Densità della suscettività edificatoria, risultando che - di norma - le aree ad alta, o comunque maggiore densità fondiaria determinata dal rapporto superficie fondiaria disponibile/volume edificabile, costituisce elemento valutato positivamente.

Valutazione della posizione, ritenendo che le aree centrali, urbanizzate e ben dotate di servizi pubblici e generali, siano di maggior pregio rispetto alle aree periferiche e ritenendo perciò di poter riferire tali situazioni all'azzonamento derivante dallo strumento urbanistico comunale secondo le classificazioni del Piano Urbanistico generale Regionale vigente.

2b) Parametri[1]

	Situaz.	**%**	**Situaz.**	**%**	**Situaz.**	**%**
Classi di comuni	1	25	2	10	-	-
If (indice densità fondiaria)	1	12	2	8	3	6
Zone omogenee	A	13	B	8	C	4

Legenda:
Classi di comuni: classe 1 - comuni capoluogo di provincia, Comuni ad alta tensione abitativa, Comuni con popolazione residente all'ultimo censimento superiore ai 10.000 abitanti e Comuni definiti di "montagna interna" secondo la classifica ISTAT.

Classe 2 - gli altri Comuni.

Indice di densità fondiaria progettuale:

1 - Densità > 3 mc/mq.

2 - Densità >1 <3 mc/mq.

3 - Densità <1 mc/mq.

Zone omogenee:

1 - Zona omogenea A - centro storico

2 - Zona omogenea B - di completamento

3 - Zona omogenea C - di espansione

La somma delle varie percentuali non potrà superare il limite del 50%.

[1] Tabella integralmente modificata con DPGR 152/1998

Allegato "C 1"

Criteri e parametri per la determinazione della spesa generali, comprese quelle per la progettazione e per gli oneri di preammortamento e di finanziamento.

L'elencazione degli addendi che costituiscono le cosiddette spese generali devono ritenersi indicative e non esaustive delle singole voci che sommate al costo di costruzione ed al costo delle aree, vanno a definire il prezzo di cessione degli alloggi.

Si indicano, di seguito, i criteri ed i parametri da osservare nella determinazione delle quote di spesa.

1. *Spese generali*: devono intendersi quelle spese che, non potendosi riferire direttamente al costo di costruzione perché non strettamente legate al "cantiere" ed alla sua organizzazione né all'onere della Ditta costruttrice, costituiscono un costo aggiuntivo derivante dalla commercializzazione del bene prodotto (alloggio), nonché da tutte quelle attività poste in essere dal rapporto convenzionale *e* che sono più onerose se il programma è assistito da contributo.

A titolo esemplificativo si ritiene di elencare le principali voci di spesa:

a) contatti con le pubbliche Amministrazioni per la definizione della Convenzione e dei diversi contenuti da dare al progetto, che ha definizione maggiore rispetto ai progetti edilizi non convenzionati. In caso di edilizia fruente di contributo pubblico si deve tener in conto delle spese conseguenti alla predisposizione della documentazione nonché della verifica dei requisiti degli assegnatari/soci degli alloggi da parte della Commissione istituita presso le ATER.

b) Spese di commercializzazione degli alloggi, comprendenti avvisi a pagamento pubblicati sui quotidiani e riviste ovvero altre forme di pubblicità, ovvero, ancora, affidamento della commercializzazione a soggetti specializzati (agenzie immobiliari).

c) Spese non imputabili direttamente al Costo di costruzione perché costituiscono normalmente oneri che non rientrano nell'appalto e, per analogia, nel corrispettivo riconosciuto all'impresa costruttrice.

Si elencano di seguito le principali voci di spesa riferibili a tali fattispecie:

- oneri fidejussori;
- spese allaccio ai pubblici servizi;
- accatastamento;
- agibilità;
- concessioni governative;
- frazionamento immobiliare.

Nel complesso tali spese "generali" saranno assunte nella determinazione del prezzo in forma percentuale forfettizzata risultando difficile valutare l'incidenza di tali oneri in relazione a situazioni diverse tra loro (entità dell'intervento, situazione di mercato contingente, esperienza dell'operatore).

Si ammette una percentuale sul costo di costruzione non superiore al 10%.

2. *Spese di progettazione*: devono intendersi tutte le spese attinenti alla progettazione ed alla realizzazione del programma costruttivo.

Possono rientrare in tale categoria di spese i seguenti addendi:

a) rilievo topografico o architettonico delle aree o degli immobili;

b) spese per le terebrazioni del sito ovvero altre prove (penetrometriche e/o geotecniche in genere) atte a conoscere le caratteristiche delle aree, comprese eventuali ricerche archeologiche;

c) relazione geologica e/o geotecnica preliminare alla progettazione delle fondazioni;

d) progettazione dell'organismo abitativo secondo i vari livelli di approfondimento (progetto preliminare o di massima, progetto definitivo o architettonico, progetto esecutivo completo di calcoli delle strutture, degli impianti tecnologici, ecc.);

e) direzione dei lavori (da non confondersi con la direzione del cantiere che è onere ricompreso nel costo di costruzione);

f) collaudo dei lavori o forma equipollente, comprendente anche il collaudo delle strutture ove necessario e le eventuali certificazioni richieste dal Comune secondo la Convenzione.

L'entità di tali spese è da porre in rapporto alle diverse caratteristiche del programma costruttivo (è evidente, per esempio, che un intervento in un sito ove si presume la possibile sussistenza di reperti archeologici comporta un onere affatto particolare e di varia grandezza che non è possibile predeterminare, e ciò a prescindere dagli eventuali oneri costruttivi aggiuntivi che vanno a far parte del costo di costruzione; è del pari evidente che le percentuali previste dalle tariffe professionali per i progetti o la direzione dei lavori tengano in conto dell'entità della spesa prevista per la realizzazione delle opere). Il criterio più ovvio cui potersi riferire sarebbe quello di prospettare le spese suffragate da fatture e/o riscontri di conformità alle tariffe professionali che regolano le singole prestazioni. Se tale criterio può essere abbastanza facilmente assunto a consuntivo, risulta difficilmente applicabile in sede di determinazione preventiva del prezzo.

Si ammette quindi una misura percentuale massima ed una minima di determinazione della spesa sulla base del costo di costruzione.

Per interventi fino a 6 alloggi: max 20% min 10%

Per interventi oltre a 6 alloggi: max 18% min 9%

Percentuali diverse e maggiori dovranno essere opportunamente giudicate e documentate.

3. *Oneri di preammortamento e finanziamento*

Tali oneri seppur definiti in maniera diversa si riferiscono sostanzialmente alla stessa fattispecie: ossia gli oneri di carattere finanziario cui deve far fronte l'Operatore concessionario convenzionato posto che è facilmente ipotizzabile che debba ricorrere al sistema creditizio per soddisfare le spese di acquisizione dell'area, delle spese generali e del costo di costruzione, man mano che le stesse maturano. E' pacifico che l'onere debba essere riconosciuto anche nel caso l'operatore convenzionato ricorra all'autofinanziamento perché comunque occorre che il capitale sia remunerato.

Il criterio da assumere nella quantificazione degli oneri è quello di riferirsi ad un crono-programma dei lavori rapportato all'avanzamento della spesa, ai possibili apporti di finanziamento o prefinanziamento derivanti dai futuri assegnatari, acquirenti degli alloggi

4. *Oneri fiscali.*

Vanno riconosciuti nella misura di legge (I.V.A., tasse di registro, ecc.).

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_9_1_DPR_39_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 039/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0124/Pres. e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - "Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" - dispone che gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;
VISTO il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi di edilizia agevolata", successivamente modificato con i decreti 28 giugno 2004, n. 0214/Pres. e 28 settembre 2006, n. 0290/Pres.;
VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;
VISTA la deliberazione n. 38 del 11 gennaio 2008, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni" e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente;
PRESO ATTO che, ai sensi del citato articolo 12 della legge regionale 6/2003, la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 178 del 29 gennaio 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 38/2008, integrandolo con un'ulteriore modifica che lo adegua a quanto disposto dall'articolo 3, comma 80, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 288 dell'8 febbraio 2008 che ha approvato le modifiche da apportare al regolamento concernente l'edilizia agevolata recependo le integrazioni proposte dalla IV Commissione nella seduta sopra indicata;
RITENUTO di adottare le "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 5 delle legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata approvato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni";
VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 288 dell'8 febbraio 2008;

DECRETA

1. Sono approvate le "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 5 delle legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata approvato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni" di cui all'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_9_1_DPR_39_2_ALL1

Allegato A

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con DPReg. 13 aprile 2004, n.

0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni

Art. 1 modifiche all'articolo 4 del DPReg. 0124/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata), e successive modifiche ed integrazioni, le parole «il titolare del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio» sono sostituite dalle seguenti: « intestatario del titolo abilitativo edilizio».
2. Il comma 2 dell'articolo 4 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi volti alla realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.1) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).».
3. Il comma 3 dell'articolo 4 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Art. 2 modifiche all'articolo 5 del DPReg. 0124/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «titolare del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio» sono sostituite dalle seguenti: «intestatario del titolo abilitativo edilizio».
2. Il comma 2 dell'articolo 5 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di cui all'articolo 51 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e alle lettere c) d) ed f) dell'articolo 3, comma 1, del DPR 380/2001, di seguito indicati, da realizzare anche su immobili o vani prima destinati ad uso diverso dall'abitazione o su più unità immobiliari al fine di ricavarne un'unica abitazione:
a) restauro e risanamento conservativo;
b) ristrutturazione edilizia;
c) ristrutturazione urbanistica.».
3. Al comma 3 dell'articolo 5 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «Il provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio» sono sostituite dalle seguenti: «Il titolo abilitativo edilizio».
4. Il comma 5 dell'articolo 5 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Art. 3 modifiche all'articolo 6 del DPReg. 0124/Pres./2004

1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «l'importo di 15.500,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo di 17.800,00 euro».

Art. 4 modifiche all'articolo 7 del DPReg. 0124/Pres./2004

1. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 7 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «la somma di 23.250,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 25.550,00 euro».
2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 7 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«c) «ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale, così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali» gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, individuati nei piani regolatori comunali ovvero da altre autorità amministrative;».
3. Al comma 5 dell'articolo 7 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «l'importo massimo di euro 15.500,00» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo massimo di euro 17.800,00».

Art. 5 modifiche all'articolo 13 del DPReg. 0124/Pres./2004

1. Il comma 3 dell'articolo 13 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«3. È possibile presentare solo una domanda e per un solo tipo di intervento.».
2. Al comma 4 lettera c) dell'articolo 13 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'intervento edilizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli estremi del titolo abilitativo edilizio».

Art. 6 modifiche all'articolo 17 del DPReg. 0124/Pres./2004

1. L'articolo 17 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 17 documentazione per la concessione del contributo
1. Nel caso di acquisto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della prenotazione del contributo, ovvero del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 3, l'interessato fa pervenire al Mediocredito la seguente documentazione:
a) la planimetria catastale con gli estremi identificativi dell'alloggio ovvero il rilievo dello stato di fatto sottoscritto da un libero professionista iscritto all'albo professionale;
b) la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità o l'agibilità dell'immobile.
2. Nel caso di nuova costruzione o di recupero, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della prenotazione del contributo, ovvero del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 3, l'interessato fa pervenire al Mediocredito la seguente documentazione:
a) il titolo abilitativo edilizio;
b) il progetto con preventivo di spesa, sottoscritto da un libero professionista iscritto all'albo professionale.».

Art. 7 modifiche all'articolo 18 del DPReg. 0124/Pres./2004

1. L'articolo 18 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 18 concessione del contributo
1. Il Mediocredito controlla la documentazione presentata, la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e provvede entro sessanta giorni dalla sua ricezione alla concessione del contributo (Allegato 5) ovvero all'avvio della procedura di archiviazione della domanda (Allegato 6).
2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, il Mediocredito ravvisi l'incompletezza della stessa ovvero cause che non consentano la concessione del contributo, assegna all'interessato per una sola volta un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione della documentazione ovvero di eventuali chiarimenti (Allegato 7).
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione ovvero dei chiarimenti, il Mediocredito provvede alla concessione del contributo, ovvero all'archiviazione.
4. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta ai sensi dei commi 1 e 2 risulti un ammontare inferiore rispetto a quello per cui il contributo è stato precedentemente prenotato, il Mediocredito riduce proporzionalmente il contributo medesimo.».

Art. 8 modifiche all'articolo 19 del DPReg. 0124/Pres./2004

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
«b) la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità o l'agibilità dell'immobile ovvero l'istanza di rilascio del relativo certificato presentata in Comune.».

Art. 9 modifiche all'articolo 20 del DPReg. 0124/Pres./2004

1. Il comma 1 dell'articolo 20 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Il Mediocredito controlla la documentazione presentata dall'interessato nonché la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e nella concessione e provvede, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, alla determinazione dell'importo del contributo (Allegato 8) ovvero all'avvio della procedu-

ra di revoca con conseguente archiviazione della domanda (Allegato 6).».
2. Il comma 2 dell'articolo 20 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, il Mediocredito ravvisi l'incompletezza della stessa ovvero cause che non consentano la determinazione del contributo, assegna all'interessato per una sola volta un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione della documentazione ovvero di eventuali chiarimenti (Allegato 7).».
3. Il comma 3 dell'articolo 20 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione ovvero dei chiarimenti, il Mediocredito provvede alla determinazione del contributo, ovvero all'avvio della procedura di revoca con conseguente archiviazione.».

Art. 10 modifiche all'articolo 21 del DPReg. 0124/Pres./2004

1. Al comma 2 dell'articolo 21 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «entro quindici giorni dal ricevimento delle controdeduzioni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni».

Art. 11 modifiche all'articolo 22 del DPReg. 0124/Pres./2004

1. L'articolo 22 del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 22 obblighi dei beneficiari
1. I beneficiari hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di determinazione del contributo. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo né alienarlo per tutta la durata del rapporto contributivo.
2. Il Mediocredito acquisisce annualmente dai Comuni l'esito della vigilanza sull'osservanza degli obblighi di residenza di cui al comma 1 da parte dei beneficiari.
3. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 della legge regionale 6/2003 il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di provvedimento del giudice che assegni l'abitazione familiare a uno dei coniugi.».

Art. 12 modifiche all'articolo 26 del DPReg. 0124/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'articolo 26 (Istruttoria del Mediocredito) del DPReg. 0124/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione».

Art. 13 disposizioni transitorie

1. Alle domande di contributo già presentate o da presentarsi in relazione alle quali siano già stati rilasciati provvedimenti autorizzativi all'intervento edilizio ai sensi della legge regionale 52/1991 continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti le tipologie di interventi vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Alle domande di contributo presentate tra l'entrata in vigore della legge regionale 5/2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento, a fronte di titoli abilitativi edilizi rilasciati ai sensi della legge regionale 5/2007, si applicano le disposizioni concernenti le tipologie di interventi di cui al presente regolamento.

Art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_9_1_DPR_40_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 040/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della

legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, emanato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0120/Pres. Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - "Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" - dispone, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 per l'acquisto, la costruzione o il recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa.
VISTO il decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4";
VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;
VISTA la deliberazione n. 3108 del 14 dicembre 2007, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0120/Pres." e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente;
PRESO ATTO che, ai sensi del citato articolo 12 della legge regionale 6/2003, la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 178 del 29 gennaio 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3108/2007;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 286 dell'8 febbraio 2008 che ha approvato le modifiche da apportare al regolamento concernente la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;
RITENUTO di adottare le "Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.";
VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 286 dell'8 febbraio 2008;

DECRETA

1. Sono approvate le "Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0120/Pres."di cui all'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_9_1_DPR_40_2_ALL1

Allegato A

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, emanato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.

Art. 1 modifiche all'art. 3 del DPReg. 0120/Pres./2004

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres. (Re-

golamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4), è sostituito dal seguente:
«3. Per costruzione si intende la realizzazione di una nuova unità immobiliare. In tal caso l'inizio dei lavori deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. Ai fini della concessione della garanzia, la piena proprietà dell'area o la titolarità del diritto di superficie, sulla quale insiste l'intervento, deve risultare in capo al/i richiedente/i, intestatario/i del titolo abilitativo edilizio.».
2. Il comma 4 dell'articolo 3 del DPReg. 0120/Pres./2004, è sostituito dal seguente:
«4. Per recupero si intendono i soli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). L'inizio dei lavori deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. Ai fini della concessione della garanzia la proprietà dell'immobile deve risultare in capo al/i richiedente/i.».

Art. 2 modifiche all'art. 6 del DPReg. 0120/Pres./2004

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del DPReg. 0120/Pres./2004, le parole «Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda».

Art. 3 modifiche all'art. 7 del DPReg. 0120/Pres./2004

1. Al comma 3 dell'articolo 7 del DPReg. 0120/Pres./2004, le parole «Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione».

Art. 4 disposizioni transitorie

1. Alle domande di contributo già presentate o da presentarsi in relazione alle quali siano già stati rilasciati provvedimenti autorizzativi all'intervento edilizio ai sensi della legge regionale 52/1991 continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti le tipologie di interventi vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Alle domande di contributo presentate tra l'entrata in vigore della legge regionale 5/2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento, a fronte di titoli abilitativi edilizi rilasciati ai sensi della legge regionale 5/2007, si applicano le disposizioni concernenti le tipologie di interventi di cui al presente regolamento.

Art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE:ILLY

08_9_1_DPR_41_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 041/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 -"Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" - individua quali interventi di edilizia sovvenzionata quelli attuati dalle ATER e diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata", successivamente modificato con decreto 28 giugno 2004,

n. 0215/Pres.;
VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;
VISTA la deliberazione n. 3109 del 14 dicembre 2007, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche ed integrazioni" e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente;
PRESO ATTO che, ai sensi del citato articolo 12 della legge regionale 6/2003, la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 178 del 29 gennaio 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 285 dell'8 febbraio 2008 che ha approvato le modifiche da apportare al testo del regolamento di esecuzione concernente l'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, emanato con DPReg. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di adottare le "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 3 delle legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata emanato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 285 dell'8 febbraio 2008;

DECRETA

1. Sono approvate le "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 3 delle legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata approvato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche ed integrazioni" di cui all'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_9_1_DPR_41_2_ALL1

Allegato A

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con DPReg. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche ed integrazioni

Art. 1 modifiche all'art. 22 del DPReg. 0119/Pres./2004

1. Il comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 0119/Pres./2004 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Le anticipazioni sono concesse, entro i limiti assegnati dalla Giunta regionale a ciascuna ATER, per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e ordinaria, nonché per gli interventi di acquisto di beni immobili, con il sistema valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36 , comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).».
2. Al comma 2 dell'articolo 22 del DPReg. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001 n. 011/Pres. (legge regionale 46/1986, articolo 8, comma 3 ed articolo 24 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali

di collaudo)» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo)».

Art. 2 modifiche all'art. 23 del DPReg.0119/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'articolo 23 del DPReg. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «di cui agli articoli 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70 e 71 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 51 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e all'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)».
2. Al comma 3 dell'articolo 23 del DPReg. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «decreto del Presidente della Giunta regionale 011/2001.» sono sostituite dalle seguenti: «DPReg. 0453/Pres./2005».

Art. 3 modifiche all'art. 24 del DPReg.0119/Pres./2004

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 del DPReg. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «per gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo di cui rispettivamente agli articoli 62, 63, 64, 65, 69, 70 e 71 della legge regionale 52/1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 51 della legge regionale 5/2007 e alle lettere c) d) e) ed f) dell'articolo 3, comma 1, del DPR 380/2001».
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24 del DPReg. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «per gli interventi di manutenzione edilizia di cui all'articolo 68 della legge regionale 52/1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunque finanziati, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 1, del DPR 380/2001».

Art. 4 disposizioni transitorie

1. Alle domande di contributo già presentate o da presentarsi in relazione alle quali siano già stati rilasciati provvedimenti autorizzativi all'intervento edilizio ai sensi della legge regionale 52/1991 continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti le tipologie di interventi vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Alle domande di contributo presentate tra l'entrata in vigore della legge regionale 5/2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento, a fronte di titoli abilitativi edilizi rilasciati ai sensi della legge regionale 5/2007, si applicano le disposizioni concernenti le tipologie di interventi di cui al presente regolamento.

Art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_9_1_DPR_43_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 043/Pres.

LR 18/1995, art. 3, comma 1. Individuazione dei Comuni e delle Province legittimati a proporre istanza di contributo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 104/1990, relativa alle servitù militari. Aggiornamento dei dati relativi all'attività ed alla presenza militare nell'anno 2005.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 4 commi 2 e 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104, in forza della quale " Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione

di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate;
VISTO l'art. 1 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 18, concernente la "Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'art. 4, commi 2 e 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari con il quale " L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed alle Province il contributo corrisposto dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, al fine di favorire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull' uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico;
VISTO l'art. 3, comma 1 della predetta legge regionale 18/1995, il quale prevede che "Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto l'elenco dei comuni di cui all'articolo 1, predisposto e aggiornato sulla base dei dati forniti dai Comandi territoriali delle Forze Armate operanti sul territorio regionale;
VISTO il D.P.G.R. 28.07.1995, n. 0254/Pres., con il quale sono stati individuati i Comuni e le Province legittimati a proporre istanza di contributo, sulla base dei parametri di cui agli articoli 1 e 2 (incidenza della superficie asservita dalle servitù militari, della presenza militare e dell'attività militare);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3648 del 3 dicembre 1999 con la quale sono stati confermati i parametri stabiliti dagli articoli 1 e 2 del predetto D.P.G.R. n. 0254/Pres. del 28.07.1995 e sono stati individuati i Comuni e le Province legittimate a proporre istanza di contributo secondo la graduazione contenuta negli allegati A, B e C costituenti parte integrante del provvedimento;
VISTO il D.P.G.R. 14.12.1999, n. 0397/Pres., con il quale sono stati individuati i Comuni e le Province legittimati a proporre istanza di contributo, sulla base dei parametri di cui agli articoli 1 e 2 (incidenza della superficie asservita dalle servitù militari, della presenza militare e dell'attività militare);
VISTA la nota prot. n. 13695 AA.GG3 10.12.4.2/2 dd. 21.08.2006 del Comando R.F.C. Regionale Friuli Venezia Giulia con la quale vengono comunicati i dati relativi all'incidenza della superficie asservita dalle servitù militari, alla presenza militare e all'attività militare dell'Esercito;
VISTA la nota prot. n. 31 CES/CEH dd. 11.09.2006 del Dipartment of the Air Force U.S.A. - 31st Fighter Wing di Aviano con la quale vengono comunicati i dati relativi alla presenza militare USAF;
VISTE le note prot. n. 27 RGC43/004293 dd. 24.11.2006 e la nota del 27° Reparto Genio Campale Milano; e prot. TR1- RTP/21/23133 del 19/09/2007 del Comando 1° Regione Aerea dell'Aeronautica militare - Reparto Territorio e Patrimonio, con la quale vengono comunicati i dati relativi alla presenza militare nella Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTA la nota prot. n.141/4466/4665.5 dd. 14.11.2006 dello Stato Maggiore della Difesa- IV Reparto - Logistica ed Infrastrutture con la quale vengono comunicati i dati relativi alla presenza militare nella Regione Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO, pertanto, di recepire i suddetti dati forniti dalle competenti Autorità militari;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 241 dell'8 febbraio 2007 con la quale è stato approvato il Piano operativo regionale 2007 (primo stralcio - assegnazione delle risorse finanziarie ed indirizzi per la spesa) allegato alla deliberazione in argomento - sub "2" di cui costituisce parte integrante;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3215 del 21 dicembre 2007, con la quale si è ritenuto di considerare legittimati a proporre istanza di contributo i Comuni e le Province in relazione alla presenza e all'attività militare secondo gli elenchi ivi allegati, fermi restando i parametri stabiliti dagli articoli 1 e 2 del D.P.G.R. 14.12.1999, n. 0397/Pres.;

DECRETA

1. Fermi restando i parametri stabiliti dagli articoli 1 e 2 del D.P.G.R. 14.12.1999, n. 0397/Pres., sono legittimati a proporre istanza di contributo i Comuni e le Province in relazione alla presenza e all'attività militare nell'anno 2005 secondo la graduazione contenuta negli allegati A, B e C che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Il presente decreto acquista efficacia il giorno successivo a quello della sua sottoscrizione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_9_1_DPR_43_2_ALL1

ALLEGATO A

	COMUNE	X (1)	Y (2)	Z (3)
PROVINCIA DI PORDENONE				
1	ANDREIS	0	0	0
2	ARBA	0	7,80871E-06	0
3	ARZENE	2,20513E-03	2,95510E-05	0
4	AVIANO	5,99892E-03	1,40433E-02	4,57609E-02
5	AZZANO DECIMO	0	1,09875E-05	0
6	BARCIS	0	0	0
7	BRUGNERA	5,07684E-06	5,61492E-05	0
8	BUDOIA	7,98053E-08	2,10651E-03	0
9	CANEVA	7,53797E-07	6,37099E-05	0
10	CASARSA DELLA DELIZIA	2,23103E-04	8,86023E-04	0
11	CASTELNOVO DEL FRIULI	3,47976E-02	0	0
12	CAVASSO NUOVO	0	1,35717E-05	0
13	CHIONS	0	2,26430E-07	0
14	CLAUZETTO	1,58366E-04	0	0
15	CORDENONS	5,46385E-02	7,28682E-04	1,53534E-02
16	CORDOVADO	1,05304E-03	0	0
17	FANNA	0	2,87512E-05	0
18	FIUME VENETO	0	1,77296E-05	0
19	FONTANAFREDDA	1,65777E-05	2,97581E-03	0
20	FRISANCO	9,70240E-06	1,78800E-07	0
21	MANIAGO	1,09859E-03	1,88916E-03	8,13528E-02
22	MEDUNO	4,72500E-05	1,82121E-06	0
23	MONTEREALE VALCELLINA	1,00051E-03	1,76165E-04	4,57609E-02
24	MORSANO AL TAGLIAMENTO	1,70706E-03	0	0
25	PASIANO DI PORDENONE	0	5,36231E-06	0
26	PINZANO	0	0	0
27	POLCENIGO	0	8,04864E-04	0
28	PORCIA	0	1,64501E-04	0
29	PORDENONE	3,67620E-05	4,06753E-04	0
30	PRATA DI PORDENONE	0	8,60535E-06	0
31	PRAVISDOMINI	0	4,14524E-08	0
32	ROVEREDO IN PIANO	5,82398E-04	9,75694E-03	0
33	SACILE	1,42448E-05	2,41850E-03	0
34	S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA	1,93613E-03	2,81493E-08	1,53534E-02
35	S. MARTINO AL TAGLIAMENTO	4,14313E-03	0	1,48806E-03
36	S. QUIRINO	8,81553E-04	9,00678E-04	1,53534E-02
37	S. VITO AL TAGLIAMENTO	1,39941E-03	3,23106E-07	0
38	SEQUALS	5,02831E-05	0	0
39	SESTO AL REGHENA	0	0	0
40	SPILIMBERGO	3,49522E-03	2,38438E-04	0
41	TRAVESIO	3,58136E-02	0	0
42	VAJONT	0	8,52706E-05	0
43	VALVASONE	0	0	0
44	VITO D'ASIO	0	0	0
45	VIVARO	2,71190E-02	2,79897E-05	8,13528E-02
46	ZOPPOLA	3,52922E-04	1,69560E-03	1,53534E-02
PROVINCIA DI UDINE				
47	AMARO	0	0	2,95276E-02
48	AMPEZZO	0	0	1,36645E-04
49	AQUILEIA	6,89068E-06	0	0
50	BASILIANO	1,58665E-04	0	0
51	BERTIOLO	4,26579E-05	0	0
52	CAMINO AL TAGLIAMENTO	1,40160E-05	0	0
53	CAMPOFORMIDO	7,82709E-03	0	0
54	CERCIVENTO	3,65993E-10	0	0
55	CERVIGNANO DEL FRIULI	0	0	0

56	CIVIDALE DEL FRIULI	8,51112E-07	8,34346E-04	0
57	CODROIPO	1,05848E-03	3,31973E-04	0
58	COSEANO	0	5,59847E-08	0
59	FAGAGNA	4,00990E-06	0	0
60	FIUMICELLO	0	0	0
61	FORNI DI SOPRA	0	0	1,36645E-04
62	FORNI DI SOTTO	0	0	1,36645E-04
63	GEMONA DEL FRIULI	0	0	2,38090E-02
64	LESTIZZA	1,04685E-03	0	0
65	LUSEVERA	0	0	0
66	MARTIGNACCO	0	0	0
67	MERETO DI TOMBA	0	0	0
68	MORTEGLIANO	0	0	0
69	MORUZZO	2,12359E-06	0	0
70	PALMANOVA	7,97930E-06	1,49865E-03	0
71	PALUZZA	0	0	0
72	PASIAN DI PRATO	0	0	0
73	PAVIA DI UDINE	0	0	0
74	PONTEBBA	0	0	0
75	PRATO CARNICO	0	0	1,36645E-04
76	RAGOGNA	0	0	0
77	REMANZACCO	1,03626E-05	1,36963E-03	0
78	RONCHIS	3,28511E-04	0	0
79	S. DANIELE DEL FRIULI	0	0	0
80	SAURIS	0	0	1,36645E-04
81	SEDEGLIANO	2,48775E-06	0	0
82	SOCCHIEVE	0	0	1,36645E-04
83	TARVISIO	3,77518E-05	1,83482E-05	0
84	TEOR	2,89310E-03	0	0
85	TERZO D'AQUILEIA	0	0	0
86	TOLMEZZO	4,82716E-06	4,71194E-04	2,95276E-02
87	TRASAGHIS	0	0	0
88	TRICESIMO	4,04946E-06	0	0
89	UDINE	4,03296E-05	3,32513E-04	0
90	VARMO	0	0	0
91	VENZONE	1,30357E-06	1,17002E-04	2,38090E-02
92	VILLA VICENTINA	1,45588E-06	0	0
PROVINCIA DI GORIZIA				
93	CORMONS	0	0	0
94	DOBERDO' DEL LAGO	0	0	0
95	GORIZIA	2,35567E-06	7,69848E-05	0
96	RONCHI DEI LEGIONARI	7,74761E-03	0	0
PROVINCIA DI TRIESTE				
97	MONRUPINO	2,24445E-05	0	1,97315E-03
98	MUGGIA	3,15086E-06	5,45318E-06	0
99	SGONICO	0	0	1,97315E-03
100	TRIESTE	1,89472E-06	6,72984E-05	0

(1)X = Superficie occupata da infrastrutture militari nel Comune / Superficie territoriale comunale x Superf. occupata da infrastr. militari nel Comune / Superf. occupata da infrastr. militari in Regione

(2) Y= Numero militari presenti nel Comune / Numero abitanti presenti nel Comune x Numero militari presenti nel Comune / Numero militari presenti in Regione

(3) Z= Giornate di utilizzo dei singoli poligoni / Giornate annuali (365) x Giornate di utilizzo dei singoli poligoni / Giornate di utilizzo dei poligoni in Regione

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_9_1_DPR_43_3_ALL2

ALLEGATO B

	COMUNE	X+Y
1	CORDENONS	5,53672E-02
2	TRAVESIO	3,58136E-02
3	CASTELNOVO DEL FRIULI	3,47976E-02
4	VIVARO	2,71470E-02
5	AVIANO	2,00422E-02
6	ROVEREDO IN PIANO	1,03393E-02
7	CAMPOFORMIDO	7,82709E-03
8	RONCHI DEI LEGIONARI	7,74761E-03
9	S. MARTINO AL TAGLIAMENTO	4,14313E-03
10	SPILIMBERGO	3,73365E-03
11	FONTANAFREDDA	2,99239E-03
12	MANIAGO	2,98776E-03
13	TEOR	2,89310E-03
14	SACILE	2,43275E-03
15	ARZENE	2,23468E-03
16	BUDOIA	2,10659E-03
17	ZOPPOLA	2,04852E-03
18	S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA	1,93615E-03
19	S. QUIRINO	1,78223E-03
20	MORSANO AL TAGLIAMENTO	1,70706E-03
21	PALMANOVA	1,50663E-03
22	S. VITO AL TAGLIAMENTO	1,39973E-03
23	CODROIPO	1,39045E-03
24	REMANZACCO	1,38000E-03
25	MONTEREALE VALCELLINA	1,17668E-03
26	CASARSA DELLA DELIZIA	1,10913E-03
27	CORDOVADO	1,05304E-03
28	LESTIZZA	1,04685E-03
29	CIVIDALE DEL FRIULI	8,35197E-04
30	POLCENIGO	8,04864E-04
31	TOLMEZZO	4,76021E-04
32	PORDENONE	4,43515E-04
33	UDINE	3,72843E-04
34	RONCHIS	3,28511E-04
35	PORCIA	1,64501E-04
36	BASILIANO	1,58665E-04
37	CLAUZETTO	1,58366E-04
38	VENZONE	1,18306E-04
39	VAJONT	8,52706E-05
40	GORIZIA	7,93405E-05
41	TRIESTE	6,91931E-05
42	CANEVA	6,44637E-05
43	BRUGNERA	6,12261E-05
44	TARVISIO	5,61000E-05
45	SEQUALS	5,02831E-05
46	MEDUNO	4,90712E-05
47	BERTIOLO	4,26579E-05
48	FANNA	2,87512E-05
49	MONRUPINO	2,24445E-05
50	FIUME VENETO	1,77296E-05
51	CAMINO AL TAGLIAMENTO	1,40160E-05
52	CAVASSO NUOVO	1,35717E-05
53	AZZANO DECIMO	1,09875E-05
54	FRISANCO	9,88120E-06
55	PRATA DI PORDENONE	8,60535E-06

	COMUNE	X+Z
1	VIVARO	1,08472E-01
2	MANIAGO	8,24514E-02
3	CORDENONS	6,99919E-02
4	AVIANO	5,17599E-02
5	MONTEREALE VALCELLINA	4,67615E-02
6	TRAVESIO	3,58136E-02
7	CASTELNOVO DEL FRIULI	3,47976E-02
8	TOLMEZZO	2,95324E-02
9	AMARO	2,95276E-02
10	VENZONE	2,38103E-02
11	GEMONA DEL FRIULI	2,38090E-02
12	S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA	1,72895E-02
13	S. QUIRINO	1,62350E-02
14	ZOPPOLA	1,57063E-02
15	CAMPOFORMIDO	7,82709E-03
16	RONCHI DEI LEGIONARI	7,74761E-03
17	S. MARTINO AL TAGLIAMENTO	5,63119E-03
18	SPILIMBERGO	3,49522E-03
19	TEOR	2,89310E-03
20	ARZENE	2,20513E-03
21	MONRUPINO	1,99559E-03
22	SGONICO	1,97315E-03
23	MORSANO AL TAGLIAMENTO	1,70706E-03
24	S. VITO AL TAGLIAMENTO	1,39941E-03
25	CODROIPO	1,05848E-03
26	CORDOVADO	1,05304E-03
27	LESTIZZA	1,04685E-03
28	ROVEREDO IN PIANO	5,82398E-04
29	RONCHIS	3,28511E-04
30	CASARSA DELLA DELIZIA	2,23103E-04
31	BASILIANO	1,58665E-04
32	CLAUZETTO	1,58366E-04
33	AMPEZZO	1,36645E-04
34	FORNI DI SOPRA	1,36645E-04
35	FORNI DI SOTTO	1,36645E-04
36	PRATO CARNICO	1,36645E-04
37	SAURIS	1,36645E-04
38	SOCCHIEVE	1,36645E-04
39	SEQUALS	5,02831E-05
40	MEDUNO	4,72500E-05
41	BERTIOLO	4,26579E-05
42	UDINE	4,03296E-05
43	TARVISIO	3,77518E-05
44	PORDENONE	3,67620E-05
45	FONTANAFREDDA	1,65777E-05
46	SACILE	1,42448E-05
47	CAMINO AL TAGLIAMENTO	1,40160E-05
48	REMANZACCO	1,03626E-05
49	FRISANCO	9,70240E-06
50	PALMANOVA	7,97930E-06
51	AQUILEIA	6,89068E-06
52	BRUGNERA	5,07684E-06
53	TRICESIMO	4,04946E-06
54	FAGAGNA	4,00990E-06
55	MUGGIA	3,15086E-06

56	MUGGIA	8,60404E-06
57	ARBA	7,80871E-06
58	AQUILEIA	6,89068E-06
59	PASIANO DI PORDENONE	5,36231E-06
60	TRICESIMO	4,04946E-06
61	FAGAGNA	4,00990E-06
62	SEDEGLIANO	2,48775E-06
63	MORUZZO	2,12359E-06
64	VILLA VICENTINA	1,45588E-06
65	CHIONS	2,26430E-07
66	COSEANO	5,59847E-08
67	PRAVISDOMINI	4,14524E-08
68	CERCIVENTO	3,65993E-10
69	LUSEVERA	0
70	PINZANO	0
71	PONTEBBA	0
72	PASIAN DI PRATO	0
73	RAGOGNA	0
74	S. DANIELE DEL FRIULI	0
75	MERETO DI TOMBA	0
76	MORTEGLIANO	0
77	TERZO D'AQUILEIA	0
78	GEMONA DEL FRIULI	0
79	AMARO	0
80	MARTIGNACCO	0
81	CORMONS	0
82	CERVIGNANO DEL FRIULI	0
83	PAVIA DI UDINE	0
84	VITO D'ASIO	0
85	PALUZZA	0
86	FIUMICELLO	0
87	BARCIS	0
88	ANDREIS	0
89	VALVASONE	0
90	VARMO	0
91	SESTO AL REGHENA	0
92	AMPEZZO	0
93	FORNI DI SOPRA	0
94	FORNI DI SOTTO	0
95	PRATO CARNICO	0
96	SAURIS	0
97	SOCCHIEVE	0
98	TRASAGHIS	0
99	DOBERDO' DEL LAGO	0
100	SGONICO	0

56	SEDEGLIANO	2,48775E-06
57	GORIZIA	2,35567E-06
58	MORUZZO	2,12359E-06
59	TRIESTE	1,89472E-06
60	VILLA VICENTINA	1,45588E-06
61	CIVIDALE DEL FRIULI	8,51112E-07
62	CANEVA	7,53797E-07
63	BUDOIA	7,98053E-08
64	CERCIVENTO	3,65993E-10
65	LUSEVERA	0
66	PINZANO	0
67	PONTEBBA	0
68	PASIAN DI PRATO	0
69	RAGOGNA	0
70	S. DANIELE DEL FRIULI	0
71	MERETO DI TOMBA	0
72	MORTEGLIANO	0
73	TERZO D'AQUILEIA	0
74	MARTIGNACCO	0
75	CORMONS	0
76	CERVIGNANO DEL FRIULI	0
77	PAVIA DI UDINE	0
78	VITO D'ASIO	0
79	PALUZZA	0
80	DOBERDO' DEL LAGO	0
81	TRASAGHIS	0
82	FIUMICELLO	0
83	PORCIA	0
84	ANDREIS	0
85	ARBA	0
86	AZZANO DECIMO	0
87	BARCIS	0
88	CAVASSO NUOVO	0
89	CHIONS	0
90	FANNA	0
91	FIUME VENETO	0
92	PASIANO DI PORDENONE	0
93	POLCENIGO	0
94	PRATA DI PORDENONE	0
95	PRAVISDOMINI	0
96	SESTO AL REGHENA	0
97	VAJONT	0
98	VALVASONE	0
99	COSEANO	0
100	VARMO	0

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_9_1_DPR_43_4_ALL3

ALLEGATO C

			Z
	1	PROVINCIA DI PORDENONE	3,17129E-01
1		ANDREIS	0
2		ARBA	0
3		ARZENE	0
4		AVIANO	4,57609E-02
5		AZZANO DECIMO	0
6		BARCIS	0
7		BRUGNERA	0
8		BUDOIA	0
9		CANEVA	0
10		CASARSA DELLA DELIZIA	0
11		CASTELNOVO DEL FRIULI	0
12		CAVASSO NUOVO	0
13		CHIONS	0
14		CLAUZETTO	0
15		CORDENONS	1,53534E-02
16		CORDOVADO	0
17		FANNA	0
18		FIUME VENETO	0
19		FONTANAFREDDA	0
20		FRISANCO	0
21		MANIAGO	8,13528E-02
22		MEDUNO	0
23		MONTEREALE VALCELLINA	4,57609E-02
24		MORSANO AL TAGLIAMENTO	0
25		PASIANO DI PORDENONE	0
26		PINZANO	0
27		POLCENIGO	0
28		PORCIA	0
29		PORDENONE	0
30		PRATA DI PORDENONE	0
31		PRAVISDOMINI	0
32		ROVEREDO IN PIANO	0
33		SACILE	0
34		S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA	1,53534E-02
35		S. MARTINO AL TAGLIAMENTO	1,48806E-03
36		S. QUIRINO	1,53534E-02
37		S. VITO AL TAGLIAMENTO	0
38		SEQUALS	0
39		SESTO AL REGHENA	0
40		SPILIMBERGO	0
41		TRAVESIO	0
42		VAJONT	0
43		VALVASONE	0
44		VITO D'ASIO	0
45		VIVARO	8,13528E-02
46		ZOPPOLA	1,53534E-02
	2	PROVINCIA DI UDINE	1,07493E-01
47		AMARO	2,95276E-02
48		AMPEZZO	1,36645E-04
49		AQUILEIA	0
50		BASILIANO	0
51		BERTIOLO	0
52		CAMINO AL TAGLIAMENTO	0
53		CAMPOFORMIDO	0

54		CERCIVENTO	0
55		CERVIGNANO DEL FRIULI	0
56		CIVIDALE DEL FRIULI	0
57		CODROIPO	0
58		COSEANO	0
59		FAGAGNA	0
60		FIUMICELLO	0
61		FORNI DI SOPRA	1,36645E-04
62		FORNI DI SOTTO	1,36645E-04
63		GEMONA DEL FRIULI	2,38090E-02
64		LESTIZZA	0
65		LUSEVERA	0
66		MARTIGNACCO	0
67		MERETO DI TOMBA	0
68		MORTEGLIANO	0
69		MORUZZO	0
70		PALMANOVA	0
71		PALUZZA	0
72		PASIAN DI PRATO	0
73		PAVIA DI UDINE	0
74		PONTEBBA	0
75		PRATO CARNICO	1,36645E-04
76		RAGOGNA	0
77		REMANZACCO	0
78		RONCHIS	0
79		S. DANIELE DEL FRIULI	0
80		SAURIS	1,36645E-04
81		SEDEGLIANO	0
82		SOCCHIEVE	1,36645E-04
83		TARVISIO	0
84		TEOR	0
85		TERZO D'AQUILEIA	0
86		TOLMEZZO	2,95276E-02
87		TRASAGHIS	0
88		TRICESIMO	0
89		UDINE	0
90		VARMO	0
91		VENZONE	2,38090E-02
92		VILLA VICENTINA	0
	3	**PROVINCIA DI GORIZIA**	**0,00000E+00**
93		CORMONS	0
94		DOBERDO' DEL LAGO	0
95		GORIZIA	0
96		RONCHI DEI LEGIONARI	0
	4	**PROVINCIA DI TRIESTE**	**3,94630E-03**
97		MONRUPINO	1,97315E-03
98		MUGGIA	0
99		SGONICO	1,97315E-03
100		TRIESTE	0

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_9_1_DPR_44_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 044/Pres.

LR 28 dicembre 2007, n. 30, art. 7 comma 67. Nomina della delegazione trattante di parte pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 30 che prevede la definizione delle regole per la contrattazione integrativa per il personale di cui all'articolo 42 della legge regionale 53/1981;
VISTO in particolare l'articolo 7, comma 67, che stabilisce l'istituzione, con decreto del Presidente della Regione, di una delegazione trattante di parte pubblica composta da tre membri, di cui uno designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
VISTO il processo verbale della Giunta regionale del giorno 25 gennaio 2008, n. 201, con il quale la Giunta ha concordato di procedere quanto prima all'individuazione dei tre componenti della delegazione trattante e alla definizione delle direttive per l'apertura formale della trattativa;
VISTA la nota del Presidente del Consiglio regionale del giorno 6 febbraio 2008, n. 13/1001-08, con cui designa, per quanto di sua competenza, il dott. Mauro Vigini, Segretario generale del Consiglio regionale;
VISTO il processo verbale della Giunta Regionale n. 306 del giorno 8 febbraio 2008, con la quale si sono designati, quali componenti della succitata delegazione, il dott. Mauro VIGINI, Segretario generale del Consiglio regionale, il dott. Roberto CONTE, Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, e la dott.ssa Francesca DE MENECH, Direttrice del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;
RITENUTO pertanto di provvedere all'istituzione della succitata delegazione di parte pubblica;

DECRETA

È istituita la delegazione di parte pubblica di cui all'articolo 7, comma 67 della legge regionale 30/2007, con la seguente composizione:
- dott. Mauro VIGINI, Segretario generale del Consiglio regionale,
- dott. Roberto CONTE, Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi,
- dott.ssa Francesca DE MENECH, Direttrice del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;

ILLY

08_9_1_DPR_45_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 045/Pres.

Quantificazione definitiva del personale regionale da trasferire agli enti locali del comparto unico in esito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi di cui al titolo II, capi dal I al IV, della legge regionale 24/2006.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3, comma 2, della L.R. 24/2006, ai sensi del quale il personale regionale è trasferito agli Enti locali con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ed è quantificato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del contingente di personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti conferiti;
ATTESO che con la deliberazione n. 2372 del 23 settembre 2005, già esaminata con esito favorevole dall'Assemblea delle Autonomie locali e dalle competenti Commissioni consiliari, la Giunta regionale ha approvato il Programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, alle province e alle comunità montane per l'anno 2005, da attuarsi mediante apposite leggi di riordino settoriale;

PRESO ATTO che detta deliberazione si è concretizzata nella parte esecutiva della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), ed in particolare nel Titolo II, rubricato "Riordino di funzioni", dal Capo I "Riordino delle funzioni in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna", Capo II "Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed edilizia", Capo III "Riordino delle funzioni in materia di energia" e Capo IV "Riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di mobilità e trasporto pubblico locale", ai sensi dei quali sono stati conferiti funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali del Comparto unico, già esercitati dalla Regione;
ATTESO che con la succitata deliberazione giuntale sono state individuate 15 unità di personale da trasferire dall'Amministrazione regionale agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti con le modalità previste dall'apposita disciplina contrattuale;
VISTO l'articolo 26 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 7 dicembre 2006, recante la disciplina della mobilità di comparto collettiva;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell'11 febbraio 2008, n. 410;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione definitiva del numero del personale regionale da trasferire agli Enti locali del Comparto unico in esito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi di cui al Titolo II, Capi dal I al IV, della legge regionale 24/2006;

DECRETA

1. Il numero del personale regionale da trasferire agli Enti locali del Comparto unico in esito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi di cui al Titolo II, Capi dal I al IV, della legge regionale 24/2006, è quantificato in 15 unità.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_9_1_DPR_46_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 046/Pres.

LR 28 dicembre 2007, n. 30, art. 2, comma 33. Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi una tantum a sostegno delle spese sostenute negli anni 2006 e 2007 per il personale educativo dei nidi d'infanzia, emanato con DPReg. 30 ottobre 2007, n. 350.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3, comma 45, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere ai soggetti del privato sociale e privati, gestori di nidi d'infanzia, nonché ai soggetti pubblici gestori di nidi d'infanzia aziendali, un contributo una tantum a sostegno delle spese sostenute per il personale educativo negli anni 2006 e 2007;
VISTO il comma 47 del medesimo articolo che demanda ad apposito regolamento l'individuazione dei criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo;
ATTESO che alla predetta disposizione si è ottemperato con l'emanazione del "Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi una tantum a sostegno delle spese sostenute negli anni 2006 e 2007 per il personale educativo dei nidi d'infanzia", di cui al DPReg. n. 0350/Pres. dd. 30 ottobre 2007;
VISTO, in particolare, il comma 46 dell'articolo 3 in menzione, il quale prevede, tra l'altro, che l'assegnazione del contributo comporti una riduzione delle rette di accoglienza a carico delle famiglie;
DATO ATTO che il citato regolamento disciplina, tra l'altro, il raccordo tra la concessione del contributo e il citato obbligo di riduzione delle rette;
VISTO l'articolo 2, comma 33, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008)) che ha soppresso le parole «L'assegnazione del contribu-

to comporta una riduzione delle rette di accoglienza a carico delle famiglie.» dal soprarichiamato comma 46 e ha altresì disposto di adeguare conseguentemente il regolamento de quo, con effetto decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 371 dell'11 febbraio 2008.

DECRETA

1. È approvato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi una tantum a sostegno delle spese sostenute negli anni 2006 e 2007 per il personale educativo dei nidi d'infanzia, emanato con DPReg. 30 ottobre 2007, n. 350"
2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_9_1_DPR_46_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi una tantum a sostegno delle spese sostenute negli anni 2006 e 2007 per il personale educativo dei nidi d'infanzia, emanato con DPReg. 30 ottobre 2007, n. 350

Art. 1 soppressione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del DPReg. n. 350/2007

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del DPReg. n. 350/2007 è soppressa.

Art. 2 modifica del comma 3 dell'articolo 5 del DPReg. n. 350/2007

1. Il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"3. I contributi, eventualmente rideterminati in relazione alla minor spesa evidenziata in sede di rendicontazione, vengono erogati a presentazione della rendicontazione di cui al comma 2."

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e, ai sensi dell'articolo 2, comma 33 della legge regionale 30/2007, ha efficacia dalla data di entrata in vigore del DPReg. n. 350/2007.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_9_1_DPR_47_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 047/Pres.

LR 11/2006, art. 20. "Regolamento per la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno e per la disciplina dei procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della geni-

torialità) e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 20 della citata legge regionale che prevede l'istituzione dell'Elenco regionale dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno;
VISTO l'articolo 21 della citata legge regionale che prevede, in via generale, che sui regolamenti previsti dalla medesima legge sia acquisito il parere della Consulta regionale per le famiglie e della Commissione consiliare competente;
ATTESO che il comma 7 del sopra citato articolo 20 stabilisce che con regolamento regionale sono disciplinati la tenuta dell'Elenco, i procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2103 del 6 settembre 2007 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento per la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno e per la disciplina dei procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)", ed è stato dato avvio all'iter per l'acquisizione dei pareri prescritti;
ACQUISITO il parere favorevole della Consulta regionale per le famiglie espresso nella seduta del 19 settembre 2007;
ACQUISITO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 15 novembre 2007;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 374 dell'11 febbraio 2008;

DECRETA

1. È approvato il "Regolamento per la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno e per la disciplina dei procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale del medesimo.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_9_1_DPR_47_2_ALL1

Regolamento per la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno e per la disciplina dei procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno, di seguito denominato Elenco, nonché i procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006 n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), al fine di mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente alla nomina, un elenco di persone pre-

parate e motivate disposte a svolgere l'attività di tutore, protutore legale volontario e curatore speciale dei minori, nonché di amministratore di sostegno.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento ai sensi del codice civile si intende per:
a) tutore: la persona, nominata dall'Autorità giudiziaria, che ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
b) protutore: la persona nominata dall'Autorità giudiziaria per rappresentare il minore in caso di conflitto di interessi tra quest'ultimo ed il tutore;
c) curatore speciale: la persona nominata dall'Autorità giudiziaria per rappresentare il minore nel compimento di un singolo atto, o di una limitata serie di atti, o in un determinato processo;
d) amministratore di sostegno: la persona nominata dal Giudice tutelare con il compito di assistere coloro che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Art. 3 tenuta ed articolazione dell'Elenco

1. L'Elenco è tenuto presso il Servizio programmazione interventi sociali della Direzione centrale salute e protezione sociale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Servizio programmazione interventi sociali.
2. Nell'Elenco, per ogni iscritto, sono riportati, in ciascuna delle sezioni indicate all'articolo 20, comma 2, lettere a) tutori e protutori volontari, b) curatori speciali e c) amministratori di sostegno, della legge regionale n. 11/2006:
a) il numero progressivo di iscrizione;
b) i dati anagrafici, la professione e il titolo di studio;
c) le precedenti esperienze maturate come tutore, protutore, curatore speciale o amministratore di sostegno;
d) la partecipazione a specifici corsi di formazione e di aggiornamento;
e) l'opzione territoriale espressa all'atto della richiesta di iscrizione, o anche successivamente, ai fini del conferimento da parte dell'Autorità Giudiziaria dell'incarico di tutore, protutore, curatore speciale o amministratore di sostegno, tra gli ambiti distrettuali del Servizio sociale dei Comuni della Regione.

Art. 4 requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

1. All'Elenco può iscriversi, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale n. 11/2006, ogni cittadino in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) essere esente da condanne penali;
c) non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative che ne impediscono la nomina a tutore ai sensi dell'articolo 350 del Codice Civile.
2. Per l'iscrizione alle sezioni di cui alla lettera a) tutori e protutori volontari e lettera b) curatori speciali dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 11/2006 è richiesto anche il possesso dei requisiti di cui all'articolo 348, quarto comma, del Codice Civile.

Art. 5 procedimento di iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, gli interessati presentano apposita domanda in carta semplice, secondo lo schema di cui all'allegato A per le sezioni a) tutori e protutori volontari e b) curatori speciali e all'allegato B per la sezione c) amministratori di sostegno.
2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge regionale n. 11/2006, la domanda è presentata:
a) per le sezioni a) tutori e protutori volontari e b) curatori speciali all'Ufficio del Tutore pubblico dei minori;
b) per la sezione c) amministratori di sostegno al Servizio programmazione interventi sociali.
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 secondo lo schema allegato A/1 o allegato B/1;
c) curriculum vitae ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite;
d) eventuali attestati che dimostrino la partecipazione a corsi di formazione per tutori, protutori volontari, curatori speciali o amministratori di sostegno, prodotti in copia autentica o mediante copie dichiarate conformi agli originali ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR n. 445/2000 .
4. Gli Uffici regionali di cui al comma 2 provvedono, per le sezioni di rispettiva competenza, a istruire un

fascicolo individuale per ciascuna domanda pervenuta, in relazione alla quale verificano la completezza e il possesso dei requisiti e dichiarano, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, l'ammissibilità o la non ammissibilità all'iscrizione nell'Elenco. Entro i successivi 10 giorni, l'Ufficio del Tutore pubblico dei minori trasmette le risultanze della predetta verifica al Servizio programmazione interventi sociali per il perfezionamento della procedura d'iscrizione o di diniego.
5. Entro il termine complessivo di cento giorni dal ricevimento della domanda, con decreto del Direttore del Servizio di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede, sulla scorta delle dichiarazioni formulate ai sensi del comma 4, all'iscrizione del richiedente nella corrispondente sezione dell'Elenco o all'eventuale diniego, dandone comunicazione al Servizio sociale dei Comuni competente per territorio e all'Ufficio del Tutore pubblico dei minori, per l'esercizio delle competenze di cui alla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori).
6. Qualora la domanda sia incompleta, i competenti Uffici regionali indicati al comma 2 ne danno comunicazione al richiedente, il quale è tenuto alla regolarizzazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione medesima.
7. Il termine di cui al comma 5 è sospeso nel periodo intercorrente tra la richiesta formulata ai sensi del comma 6 e la presentazione degli atti integrativi richiesti.

Art. 6 diniego di iscrizione

1. Il diniego di iscrizione è disposto nelle seguenti ipotesi:
a) accertata insussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti previsti dall'articolo 4;
b) mancata regolarizzazione della domanda nel termine previsto dal comma 6 dell'articolo 5.

Art. 7 cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione dall'Elenco è disposta con provvedimento del Direttore del Servizio programmazione interventi sociali, nei seguenti casi:
a) esplicita richiesta dell'iscritto;
b) accertata perdita dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione, anche in conseguenza dell'attività di cui all'articolo 9;
c) rifiuto immotivato di assumere le funzioni di tutore, protutore, curatore speciale o amministratore di sostegno;
d) rimozione del tutore, del protutore o dell'amministratore di sostegno nei casi disciplinati dal Codice Civile.
2. Della cancellazione il Direttore del Servizio programmazione interventi sociali dà comunicazione al Servizio sociale dei Comuni competente per territorio e all'Ufficio del Tutore pubblico dei minori.

Art. 8 corsi di formazione

1. La Regione promuove, sostiene e organizza corsi di formazione e di aggiornamento per le persone disposte a svolgere l'attività di tutore, protutore volontario e curatore speciale dei minori, nonché di amministratore di sostegno, anche avvalendosi della collaborazione del Servizio sociale dei Comuni degli ambiti distrettuali, delle Aziende per i servizi sanitari e di soggetti privati.

Art. 9 revisione ed aggiornamento dell'Elenco

1. Il Servizio programmazione interventi sociali, in collaborazione con l'Ufficio del Tutore pubblico dei minori, provvede all'aggiornamento della banca dati degli iscritti ed alla revisione triennale dell'Elenco, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli Uffici regionali competenti richiedono agli iscritti di confermare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, gli interessati devono far pervenire agli Uffici la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, del possesso dei requisiti predetti;
3. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma dell'iscrizione ovvero di cancellazione dall'Elenco, disposto dal Direttore del Servizio programmazione interventi sociali, che ne dà comunicazione al Servizio sociale dei Comuni competente per territorio e all'Ufficio del Tutore pubblico dei minori.
4. Gli Uffici competenti, oltre a quanto previsto nei commi 1 e 2, possono in ogni tempo disporre gli opportuni controlli sulla sussistenza dei requisiti degli iscritti.

Art. 10 rapporti con l'Autorità Giudiziaria

1. L'Elenco di cui al presente Regolamento è messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria cui compete la nomina del tutore, del protutore, del curatore speciale e dell'amministratore di sostegno.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale sottoscrive un protocollo d'intesa con l'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 11 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_9_1_DPR_48_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 048/Pres

Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con DPReg. n. 035 del 21 febbraio 2007. Approvazione di modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'articolo 41, istitutivo del "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine" (FAP), rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 035 del 21 febbraio 2007, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6";
VISTO, in particolare, l'articolo 8 del predetto Regolamento, che, nel prevedere il sostegno a progetti sperimentali in favore di persone con problemi di salute mentale, rinvia a successivo provvedimento la definizione delle modalità di individuazione dei progetti da ammettere al beneficio e l'entità del relativo finanziamento;
VISTA la deliberazione n. 3036 del 7 dicembre 2007, con la quale, ai fini di cui sopra, è stato approvato, in via preliminare, il "Regolamento recante modificazioni e integrazioni al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con DPReg. n. 035 del 21 febbraio 2007" ed è stato avviato l'iter per l'acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, del Consiglio delle autonomie locali e della Terza Commissione consiliare;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei summenzionati soggetti, espressi rispettivamente nelle sedute del 10 dicembre 2007, del 22 gennaio 2008 e del 6 febbraio 2008;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 335 dell'11 febbraio 2008;

DECRETA

1. È approvato il "Regolamento recante modificazioni e integrazioni al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con DPReg. n. 035 del 21 febbraio 2007".
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_9_1_DPR_48_2_ALL1

Regolamento recante modificazioni e integrazioni al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con DPReg. n. 035 del 21 febbraio 2007

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento modifica e integra il Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035 del 21 febbraio 2007.

Art. 2 modifiche all'articolo 8

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento emanato con DPReg. 035/2007, le parole "L'intervento di cui al presente articolo concorre" sono sostituite dalle parole "Gli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni concorrono"
2. Il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato.

Art. 3 introduzione dell'articolo 8 bis

1. Dopo l'articolo 8 del Regolamento emanato con DPReg. 035/2007, come modificato dall'articolo 2, è introdotto il seguente:
"Art. 8 bis modalità di individuazione dei progetti sperimentali
1. Sono ammessi al beneficio dell'articolo 8 i progetti personalizzati sperimentali rivolti alle persone di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), in carico al Dipartimento di salute mentale o al Servizio sociale dei Comuni o al Distretto sanitario.
2. I progetti sono elaborati secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera b), sulla base di una valutazione multidimensionale e multiprofessionale.
3. I progetti presentano i seguenti requisiti:
a) articolazione sui tre assi di intervento fondamentali per il funzionamento sociale degli individui costituiti da:
1) casa e habitat sociale;
2) lavoro e formazione professionale;
3) socialità e affettività;
b) compresenza, a carico dei destinatari dei progetti, di almeno due delle seguenti condizioni:
1) difficoltà nel proprio accudimento;
2) insufficiente o inadeguata rete familiare e problematicità nelle relazioni familiari;
3) isolamento sociale derivante da una debole o inadeguata rete extra familiare;
4) impossibilità di fruire di un'abitazione propria o di terzi o presenza di condizioni abitative degradate;
5) difficoltà d'inserimento lavorativo, anche protetto o ad alta protezione, derivante anche da mancanza di titoli formativi o qualifiche professionali;
6) risorse economiche proprie o della famiglia ritenute insufficienti;
7) uso di sostanze psicotrope;
8) presenza di ripetuti trattamenti sanitari obbligatori o periodi di permanenza prolungata in strutture residenziali;
9) situazioni complesse di dimissione da istituzioni totali, quali ospedale psichiatrico giudiziario e carcere;
10) rischio immanente di grave rottura sociale o reato.
c) perseguimento dell'emancipazione dei destinatari attraverso il loro coinvolgimento nella definizione e nella messa a punto del progetto e la condivisione del relativo percorso di attuazione;
d) coinvolgimento dei servizi pubblici, delle cooperative sociali e dei soggetti informali nella coprogettazione e nella realizzazione dei progetti.
4. Non sono ammessi al beneficio progetti che prevedano l'inserimento dei destinatari in strutture residenziali.".

Art. 4 introduzione dell'articolo 8 ter

1. Dopo l'articolo 8 bis del Regolamento emanato con DPReg. 035/2007, come introdotto dall'articolo 3, è introdotto il seguente:
"Art. 8 ter modalità di finanziamento
1. Per il sostegno economico dei progetti di cui all'articolo 8 si sperimenta il budget individuale di salute, finanziato congiuntamente secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c).
2. L'entità del finanziamento necessario alla realizzazione dei singoli progetti è definita in sede di progettazione congiunta.
3. Il progetto è finanziato per un periodo massimo di tre anni ed è finalizzato alla progressiva autonomiz-

zazione della persona.
4. Il budget individuale di salute si aggiunge e non sostituisce gli interventi già previsti nello svolgimento dei compiti istituzionali di prevenzione, cura e riabilitazione.
5. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e l'Azienda per i servizi sanitari definiscono, d'intesa, le modalità di raccordo tra il Servizio Sociale dei Comuni e le strutture aziendali interessate ai fini della formazione e della gestione dei progetti e dei relativi budget individuali di salute.".

Art. 5 modifiche all'articolo 11

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg. 035/2007 le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "comma 3".

Art. 6 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_9_1_DPR_49_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 049/Pres.

Regolamento di abrogazione del DPGR 18 settembre 2000, n. 0332/Pres. (Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le Ater regionali del Fondo sociale di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica) che, al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale, ha istituito un apposito Fondo sociale presso ciascuna ATER regionale;
VISTO, in particolare, il comma 3 dell'articolo 16 sopra citato, in base al quale la Regione attribuisce alle ATER le risorse di propria competenza per il finanziamento del Fondo sociale, in rapporto alla differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e il canone che si ricaverebbe dall'applicazione dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2000, n. 2634, con la quale è stato approvato il "Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le ATER regionali del Fondo sociale di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24" emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0332/Pres. e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, n. 45 dell'8 novembre 2000;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 367, con la quale è stato approvato il "Regolamento di abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0332/Pres. (Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le ATER regionali del Fondo sociale di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24)";
RITENUTO di adottare il "Regolamento di abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0332/Pres. (Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le ATER regionali del Fondo sociale di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24)";
VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 367 dell'11 febbraio 2008;

DECRETA

1. È approvato il "Regolamento di abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0332/Pres. (Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le ATER regionali del Fondo sociale di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_9_1_DPR_49_2_ALL1

Regolamento di abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0332/Pres. (Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le Ater regionali del Fondo sociale di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24)

Art. 1 abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0332/Pres. (Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le ATER regionali del Fondo sociale di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24) è abrogato.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_9_1_DPR_50_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 050/Pres.

Art. 30, Accordo collettivo nazionale per i rapporti con i medici di medicina generale. Integrazione composizione del Collegio arbitrale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- l'art. 30 del vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, entrato in vigore il 23.3.2005, dispone che in ciascuna Regione venga costituita una commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale composta da:
  - un Presidente, designato dall'Assessore regionale alla Sanità e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'Ordine degli Avvocati del capoluogo di Regione;
  - tre componenti di parte pubblica designati dall'Assessore regionale alla Sanità;
  - tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, tra medici di medicina generale della Regione, ed uno designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di Regione, con funzione di vicepresidente;
- le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale;
- il predetto Collegio è preposto alla valutazione delle violazioni, da parte dei medici convenzionati di medicina generale, degli obblighi e dei compiti derivanti dall'Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali;
- il Collegio in parola è stato costituito con decreto del Presidente della Regione n. 0362/Pres del 18.10.2005, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2513 del 7.10.2005, e rimarrà in carica sino alla stipula del nuovo Accordo collettivo nazionale;

ATTESO che:

- con nota del 18 luglio 2007 il Presidente del Collegio arbitrale, avv. Raffaele Esti, ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico per la cessazione dall'esercizio della professione forense e che, pertanto, è necessario provvedere alla sua sostituzione;
- nel corso delle riunioni è, altresì, emersa l'esigenza di integrare la composizione del suddetto Collegio, nominando dei sostituti sia per i componenti di parte pubblica che per il componente di parte medica designato dall'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, al fine di garantirne il migliore funzionamento;

RAVVISATA, altresì, l'opportunità di individuare un funzionario dell'amministrazione quale supplente del segretario;

VISTE:

- la nota prot. 3490/M.1/07 del 18.6.2007 con cui l'Assessore alla salute e protezione sociale ha invitato l'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Trieste a designare il proprio rappresentante supplente in seno al predetto Collegio;
- la nota prot. n. 4115/M.1/07, del 19.9.2007, con cui l'Assessore alla salute e protezione sociale ha invitato l'Ordine degli Avvocati di Trieste a designare una rosa di tre nominativi ai fini della nomina del

nuovo Presidente del Collegio Arbitrale;
PRESO ATTO che:
- con nota del 24.7.2007 l'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Trieste ha designato, quale rappresentante supplente, il dott. Salvatore Corridore;
- con nota del 30.10.2007 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste ha designato gli avvocati Franco Berti, Fabio Petracci e Pierpaolo Safret, del foro di Trieste, tra i quali l'Assessore alla salute e protezione sociale, con nota prot. n. 4318/S/2007, del 28.11.2007, ha scelto l'Avvocato Fabio Petracci;
- con l'anzidetta nota prot. n. 4318/S/2007, del 28.11.2007, l'Assessore alla salute e protezione sociale ha segnalato, altresì, i seguenti nominativi da lui designati quali componenti supplenti di parte pubblica:
  - la dott.ssa Alessia Clocchiatti ed il dott. Rosario Blanco, dipendenti regionali in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale;
  - la dott.ssa Flora Masutti, dipendente dell'Azienda ospedaliero - universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste;

RITENUTO di nominare, quale segretario supplente, il dott. Antonio Zaccardi, dipendente regionale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale;
CONSTATATO che:
- dalle dichiarazioni rilasciate alla Direzione centrale salute e protezione sociale, ai sensi dell'art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, come introdotto dall'art. 55 della legge regionale n. 1/2000, per i soggetti designati non emergono motivi d'incompatibilità;
- ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.lgs n. 165/2001 si è provveduto ad acquisire, per i componenti dipendenti di pubbliche amministrazioni, l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico;

RITENUTO, quindi, di integrare la composizione del Collegio arbitrale di cui al su citato D.P.Reg. n. 0362/Pres del 18.10.2005, nominando:
- l'Avv. Fabio Petracci quale nuovo Presidente del suddetto Collegio;
- il dott. Salvatore Corridore quale supplente del dott. Sergio Lupieri;
- la dott.ssa Alessia Clocchiatti quale supplente del dott. Giovanni Maria Farina;
- la dott.ssa Flora Masutti quale supplente della dott.ssa Clara Zuch;
- il dott. Rosario Blanco quale supplente della dott.ssa Magda Uliana;
- il dott. Antonio Zaccardi quale segretario supplente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 370, dell'11 febbraio 2008

DECRETA

1. la composizione del Collegio arbitrale di cui al citato D.P.Reg. n. 0362/Pres del 18 ottobre 2005 è integrata nominando:
- l'avv. Fabio Petracci, quale nuovo Presidente del suddetto Collegio;
- il dott. Salvatore Corridore ,quale supplente del dott. Sergio Lupieri;
- la dott.ssa Alessia Clocchiatti, quale supplente del dott. Giovanni Maria Farina;
- la dott.ssa Flora Masutti, quale supplente della dott.ssa Clara Zuch;
- il dott. Rosario Blanco, quale supplente della dott.ssa Magda Uliana;
- il dott. Antonio Zaccardi, quale segretario supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_9_1_DPR_61_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2008, n. 061/Pres.

Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 "Disciplina organica lavori pubblici" ed in particolare gli articoli 4 e 23 i quali rinviano al previsto Regolamento di attuazione la definizione delle modalità di individuazione dei servizi in economia;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres. del 5 giugno 2003 ed in particolare l'art. 67, che individua le tipologie di lavori eseguibili in economia, rinviando ad apposito Regolamento adottato

da ciascuna stazione appaltante l'individuazione specifica dei lavori che possono essere eseguiti in amministrazione diretta o tramite cottimo fiduciario:
RITENUTO opportuno adottare un Regolamento disciplinante l'acquisizione di lavori in economia da parte del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione Centrale Patrimonio e Servizi Generali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO, altresì, il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"ed in particolare l'art. 125 che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di acquisizioni di servizi e forniture in economia;
VISTA la legge regionale 30 aprile 2003 n. 12 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003" ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che disciplina le soglie per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
RITENUTO opportuno disciplinare con Regolamento anche l'acquisizione di servizi e forniture da parte del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione Centrale Patrimonio e Servizi Generali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO, altresì, opportuno inserire le previsioni regolamentari concernenti l'acquisizione da parte del precitato servizio sia dei lavori che dei servizi e forniture in economia in un unico documento, in quanto ciò consente un migliore coordinamento delle procedure ed una complessiva semplificazione amministrativa;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
VISTO lo Statuto regionale di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 223 dell'1 febbraio 2008;

DECRETA

1. È approvato il "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_9_1_DPR_61_2_ALL1

Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per la acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia da parte del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione Centrale patrimonio e servizi generali, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, concorrenza ed economicità, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 67 del Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici) per le acquisizioni di lavori in economia di cui al Capo II e dall'articolo 125 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per le acquisizioni di servizi e forniture di cui al Capo III del presente regolamento, salvo per quanto riguarda le soglie in relazione alle quali si rinvia alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 2 abbreviazioni e definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
a) il Direttore Centrale patrimonio e servizi generali è il "direttore centrale";
b) il Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare è "il direttore di servizio";
c) il direttore di servizio o, nei casi di competenza, il coordinatore di struttura stabile o altro soggetto all'uopo designato ai sensi di legge è il "responsabile del procedimento";
d) il dipendente del Servizio gestione patrimonio immobiliare munito delle adeguate qualifiche tecniche e amministrative, individuato dal responsabile del procedimento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia è "il responsabile dell'istruttoria";
e) per piccole acquisizioni di beni e servizi si intendono quelli di importo unitario, al netto di IVA, pari o inferiore a € 400,00;
f) per Regolamento di organizzazione di intende il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia

1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia vengono effettuate dal Servizio gestione patrimonio immobiliare:
a) attraverso il cottimo fiduciario, quando le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;
b) mediante amministrazione diretta, quando le acquisizioni sono effettuate con materiali o mezzi propri o appositamente acquisiti o noleggiati e con personale proprio del Servizio gestione patrimonio immobiliare, sotto la direzione del responsabile del procedimento o del responsabile dell'istruttoria.

Art. 4 previsione della acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia

1. Entro il mese di agosto di ogni anno il direttore di servizio redige un elenco di lavori, servizi e forniture da acquisire in economia nel corso dell'esercizio finanziario dell'anno seguente, per i quali sia possibile formulare una previsione di spesa ancorché sommaria.
2. Il direttore di servizio individua altresì nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo una somma per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture non preventivabili, basandosi sulle risultanze degli esercizi finanziari precedenti.
3. L'elenco di cui al comma 1 è funzionale alla presentazione delle proposte di stanziamento sui connessi capitoli di bilancio ai fini della programmazione finanziaria regionale per l'esercizio successivo.

Art. 5 risorse

1. I fondi necessari per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, sono messi a disposizione del responsabile del procedimento o di dipendenti del Servizio gestione patrimonio immobiliare individuati quali funzionari delegati, anche mediante apertura di credito, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per l'Amministrazione regionale.

CAPO II - LAVORI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

Art. 6 limiti all'acquisizione di lavori mediante cottimo fiduciario

1. I lavori disciplinati dal presente regolamento non possono comportare, per ogni singolo intervento, una spesa complessiva superiore ad € 200.000,00 al netto dell'IVA.
2. Nell'acquisizione da terzi di lavori in economia, nella forma del cottimo fiduciario, sono individuate nel

presente regolamento procedure diversificate per l'individuazione del contraente, in relazione al valore presunto dei lavori ed all'urgenza dell'intervento, come di seguito sintetizzato e meglio precisato negli articoli di volta in volta richiamati:
a) per importi di lavori previsti, al netto di IVA, compresi tra € 40.000,00 ed € 200.000,00 estremi inclusi, le procedure sono quelle previste all'articolo 8;
b) per importi di lavori previsti, al netto di IVA, pari o superiori ad € 20.000,00 ed inferiori ad € 40.000,00, le procedure sono quelle previste all'articolo 9, commi 1,2,4 e 5;
c) per importi di lavori previsti, al netto di IVA, inferiori ad € 20.000,00, le procedure sono quelle previste all'articolo 9, commi 1,3,4 e 5;
d) per lavori in caso d'urgenza le procedure sono quelle previste all'articolo 14.

Art. 7 individuazione di lavori acquisibili mediante cottimo fiduciario

1. I seguenti lavori sono acquisibili mediante cottimo fiduciario:
a) manutenzione di beni immobili patrimoniali della Regione, compresi accessori, pertinenze e relativi impianti;
b) manutenzione di beni immobili, compresi accessori, pertinenze e relativi impianti, utilizzati dalla amministrazione regionale, quando un tale obbligo derivi dalla legge o dal titolo.
2. Sono altresì acquisibili mediante cottimo fiduciario i seguenti lavori:
a) manutenzioni di opere o impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle avvalendosi delle procedure aperte o ristrette sotto soglia;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
e) completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 8 affidamento di lavori di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 200.000,00

1. Il responsabile dell'istruttoria seleziona, previa indagine di mercato ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici eventualmente adottati dal Servizio gestione patrimonio immobiliare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza, almeno tre operatori economici tra i quali viene individuato l'operatore economico esecutore dei lavori, secondo la procedura stabilita dal presente articolo.
2. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare offerta mediante lettera o telefax, che deve precisare il criterio prescelto per il raffronto delle offerte e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta.
3. La lettera o il telefax di invito, deve altresì prevedere che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati, consapevoli della responsabilità penale per false dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione così come precisato dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarino ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR medesimo:
a) di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
b) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
c) di possedere la documentazione eventualmente richiesta dalla legislazione antimafia;
d) di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'oggetto corrispondente alla prestazione da effettuare;
e) per lavori di importo superiore a € 150.000,00 di possedere l'attestazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui al Decreto Presidente Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie adeguate ai lavori da assumere;
f) per lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00 di possedere i requisiti di cui all'articolo 28 del DPR 34/2000;
4. Nella lettera o telefax di invito di cui al comma 2 del presente articolo sono altresì indicati:
a) la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta di contratto ai sensi dell'articolo 1326 c.c.;
b) la previsione che la proposta contrattuale degli operatori economici selezionati deve pervenire al Servizio gestione patrimonio immobiliare entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito;
c) la previsione che gli operatori economici selezionati si impegnano a mantenere ferma la proposta per un periodo di novanta giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte;

d) le condizioni di esecuzione del contratto;
e) le indicazioni relative alle modalità di pagamento e alle persone titolate a riscuotere ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.);
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della amministrazione regionale di risolvere in danno il contratto, previa diffida, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per inadempimento dell'appaltatore;
g) il Foro competente per l'insorgere di ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto o la previsione di eventuali altre forme di tutela quali accordo bonario, transazione o arbitrato;
h) la previsione che gli operatori economici selezionati devono precisare all'atto della presentazione dell'offerta, gli estremi del contratto collettivo nazionale e territoriale che verrà applicato nel rapporto di lavoro con le proprie maestranze, in vigore per il settore e per la zona nella quale verranno eseguite le lavorazioni;
i) la previsione che gli operatori economici selezionati devono indicare: la quota percentuale di subappalto o cottimo di cui intendono avvalersi nei limiti previsti dalla legge, l'oggetto e il prezzo del contratto di subappalto o cottimo, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore o cottimista;
j) la previsione che nel caso in cui l'operatore economico esecutore si avvalga del subappalto e del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto o cottimo una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o cottimo;
k) la previsione che l'operatore economico esecutore, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere al Servizio gestione patrimonio immobiliare la documentazione di avvenuta denunzia agli enti assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, inclusa la Cassa edile, e quella attestante la regolarità contributiva;
l) la previsione che l'operatore economico esecutore fornirà al Servizio gestione patrimonio immobiliare, prima dell'inizio dei lavori, una copia del piano operativo di sicurezza ai sensi dell'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 ove previsto;
m) gli eventuali documenti ulteriori richiesti in relazione alle caratteristiche del lavoro oggetto di affidamento ed alle modalità di aggiudicazione prescelte;
5. L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico interpellato, deve pervenire entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito.
6. Alla lettera di offerta dovranno essere allegati, pena la non ammissibilità della stessa:
a) dichiarazione sostitutiva resa dai legali rappresentanti dell'offerente ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo;
b) copia della lettera o telefax d'invito debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina per accettazione delle previsioni e condizioni ivi contenute, completata a cura dell'offerente in tutte le parti ove tale completamento sia previsto e richiesto;
c) tutta la documentazione richiesta con la lettera di richiesta di offerta.
d) l'offerta economica.
7. L'affidatario dei lavori è individuato, tra quelli che hanno presentato offerta ritenuta ammissibile, utilizzando il criterio indicato nella lettera di invito.
8. Nel caso che il criterio individuato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il confronto delle offerte è effettuato da una commissione riunita dal responsabile del procedimento, composta dal responsabile del procedimento che la presiede e da un minimo di 2 fino ad un massimo di 4 altri dipendenti della Direzione Centrale Patrimonio e servizi generali. Dell'esame delle offerte e dell'individuazione dell' affidatario dei lavori sarà dato conto in apposito verbale sottoscritto dai componenti di tale Commissione.
9. Il responsabile dell'istruttoria verifica a campione la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di offerta dal miglior offerente o dagli altri operatori economici concorrenti.
10. Comunicazione dell'aggiudicazione verrà data, oltre che all'aggiudicatario, anche agli altri operatori che hanno presentato offerta. Nel caso di offerte ritenute non ammissibili sarà altresì data comunicazione delle motivazioni di esclusione, qualora richieste.
11. In seguito all'aggiudicazione si provvederà ad affidare i lavori oggetto di gara. Laddove previsto nella lettera d'invito, si procederà alla stipula di formale contratto.

Art. 9 affidamento di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00

1. Il responsabile dell'istruttoria, sulla base delle segnalazioni pervenute ovvero in sede di sopralluogo, verifica lo stato dei luoghi ed individua i lavori da eseguire.
2. Il responsabile dell'istruttoria predispone una scheda offerta, proporzionata alla complessità dell'intervento individuato, e sulla stessa richiede la presentazione di tre preventivi ad altrettanti operatori economici, preferibilmente redatti in calce alla scheda offerta, garantendo i criteri di trasparenza e rotazione.

3. In via ordinaria per importi inferiori a € 20.000,00 IVA esclusa, può essere interpellato un unico operatore economico, sempre garantendo i criteri di trasparenza e rotazione.
4. Il responsabile dell'istruttoria presenta al responsabile del procedimento, per l'approvazione, una proposta di affidamento, nella quale sono sinteticamente indicati i problemi rilevati, i lavori da eseguire, l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta ovvero l'operatore economico interpellato, nonché l'importo dei lavori di cui viene attestata la congruità.
5. L'affidamento è disposto dal responsabile del procedimento con comunicazione, che deve essere restituita, sottoscritta per l'accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico prescelto.

Art. 10 oggetto, limiti e procedura per l'acquisizione di lavori in amministrazione diretta

1. I lavori di cui all'articolo 7 del presente regolamento possono essere acquisiti in amministrazione diretta.
2. I lavori in amministrazione diretta non possono comportare, per ogni singolo intervento, una spesa complessiva superiore a € 50.000,00 al netto dell'IVA.
3. Nei lavori di cui al presente articolo il responsabile dell'istruttoria impiega direttamente il personale dipendente del Servizio.
4. L'acquisto di materiali, i noli a freddo o a caldo e di quant'altro serva all'esecuzione del lavoro sono effettuati con le modalità e le procedure stabilite dal Capo III del presente regolamento.

Art. 11 perizia suppletiva per maggiori spese

1. Se durante l'esecuzione di lavori in economia, la somma autorizzata si rivela insufficiente, il responsabile dell'istruttoria presenta una perizia suppletiva nei casi e nei limiti previsti dalle norme vigenti, al fine di chiedere l'autorizzazione alla spesa per l'eccedenza.
2. Alle perizie suppletive si applica la procedura prevista al precedente articolo 9.

Art. 12 regolare esecuzione e pagamento dei lavori

1. Per lavori di importo inferiore a € 40.000,00, la regolare esecuzione è attestata dal responsabile dell'istruttoria o dal direttore dei lavori se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, del visto sulla fattura emessa dall'operatore economico esecutore.
2. Per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori dal responsabile dell'istruttoria o dal direttore dei lavori se persona diversa, dal responsabile del procedimento e, nei casi previsti, dal legale rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito i lavori.
3. Il pagamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 è disposto tramite funzionario delegato successivamente al ricevimento da parte dello stesso di idonea fattura recante l'attestazione della regolare esecuzione, ovvero con le altre modalità previste dall'ordinamento regionale.
4. Il pagamento di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 è disposto previa presentazione di regolare fattura ed acquisizione del certificato di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità previste dall'ordinamento regionale.
5. I lavori possono essere liquidati anche sulla base di stati di avanzamento e conto finale, nel rispetto delle altre modalità previste nel presente articolo.

Art. 13 garanzie

1. L'operatore economico esecutore dei lavori, individuato con la procedura di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento, è tenuto alla costituzione della cauzione definitiva, con le modalità che verranno stabilite dal Servizio gestione patrimonio immobiliare nella lettera di invito, e della polizza assicurativa, la quale deve coprire il rischio di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi e verso l'amministrazione regionale.
2. Nei casi di cui all'articolo 9 in via generale si prescinde dal richiedere la costituzione di cauzione definitiva, a condizione che sia all'uopo espressamente praticata una miglioria del prezzo non inferiore all'1%, salva diversa previsione espressamente contenuta nella scheda offerta inoltrata agli operatori economici interpellati.

Art. 14 lavori in economia in caso di urgenza

1. Per casi d'urgenza si intendono quelli per i quali ogni ritardo nella loro esecuzione può comportare una possibile e conseguente pericolosità per l'incolumità o la salute pubblica o quelli la cui immediata risoluzione determini un conveniente risparmio a fronte dei lavori altrimenti necessari.
2. Nei casi di cui al comma 1 il responsabile dell'istruttoria redige un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato, i lavori necessari per rimuoverlo e le condizioni di esecuzione dei lavori eventualmente già stabilite in contraddittorio con l'operatore economico esecutore individuato direttamente dallo stesso responsabile dell'istruttoria.

3. Il verbale è trasmesso al soggetto competente ad autorizzare la spesa ai sensi del Regolamento di organizzazione e delle norme di contabilità regionale; quest'ultimo autorizza la spesa anche in assenza di copertura e dispone mediante apposizione di un visto l'immediata esecuzione dei lavori, nelle more della formalizzazione dell'incarico all'operatore economico individuato dal responsabile dell'istruttoria da parte del responsabile del procedimento.

CAPO III - SERVIZI E FORNITURE ACQUISIBILI IN ECONOMIA

Art. 15 limiti all'acquisizione di servizi e forniture

1. Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono ammesse per importi complessivi inferiori a € 130.000,00 al netto di IVA e oneri previdenziali.
2. Nell'acquisizione da terzi di servizi e forniture in economia, nella forma del cottimo fiduciario, sono individuate nel presente regolamento procedure diversificate per l'individuazione del contraente, in relazione al valore presunto dei servizi e delle forniture ed all'urgenza dell'intervento, come di seguito sintetizzato e meglio precisato negli articoli di volta in volta richiamati:
a) per importi di servizi e forniture previsti, al netto di IVA ed oneri previdenziali, pari o superiori a € 20.000,00 ed inferiori ad € 130.000,00, le procedure sono quelle previste all'articolo 8;
b) per importi di servizi e forniture previsti, al netto di IVA ed oneri previdenziali, pari o superiori ad € 400,00 ed inferiori ad € 20.000,00, le procedure sono quelle previste all'articolo 9, commi 1,3,4 e 5;
c) per importi di servizi e forniture previsti, al netto di IVA ed oneri previdenziali, inferiori ad € 400,00, le procedure sono quelle previste all'articolo 17 commi da 2 a 8;
d) per servizi e forniture in caso d'urgenza le procedure sono quelle previste all'articolo 14.

Art. 16 individuazione di servizi e forniture acquisibili in economia

1. Sono acquisibili in economia:
a) i servizi di manutenzione e riparazione;
b) i servizi di progettazione;
c) i servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi; servizi di ingegneria e architettura anche integrata;
d) gli incarichi professionali e i servizi di consulenza funzionali alle attività del Servizio;
e) le verifiche strutturali per la sicurezza statica degli edifici;
f) i sondaggi strutturali e carotaggi;
g) le indagini geologiche, idrogeologiche, geotermiche e sismiche;
h) le indagini acustiche e illuminotecniche;
i) le indagini finalizzate al restauro di intonaci, statue, pavimenti e mosaici;
j) rilievi vari;
k) i collaudi;
l) l'eliminazione di scarichi di fogna e la rimozione di rifiuti, anche speciali;
m) i servizi di giardinaggio;
n) servizi di vigilanza;
o) forniture di materiali e attrezzature funzionali alle attività del Servizio.
2. Oltre ai casi previsti dal comma 1 il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 17 procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia

1. Per l'acquisizione di servizi e forniture in economia si osservano in quanto applicabili, e salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento.
2. Il soggetto competente ad autorizzare la spesa ai sensi del Regolamento di organizzazione e delle norme di contabilità regionale, autorizza annualmente, sui diversi capitoli di spesa interessati dall'acquisizione di beni e servizi di competenza del Servizio gestione patrimonio immobiliare, una somma com-

plessiva a fronte delle piccole acquisizioni di beni e servizi, somma messa a disposizione del personale con incarico di funzionario delegato.
3. Per piccole acquisizioni di beni e servizi si intendono quelli di importo unitario, al netto di IVA, inferiore o uguale a € 400,00.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel caso di piccole acquisizioni di beni o servizi, il responsabile dell'istruttoria sottoscrive una proposta di acquisizione nella quale sono indicati i beni o servizi da acquisire, l'operatore economico individuato, l'importo relativo previsto ritenuto congruo.
5. La proposta di cui al comma 4 viene vistata dal personale individuato quale funzionario delegato, per l'attestazione della disponibilità dell'importo previsto sui fondi allo stesso accreditato ai sensi del precedente comma 2.
6. Le acquisizioni di beni o servizi sono liquidate successivamente al ricevimento di idonea documentazione di spesa recante l'attestazione della regolare esecuzione apposta dal responsabile dell'istruttoria.
7. Nei limiti previsti al comma 3 e in caso di necessità ed urgenza segnalata dal responsabile dell'istruttoria, previa acquisizione del visto di cui al comma 5, il responsabile di istruttoria è autorizzato ad acquisire direttamente i beni necessari.
8. Nei casi di cui al comma 7 il funzionario delegato rimborsa quanto anticipato dal responsabile dell'istruttoria, su richiesta dello stesso in cui attesta la regolare fornitura, corredata da idonea documentazione di spesa.
9. I beni acquisiti, nei casi previsti dalla normativa vigente, dovranno essere registrati nei "Registri di immediato e facile consumo" ovvero nei "Registri del patrimonio".

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 18 adeguamento automatico dei limiti

1. I limiti di importo contenuti nel presente Regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche nelle soglie previste dalla normativa regionale vigente in materia.

Art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_9_1_DAS_REL INT 4

Decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 8 febbraio 2008, n. 4
Asp "Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al lavoro" di Paluzza (Udine). Approvazione modifica statutaria.

L'ASSESSORE

VISTO lo statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) "Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al lavoro" di Paluzza, in provincia di Udine, approvato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 6 del 27 febbraio 2006;
PRESO ATTO che detta Casa trae origine dal lascito del cav. Matteo Brunetti, come ricordato nelle premesse dello statuto stesso, dove è inoltre riportato che a perenne testimonianza e ricordo la Casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro veniva intitolata "Matteo Brunetti";
VISTA la deliberazione n. 16 del 9 giugno 1954 che prevedeva la medesima intitolazione;
VISTA la nota del 2 agosto 2007, con la quale il consigliere rappresentante della famiglia del benefattore ha chiesto la garanzia della presenza del nominativo "Brunetti Matteo" nello statuto e nei documenti amministrativi (carta intestata, ecc.) dell'Azienda;
ATTESA la determinazione del Consiglio di amministrazione di rispettare tale volontà prevedendo l'intitolazione al benefattore nella denominazione dell'Azienda, oltre che nella corrispondenza e negli atti ufficiali;
VISTA la deliberazione n. 26 del 30 ottobre 2007, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'ASP "Casa degli operai Vecchi ed Inabili al lavoro ha proposto la modifica dell'articolo 1 dello statuto secondo il seguente testo:
"1. La Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al lavoro "Matteo Brunetti" di seguito denominata Azienda, è una Azienda pubblica di servizi alla persona. La sua sede legale è sita in Paluzza (UD) in via Nazionale n. 31.

2. La Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al lavoro "Matteo Brunetti" nella forma giuridica attuale è il risultato della trasformazione dell'I.P.A.B. Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al lavoro in attuazione della L.R. 19/2003.";

VISTO il parere favorevole al riguardo, espresso dal Comune di Arta Terme con deliberazione giuntale n. 157 del 3 dicembre 2007;

ATTESO che come comunicato dall'ASP, le Amministrazioni comunali di Paluzza, di Ligosullo, di Treppo Carnico, di Sutrio, di Paularo e di Cercivento, nonchè la Parrocchia di Paluzza, soggetti chiamati ad esprimere un parere circa la modificazione statutaria in trattazione, non hanno fatto pervenire, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, pareri nè osservazioni e, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, vanno ritenute assenzienti;

RITENUTA la modifica statutaria proposta legittima ed opportuna, in quanto volta a ricordare il fondatore emerito;

VISTA la Legge 11 dicembre 2003, n. 19, concernente il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvata la modifica dell'articolo 1 dello statuto, proposta dall'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) denominata "Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al lavoro", avente sede in via Nazionale, 31, a Paluzza, provincia di Udine, per effetto della quale il relativo nuovo testo risulta essere quello sotto riportato:

" 1. La Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al lavoro "Matteo Brunetti" di seguito denominata Azienda, è una Azienda pubblica di servizi alla persona. La sua sede legale è sita in Paluzza (UD) in via Nazionale n. 31.

2. La Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al lavoro "Matteo Brunetti" nella forma giuridica attuale è il risultato della trasformazione dell'I.P.A.B. Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al lavoro in attuazione della L.R. 19/2003."

2. Il Presidente dell'Azienda è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 8 febbraio 2008

IACOP

08_9_1_DDC_LAV FOR 68

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro formazione università e ricerca 11 febbraio 2008, n. 68/LAVFOR

LR 76/82 - Piano regionale di formazione professionale 2007/2008 - Approvazione progetti e loro finanziamento (attività formative previste da specifiche leggi nazionali e/o regionali per l'accesso a determinate attività professionali).

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

CONSTATATA l'assenza per congedo ordinario del Direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 19 e 20 che disciplinano le attribuzioni del Direttore centrale e del Vicedirettore centrale;

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Piano Operativo Regionale 2007, approvato con deliberazione giuntale n. 241 dd. 08 febbraio 2007 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale dell' 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale", in particolare l'articolo n. 28 che istituisce il Programma operativo di gestione di seguito denominato POG;

VISTA il Programma operativo di gestione 2008, approvato con deliberazione giuntale n. 3301 dd. 28 dicembre 2007;

VISTE le direttive per l'impostazione del Piano regionale di formazione professionale 2007/2008 appro-

vate dalla Giunta regionale con deliberazione 2438 del 12 ottobre2007, registrata il 17 ottobre 2007;
EVIDENZIATO che le direttive impartite con la deliberazione giuntale n. 2438/2007prevedono, tra l'altro, il finanziamento di attività formative previste da specifiche leggi nazionali e/o regionali per l'accesso a determinate attività professionali;
EVIDENZIATO che con detta deliberazione giuntale n. 2438/2007 vengono confermate le competenze del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca per quanto riguarda la definizione delle procedure amministrative e la gestione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Piano regionale di formazione professionale 2007/2008;
VISTO il decreto del Direttore Centrale n. 2316/lavfor/2007 con il quale è stato approvato il programma/preventivo di spesa associato al Piano regionale di formazione professionale 2007/2008;
CONSIDERATO che con il citato decreto n. 2316/lavfor/2007 la somma disponibile per le attività di cui si tratta è stata determinata in euro 750.000,00;
VISTO l'"Avviso per la presentazione di progetti riguardanti attività formative previste da specifiche leggi nazionali e/o regionali per l'accesso a determinate attività professionali" approvato con il decreto n. 2578/lavfor del 30 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 12 dicembre 2007;
VISTI i progetti presentati in relazione all'avviso di cui al decreto n. 2578/lavfor/2007, e accertato che gli stessi sono stati valutati sotto il profilo didattico;
VISTA la graduatoria esposta nell'allegato "A", che tiene conto della data di presentazione e del punteggio attribuito;
VISTO l'elenco dei progetti finanziabili, allegato "B" al presente provvedimento, e precisato che la spesa complessiva ammonta ad euro 568.819,80;
PRECISATO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
ACCERTATO che la spesa di cui si tratta trova copertura al capitolo 5807/competenza 2008 del POG - U.B. 6.2.1.1123 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 32;

DECRETA

1. È approvata nei termini di cui allegato "A" la graduatoria dei progetti presentati in relazione all'avviso di cui al decreto 2578/lavfor /2007.
2. È approvato nei termini di cui all'allegato "B" l'elenco dei progetti finanziabili in relazione all'avviso di cui al decreto 2578/lavfor/2007.
3. La spesa complessiva di euro 568.819,80 è prenotata al capitolo 5807/competenza del POG - U.B. 6.2.1.1123 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008.
4. La gestione delle attività amministrative connesse al finanziamento dei progetti di cui all'elenco "B" rientra nella competenza del Direttore del Servizio gestione interventi sistema formativo.
5. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 febbraio 2008

CATALFAMO VOLPE

08_9_1_DDC_LAV FOR 68_ALL1

ALLEGATO A

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca
Piano regionale di Formazione Professionale 2007/2008

	CODICE	OPERATORE	TITOLO	ALL	ORE	CONTR. PER SPESE CONS.	CONTR. PER SPESE GENER.	CONTR. TOTALE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO
SUB PIANO	**0.6.0**	**FORMAZIONE PREVISTA DA NORMATIVE SPECIFICHE**								
1	200729496001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE TEORICA PER ESTETISTA	13	300	1.560,00	25.500,00	27.060,00	UDINE	50,00
2	200729496002	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTE (P	20	600	4.800,00	51.000,00	55.800,00	PORDENONE	50,00
3	200729496003	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	ISCR. ALBO GESTIONE RIFIUTI D.M. 28-04-98 N.	13	60	312,00	5.100,00	5.412,00	UDINE	50,00
4	200729496004	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	ISCRIZIONE ALL`ALBO GESTIONE RIFIUTI - MOD	12	30	144,00	2.550,00	2.694,00	UDINE	50,00
5	200729496005	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	RESPONSABILE DI GESTIONE E DIREZIONE DELL	12	50	240,00	4.250,00	4.490,00	UDINE	50,00
6	200729496006	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTE (U	24	600	5.760,00	51.000,00	56.760,00	UDINE	50,00
7	200729496007	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTE (G	12	600	2.880,00	51.000,00	53.880,00	GORIZIA	50,00
8	200729496008	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTE (T	19	600	4.560,00	51.000,00	55.560,00	TRIESTE	50,00
9	200729496009	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	ISCR. ALBO GESTIONE RIFIUTI D.M. 28/04/98 N	12	42	201,60	3.570,00	3.771,60	UDINE	50,00
10	200729496010	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	ADDETTI ALLE ATTIVITA` DI RIMOZIONE DELL`A	13	30	156,00	2.550,00	2.706,00	UDINE	50,00
11	200729497001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONA	CONDUTTORI DI IMPIANTI TERMICI - UD1	20	100	800,00	8.500,00	9.300,00	PASIAN DI PRATO	50,00
12	200729497002	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONA	CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE - UD	17	120	816,00	10.200,00	11.016,00	PASIAN DI PRATO	50,00
13	200729497003	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONA	FORMAZ. TEOR.-PRAT. PER LAVORAT. E PREP. A	15	32	192,00	2.720,00	2.912,00	TRIESTE	50,00
14	200729497004	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONA	FORMAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	8	201	643,20	17.085,00	17.728,20	TRIESTE	50,00
15	200729497005	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONA	CONDUTTORI DI IMPIANTI TERMICI - TS	15	100	600,00	8.500,00	9.100,00	TRIESTE	50,00
16	200729497006	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONA	CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE - TS	12	120	576,00	10.200,00	10.776,00	TRIESTE	50,00
17	200729497007	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONA	CONDUTTORI DI IMPIANTI TERMICI - UD2	15	100	600,00	8.500,00	9.100,00	PASIAN DI PRATO	50,00
18	200729497008	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONA	CONDUTTORI DI IMPIANTI TERMICI - UD3	16	100	640,00	8.500,00	9.140,00	TOLMEZZO	50,00
19	200729497009	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONA	CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE - UD	15	120	720,00	10.200,00	10.920,00	PASIAN DI PRATO	50,00
20	200729498001	CE.F.A.P.	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'A	13	180	936,00	15.300,00	16.236,00	CODROIPO	50,00
21	200729498002	CE.F.A.P.	OPERATORE AGRITURISTICO - 1	12	100	480,00	8.500,00	8.980,00	CODROIPO	50,00
22	200729498003	CE.F.A.P.	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'A	17	180	1.224,00	15.300,00	16.524,00	GORIZIA	50,00
23	200729498004	CE.F.A.P.	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'A	16	180	1.152,00	15.300,00	16.452,00	CORDENONS	50,00
24	200729498005	CE.F.A.P.	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'A	20	180	1.440,00	15.300,00	16.740,00	TRIESTE	50,00

	CODICE	OPERATORE	TITOLO	ALL	ORE	CONTR. PER SPESE CONS.	CONTR. PER SPESE GENER.	CONTR. TOTALE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO
25	200729498006	CE.F.A.P.	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'A	14	180	1.008,00	15.300,00	16.308,00	PASIAN DI PRATO	50,00
26	200729498007	CE.F.A.P.	OPERATORE AGRITURISTICO - 2	12	100	480,00	8.500,00	8.980,00	CORDENONS	50,00
27	200729498008	CE.F.A.P.	OPERATORE AGRITURISTICO - 3	15	100	600,00	8.500,00	9.100,00	GORIZIA	50,00
28	200729498009	CE.F.A.P.	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'A	14	180	1.008,00	15.300,00	16.308,00	TOLMEZZO	50,00
29	200729498010	CE.F.A.P.	OPERATORE AGRITURISTICO - 4	12	100	480,00	8.500,00	8.980,00	TOLMEZZO	50,00
30	200729509001	OPERA SACRA FAMIGLIA	CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI	12	100	480,00	8.500,00	8.980,00	PORDENONE	50,00
31	200729509002	OPERA SACRA FAMIGLIA	CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI	12	100	480,00	8.500,00	8.980,00	PORDENONE	50,00
32	200729509003	OPERA SACRA FAMIGLIA	CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE	17	120	816,00	10.200,00	11.016,00	PORDENONE	50,00
33	200729751001	EDILMASTER	ISCRIZIONE ALBO GESTIONE RIFIUTI D.M. 28.04.	15	42	252,00	3.570,00	3.822,00	TRIESTE	50,00
34	200729751002	EDILMASTER	ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE DELL'AMI	24	30	288,00	2.550,00	2.838,00	TRIESTE	50,00
35	200730177001	COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIU	CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI	12	100	480,00	8.500,00	8.980,00	GORIZIA	50,00
36	200730177002	COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIU	CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI	13	100	520,00	8.500,00	9.020,00	MONFALCONE	50,00
37	200730187001	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIO	AGRONOMIA GENERALE	12	150	720,00	12.750,00	13.470,00	TRIESTE	50,00
38	200730187002	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIO	OPERATORE AGRITURISTICO	12	100	480,00	8.500,00	8.980,00	TRIESTE	50,00
							Totale	**568.819,80**		

08_9_1_DDC_LAV FOR 68_ALL2

ALLEGATO B

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca
Piano regionale di Formazione Professionale 2007/2008

CODICE	TITOLO	ALL	ORE	CONTR. PER SPESE CONS.	CONTR. PER SPESE GENER.	CONTR. TOTALE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO
SUB PIANO	**0.6.0 FORMAZIONE PREVISTA DA NORMATIVE SPECIFICHE**							
OPERATORE	**CE.F.A.P.**							
200729498001	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 1	13	180	936,00	15.300,00	16.236,00	CODROIPO	50,00
200729498002	OPERATORE AGRITURISTICO - 1	12	100	480,00	8.500,00	8.980,00	CODROIPO	50,00
200729498003	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 2	17	180	1.224,00	15.300,00	16.524,00	GORIZIA	50,00
200729498004	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 3	16	180	1.152,00	15.300,00	16.452,00	CORDENONS	50,00
200729498005	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 4	20	180	1.440,00	15.300,00	16.740,00	TRIESTE	50,00
200729498006	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 5	14	180	1.008,00	15.300,00	16.308,00	PASIAN DI PRATO	50,00
200729498007	OPERATORE AGRITURISTICO - 2	12	100	480,00	8.500,00	8.980,00	CORDENONS	50,00
200729498008	OPERATORE AGRITURISTICO - 3	15	100	600,00	8.500,00	9.100,00	GORIZIA	50,00
200729498009	FORMAZIONE COMPLEMENTARE - GESTIRE L'AZIENDA AGRARIA - 6	14	180	1.008,00	15.300,00	16.308,00	TOLMEZZO	50,00
200729498010	OPERATORE AGRITURISTICO - 4	12	100	480,00	8.500,00	8.980,00	TOLMEZZO	50,00
Riepilogo per CE.F.A.P. - (10 record di dettaglio)								
Somma		**145**	**1.480**	**8.808,00**	**125.800,00**	**134.608,00**		
OPERATORE	**COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**							
200730177001	CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI	12	100	480,00	8.500,00	8.980,00	GORIZIA	50,00
200730177002	CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI	13	100	520,00	8.500,00	9.020,00	MONFALCONE	50,00
Riepilogo per COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - (2 record di dettaglio)								
Somma		**25**	**200**	**1.000,00**	**17.000,00**	**18.000,00**		
OPERATORE	**EDILMASTER**							
200729751001	ISCRIZIONE ALBO GESTIONE RIFIUTI D.M. 28.04.98 N. 406 - MODULO BASE	15	42	252,00	3.570,00	3.822,00	TRIESTE	50,00
200729751002	ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO E DI BONIFICA DELLE AREE INTERESSATE	24	30	288,00	2.550,00	2.838,00	TRIESTE	50,00
Riepilogo per EDILMASTER - (2 record di dettaglio)								
Somma		**39**	**72**	**540,00**	**6.120,00**	**6.660,00**		
OPERATORE	**EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA**							

CODICE	TITOLO	ALL	ORE	CONTR. PER SPESE CONS.	CONTR. PER SPESE GENER.	CONTR. TOTALE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO
200729497001	CONDUTTORI DI IMPIANTI TERMICI - UD1	20	100	800,00	8.500,00	9.300,00	PASIAN DI PRATO	50,00
200729497002	CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE - UD1	17	120	816,00	10.200,00	11.016,00	PASIAN DI PRATO	50,00
200729497003	FORMAZ. TEOR.-PRAT. PER LAVORAT. E PREP. ADDETTI AL MONT./ SMONT./ TRASF. DI PONTEGGI-TS1	15	32	192,00	2.720,00	2.912,00	TRIESTE	50,00
200729497004	FORMAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRA	8	201	643,20	17.085,00	17.728,20	TRIESTE	50,00
200729497005	CONDUTTORI DI IMPIANTI TERMICI - TS	15	100	600,00	8.500,00	9.100,00	TRIESTE	50,00
200729497006	CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE - TS	12	120	576,00	10.200,00	10.776,00	TRIESTE	50,00
200729497007	CONDUTTORI DI IMPIANTI TERMICI - UD2	15	100	600,00	8.500,00	9.100,00	PASIAN DI PRATO	50,00
200729497008	CONDUTTORI DI IMPIANTI TERMICI - UD3	16	100	640,00	8.500,00	9.140,00	TOLMEZZO	50,00
200729497009	CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE - UD2	15	120	720,00	10.200,00	10.920,00	PASIAN DI PRATO	50,00
Riepilogo per EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - (9 record di dettaglio)								
Somma		**133**	**993**	**5.587,20**	**84.405,00**	**89.992,20**		
OPERATORE	**I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA**							
200729496001	FORMAZIONE TEORICA PER ESTETISTA	13	300	1.560,00	25.500,00	27.060,00	UDINE	50,00
200729496002	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTE (PN)	20	600	4.800,00	51.000,00	55.800,00	PORDENONE	50,00
200729496003	ISCR. ALBO GESTIONE RIFIUTI D.M. 28-04-98 N. 406 MOD. BASE E MOD. SPEC. A	13	60	312,00	5.100,00	5.412,00	UDINE	50,00
200729496004	ISCRIZIONE ALL`ALBO GESTIONE RIFIUTI - MODULO B - (D.M.28.04.1998 N.406)	12	30	144,00	2.550,00	2.694,00	UDINE	50,00
200729496005	RESPONSABILE DI GESTIONE E DIREZIONE DELLE ATTIVITA` DI BONIFICA DELL`AMIANTO	12	50	240,00	4.250,00	4.490,00	UDINE	50,00
200729496006	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTE (UD)	24	600	5.760,00	51.000,00	56.760,00	UDINE	50,00
200729496007	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTE (GO)	12	600	2.880,00	51.000,00	53.880,00	GORIZIA	50,00
200729496008	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTE (TS)	19	600	4.560,00	51.000,00	55.560,00	TRIESTE	50,00
200729496009	ISCR. ALBO GESTIONE RIFIUTI D.M. 28/04/98 NR° 406 - MODULO C	12	42	201,60	3.570,00	3.771,60	UDINE	50,00
200729496010	ADDETTI ALLE ATTIVITA` DI RIMOZIONE DELL`AMIANTO E DI BONIFICA DELLE AREE INTERESSATE	13	30	156,00	2.550,00	2.706,00	UDINE	50,00
Riepilogo per I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA - (10 record di dettaglio)								
Somma		**150**	**2.912**	**20.613,60**	**247.520,00**	**268.133,60**		
OPERATORE	**ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE**							
200730187001	AGRONOMIA GENERALE	12	150	720,00	12.750,00	13.470,00	TRIESTE	50,00
200730187002	OPERATORE AGRITURISTICO	12	100	480,00	8.500,00	8.980,00	TRIESTE	50,00
Riepilogo per ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE - (2 record di dettaglio)								
Somma		**24**	**250**	**1.200,00**	**21.250,00**	**22.450,00**		
OPERATORE	**OPERA SACRA FAMIGLIA**							
200729509001	CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI	12	100	480,00	8.500,00	8.980,00	PORDENONE	50,00

CODICE	TITOLO	ALL	ORE	CONTR. PER SPESE CONS.	CONTR. PER SPESE GENER.	CONTR. TOTALE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO
200729509002	CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI	12	100	480,00	8.500,00	8.980,00	PORDENONE	50,00
200729509003	CONDUTTORE DI GENERATORI DI VAPORE	17	120	816,00	10.200,00	11.016,00	PORDENONE	50,00
Riepilogo per OPERA SACRA FAMIGLIA - (3 record di dettaglio)								
Somma		**41**	**320**	**1.776,00**	**27.200,00**	**28.976,00**		
Riepilogo per 0.6.0 FORMAZIONE PREVISTA DA NORMATIVE SPECIFICHE - (38 record di dettaglio)								
Somma		**557**	**6.227**	**39.524,80**	**529.295,00**	**568.819,80**		

08_9_1_DDC_LAV FOR 80

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro formazione università e ricerca 13 febbraio 2008, n. 80/LAVFOR

LR 76/82 - Piano regionale di formazione professionale 2007/2008 - Approvazione progetti e loro finanziamento (attività formative per utenza svantaggiata. Qualificazione di base abbreviata sub. Piano 7.2)

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

CONSTATATA l'assenza per congedo ordinario del Direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 19 e 20 che disciplinano le attribuzioni del Direttore centrale e del Vicedirettore centrale;

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Piano Operativo Regionale 2007, approvato con deliberazione giuntale n. 241 dd. 08 febbraio 2007 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale dell' 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale", in particolare l'articolo n. 28 che istituisce il Programma operativo di gestione di seguito denominato POG;

VISTA il Programma operativo di gestione 2008, approvato con deliberazione giuntale n. 3301 dd. 28 dicembre 2007;

VISTE le direttive per l'impostazione del Piano regionale di formazione professionale 2007/2008 approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 2438 del 12 ottobre2007, registrata il 17 ottobre 2007;

VISTA la delibera n. 2887 del 23 novembre 2007, registrata il 28 dicembre 2007, con la quale la Giunta regionale, ad integrazione delle direttive di cui alla deliberazione n. 2438/2007, ha autorizzato nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale 2007/2008, la realizzazione di attività formative di base riservate all'utenza svantaggiata;

EVIDENZIATO che con la deliberazione giuntale n. 2438/2007 vengono confermate le competenze del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca per quanto riguarda la definizione delle procedure amministrative e la gestione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Piano regionale di formazione professionale 2007/2008;

VISTO il decreto del Direttore Centrale n. 2316/lavfor/2007 con il quale è stato approvato il programma e il preventivo di spesa associato al Piano regionale di formazione professionale 2007/2008;

VISTO l'"Avviso per la presentazione di progetti riguardanti attività formative per utenza svantaggiata. Qualificazione di base abbreviata (sub piano 7.2)" approvato con il decreto n. 2579/lavfor del 30 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 12 dicembre 2007 (somma disponibile euro 1.000.000,00);

VISTI i progetti presentati in relazione all'avviso di cui al decreto n. 2579/lavfor/2007, e accertato che gli stessi sono stati valutati sotto il profilo didattico;

PRECISATO che sono stati presentati trentotto progetti di cui:

a) il progetto codice n. 200730650001 a titolarità Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" di Udine è stato ritirato prima della valutazione;

b) il progetto codice n. 200730735001 a titolarità del Centro Territoriale Permanente c/o la Scuola Media Via Petrarca, 19 - Udine e i progetti codice n. 200730320001 e n. 200730195008 a titolarità dell'E.N.A.I.P. di Trieste, sono stati esclusi dalla valutazione ai sensi dell'articolo 6 lettera "C" dell'avviso (mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 dell'avviso);

c) i restanti trentaquattro progetti sono stati ammessi alla valutazione;

VISTA la graduatoria esposta nell'allegato "A", che riporta i progetti valutati in ordine decrescente di punteggio e precisato che:

a) il progetto codice n. 200730188001 a titolarità EDILMASTER di Trieste e i progetti codici n. 200730205001 e n. 200730205002 a titolarità ASSEFORM di Trieste,hanno riportato un punteggio inferiore a quello previsto dall'articolo 7, comma 3) dell'avviso e non sono pertanto approvabili;

b) trentuno progetti hanno riportato un punteggio superiore a quello minimo richiesto per l'approvazione;

RICORDATO che, in base alle regole a suo tempo stabilite (vedasi deliberazione della Giunta regionale n. 2264/2000):
- i progetti utilmente collocati in graduatoria sono finanziati fino a concorrenza delle risorse disponibili;
- qualora il costo dei progetti utilmente collocati in graduatoria ecceda l'importo delle risorse disponibili, è finanziato il gruppo di progetti il cui costo complessivo eccede le risorse disponibili di un importo non superiore al 50% del costo dell'ultimo progetto (ovvero, in presenza di un sottogruppo di progetti con punteggio uguale, del progetto più costoso del sottogruppo);

ATTESO pertanto che, nell'ambito della graduatoria di cui all'allegato "A" sono finanziabili i progetti dal n. 1 al n. 18, che comportano un costo complessivo di euro 1.026.535,40;
RITENUTO di provvedere in argomento;
ACCERTATO che la spesa di cui si tratta trova copertura al capitolo 5807/competenza del POG - U.B. 6.2.1.1123 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 32;

DECRETA

1. È approvata nei termini di cui all'elaborato allegato "A" quale parte integrante di questo decreto la graduatoria dei progetti per attività formative per utenza svantaggiata presentati in relazione all'avviso di cui al decreto 2579/lavfor/2007.
2. Nell'ambito della graduatoria di cui al punto 1) sono finanziati i progetti individuati dai numeri dal n. 1 al n. 18 (spesa prevista euro 1.026.535,40).
3. I progetti approvati e finanziati sono riassunti per ente gestore nell'elaborato allegato "B" quale parte integrante di questo decreto.
4. La spesa complessiva di euro 1.026.535,40 è prenotata a carico del capitolo 5807/competenza del P.O.G. - U.B. 6.2.1.1123 del bilancio regionale per l'esercizio 2008.
5. La gestione delle attività amministrative connesse al finanziamento dei progetti di cui all'allegato "B" rientra nella competenza del Direttore del Servizio gestione interventi sistema formativo.
6. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 13 febbraio 2008

CATALFAMO VOLPE

08_9_1_DDC_LAV FOR 80_ALL1

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca
Piano regionale di Formazione Professionale 2007/2008

	CODICE	OPERATORE	TITOLO	ALL	ORE	CONTR. PER SPESE CONS.	CONTR. PER SPESE GENER.	CONTR. TOTALE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO
SUB PIANO	**0.7.2 AS - QUALIFICAZIONE DI BASE ABBREVIATA**									
1	200730320002	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONAL	ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE - U	12	400	2.112,00	37.400,00	39.512,00	PASIAN DI PRATO	69,00
2	200730510001	OPERA SACRA FAMIGLIA	SALDOCARPENTIERE	12	560	2.956,80	52.360,00	55.316,80	PORDENONE	66,00
3	200730664002	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	MAGAZZINIERE SPORT INTEGRATO	8	500	1.760,00	46.750,00	48.510,00	TRIESTE	65,00
4	200730195003	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONAL	SALDOCARPENTIERE - A	12	500	2.640,00	46.750,00	49.390,00	PASIAN DI PRATO	64,00
5	200730195002	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONAL	ADDETTO ALLA TINTEGGIATURA	12	600	3.168,00	56.100,00	59.268,00	TOLMEZZO	64,00
6	200730664001	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA	8	660	2.323,20	61.710,00	64.033,20	TRIESTE	63,00
7	200730195011	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONAL	SALDOCARPENTIERE - B	12	500	2.640,00	46.750,00	49.390,00	PASIAN DI PRATO	63,00
8	200730664003	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	SALDOCARPENTIERE - OPERATORE MECCANIC	16	900	6.336,00	84.150,00	90.486,00	TRIESTE	62,00
9	200730195004	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONAL	ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE - U	12	450	2.376,00	42.075,00	44.451,00	UDINE	62,00
10	200730186002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDA	CAMERIERA DI SALA E BAR	10	530	2.332,00	49.555,00	51.887,00	CIVIDALE DEL FRIULI	62,00
11	200730194001	CE.F.A.P.	ADDETTO ALL'ORTICOLTURA	12	450	2.376,00	42.075,00	44.451,00	TOLMEZZO	61,00
12	200730195006	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONAL	ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE - T	12	400	2.112,00	37.400,00	39.512,00	TRIESTE	61,00
13	200730181002	OPERA SACRA FAMIGLIA	ADDETTO ALLE VENDITE	10	400	1.760,00	37.400,00	39.160,00	PORDENONE	61,00
14	200730186001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDA	CAMERIERA AI PIANI	10	500	2.200,00	46.750,00	48.950,00	CIVIDALE DEL FRIULI	61,00
15	200730692004	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	ADDETTO AI SERVIZI DI CUCINA E PASTICCERIA	13	520	2.974,40	48.620,00	51.594,40	TOLMEZZO	60,00
16	200730178001	COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIU	CENTRALINISTA TELEFONICO NON VEDENTE	10	1200	5.280,00	112.200,00	117.480,00	TRIESTE	60,00
17	200730181001	OPERA SACRA FAMIGLIA	AUSILIARIO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLL	10	560	2.464,00	52.360,00	54.824,00	PORDENONE	60,00
18	200730648003	A.R.S.A.P.	OPERATORE CONTABILE	10	800	3.520,00	74.800,00	78.320,00	PORDENONE	60,00
19	200730195005	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONAL	ADDETTO ALLA CONTABILITA' - UD	12	650	3.432,00	60.775,00	64.207,00	TOLMEZZO	59,00
20	200730195009	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONAL	ADDETTO ALLA CONTABILITA' - TS	12	500	2.640,00	46.750,00	49.390,00	TRIESTE	58,00
21	200730648002	A.R.S.A.P.	OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE	10	800	3.520,00	74.800,00	78.320,00	PORDENONE	57,00
22	200730664004	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	SERRAMENTISTA - OPERATORE MECCANICO	14	900	5.544,00	84.150,00	89.694,00	TRIESTE	57,00
23	200730692003	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	ADDETTO SOFTWARE	12	400	2.112,00	37.400,00	39.512,00	GORIZIA	57,00
24	200730195001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONAL	ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE RADIOFONIC	10	500	2.200,00	46.750,00	48.950,00	PASIAN DI PRATO	57,00

	CODICE	OPERATORE	TITOLO	ALL	ORE	CONTR. PER SPESE CONS.	CONTR. PER SPESE GENER.	CONTR. TOTALE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO
25	200730692002	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA	12	400	2.112,00	37.400,00	39.512,00	TOLMEZZO	56,00
26	200730195007	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONAL	ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE - T	12	400	2.112,00	37.400,00	39.512,00	TRIESTE	56,00
27	200730648001	A.R.S.A.P.	MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI	10	800	3.520,00	74.800,00	78.320,00	PORDENONE	56,00
28	200730648004	A.R.S.A.P.	MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI	10	450	1.980,00	42.075,00	44.055,00	UDINE	54,00
29	200730195010	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONAL	ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA	10	400	1.760,00	37.400,00	39.160,00	CORDENONS	54,00
30	200730692001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	MAGAZZINIERE	10	400	1.760,00	37.400,00	39.160,00	UDINE	52,00
31	200730188002	EDILMASTER	MURATORE PIASTRELLISTA QBA	15	500	3.300,00	46.750,00	50.050,00	TRIESTE	51,00
32	200730188001	EDILMASTER	MURATORE POLIVALENTE QBA	10	490	2.156,00	45.815,00	47.971,00	TRIESTE	43,00
33	200730205001	ASSEFORM	ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DELLA PIETRA - A	8	400	1.280,00	34.000,00	35.280,00	TRIESTE	37,00
34	200730205002	ASSEFORM	ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DELLA PIETRA - A	8	400	1.280,00	34.000,00	35.280,00	TRIESTE	37,00
	200730650001	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI 'GIOVANNI MIC	OPERATORE GRAFICO ILLUSTRATORE DIGITALE	10	500	2.200,00	46.750,00	RITIRATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE		
	200730735001	SCUOLA MEDIA VIA PETRARCA - CENTRO TERRI	ADDETTO ALLA GRAFICA	12	400	2.112,00	37.400,00	MANCANZA REQUISITI SOGGETTIVI DI CUI ALL'ART.3 DELL'AVVISO		
	200730320001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONAL	ADDETTO AI LAVORI DI SARTORIA	10	500	2.200,00	46.750,00	MANCANZA REQUISITI SOGGETTIVI DI CUI ALL'ART.3 DELL'AVVISO		
	200730195008	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONAL	TAPPEZZIERE	12	400	2.112,00	37.400,00	MANCANZA REQUISITI SOGGETTIVI DI CUI ALL'ART.3 DELL'AVVISO		
							Totale	**1.844.908,40**		

08_9_1_DDC_LAV FOR 80_ALL2

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca
Piano regionale di Formazione Professionale 2007/2008

CODICE	TITOLO	ALL	ORE	CONTR. PER SPESE CONS.	CONTR. PER SPESE GENER.	CONTR. TOTALE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO
SUB PIANO	**0.7.2 AS - QUALIFICAZIONE DI BASE ABBREVIATA**							
OPERATORE	**A.R.S.A.P.**							
200730648003	OPERATORE CONTABILE	10	800	3.520,00	74.800,00	78.320,00	PORDENONE	60,00
Riepilogo per A.R.S.A.P. - (1 record di dettaglio)								
Somma		**10**	**800**	**3.520,00**	**74.800,00**	**78.320,00**		
OPERATORE	**CE.F.A.P.**							
200730194001	ADDETTO ALL'ORTICOLTURA	12	450	2.376,00	42.075,00	44.451,00	TOLMEZZO	61,00
Riepilogo per CE.F.A.P. - (1 record di dettaglio)								
Somma		**12**	**450**	**2.376,00**	**42.075,00**	**44.451,00**		
OPERATORE	**CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE**							
200730186002	CAMERIERA DI SALA E BAR	10	530	2.332,00	49.555,00	51.887,00	CIVIDALE DEL FRIULI	62,00
200730186001	CAMERIERA AI PIANI	10	500	2.200,00	46.750,00	48.950,00	CIVIDALE DEL FRIULI	61,00
Riepilogo per CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE - (2 record di dettaglio)								
Somma		**20**	**1.030**	**4.532,00**	**96.305,00**	**100.837,00**		
OPERATORE	**COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**							
200730178001	CENTRALINISTA TELEFONICO NON VEDENTE	10	1200	5.280,00	112.200,00	117.480,00	TRIESTE	60,00
Riepilogo per COMITATO REGIONALE DELL E.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - (1 record di dettaglio)								
Somma		**10**	**1.200**	**5.280,00**	**112.200,00**	**117.480,00**		

CODICE	TITOLO	ALL	ORE	CONTR. PER SPESE CONS.	CONTR. PER SPESE GENER.	CONTR. TOTALE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO
OPERATORE	**EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA**							
200730320002	ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE - UD2	12	400	2.112,00	37.400,00	39.512,00	PASIAN DI PRATO	69,00
200730195003	SALDOCARPENTIERE - A	12	500	2.640,00	46.750,00	49.390,00	PASIAN DI PRATO	64,00
200730195002	ADDETTO ALLA TINTEGGIATURA	12	600	3.168,00	56.100,00	59.268,00	TOLMEZZO	64,00
200730195011	SALDOCARPENTIERE - B	12	500	2.640,00	46.750,00	49.390,00	PASIAN DI PRATO	63,00
200730195004	ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE - UD1	12	450	2.376,00	42.075,00	44.451,00	UDINE	62,00
200730195006	ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE - TS1	12	400	2.112,00	37.400,00	39.512,00	TRIESTE	61,00
Riepilogo per EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA - (6 record di dettaglio)								
Somma		**72**	**2.850**	**15.048,00**	**266.475,00**	**281.523,00**		
OPERATORE	**I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA**							
200730692004	ADDETTO AI SERVIZI DI CUCINA E PASTICCERIA	13	520	2.974,40	48.620,00	51.594,40	TOLMEZZO	60,00
Riepilogo per I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA - (1 record di dettaglio)								
Somma		**13**	**520**	**2.974,40**	**48.620,00**	**51.594,40**		
OPERATORE	**OPERA SACRA FAMIGLIA**							
200730510001	SALDOCARPENTIERE	12	560	2.956,80	52.360,00	55.316,80	PORDENONE	66,00
200730181002	ADDETTO ALLE VENDITE	10	400	1.760,00	37.400,00	39.160,00	PORDENONE	61,00
200730181001	AUSILIARIO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA	10	560	2.464,00	52.360,00	54.824,00	PORDENONE	60,00
Riepilogo per OPERA SACRA FAMIGLIA - (3 record di dettaglio)								
Somma		**32**	**1.520**	**7.180,80**	**142.120,00**	**149.300,80**		
OPERATORE	**OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO**							
200730664002	MAGAZZINIERE SPORT INTEGRATO	8	500	1.760,00	46.750,00	48.510,00	TRIESTE	65,00
200730664001	ADDETTO ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA	8	660	2.323,20	61.710,00	64.033,20	TRIESTE	63,00
200730664003	SALDOCARPENTIERE - OPERATORE MECCANICO	16	900	6.336,00	84.150,00	90.486,00	TRIESTE	62,00
Riepilogo per OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - (3 record di dettaglio)								
Somma		**32**	**2.060**	**10.419,20**	**192.610,00**	**203.029,20**		
Riepilogo per 0.7.2 AS - QUALIFICAZIONE DI BASE ABBREVIATA - (18 record di dettaglio)								
Somma		**201**	**10.430**	**51.330,40**	**975.205,00**	**1.026.535,40**		

08_9_1_DDC_LAV FOR 86

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro formazione università e ricerca 15 febbraio 2008, n. 86/LAVFOR

LR 76/82 articolo 9 lettera "b" - Piano regionale di formazione professionale 2007/2008 - Approvazione finanziamento per attività di assistenza ai partecipanti ai corsi (vitto e convitto).

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

CONSTATATA l'assenza per congedo ordinario del Direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 19 e 20 che disciplinano le attribuzioni del Direttore centrale e del Vicedirettore centrale;Vista la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Piano operativo regionale 2007, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 241 dd 08 febbraio 2007 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale dell' 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale", in particolare l'articolo n. 28 che istituisce il Programma operativo di gestione di seguito denominato POG;

VISTO il Programma operativo di gestione 2008, approvato con deliberazione giuntale n. 3301 dd. 28 dicembre 2007;

VISTE le direttive per l'impostazione del Piano regionale di formazione professionale 2007/2008 approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 2438 del 12 ottobre2007, registrata il 17 ottobre 2007;

EVIDENZIATO che con detta deliberazione giuntale n. 2438/2007 vengono confermate le competenze del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca per quanto riguarda la definizione delle procedure amministrative e la gestione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Piano regionale di formazione professionale 2007/2008;

VISTO l'"Avviso per la presentazione di richieste di finanziamento per attività di assistenza ai partecipanti ai corsi (vitto e convitto)", approvato con il decreto n. 2642/lavfor del 12 dicembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 27 dicembre 2007 (somma disponibile euro 1.500.000,00);

RICORDATO che l'avviso di cui al decreto 2642/lavfor/2007, in presenza di determinate condizioni, prevede, a favore dei soggetti titolari di corsi di formazione professionale, l'assegnazionedi finanziamenti specifici riguardanti l'assistenza ai partecipanti ai corsi di formazione professionale inseriti nel Piano regionale di formazione professionale 2007/2008;

ATTESO che, sulla base di quanto richiesto dai soggetti proponenti, individuati all'articolo 3 dell'avviso, tenendo conto dei parametri di finanziamento corrispondenti al reddito familiare degli allievi, la spesa complessiva connessa all'iniziativa di cui si tratta si determina in euro 1.166.161,50 come risulta dal prospetto allegato "A" quale parte integrante di questo provvedimento;

ACCERTATO che la spesa di cui si tratta fa riferimento al capitolo 5807 del POG - U.B. 6.2.1.1123 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008;

PRECISATO che si prevede l'erogazione di un acconto dell'80%, mentre il saldo sarà erogato dopo l'approvazione del rendiconto che i beneficiari sono tenuti a presentare entro il 31.12.2008;

CONSIDERATO pertanto che la quota del 20% farà carico al bilancio dell'esercizio 2009;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 32;

DECRETA

1. Sono approvati nei termini risultanti dal prospetto allegato "A" quale parte integrante di questo provvedimento i finanziamenti previsti dall'"Avviso per la presentazione di richieste di finanziamento per attività di assistenza ai partecipanti ai corsi (vitto e convitto)" approvato con il decreto 2642/lavfor del 12 dicembre 2007; la spesa complessiva ammonta ad euro 1.166.161,50; la somma necessaria è prenotata al capitolo 5807 del POG - U.B. 6.2.1.1123 del bilancio regionale nei termini che seguono:

2. È autorizzata l'erogazione, a titolo di acconto di una quota pari all'80% del finanziamento di cui si tratta, con riserva di provvedere al saldo dopo l'esame del relativo rendiconto.

3. La gestione delle attività per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui si tratta rientra nelle competenze del Direttore del Servizio gestione interventi sistema formativo.

4. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato "A", sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 febbraio 2008

CATALFAMO VOLPE

08_9_1_DDC_LAV FOR 86_ALL1

PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE — **ALLEGATO " A"**

ANNO FORMATIVO 2007/2008

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ALLIEVI

ENTE	INTERVENTO	CONTRIBUTO VITTO	CONTRIBUTO CONVITTO	TOTALE CONTRIBUTO
CEFAP	VITTO	€ 5.855,00	€ 0,00	€ 5.855,00
CFP CIVIDALE	VITTO E CONVITTO	€ 48.278,00	€ 104.341,00	€ 152.619,00
CNOS FAP BEARZI	VITTO	€ 84.534,00	€ 0,00	€ 84.534,00
COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE INTEGRAZIONE	VITTO	€ 7.492,00	€ 0,00	€ 7.492,00
EDILMASTER - La Scuola Edile di Trieste	VITTO	€ 5.562,00	€ 0,00	€ 5.562,00
ENAIP	VITTO	€ 1.705,00	€ 0,00	€ 1.705,00
ESMEA	VITTO E CONVITTO	€ 9.979,00	€ 4.565,00	€ 14.544,00
IAL	VITTO E CONVITTO	€ 178.399,50	€ 493.570,00	€ 671.969,50
OPERA SACRA FAMIGLIA PN	VITTO E CONVITTO	€ 65.403,00	€ 108.013,00	€ 173.416,00
VILLAGGIO DEL FANCIULLO TS	VITTO E CONVITTO	€ 6.885,00	€ 35.640,00	€ 42.525,00
ENFAP FRIULI VENEZIA GIULIA	VITTO E CONVITTO	€ 1.386,00	€ 4.554,00	€ 5.940,00
TOTALE		€ 415.478,50	€ 750.683,00	€ 1.166.161,50

08_9_1_DDC_PATR SERV 215

Decreto del Direttore centrale patrimonio e servizi generali 13 febbraio 2007, n. 215 PATR

LR 16/2002, art. 36 - Sdemanializzazione di un bene del demanio idrico regionale in Comune di Pordenone - FM 29 mappale 560 (285 mq).

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
PRESO ATTO che il signor D'ANDREA Fulvio ha richiesto l'acquisto di un bene del demanio idrico regionale con istanza dd. 20.10.2006, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Pordenone f.m. 29 mappale 560 (sup. catastale pari a 285 mq);
VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale Ambiente e LL.PP - Servizio Idraulica, espresso con nota prot. ALP-7/26469/PN/INO/2107 dd. 27.08.2007, con il quale è stata accertata la definitiva perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione;
RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo la procedura disciplinata dall'art. 36 della 1.r. 3 luglio 2002 n. 16;
VISTA la deliberazione giuntale n. 3140 dd. 14.12.2007 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la sdemanializzazione del bene catastalmente identificato in Comune di Pordenone f.m. 29 mappale 560 (sup. catastale pari a 285 mq);
VISTO l'art. 36 della 1.r. 16/2002;

DECRETA

è sdemanializzato e passa al patrimonio disponibile regionale il bene immobile catastalmente identificato in Comune di Pordenone f.m. 29 mappale 560 (sup. catastale pari a 285 mq).
Trieste, 13 febbraio 2008

MILAN

08_9_1_DDC_RIS ECON 37

Decreto del Direttore centrale risorse economiche e finanziarie 4 febbraio 2008, n. 37

LR 07/2000, art. 5. Fissazione dei termini del procedimento per le attività di controllo, previste dagli articoli da 10 a 17 del Reg. CE 438/2001 e dall'articolo 62 del Reg. CE 1083/2006, e, in generale, per le attività di verifica di secondo livello, riguardanti l'audit sulle autorità e sugli organismi intermedi che compongono il sistema di gestione e controllo di ogni programma, oltre che le sovvenzioni globali, i grandi progetti e i progetti di particolare complessità.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che dispone la fissazione di un termine entro il quale deve essere concluso ciascun tipo di procedimento amministrativo, ivi compreso il tempo necessario per l'espletamento dei controlli interni sugli atti previsti dalla normativa

vigente, qualora non sia già direttamente disposto per legge o regolamento;
CONSIDERATO che il Servizio Controllo Comunitario della Direzione Centrale Risorse Economiche e Finanziarie nella declaratoria delle funzioni stabilite nell'allegato A) alla D.G.R. n. 1348 del 15 giugno 2006, come modificato dalla D.G.R. n. 855 del 13 aprile 2007 e dalla D.G.R. n. 1640 del 5 luglio 2007, è individuato, per la programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006, quale strumento per l'effettuazione dei controlli sulla correttezza del sistema di gestione, è designato quale Autorità di Audit per la programmazione dei Fondi comunitari 2007-2013 ed inoltre cura ogni altra attività di audit richiesta sui programmi finanziati dall'Unione Europea;
CONSIDERATA la necessità di fissare dei termini diversi da quelli ordinari per poter concludere le attività di controllo, in relazione ai procedimenti che per complessità, dimensione e/o per numerosità di operazioni contenute nel medesimo progetto impongono un'istruttoria che si protrae oltre i 60 giorni;
RITENUTO di individuare nelle seguenti fattispecie i procedimenti di controllo che necessitano di un termine superiore a quello ordinario:
- audit sul sistema di gestione e controllo di ogni programma/progetto (autorità e organismi intermedi componenti il sistema di gestione e controllo);
- controllo di grandi progetti (per grandi progetti si intende quelli il cui importo sia uguale o superiore a € 500.000,00);
- controllo di progetti che si estrinsecano nella concessione di contributi, incentivi, sussidi costituenti un universo di sub-progetti;
- verifiche finalizzate alla formulazione della dichiarazione ai competenti organi dell'Unione Europea attestante la validità della domanda di pagamento finale di un programma/progetto e la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti, coperte dalla dichiarazione finale delle spese;
RITENUTO di fissare, per i procedimenti di controllo e di audit succitati, il termine di conclusione del procedimento in 180 giorni dal loro avvio, data la complessità di gestione, al fine del corretto espletamento delle verifiche stabilite dai Regolamenti comunitari,

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, è fissato in 180 giorni il termine dei seguenti procedimenti di controllo di secondo livello e di audit gestiti dal Servizio Controllo Comunitario della Direzione Centrale Risorse Economiche e Finanziarie:
- audit sul sistema di gestione e controllo di ogni programma/progetto (autorità e organismi intermedi componenti il sistema di gestione e controllo);
- controllo di grandi progetti (per grandi progetti si intende quelli il cui importo sia uguale o superiore a € 500.000,00);
- controllo di progetti che si estrinsecano nella concessione di contributi, incentivi, sussidi costituenti un universo di sub-progetti;
- verifiche finalizzate alla formulazione della dichiarazione ai competenti organi dell'Unione Europea attestante la validità della domanda di pagamento finale di un programma/progetto e la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese;
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, si dispone la pubblicazione di questo Decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale e, contestualmente, di un avviso sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 4 febbraio 2008

KOVATSCH

08_9_1_DDS_VAL IMP 150

Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale 11 febbraio 2008, n. 150/VIA 325

LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto per i lavori di ripristino dell'officiosità idraulica con l'asporto di materiale litoide sovralluvionato dall'alveo del torrente Artugna, sito nei Comuni di Budoia e Aviano. Proponente: D'Andrea Aldo di Ornella Annamaria. Provvedimento di individuazione delle Autorità interessate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, la cui parte seconda che

disciplina in particolare la VIA è entrata in vigore il 31 luglio 2007;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;
VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8.7.1996;
VISTA l'istanza depositata in data 11 dicembre 2007 con la quale l'impresa D'Andrea Aldo di Ornella Annamaria ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di VIA relativamente al progetto per i lavori di ripristino dell'officiosità idraulica con l'asporto di materiale litoide sovralluvionato dall'alveo del torrente Artugna, sito nei Comuni di Budoia e Aviano;
VISTO l'annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano "Il Gazzettino", in data 16 gennaio 2008, trasmesso in data 22 gennaio 2008;
RICORDATO che con decreto n. 2885 dd. 13 dicembre 2007 era stato stabilito che l'iniziativa in argomento, dopo essere stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) deve essere assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale;
VISTO l'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;
RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;
VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio dei Comuni di Aviano e Budoia;
RILEVATO pertanto che risultano Autorità interessate alla VIA del progetto in argomento i Comuni di Aviano e Budoia e la Provincia di Pordenone in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n.6 "Friuli Occidentale" quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto quale struttura territorialmente competente sotto il profilo della tutela paesaggistica, la Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone competente per quanto attiene all'autorizzazione di carattere idraulico;
VISTO il primo comma dell'art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

DECRETA

In base all'art.13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto sito nei Comuni di Aviano e Budoia, presentato da D'Andrea Aldo di Ornella Annamaria, gli Enti di seguito indicati:
- Comune di Aviano;
- Comune di Budoia;
- Provincia di Pordenone;
- Azienda per i Servizi Sanitari n.6 "Friuli Occidentale";
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto;
- Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone;

A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.
Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici (via Giulia 75/1, Trieste) e presso la Segreteria dei Comuni di Aviano e di Budoia sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 febbraio 2008

CARTAGINE

08_9_1_DPO_ATT REL GEST VEN 139

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria" del Servizio tutela ambienti naturali e fauna 7 febbraio 2008, n. 139
LR 30/1999, articolo 12 ter. Sostituzione del legale rappresentante della zona cinofila "Crocevial".

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia ed in particolare l'articolo 12 ter, riguardante l'istituzione ed il rinnovo delle zone cinofile destinate alle Riserve di caccia, alle associazioni venatorie e cinofile e agli imprenditori agricoli;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle zone cinofile approvato con decreto del Presidente della Regione il 29 gennaio 2001, n.027/Pres. e sue modifiche e integrazioni;
VISTA il decreto del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale a firma del Vice direttore centrale della Direzione risorse agricole, naturali, forestali e montagna, n. 1350 di data 17 maggio 2005 con il quale è stata autorizzata fino al 31 marzo 2010, l'istituzione della zona cinofila denominata "Crocevial" in comune di Porcia, legalmente rappresentata dal sig. Costa Luciano in qualità di Direttore della Riserva di caccia di Porcia;
VISTO il decreto del responsabile delegato di posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria", n. 2390 di data 23 settembre 2007 con il quale è stato nominato legale rappresentante della zona cinofila "Crocevial" il sig .Zanin Ivo in sostituzione del sig. Costa Lucuiano, deceduto;
VISTA la nota della Riserva di caccia di Porcia n. 03/08 di data 25 gennaio 2008 con la quale il sig. Zanot Giovanni ha comunicato, che a seguito del rinnovo, di data 18/01/08, degli organi statutari della Riserve di caccia di Porcia, di essere stato eletto direttore della Riserva di caccia medesima;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.0277/Pres. - e successive modifiche ed integrazioni - ed in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale 29 giugno 2007, n. 1559, di rinnovo al sottoscritto, con decorrenza dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2008, dell'incarico di posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria"

DECRETA

1. di prendere atto che il nuovo legale rappresentante della zona cinofila "Crocevial", situata in comune di Porcia, con sede legale in via Latteria, 9, Pieve di Porcia (PN), è l'attuale direttore della Riserva di caccia, Zanot Giovanni, nato a Pordenone il17 giugno 1951.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 7 febbraio 2008

PERESSON

08_9_1_DGR_257_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 257
LR 16/2007, art. 18, comma 1: "Norme di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico". Indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti comunali, previsti dall'art. 37, comma 2.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico".
CONSIDERATO che ai sensi l'art. 18 comma 1 lettera f) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 la Regione deve definire gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti comunali previsti dall'articolo 37, comma 2 della legge stessa.
VISTO l'atto di indirizzo predisposto dalle competente Direzione centrale con il quale vengono fissate le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione e di rendicontazione dei contributi.
CONSIDERATO che in data 19 dicembre 2007 è stata effettuata la diramazione ai sensi della circ. 4/2001, degli indirizzi allegati e che sono state valutate le osservazioni pervenute.
all'unanimità,

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 16, sono definiti gli indirizzi come individuati nell'Allegato 1 alla presente deliberazione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_257_2_ALL1

Allegato 1

Indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti comunali previsti dall'articolo 37, comma 2 della legge regionale 16/2007

In attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), si dettano i seguenti indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti comunali previsti dall'articolo 37, comma 2.

1) BENEFICIARI
Possono accedere ai contributi regionali:
a) i proprietari o i comproprietari di unità immobiliari destinate ad uso abitativo e stabilmente occupate;
b) i titolari di diritti reali su unità immobiliari destinate ad uso abitativo e stabilmente occupate, a condizione che ottengano l'assenso del proprietario dell'immobile e che si impegnino a non asportare componenti installati ed i manufatti realizzati con i contributi regionali.

2) INTERVENTI FINANZIABILI
Le tipologie di intervento finanziabili, concernenti unità immobiliari situate nelle aree esclusivamente interessate dal sorvolo di mezzi militari individuate dai comuni competenti per territorio, sono le seguenti:
a) interventi finalizzati ad aumentare il grado di fonoisolamento dell'immobile mediante l'installazione di serramenti fonoisolanti;
b) interventi finalizzati ad aumentare il grado di fonoisolamento dell'immobile mediante l'installazione di pareti fonoisolanti;
c) interventi finalizzati esclusivamente alla stabilizzazione della copertura del tetto dell'immobile compromessa da vibrazioni provocate dal sorvolo.

3) BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I regolamenti comunali indicano:
a) le modalità di pubblicazione del bando (albo pretorio, quotidiano a diffusione provinciale, B.U.R., portale);
b) i contenuti del bando (indicazione dei modi e dei termini di presentazione delle domande, durata della graduatoria, determinazione della percentuale dei contributi fino al 50% della spesa ammissibile);
c) lo schema di domanda e gli allegati al bando.

4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande sono corredate almeno dalla seguente documentazione:
a) planimetria indicante l'esatta ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
b) progetto dell'intervento ovvero relazione tecnico-illustrativa dell'intervento nei casi in cui non vi sia trasformazione o modificazione di edifici già esistenti che richiedano il rilascio di titoli abilitativi;
c) nel caso degli interventi di cui al punto 2), lettera a, relazione tecnica dalla quale risulti che l'installazione degli infissi fonoisolanti comporterà un miglioramento sperimentale della parte finestrata di almeno 3 dB(A), in accordo all'allegato A del presente regolamento;
d) nel caso degli interventi di cui al punto 2), lettera b), relazione tecnica dalla quale risulti che l'installazione delle pareti fonoisolanti comporterà un miglioramento sperimentale degli ambienti interni di almeno 3 dB(A);
e) nel caso degli interventi di cui al punto 2), lettera c), dichiarazione sostitutiva di atto notorio del direttore dei lavori e del soggetto richiedente nelle quali si attesta che l'intervento è finalizzato esclusivamente alla stabilizzazione del manto di copertura del tetto;
f) preventivo analitico di spesa relativo a ciascun intervento;
g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il soggetto richiedente:
1. attesta la destinazione ad uso abitativo dell'immobile;
2. dichiara di esserne proprietario o comproprietario o titolare di altro diritto reale sullo stesso;
3. dichiara di occuparlo stabilmente;
4. attesta di aver ottenuto il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune sede dell'intervento;

h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il soggetto richiedente attesta la sussistenza o meno, nonché l'ammontare di altri contributi per la realizzazione dell'intervento.

5) SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili alla concessione di contributo sono le seguenti:

a) redazione del progetto o della relazione tecnica di cui al punto 4), lettere b), c) e d);
b) fornitura dei materiali e dei componenti necessari;
c) installazione e posa in opera;
d) progettazione ed esecuzione di eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione;
e) I.V.A., a condizione che non vi sia la possibilità di recupero dell'imposta.

6) CRITERI DI PRIORITÀ
In funzione delle specifiche esigenze del territorio considerato, i Comuni individuano l'ordine di priorità tra i seguenti:
a) interventi finalizzati ad aumentare il grado di fonoisolamento dell'immobile mediante l'installazione di serramenti fonoisolanti;
b) interventi finalizzati ad aumentare il grado di fonoisolamento dell'immobile mediante l'installazione di pareti fonoisolanti;
c) interventi finalizzati alla stabilizzazione della copertura dell'immobile compromessa dalle vibrazioni.
Nel caso di parità tra domande relative agli interventi di cui al punto 6), lettere a) e b), si applica, salvo diversa determinazione del Comune, il criterio della minore distanza dalla sorgente del rumore individuata dal Comune ed, in caso di ulteriore parità, si applica il criterio del maggiore incremento di isolamento apportato a seguito dell'intervento.

7) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
I Comuni approvano la graduatoria delle domande di contributo, in applicazione dei criteri di priorità individuati ai sensi del punto 6).
I Comuni individuano le modalità di pubblicazione della graduatoria (albo pretorio, quotidiano a diffusione provinciale, B.U.R., portale).

8) CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono concessi nella misura percentuale della spesa ammissibile, fissata dal bando, sulla base della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo.
Il provvedimento di concessione fissa il termine di rendicontazione della spesa sostenuta, non superiore ad un anno dalla data del provvedimento stesso.

9) RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta la seguente documentazione ovvero documentazione di analoga valenza stabilita dal Comune:
a) copia non autenticata della documentazione giustificativa della spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del medesimo soggetto attestante la corrispondenza della documentazione prodotta a quella originale;
b) il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori, ovvero nel caso in cui la tipologia di intervento non sia soggetta al rilascio di tale documento, la dichiarazione sottoscritta dal soggetto beneficiario del contributo, attestante la regolare e completa esecuzione dell'intervento finanziato;
c) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

10) DETERMINAZIONE DEFINITIVA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo definitivamente spettante è determinato previo accertamento della conformità dell'intervento realizzato a quello finanziato e della spesa effettivamente sostenuta, sulla base della valutazione della documentazione prodotta in sede di rendicontazione della spesa stessa.
Qualora la spesa ritenuta definitivamente ammissibile al contributo sia inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo è rideterminato nella misura percentuale spettante ai sensi del punto 8).

11) OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di:
a) mantenere la destinazione degli immobili per la durata di cinque anni. Il vincolo di destinazione riguarda sia il soggetto beneficiario che l'immobile oggetto del contributo;
b) attestare annualmente, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il rispetto del vincolo di destinazione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_272_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 272

LR 33/2002, art 19, comma 6. Approvazione delle modifiche del Programma triennale 2004-2006, (Sezione di programma relativa agli interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena) adottate dalla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 di Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia, e successive modificazioni ed integrazioni i quali, ai sensi del comma 27 dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, assumono la denominazione di Comunità montane;
VISTO l'art. 19 della l.r. 33/2002 che disciplina la programmazione per lo sviluppo montano;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1737 del 2 luglio 2004, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 675 del 1 aprile 2005 concernente "lr 33/2002, art. 19, comma 9 - Modalità e termini per l'attuazione della programmazione per lo sviluppo montano e per le relative modalità di finanziamento";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3086 del 12 novembre 2004 con la quale è stato approvato il Piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2004 - 2006, così come previsto dal comma 1 dell'art. 19 della l.r. 33/2002;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 24 marzo 2005 con la quale è stato approvato il Programma triennale per lo sviluppo montano per gli anni 2004 - 2006 della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio comprensivo della "Sezione" che contempla gli interventi previsti dall'art. 21, comma 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 e dall'art. 5, commi da 10 a 12 della l.r. 12 settembre 2001, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio con deliberazione del Consiglio n. 26 del 24 settembre 2007 adotta alcune modifiche riguardanti gli interventi con priorità n. 11, 12 e 13 della "Sezione"di cui sopra;
CONSIDERATO che le modifiche riguardano lavori in un edificio comunale a Liessa in comune di Grimacco, di cui è prevista la sistemazione dell'impianto elettrico in luogo della sistemazione dell'impianto di illuminazione, e lavori di sistemazione di viabilità comunale in comune di Prepotto, in relazione ai quali si elimina il riferimento puntuale alle strade interessate;
VISTO il punto 6 lettera M (Interventi a favore della minoranza slovena) della sopraccitata DGR 1737/2004, modificata con DGR 675/2005, riguardante le modificazioni all'interno delle "Sezioni" dei programmi triennali della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e della Comunità montana Torre, Natisone e Collio, stante il quale le modificazioni devono essere deliberate dalle Comunità montane ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 33/2002 e approvate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 qualora implichino la soppressione, la sostituzione o la modifica sostanziale, anche nell'importo, di uno o più degli interventi inseriti del quadro annuale degli interventi del Piano regionale, secondo quanto stabilito dal punto 1 lettera F della medesima deliberazione giuntale;
CONSIDERATO che l'ufficio istruttore ha ravvisato che le modifiche deliberate dalla Comunità montana sono di tipo sostanziale, essendo intese ad ampliare la finalità degli interventi;
RITENUTO pertanto, di dover approvare le modifiche di cui sopra;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 9 dell'articolo 19 della l.r. 33/2002 il Programma triennale della Comunità montana è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dalla data di pubblicazione;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi della lettera E, punto 2, della citata DGR 1737/2004, modificato con DGR 675/2005, la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma triennale delle Comunità montane è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, mentre sono successivamente pubblicati, a cura delle Comunità montane, sul Bollettino Ufficiale della Regione, i rispettivi programmi triennali;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, sono approvate le modifiche al Programma triennale per lo sviluppo montano per gli anni 2004-2006 della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio così come adottate dalla medesima Comunità montana con deliberazione del Consiglio n. 26 del 24 settembre 2007.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 9, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1737 del 2 luglio 2004, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 675 del 1 aprile 2005, le modifiche di cui al punto 1 sono pubblicate, a cura della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sono efficaci dalla data di pubblicazione.
3. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è trasmesso alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per i successivi adempimenti.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_299_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 299

Fse - Programma Operativo Obiettivo 2 - 2007/2013. Avviso per la presentazione di operazioni a valere sull'asse 1 - Adattabilità, sull'asse 2 - Occupabilità, sull'asse 3 - Inclusione sociale, sull'asse 4 - Capitale umano. Annualità 2008.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTO il Programma Operativo 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia - Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione -, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5480 del 7 novembre 2007 ed in particolare l'asse 4 - Capitale umano;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 18 gennaio 2008 con la quale è stato approvato il documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2008";
VISTI in particolare i seguenti assi prioritari del citato Programma Operativo:
a) Asse 1 - Adattabilità;
b) Asse 2 - Occupabilità;
c) Asse 3 - Inclusione sociale;
d) Asse 4 - Capitale umano
VISTO il DPReg n. 07/Pres. del 9 gennaio 2008 con il quale è stato approvato il "Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007/2013", di seguito denominato Regolamento;
RITENUTO di approvare l'allegato avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di operazioni facenti capo ai citati assi prioritari del Programma Operativo;
CONSIDERATO che l'avviso viene attuato secondo modalità a bando ed a sportello;
CONSIDERATO che il quadro delle risorse finanziarie disponibili è il seguente:

Asse	Disponibilità finanziaria
1 - Adattabilità	Euro 1.250.000,00
2 - Occupabilità	Euro 14.500.000,00
3 - Inclusione sociale	Euro 2.450.000,00
4 - Capitale umano	Euro 1.000.000,00
TOTALE	Euro 19.200.000,00

CONSIDERATO che i progetti sono presentati, istruiti, valutati ed approvati secondo i criteri e le mo-

dalità di cui al citato Regolamento;
CONSIDERATO che il Direttore centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca è autorizzato, con proprio decreto, ad integrare e modificare l'elenco dei profili professionali in relazione ai quali è possibile presentare le proposte formative a valere sull'asse 2 - Occupabilità, tipologia formativa "Qualificazione di base abbreviata", sulla base di approfondimenti attualmente in corso;
CONSIDERATO che eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni al testo dell'avviso sono assunte con decreto del Direttore centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di operazioni a valere sull'asse 1 - Adattabilità, sull'asse 2 - Occupabilità, sull'asse 3 - Inclusione sociale, sull'asse 4 - Capitale umano - annualità 2008 - del Programma Operativo 2007/2013- Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2.
2. L'avviso e viene attuato secondo modalità a bando ed a sportello.
3. Il quadro delle risorse finanziarie disponibili è il seguente:

Asse	Disponibilità finanziaria
1 - Adattabilità	Euro 1.250.000,00
2 - Occupabilità	Euro 14.500.000,00
3 - Inclusione sociale	Euro 2.450.000,00
4 - Capitale umano	Euro 1.000.000,00
TOTALE	Euro 19.200.000,00

4. Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_299_2_ALL1

FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 2 - COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE – 2007/2013

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI A VALERE SUGLI ASSI PRIORITARI 1 – ADATTABILITA', 2 – OCCUPABILITA', 3 – INCLUSIONE SOCIALE, 4 – CAPITALE UMANO

ANNUALITA' 2008

PARTE I – GENERALITA'

1. CONTESTUALIZZAZIONE, QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, STRUTTURA E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'AVVISO

1. Il presente avviso disciplina la presentazione e gestione di operazioni connesse all'attuazione del Programma Operativo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dell'Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione – Fondo Sociale Europeo – 2007/2013
2. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
   a) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
   b) Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
   c) Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
   d) Programma Operativo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dell'Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione – Fondo Sociale Europeo – 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione (C) n. 5480 del 7 novembre 2007, di seguito denominato Programma;
   e) Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, di seguito denominato Regolamento, approvato con D.P.Reg 07/Pres/2008 del 9 gennaio 2008.
3. L'avviso si pone in un quadro di coerenza con il Piano strategico 2005/2008 e con il Piano triennale 2007/2009 della Regione, con gli obiettivi e modalità di intervento definite nella normativa regionale del "buon lavoro" – LR n. 18/2005 e con il documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO – Annualità 2008" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 110 del 18 gennaio 2008.
4. La Parte I – Generalità – descrive gli aspetti di carattere trasversale dell'avviso; la Parte II - Documento tecnico - fornisce specifiche tecniche relative alla presentazione e gestione delle operazioni.
5. In coerenza con la configurazione del Programma e dei dispositivi regionali, il presente avviso disciplina la presentazione di operazioni sulla base della seguente griglia di riferimento:
   a) asse prioritario;
   b) obiettivo specifico;
   c) categoria di spesa;
   d) obiettivo operativo;
   e) azione;
   f) tipologia formativa.
6. In particolare le operazioni sono presentabili e realizzabili a valere sull'asse 1 – Adattabilità, sull'asse 2 – Occupabilità, sull'asse 3 – Inclusione sociale, sull'asse 4 – Capitale umano.
7. Le operazioni sono realizzate secondo la modalità a bando oppure secondo la modalità a sportello.

2. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni attuate secondo la modalità a bando devono pervenire all'Autorità di gestione del Programma, presso la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca – di seguito anche Direzione competente - , via san Francesco 37, Trieste oppure via Sabbadini 31, Udine, secondo le indicazioni presenti nella Parte II – Documento tecnico del presente avviso, a partire dal 3 marzo 2008 ed entro le ore 12.00 del 19 marzo 2008.
2. Le operazioni attuate secondo la modalità a sportello devono pervenire all'Autorità di gestione del Programma, presso la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via san Francesco 37, Trieste oppure via Sabbadini 31, Udine, secondo le indicazioni presenti nella Parte II – Documento tecnico del presente avviso, a partire dal 3 marzo 2008 e fino al 30 giugno 2008, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Le operazioni sono valutate con cadenza mensile; l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese costituisce il termine ultimo per rientrare nella valutazione del mese di pertinenza. Lo sportello è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.00.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 parte integrante del presente avviso. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7 , la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a alessandra.zonta@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome
   b) codice fiscale
   c) codice d'identificazione (username utilizzato)

   Poichè l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta, tramite posta tradizionale e tramite e-mail, all'Autorità di gestione, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
2. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. La non completa compilazione del formulario è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione
3. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica.

4. SOGGETTI ATTUATORI DELLE OPERAZIONI E SEDI DI SVOLGIMENTO

1. Tutte le operazioni relative al presente avviso, salvo quelle relative all'asse 1 – Adattabilità per le quali si dispone al capoverso 7, devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i loro fini la formazione professionale. I suddetti soggetti, ai fini della realizzazione dell'operazione, devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto. La non sussistenza di tale condizione alla data indicata determina la decadenza dal contributo.
2. Ai fini della ammissibilità alla fase di valutazione l'istanza di accreditamento dei soggetti non accreditati deve pervenire all'Autorità di gestione quantomeno contestualmente alla presentazione della prima operazione a valere sul presente avviso.
3. I soggetti i quali presentano operazioni a valere sul Fondo Sociale Europeo per la prima volta devono allegare, all'atto della presentazione della prima operazione, lo Statuto e l'atto costitutivo.
4. Non è ammessa la presentazione delle operazioni da parte di soggetti aventi titolo riuniti in forma di raggruppamento. Il mancato rispetto di tale disposizione è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.
5. Le attività formative devono realizzarsi presso sedi accreditate dell'ente di formazione. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali solo nel caso la realizzazione dell'attività formativa avvenga nell'area montana AM e PM[1] di cui

[1] Ai sensi della DGR 3303/2000 rientrano nelle aree montane AM e PM i territori dei seguenti Comuni:

Descrizione area	*Comuni*	*Codice*
Area montagna Fascia C ex DGR 3303/2000	Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Malborghetto – Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Pulfero, Ravascletto, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Treppo Carnico, Verzegnis, Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio	AM

alla DGR 3303/2000. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione. In tal caso il soggetto proponente descrive in modo puntuale ed esaustivo le motivate esigenze che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'approvazione dell'operazione da parte dell'Autorità di gestione comporta, implicitamente, l'autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della sede didattica occasionale, deve ottenere un'apposita autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. A tale scopo il soggetto attuatore presenta all'Autorità di gestione un'apposita domanda nella quale devono essere descritte le ragioni che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'uso della sede didattica occasionale comporta sempre la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello Fpsedi reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it voce Per gli operatori, sezione Modulistica, "Convenzione di utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante e va conservata presso il soggetto attuatore.

6. La fase di stage, ove prevista dalla operazione in base a quanto indicato nel documento tecnico allegato al presente avviso, e le work experience, per quanto riguarda la parte del tirocinio, devono essere realizzate in impresa o comunque presso la sede del soggetto ospitante previsto dalla operazione di riferimento. La conformità della sede di svolgimento deve essere certificata con le medesime modalità indicate per le sedi didattiche occasionali.
7. In relazione alle operazioni connesse all'asse prioritario 1 - Adattabilità valgono le seguenti disposizioni concernenti le sedi di svolgimento:
   a) le operazioni a titolarità di enti di formazione devono realizzarsi presso sedi operative o didattiche accreditate dell'ente di formazione titolare dell'operazione medesima;
   b) a fronte di motivate esigenze la formazione teorica e la formazione pratica possono svolgersi presso sedi didattiche occasionali rispondenti a requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti dalla normativa regionale in tema di accreditamento delle strutture formative. L'uso della sede didattica occasionale comporta sempre la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello Fpsedi reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it voce Per gli operatori, sezione Modulistica, "Convenzione di utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante e va conservata presso il soggetto attuatore;
   c) le operazioni a titolarità dell'impresa devono realizzarsi presso sedi conformi alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro di cui al decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni. La sussistenza di tali requisiti ed il rispetto delle eventuali norme specifiche in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro, relative al settore d'intervento del soggetto ospitante devono essere documentati all'interno dell'operazione, pena l'esclusione dell'operazione medesima dalla valutazione.

5. PARTECIPAZIONE DEGLI ALLIEVI ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

1. La realizzazione degli interventi formativi è prioritariamente finalizzata al soddisfacimento dei fabbisogni delle persone, al consolidamento ed arricchimento delle loro conoscenze e competenze ed al conseguimento, previo superamento delle prove finali previste, degli attestati di qualificazione o di frequenza.
2. La durata dell'operazione di carattere formativa è espressa in ore, corrisponde all'attività formativa in senso stretto e comprende la formazione d'aula, gli eventuali stage/tirocini e la prova finale.
3. Il presente avviso mira a garantire a tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta – 70% dell'attività formativa in senso stretto al netto delle prove finali – la possibilità di condurre a buon fine la loro partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista.

Area montagna Fascia A e B ex DGR 3303/2000	Amaro, Artegna, Attimis, Bordano, Gavazzo Carnico, Enemonzo, Faedis, Forgaria del Friuli, Gemona del Friuli (l'intero territorio comunale con esclusione della parte alta del Comune, delimitata a Est – Sud – Nord dai confini amm.vi del comune e a Ovest dalla linea ferroviaria Udine – Tarvisio), Nimis, Raveo, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tolmezzo (l'intero territorio comunale ad eccezione dell'area sud – ovest, area quartiere Betania, area zona residenziale Nord, abitati principali delle frazioni di Cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, Fusea, Illegio, Imponzo, Lorenzaso, Terzo), Trasaghis, Venzone, Villa Santina, Zuglio, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Sequals, Travesio, Vivaro	PM

4. In relazione a tutte le operazioni di carattere formativo previste dal presente avviso, con la sola esclusione delle Work experience, la Parte II – Documento tecnico indica, per ciascuna linea di intervento, il numero minimo di allievi previsti per l'avvio dell'operazione ed il numero minimo di allievi che, concludendo il percorso formativo con il raggiungimento della citata soglia minima di presenza, consente la rendicontazione dell'operazione nell'ambito del costo complessivo approvato in fase di selezione .
5. Qualora l'operazione si concluda con un numero di allievi che abbiano assicurato la soglia minima del 70% di presenza di cui al capoverso 3 inferiore al numero minimo individuato nella Parte II del presente avviso e di cui al capoverso 3, l'Autorità di gestione provvede alla rideterminazione finanziaria dell'operazione detraendo dal costo complessivo approvato in fase di selezione la quota finanziaria – costo allievo – corrispondente al numero di allievi mancante per il raggiungimento del numero minimo di allievi che concludono il percorso formativo come previsto al capoverso 3.
6. A titolo esemplificativo si riporta una schematizzazione della modalità di calcolo derivante da quanto indicato al capoverso 5:
   a) costo dell'operazione approvato in fase di selezione: euro 120.000,00
   b) numero allievi previsti ad avvio dell'operazione: 12
   c) costo allievo: euro 10.000,00
   d) soglia minima di allievi che concludono con una soglia di presenza di almeno il 70% utile alla rendicontazione del costo dell'operazione approvato: 8
   e) conclusione dell'operazione con 7 allievi che raggiungono la soglia di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione a euro 110.000,00 ; conclusione dell'operazione con 6 allievi che raggiungono la soglia minima di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione a euro 100.000,00; ecc…
7. Il costo complessivo rideterminato dell'operazione costituisce il costo massimo ammissibile a rendiconto da parte dell'Autorità di gestione.
8. Al fine di garantire il diritto degli allievi aventi titolo al raggiungimento dell'obiettivo formativo ed al conseguimento dell'attestato finale previsto, il soggetto attuatore, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare la completa attuazione delle operazioni anche qualora le stesse si concludano con un numero di allievi inferiore a quello minimo di cui al capoverso 3.
9. La partecipazione a tutte le operazioni previste dal presente avviso è a titolo gratuito. Non sono ammesse clausole tra il soggetto attuatore e l'allievo che prevedano eventuali partecipazioni finanziarie, a qualunque titolo, da parte dell'allievo medesimo.
10. Talune delle tipologie di operazioni previste dal presente avviso prevedono periodi di stage/tirocini all'interno del percorso formativo. Ci si riferisce, in particolare, alle linee di intervento 1, 2 e 3 dell'asse 2 – Occupabilità ed alla linea di intervento 1 dell'asse 3 – Inclusione sociale.
11. La possibile co-presenza di più stagisti/tirocinanti presso la medesima struttura ospitante, a prescindere dalla tipologia di operazione al cui interno si realizza lo stage/tirocinio, è così disciplinata:

Struttura soggetto ospitante	Numero massimo tirocinanti contemporaneamente presenti presso il medesimo soggetto ospitante	Note
Nessun dipendente a tempo indeterminato	1	La fattispecie si applica solamente se il soggetto ospitante: • è maestro artigiano iscritto all'albo di cui all'art. 23 della L.R. 12/2002 • rientra nel settore delle lavorazioni artistiche di cui all'articolo 16 del regolamento di cui al D.P.Reg. del 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. • è uno studio professionale
Da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato	1	
Da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato	2	
Da 20 dipendenti a tempo indeterminato in su	Quota massima pari al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato (con arrotondamento verso l'alto a partire dal decimale "5")	

12. I limiti sopraindicati devono essere intesi anche relativamente alle tipologie di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
13. Qualora il soggetto ospitante sia un'impresa con più unità produttive, i riferimenti da prendere in considerazione sono quelli dell'unità produttiva interessata.

6. CRONOPROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELL'AVVISO, FLUSSI FINANZIARI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO FINANZIARIO

1. Al fine di garantire l'attuazione delle operazioni entro termini che assicurino la possibilità, da parte dell'Autorità di certificazione, di procedere alla certificazione della spesa alle autorità nazionali e comunitarie secondo modalità e tempi in grado di assicurare i livelli di efficienza richiesti dalla normativa comunitaria, l'attuazione del presente avviso avviene sulla base del seguente cronoprogramma:
   a) operazioni con modalità di attuazione a bando:
      1) presentazione delle operazioni: a partire dal 3 marzo 2008; termine ultimo per la presentazione delle operazioni: 19 marzo 2008;
      2) termine per l'avvio delle operazioni (attività formativa in senso stretto): secondo le disposizioni previste nella Parte II – Documento tecnico – del presente avviso;
      3) termine ultimo per la conclusione delle operazioni: 31 marzo 2009;
      4) rendicontazione di ciascuna operazione entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto e comunque non oltre il 1 giugno 2009;
   b) operazioni con modalità di attuazione a sportello:
      1) presentazione delle operazioni: a partire dal 3 marzo 2008; termine ultimo per la presentazione delle operazioni: 30 giugno 2008 salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
      2) termine per avvio delle operazioni (attività formativa in senso stretto): secondo le disposizioni previste nella Parte II – Documento tecnico – del presente avviso;
      3) termine ultimo per la conclusione delle operazioni: 31 marzo 2009;
      4) rendicontazione di ciascuna operazione entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto e comunque non oltre il 1 giugno 2009.
2. Il mancato rispetto dei termini di avvio, conclusione e presentazione del rendiconto finale delle operazioni è causa di decadenza dal contributo.
3. I flussi finanziari da parte dell'Autorità di gestione nei riguardi del soggetto attuatore avvengono attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa da predisporre sulla base del formato disponibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 61 del Regolamento, ciascun rendiconto deve essere presentato a seguito di certificazione esterna da parte dei soggetti indicati dal medesimo articolo 61.
5. I compensi per l'attività di certificazione sono i seguenti:
   a) operazioni formative di durata superiori a 400 ore: fino a euro 300,00;
   b) operazioni formative di durata non superiore o pari a 400 ore: fino a euro 200,00;
   c) operazioni formative di carattere individuale: fino a euro 60,00;
   d) operazioni non formative: fino a euro 60,00.
6. Ad avvenuta verifica del rendiconto finale dell'operazione, l'Autorità di gestione provvede alla erogazione del saldo finale spettante, pari alla differenza tra la somma dell'anticipazione erogata ed il costo finale pubblico dell'operazione ammesso a rendiconto finale.
7. Secondo quanto previsto dall'articolo 51 del Regolamento, i soggetti attuatori sono tenuti ad alimentare il sistema di monitoraggio dell'Autorità di gestione che verifica l'avanzamento delle operazioni sotto i profili finanziario, fisico e procedurale; in particolare i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto delle direttive dell'Autorità di gestione in merito a modalità e tempistiche da osservare nella trasmissione dei dati.

7. COSTI AMMISSIBILI: COSTI DIRETTI E COSTI INDIRETTI

1. I costi ammissibili per la realizzazione delle operazioni di cui al presente avviso sono quelli indicati nel documento costituente allegato 2 parte integrante del presente avviso.

2. Secondo quanto indicato nell'articolo 66 del Regolamento, i costi ammissibili si distinguono in costi diretti e costi indiretti.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66, comma 5 del Regolamento, i costi indiretti sono imputabili secondo un metodo equo, corretto, proporzionale e documentabile oppure su base forfetaria.
4. Nel compilare il formulario per la presentazione delle operazioni, il soggetto proponente deve optare se ricorrere o meno alla forfetizzazione dei costi indiretti. Tale opzione deve essere univoca per tutte le operazioni presentate, nell'ambito del presente avviso nonché in relazione a tutte le operazioni che il soggetto realizzerà nel più ampio ambito dell'attuazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni – Annualità 2008. Contestualmente alla presentazione della prima operazione a valere sul presente avviso il soggetto proponente deve trasmette alla Direzione centrale, Servizio programmazione didattica e valutazione progetti formativi e Posizione Organizzativa rendicontazione, una nota nella quale si esprime in ordine alla menzionata opzione. Operazioni le quali non risultino coerenti con l'opzione espressa sono escluse dalla valutazione.
5. Nel caso di gestione forfetaria, i costi indiretti non possono essere superiori al 20% della somma dei costi diretti.
6. Qualunque riduzione dei costi diretti in fase di attuazione e rendicontazione dell'operazione comporta una riduzione proporzionalmente corrispondente all'ammontare dichiarato su base forfetaria.
7. Nel caso il soggetto proponente non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, questi non possono comunque essere superiori al 30% della somma dei costi diretti.

8. FORMAZIONE A DISTANZA

1. Ove espressamente richiamato nelle linee di intervento di cui alla Parte II, le attività formative di cui al presente avviso possono essere realizzate secondo le modalità della formazione a distanza (FAD).
2. Le attività di formazione a distanza devono essere supportate da una adeguata infrastruttura tecnologica (hardware, software, rete) e da un servizio di assistenza e tutoraggio on line. Non sono ammesse attività in FAD non supportate da un adeguato sistema di e – learning dotato delle caratteristiche minime indicate al seguente capoverso 3.
3. I requisiti essenziali dell'attività svolta in FAD sono i seguenti:
   a) disponibilità di una piattaforma di erogazione che supporti gli standard riconosciuti a livello internazionale che garantiscano la tracciabilità dei prodotti e - learning. La piattaforma deve inoltre offrire i servizi di community per le attività di collaborazione e cooperazione on line e permettere la comunicazione tra i corsisti, tutor e docenti (ad es. forum, file sharing, ecc…). La piattaforma utilizzata deve essere in grado di fornire report sugli accessi, in cui appaiano, per ogni partecipante, i tempi di fruizione ed il numero di accessi giornalieri;
   b) l'Autorità di gestione deve essere posta nella possibilità di esercitare, in qualsiasi momento, le proprie funzioni di controllo, in particolare attraverso l'esame dei report e la verifica in tempo reale delle connessioni attive. Per il computo dei tempi di autoformazione in FAD fa fede il registro individuale (vedi www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Modulistica) preventivamente vidimato ed accompagnato da autocertificazione dell'allievo;
   c) le parti realizzate in FAD devono essere possibilmente organizzate in brevi unità di apprendimento ed associate a test di valutazione e verifica degli apprendimenti; i risultati dei test devono in ogni caso essere registrati nella piattaforma;
   d) la formazione in FAD deve essere supportata da uno staff che garantisca l'assistenza tecnica e la tutorship on line per fasce orarie prestabilite. Il tutor on line deve garantire le funzioni di facilitazione dell'accesso, promozione della partecipazione e verifica dei risultati;
   e) il soggetto attuatore deve disporre di laboratori adeguati, per hw e connessioni, a supporto del sistema di e – learning al fine di garantire l'accesso anche a quegli utenti che non dispongano in proprio di idonee attrezzature.
4. Ove il documento tecnico parte integrante del presente avviso preveda la possibilità di ricorrere alla FAD, l'operazione deve espressamente prevedere il ricorso a tale modalità di attuazione.
5. L'Autorità di gestione, nella sua funzione di controllo, provvede a verificare anche presso gli allievi i livelli di efficacia e gradimento della formazione in FAD.
6. Non è in ogni caso ammessa la realizzazione a distanza della prova finale.
7. La realizzazione della FAD in contrasto con le previsioni di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

9. DEFINIZIONE DI IMPRESA E AIUTI DI STATO ALLA FORMAZIONE

1. Il 6 maggio 2003 la Commissione Europea ha emanato la Raccomandazione n. 1442 relativa alla definizione di PMI, categoria in cui rientrano le microimprese, le piccole e le medie imprese. Tale definizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2005, sostituendo la precedente Raccomandazione n. 280 del 1996.

2. Secondo tale definizione, recepita nell'allegato al Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.
3. I requisiti necessari per rientrare nelle categorie di microimpresa, piccola e media impresa possono essere sintetizzati nella tabella che segue.

Categoria d'impresa	**Numero di dipendenti**	**Fatturato**	**Valore totale dello stato patrimoniale**
Media	< 250	< 50 mln euro	< 43 mln euro
Piccola	< 50	< 10 mln euro	< 10 mln euro
Microimpresa	< 10	< 2 mln euro	< 2 mln euro

È grande impresa quella che supera anche uno soltanto dei limiti indicati per rientrare nelle categorie di microimpresa, piccola e media impresa.
A questi requisiti si deve aggiungere il requisito "giuridico" dell'autonomia.

4. La perdita o l'acquisto dello status di microimpresa, piccola e media impresa – o grande impresa – avviene con il superamento anche di uno soltanto dei parametri, in un senso o nell'altro, per due esercizi consecutivi.
5. Nel calcolo degli occupati effettivi nell'anno (c..d. "ULA" – unità lavorative nell'anno a tempo pieno -) rientrano non solo i dipendenti ma anche i collaboratori equivalenti ai dipendenti, i proprietari gestori ed i soci che svolgono una attività regolare nell'impresa. I lavoratori part time o temporanei ovvero quelli in congedo parentale, in maternità o in aspettativa, sono calcolati come frazione di ULA Sono esclusi dal computo gli apprendisti, gli stagisti e i tirocinanti.
6. I dati sul fatturato e sul totale dello Stato Patrimoniale sono quelli del bilancio, anche se non ancora depositato, dell'ultimo esercizio contabile chiuso.
7. Alla data di presentazione dell'operazione, le imprese non devono essere sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata e devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
8. Talune delle operazioni relative al presente avviso, in particolare all'asse 1 – Adattabilità - rientrano nella disciplina degli Aiuti di Stato. Le attività formative rientrano nella disciplina di esenzione dall'obbligo di notifica di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Le operazioni ricadenti nel campo di applicabilità di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni si realizzano secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:

Tipologia d'impresa	***Formazione specifica***	***Formazione generale***
Microimpresa, piccola e media impresa	35%	70%
Grande impresa	25%	50%

10. Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di:
   a) 5 punti percentuali qualora le operazioni siano destinate ad imprese localizzate in aree che possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'articolo 87, par. 3, punto C) del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, di seguito denominato Trattato;
   b) 10 punti percentuali qualora l'operazione sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati:
      1) durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
      2) qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
      3) qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
      4) durante i primi sei mesi dall'assunzione , qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni; in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
      5) qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente;
      6) durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

   Qualora l'aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che l'operazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purchè vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
   a) il partecipante all'operazione non deve essere un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario;
   b) la formazione deve essere impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

11. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria, è generale la formazione interaziendale e comunque quella che si conclude con una prova finale e con il rilascio di una attestazione certificata dalla Direzione competente.

10. INFORMAZIONE E PUBBLICITA' E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

1. I soggetti attuatori sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa:
   a) le modalità e termini previsti per avere accesso all'operazione;
   b) il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo;
   c) il fatto che l'operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma..
2. Tutti i documenti che riguardano le operazioni devono contenere una dichiarazione da cui risulti che il Programma è stato cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo.
3. Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico devono recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Fondo Sociale Europeo
Unione europea Fondo sociale europeo	fse
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca

e devono recare, al fine di evidenziare il valore aggiunto assicurato dall'investimento del Fondo Sociale Europeo, la seguente frase: "UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO".
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai capoversi 1, 2 e 3 è causa di inammissibilità delle spese sostenute a valere sulla voce di spesa "Pubblicizzazione e promozione dell'operazione"
5. Il processo di selezione dei partecipanti alle operazioni deve essere chiaramente descritto, quanto a termini e modalità, nell'attività di promozione e pubblicità dell'operazione.
6. Le modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione e la descrizione delle modalità di selezione devono essere indicate nell'operazione all'atto della presentazione della stessa all'Autorità di gestione.

11. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni di carattere formativo sono selezionate sulla base dei criteri di cui all'articolo 45 del Regolamento; nella Parte II del presente avviso, in relazione a ciascuna delle linee di intervento finanziate, viene indicata la modalità di valutazione, comparativa o di ammissibilità.
2. Le operazioni di carattere non formativo sono selezionate sulla base dei criteri di ammissibilità previsti dall'articolo 46 del Regolamento.
3. Con decreto dell'Autorità di gestione ed in relazione alle operazioni selezionate sulla base di modalità di carattere comparativo, si provvede, entro la data di avvio della presentazione delle operazioni, a definire il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio e l'articolazione dei criteri stessi in ulteriori aspetti oggetto di valutazione.
4. Con riferimento alle operazioni selezionate secondo il sistema di ammissibilità, nel caso di errata predisposizione del preventivo delle spese l'Autorità di gestione provvede all'esclusione dell'operazione dalla valutazione per la mancata rispondenza al criterio n. 3.

12. PARI OPPORTUNITA'

1. La piena partecipazione delle donne alla vita professionale costituisce un fattore fondamentale di crescita economica e sociale e una modalità attraverso cui si attiva un circolo virtuoso di creazione di bisogni e di attività e d'occupazione.

2. Nell'attuazione del presente avviso l'Autorità di gestione promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.
3. I soggetti proponenti, nella individuazione delle operazione da presentare all'Autorità di gestione, sono chiamati a valorizzare quelle operazioni che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne in ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.
4. La pubblicizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione possono contenere criteri finalizzati a elevare la loro presenza nell'attuazione delle operazioni.
5. Le operazioni devono indicare:
   a) la presenza di organismi per la parità e le pari opportunità in fase di progettazione, selezione dei partecipanti, realizzazione dell'operazione;
   b) la presenza di elementi di flessibilizzazione degli orari di realizzazione dell'operazione;
   c) la presenza di servizi di cura attivabili dai destinatari e funzionali alla partecipazione all'operazione;
   d) la presenza di uno specifico modulo formativo dedicato al tema delle pari opportunità.

13. PIANO FINANZIARIO

1. Per l'attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di euro19.200.000,00 così ripartita:

Asse	Disponibilità
1 – ADATTABILITA'	Euro 1.250.000,00
2 – OCCUPABILITA'	Euro 14.500.000,00
3 – INCLUSIONE SOCIALE	Euro 2.450.000,00
4 – CAPITALE UMANO	Euro 1.000.000,00
TOTALE	Euro 19.200.000,00

2. Le risorse finanziarie sopraindicate possono essere integrate con ulteriori risorse, nell'ambito del quadro finanziario complessivo del Programma . Possono altresì essere rese disponibili ulteriori risorse finanziarie derivanti dal Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario.

14. PROCEDURE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE AL TESTO DELL'AVVISO

1. Eventuali modifiche e integrazioni al testo del presente avviso sono assunte con decreto del Direttore centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca.

PARTE II – DOCUMENTO TECNICO

ASSE 1 - ADATTABILITA'

LINEA DI INTERVENTO 1

Operazioni finalizzate all'aggiornamento professionale dei lavoratori occupati nei settori dell'agricoltura, delle foreste e dell'agroindustria

- Obiettivo specifico: A) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori;
- Categoria di spesa: 62 – Sviluppo di sistemi e strategie per l'apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione
- Obiettivo operativo: Potenziare il sistema di formazione continua flessibile in un'ottica di integrazione e coordinamento con i fondi interprofessionali e con priorità di intervento verso le PMI
- Azione: Interventi per l'aggiornamento delle qualifiche e l'acquisizione di nuove competenze dei lavoratori con priorità a quelli con professionalità debole (5)
- Tipologia formativa: aggiornamento;
- Risorse finanziarie pubbliche: euro 250.000,00.

1. Descrizione ed oggetto delle operazioni
    1. La presente linea di intervento disciplina la realizzazione di operazioni a favore di lavoratori operanti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia presso PMI e grandi imprese nei settori dell'agricoltura, delle foreste e dell'agroindustria.
    2. Le operazioni devono riguardare:
        a) iniziative formative finalizzate a favorire l'aggregazione delle PMI della filiera foresta – legno – energia, rivolte a imprenditori e dirigenti delle PMI;
        b) iniziative formative finalizzate all'apprendimento delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, rivolte a imprenditori e addetti del settore agricolo – forestale;
        c) iniziative formative volte ad aumentare le conoscenze e competenze delle imprese in tema di certificazione di eco sostenibilità della gestione forestale e della relativa catena di custodia, rivolte a imprenditori e addetti del settore forestale;
        d) iniziative formative in tema di bio edilizia, rivolte a imprenditori, addetti e tecnici del settore agricolo – forestale;
        e) iniziative formative inerenti misure agroambientali e pratiche agricole finalizzate a contribuire alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, rivolte a tecnici ed operatori agricoli;
        f) iniziative formative di carattere specifico inerenti, a titolo esemplificativo:
            1) a contribuire al miglioramento dell'effetto serra, rivolte a tecnici ed operatori agricoli;
            2) a contribuire alla protezione dei suoli dall'erosione e al mantenimento della materia organica nel suolo e nella sua struttura, rivolte a tecnici ed operatori agricoli;
            3) a minimizzare l'impatto negativo degli antiparassitari sull'ambiente e garantirne un corretto uso al fine di ridurre i loro residui nei prodotti agricoli e nel terreno, rivolte a tecnici ed operatori agricoli;
            4) alle nuove tecniche di irrigazione, rivolte ad operatori agricoli;
            5) al pacchetto igiene, relativo a tutti i prodotti alimentari e tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, rivolte a operatori agricoli e tecnici nel campo dell'alimentare;
            6) alla certificazione di prodotto, rivolte a operatori e tecnici agricoli;
            7) al benessere animale, rivolte a operatori e tecnici della zootecnia;
            8) a normative e implicazioni pratiche della Direttiva "Natura 2000", rivolte a operatori e tecnici agricoli;
            9) allo sviluppo di nuovi prodotti/processi offerti dalle tecnologie verdi – "green tech" – nel settore agricolo e forestale, rivolte a imprenditori dei settori agricolo, forestale ed agro alimentare.

2. Tipologia delle operazioni e soggetti proponenti
    1. Le tipologie di operazione previste sono le seguenti:

a) monoaziendale, se rivolte al fabbisogno formativo di una sola impresa e con la partecipazione di soli lavoratori dell'impresa interessata;
b) pluriaziendali, se rivolte al fabbisogno formativo di due o più imprese e con la partecipazione di lavoratori di tutte le imprese interessate.

2. Le microimprese sono destinatarie di sole operazioni pluriaziendali.
3. Le grandi imprese sono destinatarie di sole operazioni monoaziendali.
4. Le operazioni di carattere monoaziendale relative a grandi imprese devono essere presentate dalle imprese interessate.
5. Le operazioni di carattere monoaziendale relative a PMI possono essere presentate dalle imprese interessate ovvero da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i loro fini la formazione professionale. I suddetti soggetti, ai fini della realizzazione dell'operazione, devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e permanente alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto
6. Le operazioni di carattere pluriaziendale devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i loro fini la formazione professionale. I suddetti soggetti, ai fini della realizzazione dell'operazione, devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e permanente alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto.
7. Nelle fattispecie non a titolarità delle imprese, il soggetto proponente deve indicare, nella descrizione dell'operazione, l'impresa o le imprese interessate. L'operazione deve essere accompagnata dall'incarico ad operare da parte di ogni impresa interessata a favore del soggetto proponente. Tale incarico deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa o da persona con potere di firma documentato.
8. Come indicato nel capoverso 7 del paragrafo 9 della Parte I del presente avviso, le imprese interessate dall'attuazione dell'operazione non devono essere sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata e devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
9. Il mancato rispetto delle indicazioni previste dal presente paragrafo è causa di esclusione dell'operazione dalla fase di selezione o di decadenza dal contributo.

3. Modalità di presentazione
   1. Le operazioni si realizzano secondo la modalità a sportello, nei termini stabiliti dal paragrafo 2 della Parte I del presente avviso. Le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via Sabbadini 31, Udine.
   2. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per indicazioni più specifiche relativamente alle modalità di presentazione si rimanda al paragrafo 3 della Parte I del presente avviso.
   3. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

4. Destinatari
   1. Le operazioni sono rivolte ad imprenditori e lavoratori di PMI e grandi imprese, con riferimento a stabilimenti o sedi collocate sul territorio regionale. In particolare si fa riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro dipendente (tempo pieno, tempo parziale, tempo indeterminato, tempo determinato) e alle forme contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro".
   2. Si ricorda che, in via di principio generale, la formazione è principalmente rivolta al lavoratore per il rafforzamento della posizione lavorativa. In questo senso le attività rivolte a lavoratori rientranti nelle tipologie contrattuali di cui al citato decreto legislativo 276/2003 devono configurarsi come strumento utile alla stabilizzazione del rapporto di lavoro. È pertanto stabilita la decadenza dal contributo laddove si verifichi l'attivazione di contratti di lavoro, ad esempio a progetto, strumentali alla partecipazione all'attività formativa.
   3. Nel caso di lavoratori con contratti che prevedano parti obbligatorie di formazione professionale (ad es. apprendistato), è ammissibile esclusivamente la formazione ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella contrattualmente prevista. Qualora sia prevista la partecipazione di lavoratori appartenenti a tali categorie, è richiesta apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa cui il lavoratore appartiene, pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.
   4. Ai fini della rendicontazione e della ammissibilità all'esame finale, è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro da parte di ciascun allievo pari ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale.
   5. Le operazioni di carattere monoaziendale devono essere avviate con almeno 5 allievi. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata al capoverso 4 un

numero di allievi inferiore a 5, trova applicazione la procedura di rideterminazione finanziaria dell'operazione prevista dal paragrafo 5 della Parte I del presente avviso.

6. Le operazioni di carattere pluriaziendale devono trovare avvio con almeno 8 allievi. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata al capoverso 4 un numero di allievi inferiore a 5 , trova applicazione la procedura di rideterminazione finanziaria dell'operazione prevista dal paragrafo 5 della Parte I del presente avviso.
7. Nell'ambito dei limiti indicati ai capoversi 5 e 6, il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere coerente rispetto alla capienza dell'aula definita in sede di accreditamento.
8. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni relative al numero minimo di allievi richiesto per l'avvio delle operazioni è causa di decadenza dal contributo.

5. <u>Durata delle operazioni</u>
   1. Tutte le operazioni, rientranti nella tipologia formativa "Aggiornamento" devono avere una durata compresa tra 24 e 80 ore.
   2. Operazioni di durata inferiore a 24 ore sono escluse dalla valutazione; la proposizione di operazioni di durata superiore a 80 ore deve essere adeguatamente motivata ed autorizzata dall'Autorità di gestione.

6. <u>Modalità di realizzazione</u>
   1. Con riferimento alla distinzione prevista dall'articolo 35 del Regolamento fra teoria, esercitazioni pratiche e affiancamento, rimane fermo il limite massimo previsto per l'area pratica, pari al 50% dell'attività formativa in senso stretto; si stabilisce altresì che ogni operazione non possa prevedere una attività in affiancamento all'interno del ciclo di produzione superiore al 25% dell'attività formativa in senso stretto.
   2. Per quanto concerne le sedi di realizzazione, si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 4 della Parte I del presente avviso.
   3. Le attività formative possono essere realizzate, nella misura massima del 40% dell'attività formativa in senso stretto, secondo le modalità della formazione a distanza. Il ricorso a tale modalità deve essere segnalato all'interno dell'operazione.
   4. Nel caso di ricorso alla FAD il soggetto attuatore deve assicurare il rispetto delle indicazioni previste dal paragrafo 8 della Parte I del presente avviso; la prova finale non può essere realizzata a distanza.

7. <u>Moduli didattici obbligatori</u>
   1. Le operazioni devono prevedere, pena l'esclusione dalla valutazione, i seguenti moduli formativi:
      a) modulo di almeno 2 ore relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che riguardi temi di carattere generale sulla cultura della prevenzione e non inerenti alla formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente;
      b) modulo di 2 ore riguardante una informativa sul funzionamento e le finalità della Borsa lavoro regionale e del Libretto formativo.

8. <u>Determinazione del tasso pubblico di contribuzione</u>
   1. Le operazioni di cui alla presente linea di intervento rientrano nella disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato alla formazione di cui al regolamento (CE) 68/2001. Come indicato nel paragrafo 9 della Parte I del presente avviso , il tasso di contribuzione finanziaria pubblica è legato alla natura dell'impresa – grande o PMI -, alla sua collocazione territoriale – aree di cui all'articolo 87, par. 3, punto C) del Trattato - ed alla presenza o meno di utenza appartenente a specifiche fasce di riferimento.
   2. Il tasso di partecipazione pubblica viene determinato rispetto alla singola operazione, in considerazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e con l'applicazione, se del caso, del calcolo pro quota in base alla situazioni soggettiva degli allievi.

9. <u>Costo ora/corso massimo, preventivo delle spese e architettura finanziaria</u>
   1. Il costo ora/corso massimo di ciascuna operazione non deve essere superiore a 170,00 euro, al netto della voce di spesa B2.6.
   2. Il costo dell'operazione, al netto della voce di spesa B2.6, è pari al prodotto fra il costo ora/corso individuato nell'ambito del tetto massimo di euro 170,00 ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.
   3. Il preventivo delle spese di ogni operazione deve essere compilato nel modo seguente:
      a) voce B2.3 – Erogazione del servizio: costo complessivo al netto dei costi indiretti, nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti – vedi paragrafo 7 della Parte I del presente avviso –, e dei costi relativi al personale in formazione;

b) voce C – Costi indiretti dell'operazione: totale dei costi indiretti nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, con una imputazione non superiore del 20% della somma dei costi diretti;
c) voce B2.6 - Retribuzione ed oneri del personale in formazione: per un ammontare complessivo non superiore al 25% del costo di cui alla voce B2.3 nel caso di PMI, ovvero al 60% del costo di cui alla voce B2.3 nel caso di Grandi imprese. Le somme indicate nella voce B2.6 non devono comunque essere superiori a quote di salario effettivamente corrispondenti alle ore di frequenza dell'attività formativa. Il costo degli allievi partecipanti all'attività formativa deriva dal costo orario del singolo allievo desumibile dalla busta paga. È ammissibile l'imputazione di un costo orario anche per allievi con contratto di lavoro non dipendente semprechè il calcolo del costo orario risulti:
    1) effettivo, vale a dire effettivamente sostenuto e corrispondente a pagamenti effettuati;
    2) comprovabile, vale a dire "provato" attraverso fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
    3) contabilizzato, con adeguata registrazione contabile, conforme alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;

4. Non sono in ogni caso ammissibili:
    a) i costi relativi alla partecipazione di imprenditori e titolari di impresa che non siano in possesso di busta paga;
    b) qualsivoglia forma di indennità sostitutiva di mancato reddito.
5. Nel caso in cui il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, alla voce B2.3 deve corrispondere una somma complessivamente pari al prodotto fra il costo ora/corso individuato nell'ambito del tetto massimo di 170,00 euro e le ore dell'attività formativa in senso stretto.
6. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'allegato 2, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce. Si ricorda che, qualora il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, la quota massima dei costi indiretti ammissibile a rendiconto è pari al 30% dei costi diretti.
7. Ai fini della determinazione del tasso pubblico di contribuzione, deve essere indicata la collocazione territoriale – a livello di unità produttiva – dell'impresa coinvolta rispetto alla appartenenza o meno alle aree di cui all'articolo 87, par. 3, punto C) del Trattato nonchè l'appartenenza o meno degli allievi alle fasce di soggetti svantaggiati previste dalla normativa comunitaria. Non si ammettono operazioni di carattere pluriaziendale destinati a lavoratori di imprese collocate nelle aree di cui all'articolo 87, par. 3, punto C) del Trattato e non collocate nelle medesime aree territoriali, pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.

10. <u>Modalità di valutazione</u>
1. Le operazioni vengono selezionate sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 45 del Regolamento, secondo i seguenti 5 criteri:
    a) affidabilità del proponente;
    b) coerenza delle motivazioni;
    c) qualità ed organizzazione didattica;
    d) congruenza finanziaria;
    e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva dell'operazione.
2. Ad avvenuta selezione delle operazioni, l'Autorità di gestione predispone le graduatorie delle operazioni che hanno conseguito il punteggio minimo previsto, ordinandole per ordine decrescente di punteggio e con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento ed adotta i relativi atti amministrativi. Le graduatorie sono distinte in relazione alla tipologia delle imprese – grandi imprese e PMI – ed alla natura del soggetto proponente.
3. Oltre alle graduatorie relative alle operazioni approvate, l'Autorità di gestione predispone ed approva i seguenti documenti:
    a) elenchi delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
    b) elenchi delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presenta avviso.
4. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
    a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
    b) nota formale di approvazione - per le sole operazioni ammesse al finanziamento – dell'Autorità di gestione ai soggetti attuatori;
    c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Graduatorie.

11. <u>Termini di avvio e conclusione</u>

1. Le operazioni, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 60 giorni successivi al ricevimento della lettera raccomandata dell'Autorità di gestione che comunica l'ammissione al finanziamento dell'operazione e devono concludersi entro il 31 marzo 2009.
2. Il mancato rispetto di tali termini determina la decadenza dal contributo.
3. La comunicazione di inizio attività deve essere effettuata mediante procedure on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA.

12. Flussi finanziari
    1. È prevista una anticipazione dell'85% del costo pubblico dell'operazione ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto.
    2. Tutti i trasferimenti finanziari dell'Autorità di gestione a favore del soggetto attuatore a titolo di anticipazione devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa.

13. Disponibilità finanziaria pubblica
    1. Per l'attuazione delle operazioni di cui alla presente linea di intervento sono disponibili risorse pubbliche per un importo pari a euro 250.000,00.
    2. Le suddette risorse finanziarie derivano dall'asse 1 – Adattabilità - del Programma.

14. Rendicontazione
    1. Il rendiconto quietanzato di ciascuna operazione deve essere presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via Sabbadini 31, Udine, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto, e comunque non oltre il 1 giugno 2009. Il rendiconto deve essere certificato ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e di quanto indicato nel paragrafo 6 della Parte I del presente avviso.
    2. Il mancato rispetto dei suddetti termini è causa di decadenza dal contributo.

.

15. Controllo e monitoraggio
    1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni dell'Autorità di gestione in tema di rilevazione delle spese sostenute.
    2. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.
    3. Il soggetto attuatore deve garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e nei modi richiesti.

LINEA DI INTERVENTO 2

Formazione a favore di lavoratori di imprese non assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge 160 del 3 giugno 1975, così come modificato all'art. 25 della legge 845 del 21 dicembre 1978

- Obiettivo specifico: A) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori;
- Categoria di spesa: 62 – Sviluppo di sistemi e strategie per l'apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione
- Obiettivo operativo: Potenziare il sistema della formazione continua flessibile in un'ottica di integrazione e coordinamento con i fondi interprofessionali e con priorità di intervento verso le PMI
- Azione: Azioni finalizzate ad integrare le attività formative sostenute dal FSE con quelle promosse ed attuate dai Fondi interprofessionali (4)
- Tipologia formativa: aggiornamento
- Risorse finanziarie pubbliche: euro 1.000.000,00

1. Descrizione
    1. La presente linea di intervento disciplina la realizzazione di operazioni a favore di lavoratori operanti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia presso imprese non assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge 160 del 3 giugno 1975, così come modificato all'art. 25 della legge 845 del 21 dicembre 1978.
    2. Non è ammesso il coinvolgimento di imprese appartenenti ai settori dell'agricoltura, delle foreste e dell'agroindustria, destinatarie della Linea di intervento 1 dell'asse 1 – Adattabilità - del presente avviso.

2. Tipologia delle operazioni e soggetti proponenti
    1. Le tipologie di operazione previste sono le seguenti:

a. monoaziendale, se rivolte al fabbisogno di una sola impresa e con la partecipazione di soli lavoratori dell'impresa interessata;
b. pluriaziendali, se rivolte al fabbisogno di due o più imprese e con la partecipazione di lavoratori di tutte le imprese interessate.

2. Le microimprese sono destinatarie di sole operazione pluriaziendali.
3. Le grandi imprese sono destinatarie di sole operazioni monoaziendali.
4. Le operazioni di carattere monoaziendale relative a grandi imprese devono essere presentate dalle imprese interessate.
5. Le operazioni di carattere monoaziendale relative a PMI possono essere presentate dalle imprese interessate ovvero da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i loro fini la formazione professionale. I suddetti soggetti, ai fini della realizzazione dell'operazione, devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e permanente alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto.
6. Le operazioni di carattere pluriaziendale devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i loro fini la formazione professionale. I suddetti soggetti, ai fini della realizzazione dell'operazione, devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e permanente alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto.
7. Nelle fattispecie non a titolarità delle imprese, il soggetto proponente deve indicare, nella descrizione dell'operazione, l'impresa o le imprese interessate. L'operazione deve essere accompagnata dall'incarico ad operare da parte di ogni impresa interessata a favore del soggetto proponente. Tale incarico deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa o da persona con potere di firma documentato.
8. Come indicato nel capoverso 7 del paragrafo 9 della Parte I del presente avviso, le imprese interessate dall'attuazione dell'operazione non devono essere sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata e devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); inoltre devono dichiarare di non essere assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge 160 del 3 giugno 1975, così come modificato all'art. 25 della legge 845 del 21 dicembre 1978.
9. Il mancato rispetto delle indicazioni previste dal presente paragrafo è causa di esclusione dell'operazione dalla fase di selezione o di decadenza dal contributo.

3. Modalità di presentazione

1. Le operazioni si realizzano secondo la modalità a sportello, secondo i termini stabiliti dal paragrafo 2 della Parte I del presente avviso. Le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste.
2. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per indicazioni più specifiche relativamente alle modalità di presentazione si rimanda al paragrafo 3 della Parte I del presente avviso.
3. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

4. Destinatari

1. Le operazioni sono rivolte ad imprenditori e lavoratori di PMI e grandi imprese, con riferimento a stabilimenti o sedi collocate sul territorio regionale. In particolare si fa riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro dipendente (tempo pieno, tempo parziale, tempo indeterminato, tempo determinato) e alle forme contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro".
2. Come indicato al paragrafo 1, i destinatari devono operare sul territorio regionale, presso imprese non assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge 160 del 3 giugno 1975, così come modificato all'art. 25 della legge 845 del 21 dicembre 1978.
3. Si ricorda che, in via di principio generale, la formazione è principalmente rivolta al lavoratore per il rafforzamento della posizione lavorativa. In questo senso le attività rivolte a lavoratori rientranti nelle tipologie contrattuali di cui al citato decreto legislativo 276/2003 devono configurarsi come strumento utile alla stabilizzazione del rapporto di lavoro. È pertanto stabilita la decadenza dal contributo laddove si verifichi l'attivazione di contratti di lavoro, ad esempio a progetto, strumentali alla partecipazione all'attività formativa.
4. Nel caso di lavoratori con contratti che prevedano parti obbligatorie di formazione professionale (ad es. apprendistato, ecc…), è ammissibile esclusivamente la formazione ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella contrattualmente prevista. Qualora sia prevista la partecipazione di lavoratori appartenenti a tali categorie, è richiesta apposita dichiarazione semplice sottoscritta dal legale rappresentante, pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.

5. Ai fini della rendicontazione e della ammissibilità all'esame finale, è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro da parte di ciascun allievo pari ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale.
6. Le operazioni di carattere monoaziendale devono essere avviate con almeno 5 allievi. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata al capoverso 5 un numero di allievi inferiore a 5, trova applicazione la procedura di rideterminazione finanziaria dell'operazione prevista dal paragrafo 7 della Parte I del presente avviso.
7. Le operazioni di carattere pluriaziendale devono trovare avvio con almeno 8 allievi. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata al capoverso 5 un numero di allievi inferiore a 5, trova applicazione la procedura di rideterminazione finanziaria dell'operazione prevista dal paragrafo 5 della Parte I del presente avviso.
8. Nell'ambito dei limiti indicati ai capoversi 6 e 7, il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere coerente rispetto alla capienza dell'aula definita in sede di accreditamento.
9. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni relative al numero minimo di allievi richiesto per l'avvio delle operazioni è causa di decadenza dal contributo.

5. Durata delle operazioni
   1. Tutte le operazioni, rientranti nella tipologia formativa "Aggiornamento" devono avere una durata compresa tra 24 e 80 ore.
   2. Operazioni di durata inferiore a 24 ore sono escluse dalla valutazione; la proposizione di operazioni di durata superiore a 80 ore deve essere adeguatamente motivata ed autorizzata dall'Autorità di gestione.

6. Modalità di realizzazione
   1. Con riferimento alla distinzione prevista dall'articolo 35 del Regolamento fra teoria, esercitazioni pratiche e affiancamento, rimane fermo il limite massimo previsto per l'area pratica, pari al 50% dell'attività formativa in senso stretto; si stabilisce altresì che ogni operazione non può prevedere una attività in affiancamento all'interno del ciclo di produzione superiore al 25% dell'attività formativa in senso stretto.
   2. Per quanto concerne le sedi di realizzazione, si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 4 della Parte I del presente avviso.
   3. Le attività formative possono essere realizzate, nella misura massima del 40% dell'attività formativa in senso stretto, secondo le modalità della formazione a distanza. Il ricorso a tale modalità deve essere segnalato all'interno dell'operazione.
   4. Nel caso di ricorso alla FAD il soggetto attuatore deve assicurare il rispetto delle indicazioni previste dal paragrafo 8 della Parte I del presente avviso; la prova finale non può essere realizzata a distanza.

7. Moduli didattici obbligatori
   1. Le operazioni devono prevedere, pena l'esclusione dalla valutazione, i seguenti moduli formativi:
      a) modulo di almeno 2 ore relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che riguardi temi di carattere generale sulla cultura della prevenzione e non inerenti alla formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente;
      b) modulo di 2 ore riguardante una informativa sul funzionamento e le finalità della Borsa lavoro regionale e del Libretto formativo.

8. Determinazione del tasso pubblico di contribuzione
   1. Le operazioni di cui alla presente linea di intervento rientrano nella disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato alla formazione di cui al regolamento (CE) 68/2001. Come indicato nel paragrafo 11 dell'avviso , il tasso di contribuzione finanziaria pubblica è legato alla natura dell'impresa – grande o PMI -, alla sua collocazione territoriale – aree di cui all'articolo 87, par. 3, punto C) del Trattato - ed alla presenza o meno di utenza appartenente a specifiche fasce di riferimento.
   2. Il tasso di partecipazione pubblica viene determinato rispetto alla singola operazione, in considerazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e con l'applicazione, se del caso, del calcolo pro quota in base alla situazione soggettiva degli allievi.

9. Costo ora/corso massimo, preventivo delle spese e architettura finanziaria
   1. Il costo ora/corso massimo di ciascuna operazione non deve essere superiore a 170,00 euro, al netto della voce di spesa B2.6.
   2. Il costo dell'operazione, al netto della voce di spesa B2.6, è pari al prodotto fra il costo ora/corso individuato nell'ambito del tetto massimo di euro 170,00 ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.
   3. Il preventivo delle spese di ogni operazione deve essere compilato nel modo seguente:

a) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: costo complessivo al netto dei costi indiretti, nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti – vedi paragrafo 7 della Parte I del presente avviso –, e dei costi relativi al personale in formazione;
b) voce di spesa C – Costi indiretti dell'operazione: totale dei costi indiretti nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, con una imputazione non superiore del 20% della somma dei costi diretti;
c) voce di spesa B2.6 - Retribuzione ed oneri del personale in formazione: per un ammontare complessivo non superiore al 25% del costo di cui alla voce b2.3 nel caso di PMI, ovvero al 60% del costo di cui alla voce b2.3 nel caso di Grandi imprese. Le somme indicate nella voce b2.6 non devono comunque essere superiori a quote di salario effettivamente corrispondenti alle ore di frequenza dell'attività formativa. Il costo degli allievi partecipanti all'attività formativa deriva dal costo orario del singolo allievo desumibile dalla busta paga. È ammissibile l'imputazione di un costo orario anche per allievi con contratto di lavoro non dipendente semprechè il calcolo del costo orario risulti:
   1) effettivo, vale a dire effettivamente sostenuto e corrispondente a pagamenti effettuati;
   2) comprovabile, vale a dire "provato" attraverso fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
   3) contabilizzato, con adeguata registrazione contabile, conforme alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
d) non sono in ogni caso ammissibili:
   1) i costi relativi alla partecipazione di imprenditori e titolari di impresa che non siano in possesso di busta paga;
   2) qualsivoglia forma di indennità sostitutiva di mancato reddito.

4. Nel caso in cui il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, alla voce B2.3 deve corrispondere una somma complessivamente pari al prodotto fra il costo ora/corso individuato nell'ambito del tetto massimo di 170,00 euro e le ore dell'attività formativa in senso stretto.
5. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'allegato 2, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce. Si ricorda che, qualora il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, la quota massima dei costi indiretti ammissibile a rendiconto è pari al 30% dei costi diretti.
6. Ai fini della determinazione del tasso pubblico di contribuzione, deve essere indicata la collocazione territoriale – a livello di unità produttiva – dell'impresa coinvolta rispetto alla appartenenza o meno alle aree di cui all'articolo 87, par. 3, punto C) del Trattato nonchè l'appartenenza o meno degli allievi alle fasce di soggetti svantaggiati previste dalla normativa comunitaria. Non si ammettono operazioni di carattere pluriaziendale destinati a lavoratori di imprese collocate nelle aree di cui all'articolo 87, par. 3, punto C) e non collocate nelle medesime aree territoriali, pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.

10. Modalità di valutazione

1. Le operazioni vengono selezionate mensilmente sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 45 del Regolamento, secondo i seguenti 5 criteri:
   a) affidabilità del proponente;
   b) coerenza delle motivazioni;
   c) qualità ed organizzazione didattica;
   d) congruenza finanziaria;
   e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva.
2. Ad avvenuta selezione delle operazioni, l'Autorità di gestione predispone la graduatoria delle operazioni che hanno conseguito il punteggio minimo previsto, ordinandole per ordine decrescente di punteggio e con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento ed adotta i relativi atti amministrativi. Le graduatorie sono distinte in relazione alla tipologia delle imprese – grandi imprese e PMI – ed alla natura del soggetto proponente
3. Oltre alle graduatorie relative alle operazioni approvate, l'Autorità di gestione predispone ed approva i seguenti documenti:
   a) elenchi delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
   b) elenchi delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presenta avviso;
4. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
   a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
   b) nota formale di approvazione - per i soli progetti formativi ammessi al finanziamento – dell'Autorità di gestione ai soggetti attuatori;
   c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Graduatorie.

11. Termini di avvio e conclusione
    1. Le operazioni, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 60 giorni successivi al ricevimento della lettera raccomandata dell'Autorità di gestione che comunica l'ammissione al finanziamento dell'operazione e devono concludersi entro il 31 marzo 2009.
    2. Il mancato rispetto di tali termini determina la decadenza dal contributo.
    3. La comunicazione di inizio attività deve essere effettuata mediante procedure on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA.

12. Flussi finanziari
    1. È prevista una anticipazione dell'85% del costo pubblico dell'operazione ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto.
    2. Tutti i trasferimenti finanziari dell'Autorità di gestione a favore del soggetto attuatore a titolo di anticipazione devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa

13. Disponibilità finanziaria pubblica
    1. Per l'attuazione delle operazioni di cui alla presente linea di intervento sono disponibili risorse pubbliche per un importo pari a euro 1.000.000,00.
    2. Le suddette risorse finanziarie derivano dall'asse 1 – Adattabilità del Programma

14. Rendicontazione
    1. Il rendiconto quietanzato di ciascuna operazione deve essere presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto, e comunque non oltre il 1 giugno 2009, certificato secondo le modalità indicate al paragrafo 6 della Parte I del presente avviso.
    2. Il mancato rispetto dei suddetti termini è causa di decadenza dal contributo.

.

15. Controllo e monitoraggio
    1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni dell'Autorità di gestione in tema di rilevazione delle spese sostenute.
    2. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.
    3. Il soggetto attuatore deve garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e nei modi richiesti.

ASSE 2 - OCCUPABILITA'

LINEA DI INTERVENTO 1

Formazione per il conseguimento di una qualifica di formazione professionale di livello 2 di cui alla decisione 85/368/CEE

- Obiettivo specifico: E) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di impresa
- Categoria di spesa: 66 – Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro
- Obiettivo operativo: Sostenere l'accesso al mercato del lavoro secondo una logica preventiva e attenta a bisogni e caratteristiche tanto degli individui quanto delle imprese
- Azione: Azioni formative finalizzate alla qualificazione degli adulti (33QBA)
- Tipologia formativa: Qualificazione di base abbreviata
- Risorse finanziarie pubbliche: euro 4.500.000,00

1. Descrizione
    1. La presente linea di intervento mira ad elevare la qualificazione professionale della popolazione non occupata o a rischio di disoccupazione, favorendone l'accesso o la permanenza nel mercato del lavoro, in un quadro di stretta coerenza con il fabbisogno emergente dal mercato medesimo.
    2. Le operazioni sono finalizzate al conseguimento di una qualifica di formazione professionale di livello 2 di cui alla decisione 85/368/CEE.

2. Destinatari
    1. Le operazioni di cui alla presente linea di intervento si rivolgono a:
        a) soggetti in stato di disoccupazione o non occupati;
        b) occupati a rischio di disoccupazione.
    2. Possono altresì partecipare alle attività soggetti appartenenti alle suddette categorie di destinatari che si trovino in condizioni di svantaggio (disabili, extracomunitari, nomadi, tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, detenuti, ex detenuti, altri soggetti svantaggiati). L'operazione, in funzione della specifica tipologia di utenza, deve prevedere una stretta collaborazione con i Servizi sociali e/o sanitari ovvero enti morali, onlus, associazioni con personalità giuridica che operano nel settore dello svantaggio con specifiche finalità statutarie di integrazione sociale, presenti sul territorio che hanno in carico l'utenza. Le modalità di collaborazione tra i Servizi ed i soggetti attuatori devono essere documentati da apposita nota che individui le modalità di collaborazione da allegare alla documentazione prodotta in fase di presentazione dell'operazione.
    3. Ai destinatari delle operazioni non è richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio.
    4. Tutti i destinatari, alla data della selezione realizzata dal soggetto attuatore, devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale ed avere almeno 18 anni compiuti.
    5. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di inammissibilità del soggetto all'operazione.

3. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
    1. Le operazioni devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i loro fini la formazione professionale. Il mancato possesso di tali requisiti è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.
    2. I suddetti soggetti, ai fini della realizzazione dell'operazione, devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e permanente o, per le operazioni rivolte all'utenza di cui al capoverso 2 del paragrafo 2 ed in coerenza alla categoria svantaggiata cui l'operazione si riferisce, CS – Formazione continua e permanente per ambiti speciali - alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto. La non sussistenza di tale condizione alla data indicata determina la decadenza dal contributo.

4. Profili professionali
    1. Le operazioni, pena l'esclusione dalla valutazione, devono essere presentate con riferimento ai profili professionali elencati nella tabella di cui al capoverso 3.

2. In relazione a ciascun profilo professionale l'Autorità di gestione ammette al finanziamento un numero di operazioni non superiore a quello indicato nella tabella.
3. Ciascun soggetto proponente non può presentare un numero di operazioni superiore a quello indicato nella tabella; il mancato rispetto di tale prescrizione comporta l'esclusione dalla valutazione di tutte le operazioni presentate in relazione al profilo in questione:

Profilo professionale	Numero massimo operazioni finanziabili	Numero massimo operazioni presentabili da ciascun soggetto proponente
Addetto ai servizi di pulizia	4	2
Muratore	4	2
Operatore generico di cucina	5 di cui non più di 1 per provincia ed 1 nell'area montana AM e PM[2] di cui alla DGR 3303/2000	3
Magazziniere	4	2
Estetista	4 di cui non più di 1 per provincia	4
Elettricista civile – industriale	3	2
Falegname	3	2
Addetto alle vendite	3	2
Saldocarpentiere	3	2
Termoidraulico	2	1
Pizzaiolo	2	1
Panettiere/pasticciere	2	1
Tappezziere	2	1
Autocarrozziere	2	1
Tubista	2	1
Pavimentista rivestimentista	2	1
Florovivaista	2	1
Addetto alle lavorazioni alimentari	2	1
Manutentore elettronico – meccanico per autoveicoli	2	1
Carrellista	1	1
Carpentiere navale	1	1
Serramentista	1	1
Addetto alla lavorazione della carta	1	1

[2] Ai sensi della DGR 3303/2000 rientrano nelle aree montane AM e PM i territori dei seguenti Comuni:

Descrizione area	*Comuni*	*Codice*
Area montagna Fascia C ex DGR 3303/2000	Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Malborghetto – Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Pulfero, Ravascletto, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Treppo Carnico, Verzegnis, Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio	AM
Area montagna Fascia A e B ex DGR 3303/2000	Amaro, Artegna, Attimis, Bordano, Gavazzo Carnico, Enemonzo, Faedis, Forgaria del Friuli, Gemona del Friuli (l'intero territorio comunale con esclusione della parte alta del Comune, delimitata a Est – Sud – Nord dai confini amm.vi del comune e a Ovest dalla linea ferroviaria Udine – Tarvisio), Nimis, Raveo, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tolmezzo (l'intero territorio comunale ad eccezione dell'area sud – ovest, area quartiere Betania, area zona residenziale Nord, abitati principali delle frazioni di Cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, Fusea, Illegio, Imponzo, Lorenzaso, Terzo), Trasaghis, Venzone, Villa Santina, Zuglio, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Sequals, Travesio, Vivaro	PM

Operatore agrituristico	1	1
Frigorista	1	1
Gelatiere	1	1
Manutentore di sistemi scoppio diesel di mezzi di trasporto	1	1
Operatore agricolo	1	1
Addetto ai lavori di sartoria	1	1
Palchettista	1	1
Manutentore di macchine per l'edilizia e l'agricoltura	1	1
Impiantista di sistemi di climatizzazione	1	1
Operatore grafico	1	1
Addetto alla manutenzione del verde	1	1

5. Moduli didattici obbligatori
   1. Le operazioni devono prevedere, pena l'esclusione dalla valutazione, i seguenti moduli formativi:
      a) modulo di almeno 2 ore riguardante una informativa agli allievi circa il funzionamento e le finalità della Borsa lavoro regionale e del Libretto formativo;
      b) modulo relativo alle tematiche della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2278 del 25 luglio 2003 e successive modifiche e integrazioni (vedi www.formazione.regione.fvg.it);
      c) modulo di 2 ore relativo ai diritti di cittadinanza.

6. Strumentalità dei progetti rispetto all'inserimento occupazionale
   1. Le operazioni rientrano nella tipologia formativa "Qualificazione di base abbreviata" e, come sopraindicato, conducono al conseguimento di una attestato di qualificazione corrispondente al livello 2 di cui alla decisione 85/368/CEE.
   2. Gli interventi formativi devono essere fortemente finalizzati all'inserimento occupazionale dell'allievo. Pertanto, ai fini della ammissione dell'operazione alla fase di valutazione e fatte salve quelle la cui utenza rientri tutta nelle fasce dello svantaggio – con esclusione dell'utenza extracomunitaria - il soggetto proponente deve, documentare l'interesse da parte di una o più aziende alla assunzione complessiva di almeno il 60% degli allievi previsti. Per assunzione si intende l'inserimento lavorativo nelle forme contrattuali a tempo indeterminato e determinato ovvero nelle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o da persona con potere di firma documentato, dell'azienda interessata. A supporto deve essere allegata all'operazione ulteriore documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di firma documentato, relativa al piano di sviluppo aziendale che conferma la strategia di inserimento occupazionale. Le medesime aziende, inoltre, devono partecipare, quale soggetto ospitante, alla parte di stage del progetto.
   3. L'azienda o le aziende che documentano l'interesse all'assunzione devono garantire la partecipazione diretta alla realizzazione dell'operazione secondo le seguenti modalità:
      a) docenza nella parte teorica dell'operazione per almeno il 10% dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale;
      b) tutoraggio durante la parte dell'operazione relativa allo stage per un numero di ore complessivamente pari ad almeno il 50% della durata dello stage prevista dall'operazione.
   4. Il mancato rispetto delle indicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.
   5. I costi relativi alle attività di docenza e tutoraggio di cui al capoverso 3 sono computati sulla base del costo orario derivante dalla busta paga dei soggetti che hanno svolto le funzioni in questione, fanno parte integrante del costo dell'operazione ma non vengono sostenuti attraverso le risorse pubbliche che finanziano l'operazione medesima e rimangono a carico dell'azienda o delle aziende.
   6. È ammissibile l'imputazione di un costo orario anche per il personale con un contratto che non prevede una busta paga mensile semprechè il calcolo del costo orario risulti:
      a) verificabile, vale a dire riconducibile attraverso modalità di calcolo trasparenti ad una determinazione oraria della prestazione lavorativa
      b) effettivo, vale a dire effettivamente sostenuto e corrispondente a pagamenti effettuati;
      c) comprovabile, vale a dire "provato" attraverso fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
      d) contabilizzato, con adeguata registrazione contabile, conforme alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.
   7. Non sono in ogni caso ammissibili costi che si configurino quali indennità sostitutiva di mancato reddito.

7. Modalità di attuazione e presentazione delle operazioni
   1. Le operazioni si realizzano secondo la modalità a bando, secondo i termini stabiliti dal paragrafo 2 della Parte I del presente avviso.
   2. Le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste.
   3. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per indicazioni più specifiche relativamente alle modalità di presentazione si rimanda al paragrafo 3 della Parte I del presente avviso.
   4. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

8. Durata
   1. Ogni operazione deve avere una durata compresa tra 400 e 800 ore (attività formativa in senso stretto), salvo diverse strutturazioni derivanti da un apposito ordinamento didattico.
   2. Almeno il 30 % dell'attività formativa in senso stretto deve sostanziarsi in attività di stage.
   3. Operazioni non conformi alle suddette previsioni sono escluse dalla valutazione.

9. Partecipazione dell'utenza e individualizzazione dei percorsi
   1. Il presente avviso intende proseguire nelle prassi di individualizzazione dei percorsi formativi favorendo la partecipazione di soggetti già in possesso di talune delle competenze acquisibili attraverso la frequenza ai percorsi medesimi.
   2. È pertanto ammessa la partecipazione di allievi solo ad alcuni dei moduli formativi previsti a fronte di un accertamento delle competenze realizzato dal soggetto attuatore che evidenzi il fabbisogno formativo residuo necessario ai fini dell'ottenimento dell'attestato di qualifica previsto. Pertanto:
      a) ciascuna operazione deve prevedere la partecipazione di un numero minimo di allievi pari a 12 unità. Di questi almeno 6 devono partecipare all'intero percorso formativo; la quota rimanente può usufruire della modalità di partecipazione individualizzata;
      b) il numero massimo di allievi partecipanti è pari a 25 unità;
      c) il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere coerente rispetto alla capienza dell'aula definita in sede di accreditamento;
      d) la documentazione di inizio dell'attività deve distinguere i nominativi degli allievi per i quali si prevede la totale partecipazione all'attività formativa e degli allievi per i quali si prevede la modalità di partecipazione individualizzata. Come detto, la partecipazione individualizzata avviene sulla base di un accertamento delle competenze, con la frequenza completa ad uno o più moduli dell'operazione. La suddetta documentazione viene inviata on line all'Autorità di gestione utilizzando l'applicativo WEBFORMA;
      e) ai fini della rendicontazione e della ammissibilità all'esame finale, è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro da parte di ciascun allievo pari ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto per ciascuno di essi prevista al netto della prova finale;
      f) qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata alla lettera e) un numero di allievi inferiore a 8, trova applicazione la procedura di rideterminazione finanziaria dell'operazione prevista dal paragrafo 5 della Parte I del presente avviso;
      g) il mancato rispetto delle suddette disposizioni relative al numero minimo di allievi ed alla loro suddivisione fra coloro che seguono l'intero percorso e coloro che fruiscono della individualizzazione del percorso medesimo, richiesto per l'avvio delle operazioni, è causa di decadenza dal contributo.

10. Sedi di svolgimento
    1. In relazione alle sedi di svolgimento delle operazioni valgono le disposizioni previste dal paragrafo 4 della Parte I del presente avviso.

11. Costo ora/corso massimo, preventivo delle spese e architettura finanziaria
    1. Il costo ora/corso massimo di ciascuna operazione non deve essere superiore a 170,00 euro.
    2. Il costo dell'operazione è pari al prodotto fra il costo ora/corso individuato nell'ambito del tetto massimo di euro 170,00 ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.
    3. Il preventivo delle spese di ogni operazione deve essere compilato nel modo seguente:
       a) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: costo dell'operazione al netto della docenza e del tutoraggio aziendali di cui al capoverso 3 del paragrafo 6 e dei costi indiretti, nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti – vedi paragrafo 7 della Parte I del presente avviso;

b) voce di spesa B2.1 – Docenza: docenza aziendale per un numero di ore pari ad almeno il 10% dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale;
c) voce di spesa B2.2 – Tutoraggio: tutoraggio aziendale per un numero di ore pari ad almeno il 50% della durata dello stage prevista dall'operazione;
d) voce di spesa C – Totale costi indiretti dell'operazione: totale dei costi indiretti nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, con una imputazione non superiore del 20% della somma dei costi diretti.

4. Nel caso in cui il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti alla somma delle voci B2.3, B2.1 e B2.2 deve corrispondere il costo dell'operazione.
5. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'allegato 2, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce. Si ricorda che, qualora il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, la quota massima dei costi indiretti ammissibile a rendiconto è pari al 30% dei costi diretti.

12. Modalità di valutazione e approvazione
1. Le operazioni vengono selezionate sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 45 del Regolamento, secondo i seguenti 5 criteri:
   a) affidabilità del proponente;
   b) coerenza delle motivazioni;
   c) qualità ed organizzazione didattica;
   d) congruenza finanziaria;
   e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva dell'operazione.
2. Ad avvenuta selezione delle operazioni, l'Autorità di gestione predispone la graduatoria delle operazioni che hanno conseguito il punteggio minimo previsto, ordinandole per ordine decrescente di punteggio e con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento ed adotta i relativi atti amministrativi.
3. Oltre alle graduatorie relative alle operazioni approvate, l'Autorità di gestione predispone ed approva i seguenti documenti:
   a) elenchi delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
   b) elenchi delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presenta avviso.
4. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
   a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
   b) nota formale di approvazione - per le sole operazioni ammesse al finanziamento – dell'Autorità di gestione ai soggetti attuatori;
   c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Graduatorie.

13. Termini di avvio e conclusione delle attività
1. Le operazioni, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio dopo il ricevimento della lettera raccomandata dell'Autorità di gestione che comunica l'ammissione al finanziamento dell'operazione, e comunque entro il 30 settembre 2008, e concludersi entro il 31 marzo 2009.
2. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dal contributo.
3. La comunicazione di inizio attività deve essere effettuata mediante procedure on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA.

14. Flussi finanziari
1. È prevista una anticipazione dell'85% del costo pubblico dell'operazione ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto.
2. Tutti i trasferimenti finanziari dell'Autorità di gestione a favore del soggetto attuatore a titolo di anticipazione devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa.

15. Disponibilità finanziaria pubblica
1. Per l'attuazione delle operazioni di cui alla presente linea di intervento sono disponibili risorse pubbliche per un importo pari a euro 4.500.000,00.
2. Le suddette risorse finanziarie derivano dall'asse 2 – Occupabilità - del Programma

16. Rendicontazione
1. Il rendiconto quietanzato di ciascuna operazione deve essere presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via san Francesco 37, Trieste, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività

formativa in senso stretto, e comunque non oltre il 1 giugno 2009. Il rendiconto deve essere certificato ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e di quanto indicato nel paragrafo 6 della Parte I del presente avviso.

2. Il mancato rispetto del suddetti termini è causa di decadenza dal contributo.
3. Il rendiconto deve contenere una breve relazione attestante:
   a) la docenza realizzata dalle aziende che hanno manifestato interesse all'assunzione, con indicazione dei nominativi dei docenti e del loro ruolo all'interno dell'azienda, dei moduli che hanno visto la loro partecipazione;
   b) il tutoraggio realizzato dalle aziende che hanno manifestato interesse all'assunzione, con descrizione dell'attività svolta, della sua quantificazione in ore nonché con l'indicazione dei nominativi di coloro che hanno svolto la funzione, evidenziando il loro ruolo in azienda.

17. Controllo e monitoraggio
   1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni dell'Autorità di gestione in tema di rilevazione delle spese sostenute.
   2. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.
   3. Il soggetto attuatore deve garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e nei modi richiesti.

LINEA DI INTERVENTO 2

Formazione post diploma-integrata con il sistema delle imprese

- Obiettivo specifico: E) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di impresa
- Categoria di spesa: 66 – Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro
- Obiettivo operativo: Sostenere l'accesso al mercato del lavoro secondo una logica preventiva e attenta a bisogni e caratteristiche tanto degli individui quanto delle imprese
- Azione: Azioni formative finalizzate alla qualificazione degli adulti (33PD)
- Tipologia formativa: formazione permanente per gruppi omogenei
- Risorse finanziarie pubbliche: euro 3.500.000,00

1. Descrizione
   1. La presente linea di intervento mira ad elevare la qualificazione professionale della popolazione non occupata e favorire il suo accesso al mercato del lavoro, in un quadro di stretta coerenza con il fabbisogno emergente dal mercato medesimo.
   2. Le operazioni intendono favorire i processi di occupabilità delle persone e si realizzano in un ambito di partenariato tra enti di formazione ed imprese.

2. Destinatari
   1. Le operazioni di cui alla presente linea di intervento si rivolgono a soggetti in stato di disoccupazione o non occupati.
   2. I destinatari, alla data della selezione realizzata dal soggetto attuatore, devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale ed avere almeno 18 anni compiuti.
   3. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di inammissibilità del soggetto all'operazione.

3. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
   1. Le operazioni devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i loro fini la formazione professionale. Il mancato possesso di tali requisiti è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.
   2. I suddetti soggetti, ai fini della realizzazione dell'operazione, devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e permanente. La non sussistenza di tale condizione alla data indicata determina la decadenza dal contributo.

4. Durata
   1. Ciascuna operazione, rientrante nella tipologia formativa "Formazione permanente per gruppi omogenei", deve prevedere una fase di formazione d'aula non superiore a 300 ore, comprensive della prova finale, ed una fase di tirocinio di 2 mesi, di complessive 280 ore.
   2. La durata dell'intera operazione deve essere espressa complessivamente in ore.
   3. Operazioni di durata superiore a quella indicata sono escluse dalla valutazione.

5. Articolazione delle operazioni
   1. La formazione d'aula non può superare il limite indicato nel capoverso 1 del paragrafo 4; è ammissibile una durata inferiore ove compatibile e coerente rispetto all'assetto didattico complessivo dell'operazione che deve comunque essere debitamente motivata. Nell'ambito della formazione d'aula deve essere prevista la parte relativa alla prova finale.
   2. La durata del tirocinio deve essere complessivamente pari a 2 mesi, con una frequenza mensile di 140 ore, per complessive 280 ore.
   3. Ciascuna operazione deve prevedere la partecipazione di un numero minimo di allievi pari a 12 unità; il numero massimo di allievi partecipanti è pari a 25 unità.
   4. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere coerente rispetto alla capienza dell'aula definita in sede di accreditamento.
   5. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni relative all'articolazione oraria dell'operazione ed al numero minimo di allievi necessario per avviare l'operazione stessa è causa di decadenza dal contributo
   6. Ai fini della rendicontazione e della ammissibilità all'esame finale, è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro da parte di ciascun allievo pari ad almeno il 70% dell'attività formativa d'aula al netto degli esami finali ed al 70% della durata complessiva del tirocinio.

6. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata al capoverso 6 un numero di allievi inferiore a 8, trova applicazione la procedura di rideterminazione finanziaria dell'operazione prevista dal paragrafo 5 della Parte I del presente avviso.
7. La partecipazione al tirocinio è accompagnata da una indennità oraria di presenza pari a euro 2,30. Per presenza si intende la partecipazione all'attività formativa certificata sull'apposito registro. Ha titolo alla attribuzione dell'indennità l'allievo che maturi una presenza certificata sul registro pari ad almeno il 70% delle ore di formazione d'aula, al netto della prova finale, ed una presenza pari ad almeno il 70% della durata totale del tirocinio.
8. Al fine del raggiungimento della soglia minima di presenza del 70% durante il tirocinio, è ammesso il recupero di giornate corrispondenti a chiusure per ferie o festività infrasettimanali della struttura ospitante verificatesi durante i mesi di tirocinio. Detto recupero deve essere realizzato in continuità con la conclusione del periodo di tirocinio previsto dall'operazione.
9. L'operazione deve indicare le imprese ospitanti i tirocini. A tale riguardo ciascuna operazione deve essere accompagnata da una nota sottoscritta dal legale rappresentante, o da persona con potere di firma documentato, dell'impresa ospitante che accerta la disponibilità all'ospitalità, afferma la valenza formativa del tirocinio e la rispondenza a fabbisogni occupazionali.
10. Il tirocinio non può prevedere più di otto ore giornaliere di impegno e deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale.

6. Moduli didattici obbligatori
   1. L'operazione deve prevedere, pena l'esclusione dalla valutazione, i seguenti moduli formativi:
      a) modulo di almeno 2 ore riguardante una informativa agli allievi circa il funzionamento e le finalità della Borsa lavoro regionale e del Libretto formativo;
      b) modulo di almeno 2 ore relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che riguardi temi di carattere generale sulla cultura della prevenzione.

7. Modalità di attuazione e presentazione delle operazioni
   1. Le operazioni si realizzano secondo la modalità a bando, secondo i termini stabiliti dal paragrafo 2 della Parte I del presente avviso.
   2. Le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste.
   3. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per indicazioni più specifiche relativamente alle modalità di presentazione si rimanda al paragrafo 3 della Parte I del presente avviso.
   4. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

8. Quantificazione delle operazioni presentabili
   1. Il numero di operazioni presentabili da ciascun soggetto avente titolo a valere sulla presente linea di intervento è collegato al volume massimo annuo di attività per cui ciascuno di essi è già accreditato o in fase di accreditamento.
   2. In particolare, il volume massimo annuo di attività sulla cui base viene determinato l'ammontare massimo di operazioni presentabili è quello esistente alla data di approvazione del presente avviso, per gli enti già accreditati, ed alla data di presentazione della istanza di accreditamento, per i soggetti in fase di accreditamento.
   3. Con riferimento alle indicazioni di cui al capoverso 2, la quantificazione massima delle operazioni presentabili da ciascun soggetto è la seguente:

Volume complessivo annuo di attività formativa per cui l'ente è accreditato o ha richiesto l'accreditamento	**N° massimo operazioni presentabili**
Fino a 2500 ore	2
Da 2501 a 10000 ore	4
Da 10001 a 20000 ore	6
Da 20001 a 50000	8
Oltre 50000 ore	16

   4. Il mancato rispetto dei limiti di cui al capoverso 3 è causa di esclusione dalla valutazione di tutte le operazioni presentate.

9. Sedi di svolgimento

1. In relazione alle sedi di svolgimento delle operazioni valgono le disposizioni previste dal paragrafo 4 della Parte I del presente avviso.

10. Costo ora/corso massimo, preventivo delle spese e architettura finanziaria
   1. Il costo ora/corso massimo di ciascuna operazione non deve essere superiore a 170,00 euro.
   2. Il costo dell'operazione è pari al prodotto fra il costo ora/corso individuato nell'ambito del tetto massimo di euro 170,00 ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.
   3. Per le operazioni di cui alla presente linea di intervento i costi relativi alle indennità di frequenza per la partecipazione degli allievi al tirocinio non concorrono alla determinazione del costo dell'operazione secondo le modalità indicate al capoverso 2.
   4. Il preventivo delle spese di ogni operazione deve essere compilato nel modo seguente:
      a) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: costo complessivo al netto delle indennità di frequenza degli allievi e dei costi indiretti, nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti – vedi paragrafo 7 della Parte I del presente avviso;
      b) voce di spesa B2.4 – Attività di sostegno all'utenza: costo totale delle indennità di frequenza per la partecipazione degli allievi al tirocinio;
      c) voce di spesa C – Totale costi indiretti dell'operazione: totale dei costi indiretti nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, con una imputazione non superiore del 20% della somma dei costi diretti.
   5. Nel caso in cui il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, e fermo restando che i costi per le indennità di frequenza vanno comunque imputati alla voce B2.4, alla voce B2.3 deve corrispondere una somma pari al prodotto fra il costo ora/corso individuato nell'ambito del tetto massimo di 170,00 euro e le ore della formazione d'aula, comprensiva della prova finale.
   6. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'allegato 2, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce. Si ricorda che, qualora il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, la quota massima dei costi indiretti ammissibile a rendiconto è pari al 30% dei costi diretti.

11. Modalità di valutazione e approvazione:
   1. Le operazioni vengono selezionate sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 45 del Regolamento, secondo i seguenti 5 criteri:
      a) affidabilità del proponente;
      b) coerenza delle motivazioni;
      c) qualità ed organizzazione didattica;
      d) congruenza finanziaria;
      e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva dell'operazione.
   2. Ad avvenuta selezione delle operazioni, l'Autorità di gestione predispone la graduatoria delle operazioni che hanno conseguito il punteggio minimo previsto, ordinandole per ordine decrescente di punteggio e con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento ed adotta i relativi atti amministrativi.
   3. Oltre alle graduatorie relative alle operazioni approvate, l'Autorità di gestione predispone ed approva i seguenti documenti:
      a) elenchi delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
      b) elenchi delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presenta avviso.
   4. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
      a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
      b) nota formale di approvazione - per le sole operazioni ammesse al finanziamento – dell'Autorità di gestione ai soggetti attuatori;
      c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Graduatorie.

12. Termini di avvio e conclusione delle attività
   1. Le operazioni, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare dopo il ricevimento della lettera raccomandata dell'Autorità di gestione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto, e comunque entro il 30 settembre 2008, e concludersi entro il 31 marzo 2009.
   2. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dal contributo.
   3. La comunicazione di inizio attività deve essere effettuata mediante procedure on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA.

13. Flussi finanziari

1. È prevista una anticipazione dell'85% del costo pubblico dell'operazione ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto.
2. Tutti i trasferimenti finanziari dell'Autorità di gestione a favore del soggetto attuatore a titolo di anticipazione devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa.

14. Disponibilità finanziaria pubblica
    1. Per l'attuazione delle operazioni di cui alla presente linea di intervento sono disponibili risorse pubbliche per un importo pari a euro 3.500.000,00.
    2. Le suddette risorse finanziarie derivano dall'asse 2 – Occupabilità - del Programma.

15. Rendicontazione
    1. Il rendiconto quietanzato di ciascuna operazione deve essere presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via san Francesco 37, Trieste, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto, e comunque non oltre il 1 giugno 2009. Il rendiconto deve essere certificato ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e di quanto indicato nel paragrafo 6 della Parte I del presente avviso.
    2. Il mancato rispetto del suddetti termini è causa di decadenza dal contributo

16. Controllo e monitoraggio
    1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni dell'Autorità di gestione in tema di rilevazione delle spese sostenute.
    2. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.
    3. Il soggetto attuatore deve garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e nei modi richiesti.

LINEA DI INTERVENTO 3

Work experience

- Obiettivo specifico: E) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di impresa
- Categoria di spesa: 66 – Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro
- Obiettivo operativo: Sostenere l'accesso al mercato del lavoro secondo una logica preventiva e attenta a bisogni e caratteristiche tanto degli individui quanto delle imprese
- Azione: Interventi per la socializzazione e l'inserimento al lavoro attraverso periodi temporanei di apprendimento in impresa (work experience) finalizzate sia ai bisogni del sistema produttivo sia all'innalzamento della qualità dei profili in uscita (31)
- Tipologia formativa: Work experience
- Risorse finanziarie pubbliche: euro 4.500.000,00

1. Descrizione
    1. La presente linea di intervento disciplina la realizzazione di Work experience – di seguito WE -, consistenti in un tirocinio formativo presso un'impresa, uno studio professionale o un ente di ricerca collocati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, della durata di 6 mesi, con il sostegno di una indennità oraria di partecipazione.
    2. Le WE si caratterizzano per una forte finalizzazione occupazionale rafforzata dal partenariato, di carattere non istituzionalizzato, che si instaura tra il soggetto proponente e l'impresa o studio professionale ospitante.

2. Tipologie di WE
    1. Nel proseguire le sperimentazioni già realizzate, si prevede l'articolazione delle WE nelle seguenti tipologie:

Tipologia	Destinatari	Durata
Preinserimento qualificati o diplomati	Soggetti in stato di disoccupazione o non occupati di età superiore ai 18 anni al momento della selezione ed alla medesima data residenti sul territorio regionale in possesso di qualifica professionale o di diploma di scuola media superiore	6 mesi
Preinserimento laureati	Soggetti in stato di disoccupazione o non occupati di età superiore ai 18 anni al momento della selezione ed alla medesima data residenti sul territorio regionale in possesso di diploma di laurea triennale, specialistica o del vecchio ordinamento	6 mesi
Riconversione competenze per disoccupati da più di un anno, donne che rientrano nel m.d.l., over 40	Soggetti in stato di disoccupazione di età superiore ai 18 anni al momento della selezione ed alla medesima data residenti sul territorio regionale. Non è richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio	6 mesi

    2. Possono altresì partecipare alle attività soggetti appartenenti alle suddette categorie di destinatari che si trovino in condizioni di svantaggio (disabili, extracomunitari, nomadi, tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, detenuti, ex detenuti, altri soggetti svantaggiati). L'operazione, in funzione della specifica tipologia di utenza, deve prevedere una stretta collaborazione con i Servizi sociali e/o sanitari ovvero enti morali, onlus, associazioni con personalità giuridica che operano nel settore dello svantaggio con specifiche finalità statutarie di integrazione sociale, presenti sul territorio che hanno in carico l'utenza. Le modalità di collaborazione tra i Servizi ed i soggetti attuatori dovranno essere documentati da apposita nota che individui le modalità di collaborazione da allegare alla documentazione prodotta in fase di avvio del progetto.
    3. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti ai destinatari è causa di inammissibilità all'operazione

3. Articolazione delle WE
    1. Ciascuna WE, in relazione alla tipologia di appartenenza, ha una durata pari a quella indicata nella tabella di cui al paragrafo 2.
    2. La WE può essere a tempo pieno ovvero a tempo parziale. La WE a tempo pieno prevede una frequenza mensile di 140 ore; quella a tempo parziale una frequenza di 70 ore. Pertanto la WE ha una durata, espressa in ore, di 840 ore, se a tempo pieno e di 420 ore, se a tempo parziale.

3. La presentazione di WE di durata superiore a quella indicata – sia riguardo ai mesi che alle ore – è causa di esclusione della WE medesima dalla valutazione.
4. La WE a tempo pieno deve prevedere almeno 5 giorni di presenza settimanale ed almeno un giorno di riposo settimanale; non è ammesso un impegno giornaliero superiore a 8 ore.
5. La WE a tempo parziale può essere realizzata con le seguenti modalità:
   a) orizzontale, con una presenza in almeno 6 giorni alla settimana per non più di 4 ore al giorno;
   b) verticale, con una presenza settimanale di tre giornate per non più di 8 ore al giorno.
6. Ciascuna WE è costituita dai seguenti elementi:
   a) modulo di orientamento al ruolo. Si tratta di una fase di breve durata – non più di due giornate –, nella quale vengono forniti all'allievo elementi utili ad inquadrarne la collocazione e le attività da svolgere durante la WE; all'interno di tale modulo deve essere prevista una informativa, della durata di 2 ore, sul funzionamento e le finalità della Borsa lavoro regionale e del Libretto formativo e di 2 ore sui temi della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che riguardi temi di carattere generale sulla cultura della prevenzione;
   b) tirocinio formativo;
   c) verifica finale dei risultati conseguiti, della durata massima di due ore, realizzata dal coordinatore e/o dal tutor del soggetto attuatore e da un rappresentante della struttura ospitante, con il rilascio di un attestato di frequenza.
7. All'allievo compete una indennità per ciascuna ora di presenza certificata pari a euro 4,50; per presenza certificata si intende la presenza riportata sull'apposito registro. La liquidazione delle indennità di presenza, durante l'intera durata della WE, deve avvenire in almeno due soluzioni.
8. Il rilascio dell'attestato finale di frequenza sottoscritto dalla Regione è riservato agli allievi che abbiano assicurato una presenza certificata pari ad almeno il 70% delle ore di formazione complessivamente previste dalla WE al netto della verifica finale ed abbiano positivamente superato la verifica finale.
9. Al fine di assicurare il raggiungimento della soglia del 70% delle ore di presenza è ammissibile il recupero di giornate corrispondenti alla chiusura della struttura ospitante, durante la WE, determinata da festività infrasettimanali o chiusura per ferie; detto recupero deve essere realizzato in continuità rispetto alla chiusura programmata della WE.
10. Nei soli casi in cui la WE si concluda anticipatamente rispetto al raggiungimento della soglia di presenza del 70% per cause determinate dalla intervenuta collocazione lavorativa ovvero motivi di salute certificati dell'allievo è ammissibile l'utile rendicontazione della WE relativamente alle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata.
11. Subentri di nuovi allievi ad allievi dimissionari sono ammissibili qualora intervengano entro il primo quarto delle ore complessivamente previste della WE. Il riconoscimento delle indennità di presenza maturate dall'allievo dimissionario è ammissibile nel solo caso in cui le dimissioni siano determinate dalle cause indicate al capoverso 10. L'allievo subentrante viene individuato nell'ambito delle graduatorie di cui al paragrafo 10. La soglia minima del 70% di presenza cui l'allievo subentrante è tenuto ai fini della rendicontazione e dell'accesso alla verifica finale per il rilascio dell'attestato di frequenza è determinato sul monte ore effettivamente a disposizione dell'allievo stesso, al netto della verifica finale, una volta detratte le ore di effettiva presenza del dimissionario. Nell'ambito del monte ore disponibile al subentrante deve essere erogato il modulo di orientamento al ruolo, nelle forme previste dall'operazione.
12. I costi relativi alla partecipazione dell'allievo dimissionario non sono ammissibili in sede di rendicontazione della WE.
13. L'attività di tutoraggio costituisce un elemento qualificante dell'operazione. In quest'ultima devono pertanto essere descritte le modalità con cui si prevede lo svolgimento della funzione. La presenza del tutor presso la sede di svolgimento del tirocinio deve essere documentata sull'apposito registro di presenza in dotazione all'allievo.
14. Deve essere garantita la piena corrispondenza tra i contenuti dell'operazione e la sua effettiva realizzazione. In questo senso si richiede, da parte del soggetto attuatore, la predisposizione di relazioni bimestrali che verificano l'avanzamento dell'operazione e la sua coerenza. Tali relazioni devono essere realizzate entro il quindicesimo giorno del mese successivo al bimestre considerato e sottoscritte anche dal rappresentante legale, o da persona con potere di firma documentato, del soggetto ospitante. Le relazioni devono rimanere presso il soggetto attuatore a disposizione per le verifiche in itinere realizzate dalla Direzione centrale e successivamente allegate al rendiconto.

4. <u>Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti</u>

1. Le operazioni devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i loro fini la formazione professionale. Il mancato possesso di tali requisiti è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.
2. I soggetti di cui al capoverso 1, ai fini della possibilità di realizzare l'operazione finanziata, devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e permanente o, per le operazioni rivolte all'utenza di cui al capoverso 2 del paragrafo 2 ed in coerenza alla categoria svantaggiata cui l'operazione si riferisce, CS – Formazione continua e permanente per ambiti speciali - alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto. L'insussistenza di tale condizione alla data indicata determina la decadenza dal contributo.

5. Modalità di attuazione e presentazione delle operazioni
   1. Le operazioni si realizzano secondo la modalità a bando, nei termini stabiliti dal paragrafo 2 della Parte I del presente avviso. Le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste.
   2. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per indicazioni più specifiche relativamente alle modalità di presentazione si rimanda al paragrafo 3 della Parte I del presente avviso.
   3. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
   4. Ciascuna operazione deve indicare la struttura ospitante mentre non deve essere riportato il nominativo dell'allievo. Il mancato rispetto di tali previsioni è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.

6. Strumentalità delle WE rispetto alla collocazione lavorativa degli allievi
   1. Le We rappresentano uno strumento che vuole offrire all'allievo un contatto diretto con realtà lavorative e, attraverso l'approccio formativo, preludere all'inserimento lavorativo. In tal senso:
      a) il soggetto proponente è tenuto, nella parte del formulario relativa a "Motivazioni dell'intervento", ad illustrare la strumentalità del percorso rispetto all'obiettivo finale della collocazione lavorativa presso la struttura ospitante, pena l'esclusione della progetto dalla fase di valutazione;
      b) il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di firma documentato, della struttura ospitante la quale, pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione:
         1) attesta che in relazione alla medesima figura professionale non vi sono analoghe proposte progettuali da parte di enti di formazione a valere sul presente avviso;
         2) evidenzia gli esiti occupazionali delle eventuali altre WE ospitate nelle ultime tre annualità (2004, 2005, 2006).

7. Costi e risorse finanziarie disponibili
   1. L'allegato 2 indica i costi ammissibili per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso, fra cui le WE.
   2. La tabella che segue riassume, in relazione a ciascuna tipologia di WE i costi massimo di ciascuna WE e le risorse finanziarie complessive disponibili

Tipologia	Durata	Costo massimo WE tempo pieno	Costo massimo WE tempo parziale	Ammontare massimo indennità di presenza	Ammontare massimo altri costi	Risorse pubbliche disponibili
Preinserimento qualificati o diplomati	6 mesi	€ 6.780	€ 4.890	Tempo pieno: € 3.780 Tempo parziale: € 1.890	€ 3.000	€ 1.500.000
Preinserimento laureati	6 mesi	€ 6.780	€ 4.890	Tempo pieno: € 3.780 Tempo parziale: € 1.890	€ 3.000	€ 1.500.000
Riconversione competenze per disoccupati da più di un anno, donne che rientrano nel m.d.l., over40	6 mesi	€ 6.780	€ 4.890	Tempo pieno: € 3.780 Tempo parziale: € 1.890	€ 3.000	€ 1.500.000
TOTALE						€ 4.500.000

   3. Non vi sono riferimenti a parametri di costo unitario (ora/corso, ora/allievo).
   4. La predisposizione del preventivo di spesa viene redatto secondo le seguenti modalità:
      a) nel caso il soggetto attuatore opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti:
         1) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: costo dell'operazione al netto dei costi indiretti;
         2) voce di spesa C – Totale costi indiretti dell'operazione: totale dei costi indiretti per un importo non superiore al 5% dei costi dell'operazione al netto dell'indennità di frequenza per gli allievi;
      b) nel caso il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, il costo dell'operazione deve essere imputato sulla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.
   5. Con specifico riferimento alle WE, i costi indiretti ammissibili riguardano esclusivamente le voci di spesa C3 – Telefono – e C4 – Spese postali.

6. In fase di preventivo il costo complessivo previsto va imputato alla voce B2.3 – Erogazione del servizio, tenendo conto dei costi ammissibili indicati nell'allegato 2. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'allegato 2, nei limiti dallo stesso stabiliti.

8. <u>Quantificazione dei progetti presentabile da ciascun soggetto proponente</u>
1. Il numero di operazioni presentabili da ciascun soggetto avente titolo a valere sulla presente linea di intervento è collegato al volume massimo annuo di attività per cui ciascuno di essi è già accreditato o in fase di accreditamento.
2. In particolare, il volume massimo annuo di attività sulla cui base viene determinato l'ammontare massimo di operazioni presentabili è quello esistente alla data di approvazione del presente avviso, per gli enti già accreditati ed alla data di presentazione della istanza di accreditamento, per i soggetti in fase di accreditamento.
3. Con riferimento alle indicazioni di cui al capoverso 2, la quantificazione massima delle WE presentabili da ciascun soggetto è la seguente:

Volume annuo massimo di attività	Numero massimo WE presentabili su Preinserimento qualificati o diplomati	Numero massimo WE presentabili su Preinserimento laureati	Numero massimo WE presentabili su Riconversione competenze per disoccupati da più di un anno, donne che rientrano nel m.d.l., over40	Totale
Fino a 2500 ore	5	5	5	15
Da 2501 a 10000 ore	8	8	8	24
Da 10001 a 20000 ore	13	13	13	39
Da 20001 a 50000	25	25	25	75
Oltre 50000 ore	50	50	50	150

4. Il mancato rispetto dei limiti di cui al capoverso 3 è causa di esclusione dalla valutazione di tutte le WE presentate nella tipologia di riferimento.

9. <u>Modalità di valutazione e approvazione</u>
1. Le operazioni vengono selezionate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 del Regolamento, secondo i seguenti 3 criteri:
   a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;
   b) coerenza e qualità progettuale;
   c) coerenza finanziaria.
2. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di cui al citato articolo 45 è causa di non ammissibilità al finanziamento dell'operazione.
3. Ad avvenuta selezione delle operazioni, l'Autorità di gestione predispone graduatorie distinte per tipologia delle operazioni che hanno positivamente superato detta fase, in relazione alla tipologia di WE, elencandole secondo l'ordine di arrivo e con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento ed adotta i relativi atti amministrativi.
4. Ai fini dell'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili è ammesso il trasferimento di risorse finanziarie non utilizzate all'interno di una tipologia di WE a favore di altra tipologia di WE in grado di garantirne l'assorbimento, con priorità per la tipologia "Riconversione competenze per disoccupati da più di un anno, donne che rientrano nel m.d.l., over40".
5. Oltre alle graduatorie relative alle operazioni approvate, l'Autorità di gestione predispone ed approva i seguenti documenti:
   a) elenchi delle operazioni non approvate per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
   b) elenchi delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presente avviso.
6. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
   a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
   b) nota formale di approvazione - per le sole operazioni ammesse al finanziamento – dell'Autorità di gestione ai soggetti attuatori;
   c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Graduatorie.

10. <u>Selezione degli allievi e termini di realizzazione</u>
1. Come in precedenza indicato, le operazioni non devono indicare il nominativo dell'allievo. Si prevede infatti che, a seguito dell'approvazione delle operazioni da parte dell'Autorità di gestione, il soggetto attuatore dia avvio ad una fase di selezione degli allievi.
2. Pertanto nell'operazione devono trovare descrizione i seguenti aspetti:

a) profilo professionale richiesto;
b) titolo di studio richiesto;
c) periodo indicativo di realizzazione della WE;
d) criteri di valutazione per l'accesso alla WE, con l'evidenziazione di eventuali criteri prioritari – età, genere, precedenti esperienze lavorative, altro;
e) modalità di pubblicizzazione;
f) modalità e termini per la presentazione delle domande da parte dei candidati;

3. Il soggetto attuatore:
   a) deve avviare la fase di selezione degli allievi successivamente al ricevimento della nota dell'Autorità di gestione che comunica l'approvazione delle operazioni;
   b) deve concludere la fase di selezione entro il 15 settembre 2008;
   c) deve avviare le operazioni – attività formativa in senso stretto - entro il 1 ottobre 2008;
   d) deve concludere le operazioni – attività formativa in senso stretto – entro il 31 marzo 2009.
4. Il mancato rispetto delle indicazioni di cui al capoverso 3 determina la decadenza dal contributo relativamente alle operazioni in questione.
5. La fase di selezione degli allievi deve essere pubblicizzata, da parte dei soggetti attuatori, con modalità che assicurino la trasparenza, la parità di accesso e la più ampia diffusione sul territorio regionale; l'Autorità di gestione assicura, per parte sua, la puntuale diffusione delle informazioni ai potenziali destinatari con comunicazioni che riguardano l'avvenuta approvazione delle operazioni e le procedure di selezione degli allievi da parte dei soggetti attuatori. Questi ultimi devono concludere la selezione degli allievi con la formulazione di graduatorie che devono rimanere esposte presso le proprie sedi fino al 31 marzo 2009.
6. La comunicazione di inizio attività deve essere effettuata mediante procedure on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA.

11. Sedi di realizzazione

1. Le WE devono essere realizzate, relativamente alla parte del tirocinio formativo, presso le seguenti tipologie di strutture:

Tipologia WE	Sedi di tirocinio formativo
Preinserimento qualificati o diplomati	Impresa; studio professionale
Preinserimento laureati	Impresa; studio professionale; enti di ricerca
Riconversione competenze per disoccupati da più di un anno, donne che rientrano nel m.d.l., over40	Impresa; studio professionale

2. La definizione di impresa è quella indicata paragrafo 9 della Parte I del presente avviso.
3. Non si ammettono WE corrispondenti a periodi di praticantato previsti dalla normativa vigente.
4. Il destinatario della WE non può essere legato da vincoli di parentela con l'imprenditore ovvero con il titolare dello studio.
5. Le sedi ospitanti devono essere localizzate sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
6. È esclusa la realizzazione di WE presso enti di formazione accreditati sul territorio regionale.
7. Per quanto riguarda le parti della WE relative a "Modulo di orientamento al ruolo" e "Verifica finale", devono realizzarsi presso sedi accreditate del soggetto attuatore.
8. Le sedi del tirocinio formativo devono possedere i requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti dalla normativa regionale in tema di accreditamento delle strutture formative. A tal fine si richiede la sottoscrizione dell'apposita convenzione di cui al modello *FPsedi* disponibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica che deve pervenire alla Direzione centrale prima dell'avvio della WE, pena la non ammissibilità dell'attività formativa medesima.

12. Flussi finanziari

1. È prevista una anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto.
2. Tutti i trasferimenti finanziari dell'Autorità di gestione a favore del soggetto attuatore a titolo di anticipazione devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa.

13. Disponibilità finanziaria pubblica

1. Per l'attuazione delle operazioni di cui alla presente linea di intervento sono disponibili risorse pubbliche per un importo pari a euro 4.500.000,00 suddivisi fra le diverse tipologie di WE secondo quanto indicato nel capoverso 2 del paragrafo 7.
2. Le suddette risorse finanziarie derivano dall'asse 2 – Occupabilità - del Programma.

14. Rendicontazione
    1. Il rendiconto quietanzato di ciascuna operazione deve essere presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via san Francesco 37, Trieste, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto, e comunque non oltre il 1 giugno 2009. Il rendiconto deve essere certificato ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e di quanto indicato nel paragrafo 6 della Parte I del presente avviso.
    2. Il mancato rispetto del suddetti termini è causa di decadenza dal contributo.

15. Controllo e monitoraggio
    1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni dell'Autorità di gestione in tema di rilevazione delle spese sostenute.
    2. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.
    3. Il soggetto attuatore deve garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e nei modi richiesti.

LINEA DI INTERVENTO 4

Alfabetizzazione italiana, orientamento professionale e diritti di cittadinanza a favore di immigrati

- Obiettivo specifico: E) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di impresa
- Categoria di spesa: 70 - Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale
- Obiettivo operativo: Sostenere l'accesso al mercato del lavoro secondo una logica preventiva e attenta a bisogni e caratteristiche tanto degli individui quanto delle imprese
- Azione: Consolidamento e sviluppo di interventi sull'apprendimento della lingua italiana e indirizzati alla popolazione immigrata, al fine di aumentane la partecipazione al mercato del lavoro (42)
- Tipologia formativa: Formazione permanente per gruppi omogenei
- Risorse finanziarie pubbliche: 2.000.000,00

1. Descrizione
   1. I processi di integrazione sociale e lavorativa della popolazione immigrata possono essere favoriti da una soddisfacente conoscenza della lingua italiana e dei diritti e doveri connessi alla cittadinanza.
   2. Con la presente linea di intervento si prevede pertanto la realizzazione di operazioni a ciò finalizzate, destinate ad immigrati di età superiore ai 16 anni, che conducano, fra l'altro, all'apprendimento della lingua italiana almeno al livello A2[3].

2. Destinatari
   1. Le operazioni di cui alla presente linea di intervento si rivolgono a immigrati che alla data della selezione operata dal soggetto attuatore, siano in regola con le disposizioni normative che disciplinano la loro presenza sul territorio regionale; alla medesima data devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale ed avere almeno 16 anni compiuti. Non è richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio.
   2. L'accesso alle operazioni deve avvenire su istanza dell'interessato.
   3. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di inammissibilità del soggetto all'operazione

3. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
   1. Le operazioni devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i loro fini la formazione professionale. Il mancato possesso di tali requisiti è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.
   2. I suddetti soggetti, ai fini della realizzazione dell'operazione, devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e permanente o, per le operazioni rivolte ad utenza extracomunitaria ed in coerenza alla categoria svantaggiata cui l'operazione si riferisce, CS – Formazione continua e permanente per ambiti speciali - alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto. La non sussistenza di tale condizione alla data indicata determina la decadenza dal contributo.

4. Durata
   1. Ogni operazione, rientrante nella tipologia formativa "Formazione permanente per gruppi omogenei", deve avere una durata compresa tra 100 e 150 ore (attività formativa in senso stretto).
   2. Operazioni di durata diversa rispetto a quella indicata al capoverso 1 sono escluse dalla valutazione.
   3. Le operazioni si concludono con una prova finale il cui superamento dà titolo al conseguimento di un attestato di frequenza.
   4. Come indicato nel capoverso 2 del paragrafo 1, le operazioni devono condurre all'apprendimento della lingua italiana almeno al livello A2.

5. Articolazione delle operazioni
   1. Ciascuna operazione deve prevedere la partecipazione di un numero minimo di allievi pari a 12 unità; il numero massimo di allievi partecipanti è pari a 25 unità.
   2. Fermo restando i limite minimo di 12 allievi per dare avvio all'operazione, il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere coerente rispetto alla capienza dell'aula definita in sede di accreditamento.

[3] Secondo quanto previsto dal Portfolio Europeo delle Lingue riconosciuto dal Consiglio Europeo (http://culture.coe.fr/lang/eng/eedu2.4.html http://www.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/certif esterna all.doc)

3. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni relative al numero minimo di allievi necessario per avviare l'operazione stessa è causa di decadenza dal contributo
4. Ai fini della rendicontazione e della ammissibilità alla prova finale, è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro da parte di ciascun allievo pari ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto per ciascuno di essi prevista al netto della prova finale.
5. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata al capoverso 4 un numero di allievi inferiore a 8, trova applicazione la procedura di rideterminazione finanziaria dell'operazione prevista dal paragrafo 5 della Parte I del presente avviso.

6. Moduli didattici obbligatori
   1. L'operazione deve prevedere, pena l'esclusione dalla valutazione, i seguenti moduli formativi:
      a) modulo di almeno 2 ore riguardante una informativa agli allievi circa il funzionamento e le finalità della Borsa lavoro regionale e del Libretto formativo;
      b) modulo di almeno 2 ore relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che riguardi temi di carattere generale sulla cultura della prevenzione;
      c) modulo di 2 ore relativo ai diritti di cittadinanza.

7. Modalità di attuazione e presentazione delle operazioni
   1. Le operazioni si realizzano secondo la modalità a sportello, nei termini stabiliti dal paragrafo 2 della Parte I del presente avviso. Le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste.
   2. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per indicazioni più specifiche relativamente alle modalità di presentazione si rimanda al paragrafo 3 della Parte I del presente avviso.
   3. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
   4. Al momento della presentazione l'operazione deve indicare, in allegato, l'elenco nominativo degli allievi partecipanti, pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.
   5. I costi relativi alle attività di pubblicizzazione e selezione sono ammissibili dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, ferma restando la risoluzione della condizione data dalla ammissione al finanziamento dell'operazione da parte dell'Autorità di gestione ed il rispetto delle indicazioni in tema di informazione e pubblicità di cui al paragrafo 10 della Parte I del presente avviso.

8. Sedi di svolgimento
   1. In relazione alle sedi di svolgimento delle operazioni valgono le disposizioni previste dal paragrafo 4 della Parte I del presente avviso.

10. Costo ora/corso massimo, preventivo delle spese e architettura finanziaria
   1. Il costo ora/corso massimo di ciascuna operazione non deve essere superiore a 170,00 euro.
   2. Il costo dell'operazione è pari al prodotto fra il costo ora/corso individuato nell'ambito del tetto massimo di euro 170,00 ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.
   3. Il preventivo delle spese di ogni operazione deve essere compilato nel modo seguente:
      a) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: costo complessivo al netto dei costi indiretti, nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti – vedi paragrafo 7 della Parte I del presente avviso;
      b) voce di spesa C – Totale costi indiretti dell'operazione: totale dei costi indiretti nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, con una imputazione non superiore del 20% della somma dei costi diretti.
   1. Nel caso in cui il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, alla voce B2.3 deve corrispondere il costo dell'operazione determinato secondo le indicazione del capoverso 2.
   2. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'allegato 2, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce. Si ricorda che, qualora il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, la quota massima dei costi indiretti ammissibile a rendiconto è pari al 30% dei costi diretti.

11. Modalità di valutazione
   1. Le operazioni vengono selezionate mensilmente sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 del Regolamento, sulla base dei seguenti 3 criteri:
      a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;

b) coerenza e qualità progettuale;
c) coerenza finanziaria.

2. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di cui al citato articolo 45 è causa di non ammissibilità al finanziamento dell'operazione.
3. Ad avvenuta selezione delle operazioni, l'Autorità di gestione predispone la graduatoria delle operazioni che hanno positivamente superato detta fase, elencandole secondo l'ordine di arrivo e con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento ed adotta i relativi atti amministrativi.
4. Oltre alle graduatorie relative alle operazioni approvate, l'Autorità di gestione predispone ed approva i seguenti documenti:
   a) elenchi delle operazioni non approvate per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
   b) elenchi delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presenta avviso;
5. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
   a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
   b) nota formale di approvazione - per le sole operazioni ammesse al finanziamento – dell'Autorità di gestione ai soggetti attuatori;
   c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Graduatorie.

12. Termini di avvio e conclusione
1. Le operazioni, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 60 giorni successivi al ricevimento della lettera raccomandata dell'Autorità di gestione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e devono concludersi entro il 31 marzo 2009.
2. Il mancato rispetto di tali termini determina la decadenza dal contributo.
3. La comunicazione di inizio attività deve essere effettuata mediante procedure on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA.

13. Flussi finanziari
1. È prevista una anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto.
2. Tutti i trasferimenti finanziari dell'Autorità di gestione a favore del soggetto attuatore a titolo di anticipazione devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa.

14. Disponibilità finanziaria pubblica
1. Per l'attuazione delle operazioni di cui alla presente linea di intervento sono disponibili risorse pubbliche per un importo pari a euro 2.000.000,00.
2. Le suddette risorse finanziarie derivano dall'asse 2 – Occupabilità - del Programma.

15. Rendicontazione
1. Il rendiconto quietanzato di ciascuna operazione deve essere presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via san Francesco 37, Trieste, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto, e comunque non oltre il 1 giugno 2009. Il rendiconto deve essere certificato ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e di quanto indicato nel paragrafo 6 della Parte I del presente avviso.
2. Il mancato rispetto del suddetti termini è causa di decadenza dal contributo

16. Controllo e monitoraggio
1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni dell'Autorità di gestione in tema di rilevazione delle spese sostenute.
2. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.
3. Il soggetto attuatore deve garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e nei modi richiesti.

ASSE 3 – INCLUSIONE SOCIALE

LINEA DI INTERVENTO 1

Formazione a favore di soggetti svantaggiati

- Obiettivo specifico: G) – Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro
- Categoria di spesa: 71 - Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento dello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro
- Obiettivo operativo: Sostenere l'integrazione socio-lavorativa della popolazione in condizione di svantaggio (in particolare di persone con diverse abilità)
- Azione: Interventi integrati di orientamento e formazione e, ove opportuno, di incentivo finanziario, finalizzati a favorire il miglioramento qualitativo e la stabilità delle posizioni di lavoro delle persone svantaggiate (55S).
- Tipologia formativa: Formazione permanente per gruppi omogenei
- Risorse finanziarie pubbliche: euro 1.500.000,00

1. Descrizione
   1. Le attività di formazione professionale costituiscono strumento prioritario per accompagnare l'accesso della popolazione in condizioni di svantaggio rispetto all'accesso al mercato del lavoro. Ci si riferisce, in particolare, a categorie di destinatari quali detenuti ed ex detenuti, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, extracomunitari, disabili.
   2. Attraverso le operazioni della presente linea di intervento si prevede la realizzazione di operazioni finalizzate ad accrescere le competenze e conoscenze dei destinatari in relazione al loro possibile inserimento nel mercato del lavoro.
   3. Le azioni formative possono essere sostenute da misure di accompagnamento finalizzate a facilitare l'accesso alla formazione da parte dei destinatari e disciplinate dalla linea di intervento 3 del presente asse 3 del Programma.

2. Destinatari
   1. Le operazioni sono dirette alle seguenti categorie di destinatari:
      a) extracomunitari;
      b) disabili;
      c) ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, e soggetti in trattamento psichiatrico;
      d) tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti;
      e) alcolisti ed ex alcolisti;
      f) persone detenute ed ex detenute;
      g) persone condannate e internate ammesse alle misure alternative;
      h) altri soggetti svantaggiati.
   2. L'operazione, in funzione della specifica tipologia di utenza, deve prevedere una stretta collaborazione con i Servizi sociali e/o sanitari ovvero enti morali, onlus, associazioni con personalità giuridica che operano nel settore dello svantaggio con specifiche finalità statutarie di integrazione sociale, presenti sul territorio che hanno in carico l'utenza.
   3. Le modalità di collaborazione tra i Servizi ed i soggetti attuatori devono essere documentati da apposita nota che individui le modalità di collaborazione da allegare alla documentazione prodotta in fase di presentazione dell'operazione.
   4. Tutte le categorie di soggetti di cui al capoverso 1 devono trovarsi in stato di disoccupazione o essere non occupate al momento della selezione realizzata dal soggetto attuatore.
   5. Tutti i destinatari, alla data della selezione operata dal soggetto attuatore, devono essere in regola con le disposizioni normative che disciplinano la loro presenza sul territorio regionale; alla medesima data devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale ed avere almeno 18 anni compiuti.
   6. A tutte le categorie di destinatari di cui al capoverso 1 non è richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio.
   7. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di inammissibilità del soggetto all'operazione

3. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

1. Le operazioni devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i loro fini la formazione professionale. Il mancato possesso di tali requisiti è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.
2. I suddetti soggetti, ai fini della realizzazione dell'operazione, devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia CS – Formazione continua e permanente per ambiti speciali -, in coerenza alla categoria svantaggiata cui l'operazione si riferisce, alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto. La non sussistenza di tale condizione alla data indicata determina la decadenza dal contributo.

4. Durata
   1. Ogni operazione, rientrante nella tipologia formativa "Formazione permanente per gruppi omogenei", deve avere una durata compresa tra 150 e 400 ore (attività formativa in senso stretto).
   2. Se l'operazione supera le 300 ore deve essere previsto, pena l'esclusione dell'operazione dalla fase di valutazione, un periodo di stage pari ad almeno il 20% dell'attività formativa in senso stretto.
   3. Operazioni di durata diversa da quelle indicate al capoverso 1 sono escluse dalla valutazione.
   4. Le operazioni si concludono con una prova finale il cui superamento dà titolo al conseguimento di un attestato di frequenza.

5. Articolazione delle operazioni
   1. Ciascuna operazione deve prevedere la partecipazione di un numero minimo di allievi pari a 8 unità; il numero massimo di allievi partecipanti è pari a 25 unità.
   2. Fermo restando i limite minimo di 8 allievi per dare avvio all'operazione, il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere coerente rispetto alla capienza dell'aula definita in sede di accreditamento.
   3. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni relative al numero minimo di allievi necessario per avviare l'operazione è causa di decadenza dal contributo
   4. Ai fini della rendicontazione e della ammissibilità alla prova finale, è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro da parte di ciascun allievo pari ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto per ciascuno di essi prevista al netto della prova finale.
   5. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata al capoverso 4 un numero di allievi inferiore a 5, trova applicazione la procedura di rideterminazione finanziaria dell'operazione prevista dal paragrafo 5 della Parte I del presente avviso.

6. Moduli didattici obbligatori
   1. L'operazione deve prevedere, pena l'esclusione dalla valutazione, i seguenti moduli formativi:
      a) modulo di almeno 2 ore riguardante una informativa agli allievi circa il funzionamento e le finalità della Borsa lavoro regionale e del Libretto formativo;
      b) modulo di almeno 2 ore relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che riguardi temi di carattere generale sulla cultura della prevenzione;
      c) modulo di 2 ore relativo ai diritti di cittadinanza.

7. Modalità di attuazione e presentazione delle operazioni
   1. Le operazioni si realizzano secondo la modalità a sportello, nei termini stabiliti dal paragrafo 2 della Parte I del presente avviso. Le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste.
   2. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per indicazioni più specifiche relativamente alle modalità di presentazione si rimanda al paragrafo 3 della Parte I del presente avviso.
   3. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
   4. Al momento della presentazione l'operazione deve indicare, in allegato, l'elenco nominativo degli allievi partecipanti, pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.
   5. I costi relativi alle attività di pubblicizzazione e selezione sono ammissibili dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, fermi restando la condizione risolutiva data dalla ammissione al finanziamento dell'operazione da parte dell'Autorità di gestione ed il rispetto delle indicazioni in tema di informazione e pubblicità di cui al paragrafo 12 della Parte I del presente avviso.

8. Sedi di svolgimento
   1. In relazione alle sedi di svolgimento delle operazioni valgono le disposizioni previste dal paragrafo 4 della Parte I del presente avviso.

9. Costo ora/corso massimo, preventivo delle spese e architettura finanziaria
   1. Il costo ora/corso massimo di ciascuna operazione non deve essere superiore a 170,00 euro.
   2. Il costo dell'operazione è pari al prodotto fra il costo ora/corso individuato nell'ambito del tetto massimo di euro 170,00 ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.
   3. Il preventivo delle spese di ogni operazione deve essere compilato nel modo seguente:
      a) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: costo complessivo al netto dei costi indiretti, nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti – vedi paragrafo 8 della Parte I del presente avviso;
      b) voce di spesa C – Totale costi indiretti dell'operazione: totale dei costi indiretti nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, con una imputazione non superiore del 20% della somma dei costi diretti.
   4. Nel caso in cui il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, alla voce B2.3 deve corrispondere il costo dell'operazione determinato secondo le indicazione del capoverso 2.
   5. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'allegato 2, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce. Si ricorda che, qualora il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, la quota massima dei costi indiretti ammissibile a rendiconto è pari al 30% dei costi diretti.

10. Modalità di valutazione
   1. Le operazioni vengono selezionate mensilmente sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 45 del Regolamento, sulla base dei seguenti 5 criteri:
      a) affidabilità del proponente;
      b) coerenza delle motivazioni;
      c) qualità ed organizzazione;
      d) congruenza finanziaria;
      e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva dell'operazione
   2. Ad avvenuta selezione delle operazioni, l'Autorità di gestione predispone la graduatoria delle operazioni che hanno conseguito il punteggio minimo previsto, ordinandole per ordine decrescente di punteggio e con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento ed adotta i relativi atti amministrativi.
   3. Oltre alle graduatorie relative alle operazioni approvate, l'Autorità di gestione predispone ed approva i seguenti documenti:
      a) elenchi delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
      b) elenchi delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presenta avviso;
   4. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
      a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
      b) nota formale di approvazione - per i soli progetti formativi ammessi al finanziamento – dell'Autorità di gestione ai soggetti attuatori;
      c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Graduatorie.

11. Termini di avvio e conclusione
   1. Le operazioni, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 60 giorni successivi al ricevimento della lettera raccomandata dell'Autorità di gestione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e devono concludersi entro il 31 marzo 2009.
   2. Il mancato rispetto di tali termini determina la decadenza dal contributo.
   3. La comunicazione di inizio attività deve essere effettuata mediante procedure on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA.

12. Flussi finanziari
   1. È prevista una anticipazione dell'85% del costo pubblico dell'operazione ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto.
   2. Tutti i trasferimenti finanziari dell'Autorità di gestione a favore del soggetto attuatore a titolo di anticipazione devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa.

13. Disponibilità finanziaria pubblica
   1. Per l'attuazione delle operazioni di cui alla presente linea di intervento sono disponibili risorse pubbliche per un importo pari a euro 1.500.000,00.

2. Le suddette risorse finanziarie derivano dall'asse 3 – Inclusione sociale - del Programma.

14. Rendicontazione
    1. Il rendiconto quietanzato di ciascuna operazione deve essere presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via san Francesco 37, Trieste, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto, e comunque non oltre il 1 giugno 2009. Il rendiconto deve essere certificato ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e di quanto indicato nel paragrafo 6 della Parte I del presente avviso.
    2. Il mancato rispetto del suddetti termini è causa di decadenza dal contributo

15. Controllo e monitoraggio
    1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni dell'Autorità di gestione in tema di rilevazione delle spese sostenute.
    2. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.
    3. Il soggetto attuatore deve garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e nei modi richiesti.

LINEA DI INTERVENTO 2

Formazione a favore di soggetti svantaggiati

- Obiettivo specifico: G) – Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro
- Categoria di spesa: 71 - Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento dello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro
- Obiettivo operativo: Sostenere l'integrazione socio-lavorativa della popolazione in condizione di svantaggio (in particolare di persone con diverse abilità)
- Azione: Interventi integrati di orientamento e formazione e, ove opportuno, di incentivo finanziario, finalizzati a favorire il miglioramento qualitativo e la stabilità delle posizioni di lavoro delle persone svantaggiate (55I).
- Tipologia formativa: Formazione permanente per gruppi omogenei
- Risorse finanziarie pubbliche: euro 600.000,00

1. Descrizione
    1. L'arrivo di giovani immigrati minorenni, extracomunitari e non, reca con sé l'esigenza di intervenire per favorire ed accelerare la loro integrazione sociale e lavorativa. La formazione professionale diviene strumento utile per tale finalità con percorsi formativi sostenuti da un'azione propedeutica di orientamento professionale e finalizzati al transito verso percorsi per il conseguimento di una qualifica professionale ovvero per la transizione al lavoro attraverso l'apprendistato.
    2. I percorsi formativi di cui alla presente linea di intervento intendono favorire anche l'apprendimento della lingua italiana almeno al livello A2[4] nonché fasi di orientamento formativo e acquisizione di conoscenze sulla normativa vigente in tema di diritti e doveri di cittadinanza, al fine di favorire e accelerare i processi di integrazione nel contesto socio lavorativo locale. In particolare dovrebbero prevedersi moduli relativi ad igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, informatica, normativa vigente in tema di diritti e doveri di cittadinanza, orientamento formativo, anche al fine dell'acquisizione di una successiva qualifica professionale.
    3. Le azioni formative possono essere sostenute da misure di accompagnamento finalizzate a facilitare l'accesso alla formazione da parte dei destinatari e disciplinate dalla linea di intervento 3 del presente asse 3 del Programma.

2. Destinatari
    1. Le operazioni sono rivolte a giovani immigrati di età compresa tra 16 anni compiuti e 18 anni non compiuti al momento della selezione svolta dal soggetto attuatore.
    2. L'operazione, in funzione della specifica tipologia di utenza, deve prevedere una stretta collaborazione con i Servizi sociali e/o sanitari ovvero enti morali, onlus, associazioni con personalità giuridica che operano nel settore dello svantaggio con specifiche finalità statutarie di integrazione sociale, presenti sul territorio che hanno in carico l'utenza.

---

[4] Secondo quanto previsto dal Portaolio Europeo delle Lingue riconosciuto dal Consiglio Europeo (http://culture.coe.fr/lang/eng/eedu2.4.html http://www.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/certif esterna all.doc)

3. Le modalità di collaborazione tra i Servizi ed i soggetti attuatori devono essere documentati da apposita nota che individui le modalità di collaborazione da allegare alla documentazione prodotta in fase di presentazione dell'operazione.
4. I destinatari devono trovarsi in stato di disoccupazione o essere non occupate al momento della selezione realizzata dal soggetto attuatore.
5. Tutti i destinatari, alla data della selezione operata dal soggetto attuatore, devono essere in regola con le disposizioni normative che disciplinano la loro presenza sul territorio regionale; alla medesima data devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale; non è richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio.
6. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di inammissibilità del soggetto all'operazione

3. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
   1. Le operazioni devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i loro fini la formazione professionale. Il mancato possesso di tali requisiti è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.
   2. I suddetti soggetti, ai fini della realizzazione dell'operazione, devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e permanente o CS – Formazione continua e permanente per ambiti speciali -, in coerenza alla categoria svantaggiata cui l'operazione si riferisce, alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto. La non sussistenza di tale condizione alla data indicata determina la decadenza dal contributo.

4. Durata
   1. Ogni operazione, rientrante nella tipologia formativa "Formazione permanente per gruppi omogenei", deve avere una durata compresa tra 100 e 400 ore (attività formativa in senso stretto).
   2. Operazioni non rispondenti alle previsioni del capoverso 1 sono esclusi dalla valutazione.
   3. Le operazioni si concludono con una prova finale il cui superamento dà titolo al conseguimento di un attestato di frequenza.

5. Articolazione delle operazioni
   1. Ciascuna operazione deve prevedere la partecipazione di un numero minimo di allievi pari a 12 unità; il numero massimo di allievi partecipanti è pari a 25 unità.
   2. Fermo restando i limite minimo di 12 allievi per dare avvio all'operazione, il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere coerente rispetto alla capienza dell'aula definita in sede di accreditamento.
   3. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni relative al numero minimo di allievi necessario per avviare l'operazione è causa di decadenza dal contributo.
   4. Ai fini della rendicontazione e della ammissibilità alla prova finale, è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro da parte di ciascun allievo pari ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto per ciascuno di essi prevista al netto della prova finale.
   5. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata capoverso 4 un numero di allievi inferiore a 8, trova applicazione la procedura di rideterminazione finanziaria dell'operazione prevista dal paragrafo 5 della Parte I del presente avviso.

6. Moduli didattici obbligatori
   1. L'operazione deve prevedere, pena l'esclusione dalla valutazione, i seguenti moduli formativi:
      a) modulo di almeno 2 ore riguardante una informativa agli allievi circa il funzionamento e le finalità della Borsa lavoro regionale e del Libretto formativo;
      b) modulo di almeno 2 ore relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che riguardi temi di carattere generale sulla cultura della prevenzione;
      c) modulo di 2 ore relativo ai diritti di cittadinanza.

7. Modalità di attuazione e presentazione delle operazioni
   1. Le operazioni si realizzano secondo la modalità a sportello, nei termini stabiliti dal paragrafo 2 della Parte I del presente avviso. Le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste.
   2. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per indicazioni più specifiche relativamente alle modalità di presentazione si rimanda al paragrafo 3 della Parte I del presente avviso.
   3. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

4. Al momento della presentazione l'operazione deve indicare, in allegato, l'elenco nominativo degli allievi partecipanti completo delle rispettive date di nascita, pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.
5. I costi relativi alle attività di pubblicizzazione e selezione sono ammissibili dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, fermi restando la risoluzione della condizione data dalla ammissione al finanziamento dell'operazione da parte dell'Autorità di gestione ed il rispetto delle indicazioni in tema di informazione e pubblicità di cui al paragrafo 10 della Parte I del presente avviso.

8. Sedi di svolgimento
   1. In relazione alle sedi di svolgimento delle operazioni valgono le disposizioni previste dal paragrafo 4 della Parte I del presente avviso.

9. Costo ora/corso massimo, preventivo delle spese e architettura finanziaria
   1. Il costo ora/corso massimo di ciascuna operazione non deve essere superiore a 170,00 euro.
   2. Il costo dell'operazione è pari al prodotto fra il costo ora/corso individuato nell'ambito del tetto massimo di euro 170,00 ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.
   3. Il preventivo delle spese di ogni operazione deve essere compilato nel modo seguente:
      a) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: costo complessivo al netto dei costi indiretti, nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti – vedi paragrafo 7 della Parte I del presente avviso;
      b) voce di spesa C – Totale costi indiretti dell'operazione: totale dei costi indiretti nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, con una imputazione non superiore del 20% della somma dei costi diretti.
   4. Nel caso in cui il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, alla voce B2.3 deve corrispondere il costo dell'operazione determinato secondo le indicazione del capoverso 2.
   5. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'allegato 2, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce. Si ricorda che, qualora il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, la quota massima dei costi indiretti ammissibile a rendiconto è pari al 30% dei costi diretti.

10. Modalità di valutazione
   1. Le operazioni vengono selezionate mensilmente sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 45 del Regolamento, sulla base dei seguenti 5 criteri:
      a) affidabilità del proponente;
      b) coerenza delle motivazioni;
      c) qualità ed organizzazione didattica;
      d) congruenza finanziaria;
      e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto.
   2. Ad avvenuta selezione delle operazioni, l'Autorità di gestione predispone la graduatoria delle operazioni che hanno conseguito il punteggio minimo previsto, ordinandole per ordine decrescente di punteggio e con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento ed adotta i relativi atti amministrativi.
   3. Oltre alle graduatorie relative alle operazioni approvate, l'Autorità di gestione predispone ed approva i seguenti documenti:
      a) elenchi delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
      b) elenchi delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presenta avviso;
   4. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
      a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
      b) nota formale di approvazione - per le sole operazioni ammesse al finanziamento – dell'Autorità di gestione ai soggetti attuatori;
      c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Graduatorie.

11. Termini di avvio e conclusione
   1. Le operazioni, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 60 giorni successivi al ricevimento della lettera raccomandata dell'Autorità di gestione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e devono concludersi entro il 31 marzo 2009.
   2. Il mancato rispetto di tali termini determina la decadenza dal contributo.
   3. La comunicazione di inizio attività deve essere effettuata mediante procedure on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA.

12. Flussi finanziari
    1. È prevista una anticipazione dell'85% del costo pubblico dell'operazione ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto.
    2. Tutti i trasferimenti finanziari dell'Autorità di gestione a favore del soggetto attuatore a titolo di anticipazione devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa.

13. Disponibilità finanziaria pubblica
    1. Per l'attuazione delle operazioni di cui alla presente linea di intervento sono disponibili risorse pubbliche per un importo pari a euro 600.000,00.
    2. Le suddette risorse finanziarie derivano dall'asse 3 – Inclusione sociale - del Programma.

14. Rendicontazione
    1. Il rendiconto quietanzato di ciascuna operazione deve essere presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via san Francesco 37, Trieste, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto, e comunque non oltre il 1 giugno 2009. Il rendiconto deve essere certificato ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e di quanto indicato nel paragrafo 6 della Parte I del presente avviso.
    2. Il mancato rispetto del suddetti termini è causa di decadenza dal contributo

15. Controllo e monitoraggio
    1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni dell'Autorità di gestione in tema di rilevazione delle spese sostenute.
    2. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.
    3. Il soggetto attuatore deve garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e nei modi richiesti.

LINEA DI INTERVENTO 3

Formazione a favore di soggetti svantaggiati

- Obiettivo specifico: G) – Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro
- Categoria di spesa: 71 - Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento dello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro
- Obiettivo operativo: Sostenere l'integrazione socio-lavorativa della popolazione in condizione di svantaggio (in particolare di persone con diverse abilità)
- Azione: Interventi integrati di orientamento e formazione e, ove opportuno, di incentivo finanziario, finalizzati a favorire il miglioramento qualitativo e la stabilità delle posizioni di lavoro delle persone svantaggiate (55A).
- Tipologia formativa: non pertinente
- Risorse finanziarie pubbliche: euro 350.000,00

1. Descrizione
    1. Le condizioni soggettive dell'utenza in condizioni di svantaggio rendono necessari una serie di dispositivi che ne facilitino l'accesso alle operazioni finanziate. Con la presente linea di intervento si prevedono forme di docenza, tutoraggio e accompagnamento personalizzato, sostegno alle spese di trasporto per il raggiungimento della sede delle operazioni, noleggio di attrezzature specifiche, materiali didattici specifici.
    2. In particolare le operazioni consentono:
        a) il sostegno alle spese di trasporto pubblico del soggetto interessato per il raggiungimento della sede didattica;
        b) limitatamente ai soggetti affetti da disabilità fisico, psichica, sensoriale, il sostegno alle spese di trasporto con mezzi speciali. In tali casi, qualora si tratti di trasporto collettivo, la spesa va individuata attraverso modalità di calcolo trasparenti e verificabili da parte dell'Autorità di gestione;
        c) limitatamente ai soggetti affetti da disabilità fisica, psichica, sensoriale, il sostegno alle spese di accompagnamento. Per accompagnamento si intendono sia l'attività di colui che assiste il disabile nei percorsi da e per la sede didattica sia l'affiancamento di uno specifico docente o tutor nell'ambito dell'attività formativa in senso stretto;

d) il noleggio di attrezzature, ausili informatici ed elettronici connessi alle esigenze del disabile ed acquisizione di materiale didattico specifico;
e) l'ammortamento di attrezzature, ausili informatici ed elettronici connessi alle esigenze del disabile limitatamente all'effettivo periodo di utilizzo nell'ambito dell'operazione.

2. Destinatari
   1. Le operazioni di cui alla presente linea di intervento sono rivolte ai destinatari delle operazioni realizzate, a valere sul presente avviso, nell'ambito dell'asse prioritario 3 – Inclusione sociale – del Programma.
   2. Il mancato rispetto della suddetta indicazione è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.

3. Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni
   1. Le operazioni sono presentate dai soggetti titolari delle operazioni di cui quelle della presente linea di intervento costituiscono accompagnamento.
   2. Il mancato rispetto della suddetta indicazione è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.

4. Modalità di attuazione e presentazione delle operazioni
   1. Le operazioni si realizzano secondo la modalità a sportello, nei termini stabiliti dal paragrafo 2 della Parte I del presente avviso. Le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste.
   2. Nella eventualità in cui si verifichino subentri di allievi ad attività formativa di riferimento iniziata ed i subentranti necessitino dei supporti di cui alla presente linea di intervento, è ammessa la presentazione di operazioni anche successivamente ai termini stabiliti dal paragrafo 3 della Parte I del presente avviso, ferma restando la sussistenza di disponibilità finanziaria
   3. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per indicazioni più specifiche relativamente alle modalità di presentazione si rimanda al paragrafo 5 della Parte I del presente avviso.
   4. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

5. Architettura finanziaria
   1. In fase di presentazione dell'operazione, il preventivo di spesa deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio, tenendo conto dei costi ammissibili indicati nell'allegato 2.
   2. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'allegato 2, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce.

6. Modalità di valutazione
   1. Le operazioni vengono selezionate mensilmente sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 46 del Regolamento, sulla base dei seguenti 3 criteri:
      a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;
      b) coerenza e qualità progettuale;
      c) coerenza finanziaria.
   2. Ad avvenuta selezione delle operazioni, l'Autorità di gestione predispone la graduatoria delle operazioni che hanno positivamente superato detta fase, ordinandole per ordine di arrivo e con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento ed adotta i relativi atti amministrativi.
   3. Oltre alle graduatorie relative alle operazioni approvate, l'Autorità di gestione predispone ed approva i seguenti documenti:
      a) elenchi delle operazioni non approvate per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
      b) elenchi delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presenta avviso.
   4. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
      a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
      b) nota formale di approvazione - per le sole operazioni ammesse al finanziamento – dell'Autorità di gestione ai soggetti attuatori;
      c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Graduatorie.

7. Termini di avvio e conclusione

1. Le operazioni, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare avvio entro 60 giorni successivi al ricevimento della lettera raccomandata dell'Autorità di gestione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e devono concludersi entro il 31 marzo 2009.
2. Il mancato rispetto di tali termini determina la decadenza dal contributo.
3. La comunicazione di inizio attività deve essere effettuata mediante procedure on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA.

8. Flussi finanziari
   1. È prevista una anticipazione dell'85% del costo pubblico dell'operazione ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto.
   2. Tutti i trasferimenti finanziari dell'Autorità di gestione a favore del soggetto attuatore a titolo di anticipazione devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa.

9. Disponibilità finanziaria pubblica
   1. Per l'attuazione delle operazioni di cui alla presente linea di intervento sono disponibili risorse pubbliche per un importo pari a euro 350.000,00.
   2. Le suddette risorse finanziarie derivano dall'asse 3 – Inclusione sociale - del Programma.

10. Rendicontazione
   1. Il rendiconto quietanzato di ciascuna operazione deve essere presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via san Francesco 37, Trieste, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto, e comunque non oltre il 1 giugno 2009. Il rendiconto deve essere certificato ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e di quanto indicato nel paragrafo 6 della Parte I del presente avviso.
   2. Il mancato rispetto del suddetti termini è causa di decadenza dal contributo

11. Controllo e monitoraggio
   1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni dell'Autorità di gestione in tema di rilevazione delle spese sostenute.
   2. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.
   3. Il soggetto attuatore deve garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e nei modi richiesti.

ASSE 4 – CAPITALE UMANO

LINEA DI INTERVENTO 1

Formazione breve di carattere specialistico per laureati

- Obiettivo specifico: I) Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza
- Categoria di spesa: 73 – Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie ed aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità
- Obiettivo operativo: Potenziare ed ampliare l'accesso alla formazione permanente grazie anche all'adozione di strumenti di finanziamento attraverso cui stimolare l'innovazione didattica e valorizzare la domanda individuale
- Azione: Interventi di natura sistemica e sperimentale per rafforzare qualità, accesso e frequenza a percorsi educativi e formativi integrati per gli adulti e proiettati lungo l'arco della vita degli individui, finalizzati all'acquisizione di competenze connesse al lavoro (70PL)
- Tipologia formativa: Formazione permanente per gruppi omogenei
- Risorse finanziarie pubbliche: euro 1.000.000,00

1. Descrizione
   1. La presente linea di intervento mira ad elevare la qualificazione professionale della popolazione occupata e non occupata di età compresa tra 18 anni e 64 anni compiuti al momento della selezione ed alla stessa data residente sul territorio regionale, in possesso di diploma di laurea triennale, specialistica o del vecchio ordinamento.
   2. I percorsi formativi, di breve durata, si caratterizzano per il taglio specialistico e per la trattazione di tematiche specifiche finalizzate ad arricchire e rafforzare le competenze necessarie ad entrare nel mercato del lavoro ovvero a consolidare la propria posizione nel mercato del lavoro. In tal senso è richiesta la programmazione integrata con il territorio e con il sistema delle imprese.

   .
2. Destinatari
   1. Le operazioni di cui alla presente linea di intervento si rivolgono a :soggetti in stato di disoccupazione o non occupati ed a soggetti occupati in possesso di diploma di laurea triennale, specialistica o del vecchio ordinamento e residenti sul territorio della regione.
   2. I requisiti relativi all'età, al titolo di studio ed alla residenza devono essere posseduti al momento della selezione operata dal soggetto attuatore.
   3. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di inammissibilità del soggetto all'operazione.
3. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
   1. Le operazioni devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i loro fini la formazione professionale. Il mancato possesso di tali requisiti è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.
   2. I suddetti soggetti, ai fini della realizzazione dell'operazione, devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia B – Formazione superiore - alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto. La non sussistenza di tale condizione alla data indicata determina la decadenza dal contributo.
4. Durata
   1. Ciascuna operazione, rientrante nella tipologia formativa "Formazione permanente per gruppi omogenei", deve prevedere una durata ricompresa tra 40 ed 80 ore.
   2. Il mancato rispetto di tale indicazione determina l'esclusione dell'operazione dalla fase di valutazione.
5. Articolazione delle operazioni
   1. Ciascuna operazione deve prevedere la partecipazione di un numero minimo di allievi pari a 12 unità; il numero massimo di allievi partecipanti è pari a 25 unità.
   2. Fermo restando i limite minimo di 12 allievi per dare avvio all'operazione, il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere coerente rispetto alla capienza dell'aula definita in sede di accreditamento.
   3. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni relative al numero minimo di allievi necessario per avviare l'operazione è causa di decadenza dal contributo

4. Ai fini della rendicontazione e della ammissibilità alla prova finale, è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro da parte di ciascun allievo pari ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto per ciascuno di essi prevista al netto della prova finale.
5. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza indicata al capoverso 4 un numero di allievi inferiore a 8, trova applicazione la procedura di rideterminazione finanziaria dell'operazione prevista dal paragrafo 5 della Parte I del presente avviso.

6. Moduli didattici obbligatori
   1. L'operazione deve prevedere, pena l'esclusione dalla valutazione, i seguenti moduli formativi:
      a) modulo di 2 ore riguardante una informativa agli allievi circa il funzionamento e le finalità della Borsa lavoro regionale e del Libretto formativo;
      b) modulo di almeno 2 ore relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che riguardi temi di carattere generale sulla cultura della prevenzione.

7. Modalità di attuazione e presentazione delle operazioni
   1. Le operazioni si realizzano secondo la modalità a bando, secondo i termini stabiliti dal paragrafo 2 della Parte I del presente avviso.
   2. Le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste.
   3. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per indicazioni più specifiche relativamente alle modalità di presentazione si rimanda al paragrafo 3 della Parte I del presente avviso.
   4. Ciascuna operazione deve essere presentata anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

8. Quantificazione delle operazioni presentabili
   1. Il numero di operazioni presentabili da ciascun soggetto avente titolo a valere sulla presente linea di intervento è collegato al volume massimo annuo di attività per cui ciascuno di essi è già accreditato o in fase di accreditamento.
   2. In particolare, il volume massimo annuo di attività sulla cui base viene determinato l'ammontare massimo di operazioni presentabili è quello esistente alla data di approvazione del presente avviso, per gli enti già accreditati, ed alla data di presentazione della istanza di accreditamento, per i soggetti in fase di accreditamento.
   3. Con riferimento alle indicazioni di cui al capoverso 2, la quantificazione massima delle operazioni presentabili da ciascun soggetto è la seguente:

Volume complessivo annuo di attività formativa per cui l'ente è accreditato o ha richiesto l'accreditamento	N° massimo operazioni presentabili
Fino a 2500 ore	3
Da 2501 a 10000 ore	6
Da 10001 a 20000 ore	9
Da 20001 a 50000	12
Oltre 50000 ore	24

   4. Il mancato rispetto dei limiti di cui al capoverso 3 è causa di esclusione dalla valutazione di tutte le operazioni presentate.

9. Sedi di svolgimento
   1. In relazione alle sedi di svolgimento delle operazioni valgono le disposizioni previste dal paragrafo 4 della Parte I del presente avviso.

10. Costo ora/corso massimo, preventivo delle spese e architettura finanziaria
    1. Il costo ora/corso massimo di ciascuna operazione non deve essere superiore a 170,00 euro.
    2. Il costo dell'operazione è pari al prodotto fra il costo ora/corso individuato nell'ambito del tetto massimo di euro 170,00 ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.
    3. Il preventivo delle spese di ogni operazione deve essere compilato nel modo seguente:
       a) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: costo complessivo al netto dei costi indiretti, nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti – vedi paragrafo 7 della Parte I del presente avviso;

b) voce di spesa C – Totale costi indiretti dell'operazione: totale dei costi indiretti nel caso in cui il soggetto proponente opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, con una imputazione non superiore del 20% della somma dei costi diretti.
4. Nel caso in cui il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, alla voce B2.3 deve corrispondere il costo dell'operazione determinato secondo le indicazione del capoverso 2.
5. In fase di rendicontazione il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui all'allegato 2, nei limiti dallo stesso stabiliti e con imputazione analitica su ciascuna voce. Si ricorda che, qualora il soggetto attuatore non opti per la gestione forfetaria dei costi indiretti, la quota massima dei costi indiretti ammissibile a rendiconto è pari al 30% dei costi diretti.

11. Modalità di valutazione e approvazione:
1. Le operazioni vengono selezionate sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 45 del Regolamento, secondo i seguenti 5 criteri:
a) affidabilità del proponente;
b) coerenza delle motivazioni;
c) qualità ed organizzazione didattica;
d) congruenza finanziaria;
e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto
2. Ad avvenuta selezione delle operazioni, l'Autorità di gestione predispone la graduatoria delle operazioni che hanno conseguito il punteggio minimo previsto, ordinandole per ordine decrescente di punteggio e con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento ed adotta i relativi atti amministrativi.
3. Oltre alle graduatorie relative alle operazioni approvate, l'Autorità di gestione predispone ed approva i seguenti documenti:
a) elenchi delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
b) elenchi delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presenta avviso.
4. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
b) nota formale di approvazione - per i soli progetti formativi ammessi al finanziamento – dell'Autorità di gestione ai soggetti attuatori;
c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Graduatorie.

12. Termini di avvio e conclusione delle attività
1. Le operazioni, relativamente all'attività formativa in senso stretto, devono trovare dopo il ricevimento della lettera raccomandata dell'Autorità di gestione che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto, e comunque entro il 30 novembre 2008, e concludersi entro il 31 marzo 2009.
2. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dal contributo.
3. La comunicazione di inizio attività deve essere effettuata mediante procedure on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA.

13. Flussi finanziari
1. È prevista una anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto.
2. Tutti i trasferimenti finanziari dell'Autorità di gestione a favore del soggetto attuatore a titolo di anticipazione devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa.

14. Disponibilità finanziaria pubblica
1. Per l'attuazione delle operazioni di cui alla presente linea di intervento sono disponibili risorse pubbliche per un importo pari a euro 1.000.000,00.
2. Le suddette risorse finanziarie derivano dall'asse 4 – Capitale umano - del Programma.

15. Rendicontazione
1. Il rendiconto quietanzato di ciascuna operazione deve essere presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via san Francesco 37, Trieste, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto, e comunque non oltre il 1 giugno 2009. Il rendiconto deve essere certificato ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e di quanto indicato nel paragrafo 6 della Parte I del presente avviso.
2. Il mancato rispetto del suddetti termini è causa di decadenza dal contributo

16. Controllo e monitoraggio
    1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni dell'Autorità di gestione in tema di rilevazione delle spese sostenute.
    2. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.
    3. Il soggetto attuatore deve garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e nei modi richiesti.

L'AUTORITA' DI GESTIONE
(dott. Ruggero Cortellino)

Allegato 1
Legale rappresentante
Via Web richiede alla Direzione la registrazione
al sistema sul sito http://www.formazione.regione.fvg.it/
Alla voce “per gli operatori”
sezione Modulistica – Registrazione per Aziende
La Direzione esaminata la documentazione inviata(o già agli atti), provvede a fornire
IDENTIFICATIVO E PASSWORD tramite servizio postale (A.R.) *
Progettista
Accede a WebForma
(nuovo utente) e si candida per una o più
aziende *
Attende che il legale rappresentante dell’azienda già registrata per cui si è candidato lo riconosca;
il sistema automaticamente emette una Email al progettista comunicandogli
IDENTIFICATIVO E PASSWORD
* Per una completa guida alle modalità operative consultare la guida sul sito
http://www.formazione.regione.fvg.it/ alla voce “per gli operatori” sezione Modulistica File HELP WebForma

Allegato 2

Costi ammissibili

	Voce di spesa	Azioni										Note
		5	4	33 QBA	33PD	31	42	55S	55I	55A	70PL	
B1.2	Ideazione e progettazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Azioni 5, 4, 33QBA, 33PD, 31, 42, 55S, 55I, 70PL: fino ad un massimo del 5% del costo approvato a preventivo. Azione 55A: fino ad un massimo di 24 ore di impegno
B1.3	Pubblicizzazione e promozione dell'operazione			X	X	X	X	X	X		X	Azioni 42, 55S, 55I: le spese sono ammesse anche nel periodo di attività formativa in senso lato precedente l'avvio delle attività formative
B1.4	Selezione e orientamento dei partecipanti	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
B1.5	Elaborazione del materiale didattico	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
B2.1	Docenza	X	X	X	X		X	X	X		X	
B2.2	Tutoraggio	X	X	X	X	X	X	X	X		X	Fino ad un massimo del 100% delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale
B2.3	Erogazione del servizio							X	X		X	
B2.4	Attività di sostegno all'utenza				X	X						
B2.5	Attività di sostegno all'utenza svantaggiata									X		Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 82 del Regolamento. Eventuali funzioni di docenza o tutoraggio personalizzato non possono superare la durata dell'attività formativa in senso stretto.
B2.6	Retribuzioni ed oneri del personale in formazione	X	X									
B2.7	Esami e prove finali	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
B2.8	Altre funzioni tecniche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 85 del Regolamento
B2.9	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata	X	X	X	X		X	X	X		X	
B2.10	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
B4.1	Direzione	X	X	X	X		X	X	X		X	Fino ad un massimo del 25 % delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale

B4.2	Coordinamento	X	X	X	X	X	X	X	X		X	Fino ad un massimo del 50 % delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Azioni 5, 4, 33QBA, 33PD, 31, 42, 55S, 55I, 70PL: fino ad un massimo del doppio delle ore dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale. Azione 55A: fino ad un massimo di 30 ore mensili con riferimento al periodo corrispondente all'attività formativa in senso stretto ed in senso lato
C	Costi indiretti	X	X	X	X	X	X	X	X		X	Azioni 5, 4, 33QBA, 33PD, 42, 55S, 55I, 70PL: nel caso di gestione forfetaria dei costi indiretti nella misura del 20% del totale dei costi diretti Azione 31: nel caso di gestione forfetaria dei costi indiretti nella misura del 5% del totale dei costi dell'operazione al netto delle indennità per gli allievi
C1	Illuminazione, forza motrice, acqua	X	X	X	X		X	X	X		X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti
C2	Riscaldamento e condizionamento	X	X	X	X		X	X	X		X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti
C3	Telefono	X	X	X	X	X	X	X	X		X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti
C4	Spese postali	X	X	X	X	X	X	X	X		X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti
C5	Assicurazioni	X	X	X	X		X	X	X		X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti
C6	Cancelleria e stampati	X	X	X	X		X	X	X		X	Nel caso di gestione non forfetaria dei costi indiretti

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_322_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 322

DLgs. 152/2006, LR 43/1990 - Pronuncia di compatibilità ambientale in relazione al progetto definitivo per la coltivazione di una cava di inerti in Comune di Valvasone. Proponente: Luzil Srl.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE, la cui parte seconda che disciplina in particolare la VIA è entrata in vigore il 31 luglio 2007;
RICORDATO che, ai sensi del secondo comma dell'art. 52 del D.Lgs. 152/2006, i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del medesimo D.Lgs. 152/2006, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;
VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
- in data 02 settembre 2004 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l'istanza (da parte della LUZIL s.r.l. di Pordenone) per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto denominato "progetto definitivo per la coltivazione di una cava di inerti" in Comune di Valvasone (PN);
- in data 23 settembre 2004 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano "IL GAZZETTINO" di data 22 settembre 2004 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- con nota ALP.11/38344/VIA/187 del 08 ottobre 2004 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale ALP.11/1777 VIA/187 dd. 13 ottobre 2004 sono state individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, quali autorità il Comune di Valvasone, la Provincia di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- con nota ALP.11/39833/VIA/187 del 18 ottobre 2004 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità interessate;
ATTESO che non è stato individuato pubblico interessato in quanto non sono state formulate istanze nei termini previsti dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 43/1990;
VISTO inoltre che, dalla documentazione agli atti, risulta in particolare che sono stati espressi i seguenti pareri:
- Comune di Valvasone: nota prot. 8911 del 29 novembre 2004, favorevole con prescrizioni;
- Provincia di Pordenone: parere della Giunta provinciale nella seduta del 2 dicembre 2004, con richieste di integrazioni su aspetti viabilistici;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale": Determinazione del Dirigente Delegato - Direttore del Dipartimento di Prevenzione n. 1784 del 25 novembre 2004, contrario specie per la potenziale compromissione della falda;
RILEVATO che, a seguito dei pareri suddetti, con Ordinanza ALP.11/2654/VIA/187 del 20 dicembre 2004 sono state chieste integrazioni documentali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 43/1990;
CONSTATATO che in data 1 marzo 2005, nel termine fissato dalla predetta Ordinanza, il proponente ha presentato la inerente documentazione integrativa, la quale è stata trasmessa dal precitato Servizio alle autorità di cui sopra al fine di acquisire i rispettivi pareri;
ESAMINATI i pareri pervenuti sulle integrazioni a seguito dell'Ordinanza predetta:
- Comune di Valvasone: nota prot. 2758 del 6 aprile 2005, favorevole;

- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”: deliberazione del Direttore Generale n. 407 del 23 marzo 2005, contrario specie per la potenziale compromissione della falda e per produzione di polveri in relazione al traffico;
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio tutela beni paesaggistici: nota prot. PMT/5544/1.402- dell’1 aprile 2005, che ritiene che a fine lavori l’area interessata vada resa fruibile come elemento “naturale”;
RILEVATO che la LUZIL s.r.l. ha trasmesso in data 22 giugno 2005 l’aggiornamento alla documentazione integrativa;
CONSTATATO che, con apposite note del Servizio VIA, su tale nuova documentazione sono stati chiesti i pareri delle autorità interessate;
ESAMINATI i pareri pervenuti sull’aggiornamento alla documentazione integrativa:
- Comune di Valvasone: nota prot. 6192 del 25 agosto 2005, favorevole con prescrizioni sui ripristini finali;
- Provincia di Pordenone: parere della Giunta provinciale nella seduta del 21 luglio 2005, favorevole con la prescrizione che fra Provincia e proponente sia stipulata una convezione per la manutenzione della viabilità interessata;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”: determina del Dirigente Delegato n. 1107 del 2 agosto 2005, favorevole con condizioni in ordine alle falde, agli adempimenti sui ripristini ed all’invio alla Azienda medesima del provvedimento conclusivo della procedura;
VISTA la nota prot. ALP.11-37320-VIA/187 del 13 ottobre 2005 con la quale il Servizio VIA ha richiesto alla LUZIL s.r.l. ulteriori chiarimenti relativi all’utilizzo del materiale scavato e un confronto tra il progetto all’esame e il contenuto del parere del Comitato Tecnico Regionale, Sezione III, n. 23/3/2000, del 12 dicembre 2000 (pubblicato sul BUR n. 5 del 31 gennaio 2001) riguardante il rapporto fra attività di cava e tutela delle falde;
RILEVATO che la LUZIL s.r.l. ha trasmesso in data 15 novembre 2005 i chiarimenti richiesti con la sopra citata nota;
VISTA la nota del 27 dicembre 2005 con la quale la LUZIL s.r.l. ha comunicato di aver in fase di elaborazione ulteriori elementi aggiuntivi rispetto a quelli già trasmessi con la precedente nota del 15 novembre 2005;
VISTA la nota della LUZIL s.r.l. del 14 febbraio 2006 con la quale sono stati inviati ulteriori elaborati che sostituiscono i precedenti consegnati in data 15 novembre 2005;
RILEVATO che con nota pervenuta il 23 marzo 2006 la LUZIL s.r.l. ha trasmesso ulteriori dettagli grafici e descrittivi in ordine a quelli già inviati in data 14 febbraio 2006;
DATO ATTO che la documentazione, complessivamente fornita dal proponente a seguito della precitata nota del Servizio VIA del 13 ottobre 2005, contiene chiarimenti rispetto all’insieme della documentazione presentata prima di tale data;
VISTA la Relazione Istruttoria del Servizio VIA del 26 aprile 2006;
RILEVATO che con parere n. VIA/8/2006 reso nella seduta di data 10 maggio 2006, con il quale la Commissione, a seguito dell’illustrazione della Relazione Istruttoria del 26 aprile 2006, ha espresso sul progetto in argomento parere non favorevole in materia di valutazione di impatto ambientale, in quanto:
- il progetto presentato confligge con quanto contenuto nel precitato parere del Comitato Tecnico Regionale, Sezione III, n. 23/3/2000, del 12 dicembre 2000, in quanto si tratta dell’apertura di una nuova cava che va ad interessare direttamente la falda freatica;
- dopo la formulazione del suddetto parere, risulta che l’Amministrazione regionale ha dato applicazione agli indirizzi del medesimo nei diversi progetti riguardanti attività di cava, nuove o in ampliamento ad attività esistenti;
- in maniera analoga ha agito la Commissione medesima, proprio in ragione della primaria necessità di assicurare il massimo grado possibile di tutela delle acque sotterranee e di accertare preventivamente il raggiungimento di tale finalità;
- in relazione allo specifico contesto ambientale e territoriale interessato ed in rapporto alle azioni di progetto, non sussistono ragioni specifiche che impongano di assumere orientamenti diversi rispetto a quello fin qui tenuto in ordine alla applicazione agli indirizzi del precitato parere del CTR del 12 dicembre 2000;

VISTA la lettera prot. ALP.11/18097/VIA/187 di data 30 maggio 2006, con la quale, a seguito del precitato parere della Commissione, sono state comunicate al proponente le predette motivazioni, precisando in particolare che:
- in relazione alla conseguente formalizzazione della proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale per la pronuncia di cui al primo comma dell’art. 19 della suddetta LR 43/1990, si informa la Società dell’avvio al procedimento previsto dall’art. 10 bis della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che, a seguito della precitata comunicazione di data 30 maggio 2006, da parte della So-

cietà LUZIL è stata chiesta copia della documentazione riguardante in particolare la riunione della Commissione tenutasi in data 10 maggio 2006, la quale è stata puntualmente fornita;
COSTATATO che la memoria contenente le osservazioni oppositive è pervenuta in data 18 luglio 2006, in nome e per conto della soc. LUZIL, nella quale in via principale viene espressamente richiesto che la Commissione proceda al riesame del parere formulato sulla base della documentazione al riguardo prodotta;
VISTA la relazione Istruttoria del Servizio VIA del 01 dicembre 2006;
RILEVATO che la suddetta Relazione Istruttoria dd. 01 dicembre 2006:
• riporta in maniera puntuale e dettagliata tutti i contenuti della documentazione presentata nell'ambito della procedura di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990, conseguente al menzionato parere espresso dalla Commissione nella riunione del 10 maggio 2006;
• a garanzia dei principi di cui all'art. 4 della LR 43/1990 fornisce informazioni anche per quanto concerne la nota del "Comitato Popolare No alla cava a Valvasone", per quanto pervenuta in data 28 agosto 2006, fuori termine ai sensi della LR 43/1990, ed all'allegata Relazione Tecnica denominata Progetto per la coltivazione di una cava di inerti in Comune di Valvasone della LUZIL S.r.l. - Osservazioni idrogeologiche alla documentazione tecnica relativa al progetto ed allo studio di impatto ambientale, di data 28 aprile 2006 a firma del dott. geol. Gian Paolo Droli, con la precisazione che detti elementi - riferibili in particolare alla potenziale pericolosità della cava rispetto alla tutela delle falde, nonché ad aspetti connessi con i percorsi viabilistici e con le gestione futura dell'area - sono stati esaminati nella menzionata seduta del 7 dicembre 2006;
RILEVATO che con il parere n. VIA/29/2006 reso nella seduta di data 7 dicembre 2006, la Commissione, a seguito dell'illustrazione della predetta Relazione Istruttoria dd. 01 dicembre 2006, ha ritenuto che il proponente dovesse integrare la documentazione relativa al progetto in argomento, in quanto - sulla base dell'intera documentazione agli atti riguardante il progetto in argomento (ed in particolare delle singole osservazioni presentate con la predetta memoria di data 18 luglio 2006 e dei contenuti di tutti gli allegati alla memoria stessa) - non sussistano le condizioni per l'espressione di un parere in merito, atteso che le informazioni ivi fornite non consentono di valutare compiutamente gli impatti ambientali sulle risorse idriche sotterranee causati dall'attuazione del progetto in argomento;
CONSTATATO che la Commissione ha chiesto le seguenti integrazioni:
1) accertare - in maniera documentata - l'effettiva configurazione del sottosuolo interessato. Tale configurazione dovrà essere accertata non solo per la sezione nord-sud ma anche per altre sezioni, che evidenzino la conformazione e la posizione dei diversi materiali (che costituiscono il sottosuolo) ad est e ad ovest dell'area interessata dal progetto. In tal senso, dovranno essere specificate tutte le informazioni inerenti la fase di acquisizione dati, la metodologia di analisi e di elaborazione degli stessi, nonché le conclusioni finali;
2) sulla base delle informazioni acquisite in relazione alle attività di cui al precedente punto 1), rielaborazione del modello di propagazione areale di eventuali inquinanti dalla cava nelle falde sottostanti. In tal senso, dovranno essere esplicitate tutte le informazioni ed i dati specifici impiegati per l'utilizzo del modello, tutte le analisi e le elaborazioni al riguardo condotte, nonché le inerenti conclusioni finali;
RILEVATO che con nota del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici prot. ALP.11-40395-VIA/187 del 13 dicembre 2006 sono state richieste alla Società proponente le integrazioni indicate dalla Commissione nella riunione del 7 dicembre 2006;
RILEVATO dalla documentazione al riguardo pervenuta da parte della Società predetta in data 26 aprile 2007, che la Società stessa ha fornito riscontro, dopo una richiesta di proroga concessa con nota del Servizio VIA prot. ALP.11-8693-VIA/187 del 8 marzo 2007, su tutti i punti oggetto di richiesta;
VISTA la Relazione Istruttoria del Servizio VIA del 21 dicembre 2007;
VISTO il parere n. VIA/1/2008 relativo alla riunione del 9 gennaio 2008;
CONSIDERATO che, come emerge dal menzionato parere della Commissione, sotto il profilo localizzativo e strutturale risulta che:
a) nella documentazione presentata dal proponente si legge che:
- i risultati ottenuti con la simulazione attuata mediante modello matematico MODFLOW mostrano come il proponente stesso ritenga che il rilascio di un eventuale inquinante in cava venga ad interessare in modo prevalente la falda freatica superficiale;
- di conseguenza - proprio in ragione del fatto che il rilascio di un eventuale inquinante in cava va ad interessare in modo prevalente la falda freatica superficiale - non si può escludere che un eventuale inquinante in cava possa interessare le falde più profonde;
- i risultati della simulazione attuata dal proponente mediante il suddetto modello matematico non hanno dimostrato l'indipendenza delle falde sottostanti l'area di cava;

b) per l'insieme degli elementi sopra esposti nei confronti del progetto in argomento sussistono aspetti di criticità diretti ed indiretti - in particolare rispetto ai fattori "uomo" ed "acqua" di cui all'art. 3 della Direttiva 85/337/CEE in materia di impatto ambientale - in relazione agli impatti potenziali sulle falde

acquifere nella zona interessata dal progetto ed a valle della stessa, e quindi presupposto imprescindibile per l'espressione di un parere favorevole al riguardo sia quello che assicuri primariamente la tutela delle acque di falda;
c) sulla base di tutto quanto sopra evidenziato ed in relazione al principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE (richiamato dall'art. 301 del D.Lgs. 152/2006) in casi di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana - viene espresso parere favorevole, a condizione che lo scavo non interessi la falda superficiale presente nell'area di cava;
RILEVATO nella riunione del 9 gennaio 2008 la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole n. VIA/1/2008, con le prescrizioni, finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, che di seguito si riportano:
1) lo scavo relativo all'attività estrattiva del progetto in oggetto non dovrà interessare la falda superficiale presente nell'area di cava;
2) il proponente, in sede di ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva, dovrà dimostrare che lo scavo non interessa la falda superficiale; i relativi contenuti progettuali specifici e le connesse modalità attuative dovranno essere puntualmente definiti in sede di progettazione preordinata all'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva;
3) il progetto preordinato all'ottenimento dell'autorizzazione necessaria per l'effettuazione dell'attività estrattiva dovrà essere integrato con la seguente documentazione:
a) un elaborato contenente i risultati delle indagine geologiche e geotecniche finalizzate a stabilire l'esatta entità del materiale di scotico non utilizzabile per l'ipotesi prospettata, con conseguente esatta determinazione della configurazione finale della cava relativamente al divieto di scavare in falda, con attività di scavo prevista sull'intera superficie indicata negli elaborati in esame;
b) un elaborato concernente le valutazioni di carattere idrologico ed idraulico finalizzate ad individuare (sulla base di dati certi, rilevati e documentati) l'andamento dei livelli piezometrici della falda freatica nell'area interessata dalla cava ed in un congruo intorno, in rapporto ai diversi stati idrometrici del fiume Tagliamento, con previsione del posizionamento di una rete di piezometri nell'intorno dell'area di cava allo scopo di rilevare il reale andamento dei livelli di falda, in modo da sospendere tempestivamente i lavori di scavo (in caso di aumento delle quote della relativa superficie libera) e allontanare i mezzi dall'area di cantiere portandoli in una zona di altimetria adeguata;
c) un elaborato contenente informazioni geologiche, geotecniche ed idrogeologiche sulla costituzione del sottosuolo teso a stabilire in maniera certa e documentata la costituzione del sottosuolo medesimo, al fine della definizione di un sistema di monitoraggio delle falde;
d) un elaborato contenente specifiche e puntuali indicazioni sulle modalità di ripristino ambientale, in modo da individuare in maniera dettagliata e specifica le specie vegetali utilizzabili;
4) nel precitato progetto dovranno altresì essere contenuti i seguenti elaborati:
a) un piano di monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (rumore, inquinamento atmosferico, vibrazioni) allo scopo di poter controllare i parametri prescelti nella fase di esercizio dell'attività estrattiva e dell'utilizzo dei relativi mezzi di trasporto. Tale piano dovrà in particolare prevedere i punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la durata delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati;
b) un piano per la gestione degli incidenti e dei malfunzionamenti degli impianti, comprendente in particolare le misure, le opere e gli interventi complessivamente finalizzati al relativo controllo e contenimento;
c) un elaborato relativo alla aree di stoccaggio dei combustibili, dei lubrificanti, degli olii esausti, nonché delle aree destinate ad operazioni di manutenzione e riparazione degli autocarri e dei mezzi di cantiere in generale. Tale elaborato dovrà riportare specifici elementi inerenti alla raccolta ed allo smaltimento delle acque di scarico afferenti alle predette attività, e dovrà individuare in dettaglio le relative soluzioni e le opere occorrenti in proposito;
5) il piano di monitoraggio dei fattori inquinanti e quello della gestione degli incidenti e dei malfunzionamenti degli impianti di cui al punto precedente dovranno essere predisposti dal proponente e verificati dall'ARPA e dall'A.S.S. n. 6 "Friuli occidentale" ed i relativi dati dovranno essere inviati al termine di ogni anno solare ad entrambi gli Enti, anche senza che sia fatta una specifica richiesta;
6) il proponente, prima dell'avvio delle attività di cava, dovrà raggiungere specifiche intese con l'Ente preposto alla viabilità pubblica con la quale si connette la viabilità di servizio, allo scopo sia di attuare tutte le misure atte a regolare in maniera ottimale e secondo le indicazioni di legge i relativi flussi di traffico, sia di raggiungere un accordo riguardante la manutenzione della viabilità interessata;
7) il proponente dovrà seguire il completamento del ripristino vegetazionale - che andrà realizzato con essenze autoctone - per almeno due stagioni vegetative successive all'ultimazione del ripristino stesso, intervenendo per fronteggiare eventuali fallanze;
8) al termine di ogni anno solare il proponente dovrà inviare al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una Relazione documentata sul recepimento delle

prescrizioni su riportate, in funzione dello stato di attuazione del progetto;
RILEVATO che dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA risulta altresì che:
a) nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di cui al DPCM 27.12.1988 in materia di impatto ambientale, e che quindi la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell'iniziativa in argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla L.R. 43/1990;
b) le prescrizioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria;
c) il parere contrario dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" (Determinazione del Dirigente Delegato - Direttore del Dipartimento di Prevenzione n. 1784 del 25 novembre 2004) viene superato dal fatto che il progetto che verrà predisposto per l'ottenimento dell'autorizzazione riguardante l'attività estrattiva in base alle prescrizioni n. 1) e n. 2) non dovrà interessare la falda superficiale e dovrà sottostare alle altre prescrizioni, che di fatto prevedono specifiche modalità operative finalizzate a risolvere anche le diverse tematiche prese in considerazione nel parere in argomento;
d) il parere contrario dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" (Deliberazione del Direttore Generale n. 407 del 23 marzo 2005) viene superato dal fatto che:

- dato che, in base alle prescrizioni n. 1) e n. 2), lo scavo non dovrà interessare la falda superficiale presente nell'area di cava, di conseguenza la falda viene tutelata;
- con la prescrizione n. 6) il proponente - dovendo raggiungere specifiche intese con l'Ente preposto alla viabilità pubblica con la quale si connette la viabilità di servizio pure per la manutenzione della viabilità interessata - dovrà di conseguenza attuare in maniera sistematica e coordinata anche la raccolta meccanica delle polveri depositate sulla strada di accesso asfaltata;

e) le condizioni poste nel parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" (determina del Dirigente Delegato del Centro Risorsa del Dipartimento di Prevenzione n. 1107 del 2 agosto 2005) sono superate dal fatto che:

- in base alle prescrizioni n. 1) e n. 2), lo scavo non dovrà interessare la falda superficiale presente nell'area di cava e di conseguenza la falda viene tutelata;
- lo studio dell'Università di Udine riguardante i ripristini non è più attuale, dato che la prescrizione n. 1) riduce le profondità di scavo;
- il provvedimento conclusivo della procedura di VIA viene inviato a tutte le autorità interessate e quindi anche alla suddetta Azienda sanitaria;

f) in relazione alle osservazione pervenute in data 28 agosto 2006 da parte del ricordato "Comitato Popolare No alla cava a Valvasone" - le considerazioni espresse nelle predette osservazioni (riferibili in particolare alla potenziale pericolosità della cava rispetto alla tutela delle falde, nonché ad aspetti connessi con i percorsi viabilistici e con le gestione futura dell'area) vengono superate in quanto:

- in base alle prescrizioni n. 1) e n. 2), lo scavo non dovrà interessare la falda superficiale presente nell'area di cava e di conseguenza la falda viene tutelata;
- per quanto riguarda la viabilità interessata dai mezzi da e per la cava, i relativi percorsi non potranno che essere quelli indicati nella documentazione presentata dal proponente, dato che l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale (salvo eventuali prescrizioni specifiche) riguarda tutte le previsioni contenute nella documentazione medesima;
- la problematica della gestione futura dell'area attiene ad aspetti che, in rapporto alla prescrizione n. 2), verranno esaminati nella competente di autorizzazione all'attività estrattiva del progetto;

RITENUTO di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni;
RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 - il progetto definitivo per la coltivazione di una cava di inerti in Comune di Valvasone (PN) con le suddette prescrizioni, finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo;
VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
all'unanimità,

DELIBERA

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla LUZIL s.r.l. di Pordenone - denominato "progetto definitivo per la coltivazione di una cava di inerti" in Comune di Valvasone (PN)". Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, vengono previste le prescrizioni e le raccomandazioni di seguito riportate:
1) lo scavo relativo all'attività estrattiva del progetto in oggetto non dovrà interessare la falda superficiale presente nell'area di cava;

2) il proponente, in sede di ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva, dovrà dimostrare che lo scavo non interessa la falda superficiale; i relativi contenuti progettuali specifici e le connesse modalità attuative dovranno essere puntualmente definiti in sede di progettazione preordinata all'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva;
3) il progetto preordinato all'ottenimento dell'autorizzazione necessaria per l'effettuazione dell'attività estrattiva dovrà essere integrato con la seguente documentazione:
a) un elaborato contenente i risultati delle indagine geologiche e geotecniche finalizzate a stabilire l'esatta entità del materiale di scotico non utilizzabile per l'ipotesi prospettata, con conseguente esatta determinazione della configurazione finale della cava relativamente al divieto di scavare in falda, con attività di scavo prevista sull'intera superficie indicata negli elaborati in esame;
b) un elaborato concernente le valutazioni di carattere idrologico ed idraulico finalizzate ad individuare (sulla base di dati certi, rilevati e documentati) l'andamento dei livelli piezometrici della falda freatica nell'area interessata dalla cava ed in un congruo intorno, in rapporto ai diversi stati idrometrici del fiume Tagliamento, con previsione del posizionamento di una rete di piezometri nell'intorno dell'area di cava allo scopo di rilevare il reale andamento dei livelli di falda, in modo da sospendere tempestivamente i lavori di scavo (in caso di aumento delle quote della relativa superficie libera) e allontanare i mezzi dall'area di cantiere portandoli in una zona di altimetria adeguata;
c) un elaborato contenente informazioni geologiche, geotecniche ed idrogeologiche sulla costituzione del sottosuolo teso a stabilire in maniera certa e documentata la costituzione del sottosuolo medesimo, al fine della definizione di un sistema di monitoraggio delle falde;
d) un elaborato contenente specifiche e puntuali indicazioni sulle modalità di ripristino ambientale, in modo da individuare in maniera dettagliata e specifica le specie vegetali utilizzabili;
4) nel precitato progetto dovranno altresì essere contenuti i seguenti elaborati:
a) un piano di monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (rumore, inquinamento atmosferico, vibrazioni) allo scopo di poter controllare i parametri prescelti nella fase di esercizio dell'attività estrattiva e dell'utilizzo dei relativi mezzi di trasporto. Tale piano dovrà in particolare prevedere i punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la durata delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati;
b) un piano per la gestione degli incidenti e dei malfunzionamenti degli impianti, comprendente in particolare le misure, le opere e gli interventi complessivamente finalizzati al relativo controllo e contenimento;
c) un elaborato relativo alla aree di stoccaggio dei combustibili, dei lubrificanti, degli olii esausti, nonché delle aree destinate ad operazioni di manutenzione e riparazione degli autocarri e dei mezzi di cantiere in generale. Tale elaborato dovrà riportare specifici elementi inerenti alla raccolta ed allo smaltimento delle acque di scarico afferenti alle predette attività, e dovrà individuare in dettaglio le relative soluzioni e le opere occorrenti in proposito;
5) il piano di monitoraggio dei fattori inquinanti e quello della gestione degli incidenti e dei malfunzionamenti degli impianti di cui al punto precedente dovranno essere predisposti dal proponente e verificati dall'ARPA e dall'A.S.S. n. 6 "Friuli occidentale" ed i relativi dati dovranno essere inviati al termine di ogni anno solare ad entrambi gli Enti, anche senza che sia fatta una specifica richiesta;
6) il proponente, prima dell'avvio delle attività di cava, dovrà raggiungere specifiche intese con l'Ente preposto alla viabilità pubblica con la quale si connette la viabilità di servizio, allo scopo sia di attuare tutte le misure atte a regolare in maniera ottimale e secondo le indicazioni di legge i relativi flussi di traffico, sia di raggiungere un accordo riguardante la manutenzione della viabilità interessata;
7) il proponente dovrà seguire il completamento del ripristino vegetazionale - che andrà realizzato con essenze autoctone - per almeno due stagioni vegetative successive all'ultimazione del ripristino stesso, intervenendo per fronteggiare eventuali fallanze;
8) al termine di ogni anno solare il proponente dovrà inviare al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una Relazione documentata sul recepimento delle prescrizioni su riportate, in funzione dello stato di attuazione del progetto.
B) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, verrà inviato al proponente, trasmesso alle Autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 43/1990, nonché agli Uffici che hanno collaborato nell'istruttoria.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_324_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 324

DLgs. 152/2006, LR 43/1990 - Pronuncia di compatibilità ambientale in relazione al progetto riguardante la coltivazione e la ricomposizione ambientale della cava di calcare per cemento "Claupa" nei Comuni di Maniago e Frisanco. Proponente: Cementizillo Spa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE, la cui parte seconda che disciplina in particolare la VIA è entrata in vigore il 31 luglio 2007;
RICORDATO che, ai sensi del secondo comma dell'art. 52 del D.Lgs. 152/2006, i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del medesimo D.Lgs. 152/2006, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;
VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
in data 14 giugno 2007 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l'istanza (da parte della Cementizillo Spa) per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante la coltivazione e la ricomposizione ambientale della cava di calcare per cemento "Claupa" nei Comuni di Maniago e Frisanco;
- in data 21 giugno 2007 è stata depositata copia dell'annuncio sui quotidiani "IL GAZZETTINO" di data 18 giugno 2007 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- con nota ALP.11/22325/VIA/296 del 11 luglio 2007 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale ALP.11/1278 VIA/296 dd. 13 luglio 2007 sono state individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, quali autorità i Comuni di Maniago, Frisanco e Fanna, la Provincia di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, e l'Ispettorato dipartimentale foreste di Pordenone;
- con nota ALP:11/22948/VIA/296 del 17 luglio 2007 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità interessate;
ATTESO che non è stato individuato pubblico interessato in quanto non sono state formulate istanze nei termini previsti dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 43/1990;
VISTI in particolare i seguenti pareri espressi dalle Autorità sulla documentazione originariamente presentata:
- Comune di Frisanco con Deliberazione del Consiglio comunale n°27 del 31 agosto 2007 - parere favorevole;
- Comune di Fanna con Deliberazione del Consiglio comunale n°40 del 11 settembre 2007 - parere con osservazioni sulla viabilità per garantire una maggiore sicurezza alla circolazione, sull'inquinamento atmosferico per incrementare il monitoraggio relativo alle sostanze aereodisperse, sul paesaggio in quanto non vengono indicate azioni mitigatrici;
- Comune di Maniago con Deliberazione del Giunta comunale n°151 del 30 agosto 2007 - parere negativo per l'insufficienze delle motivazioni dell'intervento, l'insufficienza della valutazione del danno naturalistico e paesaggistico, la sottostima delle difficoltà di rinaturalizzazione, la mancanza di alternative;
- Provincia di Pordenone con nota del Dirigente del Settore Pianificazione - Patrimonio Servizio Pianificazione del Territorio Prot. 2007.0057028 del 30 agosto 2007 - parere con richiesta integrazioni riguar-

danti la rete di raccolta dell'acqua meteorica ed il miglioramento della viabilità presso la SP n. 2;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" con Determina n. 1320 dd. 14 settembre 2007 - parere favorevole con la prescrizione che siano garantite le operazioni finalizzate a limitare la produzione di polveri lungo i percorsi stradali;
- Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto con nota Prot. P.M.T./11398/1.402 dell'8 agosto 2007 - parere favorevole con prescrizioni rivolte ad ottimizzare l'inserimento paesaggistico;
- Ispettorato ripartimentale foreste di Pordenone della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna con nota Prot. RAF/18/9.7/n. 88996 del 6 agosto 2007 - parere positivo con prescrizioni riguardanti in particolare i ripristini ed i recuperi;
VISTE altresì le seguenti osservazioni, considerate a garanzia dei principi di cui all'art. 4 della LR 43/1990, pur essendo pervenute fuori termine ai sensi della LR 43/1990:
- Associazione Legambiente con nota del 26 agosto 2007 -osservazioni riguardanti la valenza ambientale dell'area interessata, l'entità degli interventi ed i conseguenti riflessi paesaggistici e visivi, gli aspetti storico culturali, la strada di cantiere;
- Associazione WWF con nota del 29 agosto 2007: osservazioni in relazione alle motivazioni del progetto, alle alternative, ai volumi scavati e a quelli da scavare, alla mancanza del PRAE, ad aspetti paesaggistici ed urbanistici, al futuro a lungo termine, al programma di coltivazione, alla distruzione di aree boscate, alle polveri sospese ed alle emissioni, alla fauna, all'IBA Prealpi Carniche, agli ecosistemi, al rumore, ai valori di sensibilità ambientale, alle mitigazioni e compensazioni, con giudizio finale negativo;
- Associazione Mountain Wilderness Italia con nota del 30 agosto 2007: osservazioni in relazione alle giustificazioni dell'intervento, alle fonti alternative, ai quantitativi di materiali estratti, all'individuazione dei bacini estrattivi, al vincolo paesaggistico, allo scenario a lungo termine per la cava ed il cementificio, alle alternative, al rapporto tra l'estrazione dal Monte San Lorenzo e quella dal "cantiere Albareit", alla distruzione di aree boscate, alle polveri sospese, alla fauna, alla ricomposizione ambientale, al traffico da e per la cava, alle misure di mitigazione, con giudizio finale negativo;
- Comitato SOS Monte San Lorenzo con nota pervenuta in data 31 agosto 2007: osservazioni riguardanti il rapporto fra l'attività di cava e l'area interessata, ivi compresi gli ambiti di tutela, l'avvicinamento delle escavazioni ad una chiesetta del 1200, alla mancanza di alternative, alla inadeguatezza del rapporto costi benefici, alle emissioni di polveri e rumori, alle conseguenze sugli habitat, sulla fauna e sulla flora, alla configurazione della strada di servizio alla cava;
- Sig. Giacomino Pippolo con comunicazione tramite posta elettronica del 31 agosto 2007 contenente osservazioni sulla partecipazione dei cittadini alle procedure di VIA, alla durata della cava esistente ed alla durata dei lavori futuri;
RILEVATO che, a seguito dei pareri suddetti, con Ordinanza ALP.11/2093/VIA/296 del 5 ottobre 2007 sono state chieste integrazioni documentali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 43/1990;
CONSTATATO che in data 11 dicembre 2007, nel termine fissato dalla predetta Ordinanza, il proponente ha presentato la inerente documentazione integrativa, la quale è stata trasmessa dal precitato Servizio alle autorità ed ai soggetti che hanno collaborato nell'istruttoria al fine di acquisire i rispettivi pareri;
VISTI in particolare i seguenti pareri espressi dalle Autorità sulla documentazione integrativa presentata:
- Comune di Frisanco con Deliberazione del Consiglio comunale n°49 del 27 dicembre 2007 - parere favorevole;
- Comune di Fanna con Deliberazione del Consiglio comunale n°02 del 17 gennaio 2008 - parere con osservazioni riguardanti la positività dell'eventuale realizzazione di una rotatoria presso la SP n. 2 e la strada che collega la cava con la cementeria, la necessità di potenziare il sistema di rilevazione dell'inquinamento, la necessità di porre la massima attenzione nel ripristino ambientale della cava;
- Comune di Maniago con Deliberazione del Giunta comunale n°14 del 18 gennaio 2008 - parere negativo in relazione al rapporto volumi estratti e fabbisogni, alla non considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali del Monte San Lorenzo, alla mancanza di dati oggettivi sull'ipotesi di coltivazione in sotterraneo;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" con Determina n. 46 dd. 11 gennaio 2008 - parere favorevole a condizione che vengano recepite le indicazioni già espresse con la Determina 1320/2007 affinché siano garantite le operazioni finalizzate a limitare la produzione di polveri lungo i percorsi stradali;
- Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto con nota Prot. P.M.T./18924/1.402 del 21 dicembre 2007 - parere favorevole ribadendo le prescrizioni rivolte ad ottimizzare l'inserimento paesaggistico;
- Ispettorato ripartimentale foreste di Pordenone della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna con nota Prot. RAF/18/9.7/1646 del 9 gennaio 2008 - conferma parere positivo con

prescrizioni riguardanti in particolare i ripristini ed i recuperi;
VISTA altresì l'osservazione, considerata a garanzia dei principi di cui all'art. 4 della LR 43/1990, pur essendo pervenuta fuori termine ai sensi della LR 43/1990, inviata dal WWF con nota dd. 31 gennaio 2008, che rileva la mancanza del PRAE, l'effettuazione di lavori di ristrutturazione e potenziamento del cementificio di Fanna, l'insufficienza di un'analisi comparata tra più alternative, gli aspetti occupazionali, la mancanza di un'alternativa di trasporto cava cementificio tramite teleferica, la sommarietà delle valutazioni sull'IBA, la generale mancanza di nuovi elementi informativi delle integrazioni, con giudizio finale negativo;
VISTA la relazione istruttoria del Servizio valutazione impatto ambientale dd. 31 gennaio 2008;
VISTO il parere n. VIA/5/2008 relativo alla riunione del 6 febbraio 2008, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, con le prescrizioni, finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, che di seguito si riportano:
1. il progetto definitivo preordinato all'ottenimento dell'autorizzazione alla attività di cava dovrà contenere, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, anche:
a) un piano di monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (rumore, vibrazioni, inquinamento atmosferico con riferimento particolare alle polveri) allo scopo di poter controllare le previsioni dello studio di impatto ambientale, specie per quanto attiene alle modalità operative del prelievo di materiali, di trasporto degli stessi anche in relazione alla durata dell'intervento indicata nel predetto studio di impatto ambientale. Tale piano dovrà in particolare prevedere i punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la durata delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati, tenendo altresì in debito conto la presenza di eventuali ricettori sensibili ad un impatto;
b) un piano per la gestione degli incidenti e dei malfunzionamenti degli impianti, comprendente in particolare le misure, le opere e gli interventi complessivamente finalizzati al relativo controllo e contenimento;
c) un elaborato relativo alle aree di stoccaggio dei combustibili, dei lubrificanti, degli olii esausti con indicazione della loro destinazione, nonché delle aree destinate ad operazioni di manutenzione e riparazione degli autocarri e dei mezzi di cantiere in generale. La gestione di tali rifiuti all'interno dell'impianto dovrà, in ogni caso, realizzarsi per tipologie di sostanze, evitando qualsiasi miscelazione, contemperandosi, in particolare, a quanto previsto dal punto 4 e dal punto 5, punto m, comma 1, dell'art. 183 del D. Lgs. 152/06. Tale elaborato dovrà riportare specifici elementi inerenti alla raccolta ed allo smaltimento delle acque di scarico afferenti alle predette attività, e dovrà individuare in dettaglio le relative soluzioni e le opere occorrenti in proposito;
d) uno studio particolareggiato della caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso e della stabilità geostatica dei versanti, che dovrà affrontare in dettaglio la stabilità dei gradoni di scavo in quanto gli strati di calcare si presentano a franapoggio e cioè meno inclinati del versante, e dovrà contenere una approfondita analisi della stabilità in relazione ai fronti di scavo anche a seconda della loro orientazione rispetto ai sistemi di fatturazione dell'ammasso roccioso, con particolare riguardo all'escavazione della "Scaglia rossa" che rappresenta la formazione geologica con le peggiori caratteristiche meccaniche, avendo cura di individuare le aree in cui si possono verificare possibili fenomeni di crollo o di formazione di cunei instabili. I calcoli dovranno essere eseguiti prevedendo la presenza di acqua nelle fratture in quanto l'attività da essa creata lungo i piani di scorrimento ne aumenta considerevolmente le forze destabilizzanti;
e) una definizione quantitativa delle caratteristiche di permeabilità dell'ammasso roccioso che verrà interessato dall'attività di ampliamento della cava; una definizione della direzione preferenziale della fatturazione efficace attraverso cui si possa e, quindi, valutare i rapporti con il fondo valle; una ricerca di pozzi, piezometri o altri punti d'acqua eventualmente esistenti nella zona pedemontana che, una volta appurati i rapporti effettivi tra le acque che si infiltrano nell'ammasso roccioso ed i depositi di conoide, potrebbero essere utilizzati per periodici controlli delle acque sotterranee; una caratterizzazione quantitativa e qualitativa del materiale solido dilavato dalle acque di ruscellamento (incanalate e non incanalate) e trasportato nella locale rete idrografica superficiale;
f) la rete di regimazione superficiale delle acque meteoriche, che dovrà essere realizzata con materiali naturali e secondo le tecniche di ingegneria naturalistica, con riferimento sia alle fasi di scavo, sia alla configurazione finale a ripristino ultimato;
g) il dimensionamento della fase di ricomposizione ambientale, specificando lo spessore di terreno vegetale e la sua provenienza, il miscuglio di sementi utilizzato per la fase di inerbimento, la tipologia di piante ed il loro gradi di sviluppo, la densità delle stesse e l'insieme di informazioni utili a caratterizzare compiutamente tale fase progettuale. Si propone in particolare l'aumento della densità di impianto delle essenze arboree necessarie al riordino ambientale del sito portando il sesto di impianto medio a metri 2,5x2, pari a 2.000 piante per ettaro. La soluzione di ripristino ambientale scelta dovrà

comprendere anche più ipotesi di intervento migliorativo per fronteggiare eventuali problemi che dovessero insorgere in fase attuativa;

2. il piano di monitoraggio dei fattori inquinanti e quello della gestione degli incidenti e dei malfunzionamenti degli impianti di cui al punto precedente dovranno essere predisposti dal proponente e verificati dall'ARPA ed i relativi dati dovranno essere inviati al termine di ogni anno solare all'ARPA anche senza che sia fatta una specifica richiesta; tutti gli oneri comunque connessi alla predisposizione ed attuazione dei piani predetti sono a carico del proponente

3. prevedere l'eventuale realizzazione di una rotatoria o altra analoga soluzione all'incrocio della strada provinciale "Dei Maraldi" con l'attuale strada che collega la cava alla cementeria per garantire una maggiore sicurezza alla circolazione sia veicolare che ciclistica che pedonale, da concordare con la Provincia ed il Comune territorialmente interessati;

4. prevedere per la valutazione della diffusione delle polveri sospese nel contesto del programma per il monitoraggio di tale fattore inquinante, l'eventuale ricorso ad un modello di diffusione atmosferico che, a partire dal cronoprogramma delle attività previste, permetta di valutare eventuali ricadute di materiale nel contesto territorialmente limitrofo, soprattutto, in corrispondenza di recettori sensibili;

5. è necessario vengano esplicitati per i mezzi di trasporto e le macchine operatrici di cava: tipo di omologazione e relativa normativa CE; numero di Km percorsi e quantità di carburante utilizzato giornalmente; numero di giorni lavorati annualmente; tali mezzi dovranno essere possibilmente conformi a quanto previsto dal D.Lgs 262/02 e, per le stesse, dovranno essere forniti i dati identificativi

6. è necessaria la realizzazione di: un sistema di lavaggio degli autoveicoli in uscita dall'impianto; un sistema di abbattimento e mitigazione per irrorazione con acqua delle aree a maggior rischio di polverosità, anche ai fini del controllo e la riduzione delle polveri emesse in atmosfera; un sistema di lavaggio dei mezzi operanti nell'ambito dell'area di cava.

7. gli automezzi utilizzati dovranno avere caratteristiche tecnologiche tali da impedire, durante il trasporto, la dispersione di polveri o di materiale litoide; per quanto riguarda l'impatto acustico generato dagli stessi dovrà essere fatto riferimento al D.P.R. 142 del 30/03/04 ("Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447");

8. dovranno essere previsti in cantiere presidi adeguati al fine di garantire un intervento tempestivo in caso di perdite di fluidi da parte dei mezzi d'opera impiegati. Dovranno, poi, essere garantite istruzione e formazione del personale di cantiere riguardo le migliori tecniche di intervento da utilizzare in tali situazioni di emergenza e criticità ambientale;

9. lo smaltimento di fanghi ed acque di risulta dovrà avvenire secondo quanto previsto in merito dalla normativa vigente;

10. dovranno essere adottate delle adeguate misure di tipo gestionale ed operativo al fine di garantire il minor impatto possibile, generato dalla detonazione delle cariche esplosive e dall'utilizzo di macchinari rumorosi, quali:
   a) frequenza delle volate e quantitativo degli esplosivi utilizzati;
   b) ubicazione dei macchinari rumorosi nei punti più lontani da aree abitate e, possibilmente, confinati all'interno di strutture fonoassorbenti;
   c) trasporto dei materiali all'interno della cava tramite nastri trasportatori piuttosto che con mezzi pesanti;
   d) limitazione e programmazione delle operazioni rumorose in determinati orari della giornata al fine di evitare/ridurre la molestia, arrecata dal loro funzionamento, al vicinato;
   e) pianificazione di corsie di accelerazione, decelerazione od emergenza per i mezzi di trasporto utilizzati.

11. salvo diverse dimostrate esigenze, il proponente dovrà evitare l'utilizzo di materiale terroso necessario al completamento del recupero ambientale proveniente dall'area esterna a quella dei Comuni dove è presente l'attività estrattiva in argomento, dovrà accertare con l'Ente territorialmente competente nella materia dello smaltimento dei rifiuti, se ai materiali utilizzati per le operazioni di ripristino previste dal presente progetto siano o meno da applicare le norme relative allo smaltimento dei rifiuti;

12. il proponente, nel periodo di due anni successivi all'ultimazione dei lavori di ripristino, dovrà eseguire interventi di manutenzione delle opere di ripristino come cure colturali, ripristino delle fallanze, ulteriore apporto di terreno vegetale, sistemazione di erosioni successive alla chiusura dei lavori, secondo metodiche previste nel progetto di ripristino; i terreni su cui è previsto il ripristino vegetazionale dovranno essere adeguatamente preparati per favorire l'attecchimento delle piantumazioni previste e la crescita spontanea delle essenze autoctone presenti in zona, limitando la fertilizzazione al minimo necessario;

13. l'inizio di una nuova fascia di coltivazione potrà avvenire solamente dopo l'avvenuto completamento di almeno l'ottanta per cento (80%) del recupero ambientale della fascia precedente;

14. i profili delle scarpate dovranno essere mantenuti entro i 35° sessagesimali;

15. al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento paesaggistico dell'abito estrattivo si prescrive:

a) dovranno essere evitate eccessive geometrizzazioni delle scarpate e delle aree previste a bosco;
b) eventuali interventi di consolidamento dovranno essere eseguiti con tecniche d'ingegneria naturalistica, evitando per quanto tecnicamente possibile l'uso dei "gabbioni";
c) la ricomposizione finale dovrà prevedere la formazione di alcuni "colatoi naturali" per il deflusso delle acque piovane, con recapito finale nel rugo previsto;
d) i bordi della cava dovranno essere raccordati al terreno circostante per linee naturali rispetto alla pendenza generale della falda;

16. al termine di ogni anno solare il proponente dovrà inviare al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una Relazione documentata sul recepimento delle prescrizioni su riportate, in funzione dello stato di attuazione del progetto;

RILEVATO che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, le prescrizioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria;

RILEVATO in particolare che,come risulta dal predetto parere:

- nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di cui al DPCM 27.12.1988 in materia di impatto ambientale;
- la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell'iniziativa in argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla LR 43/1990;

CONSTATATO altresì che come emerge dal suddetto parere risulta che, in ordine al parere negativo espresso dal Comune di Maniago, le considerazioni di seguito esplicitate consentono di superare tale parere negativo:

- in relazione al rapporto volumi estratti e fabbisogni, si deve osservare che gli andamenti generali del mercato sono connotati da variabilità, per cui da un lato sussiste sotto il profilo industriale la necessità di poter disporre di un adeguato margine di sicurezza nel caso in cui le richieste di prodotto siano in aumento, da un altro lato (nell'ipotesi in cui invece le richieste di prodotto siano in decremento) gli scavi possono essere condotti in riduzione rispetto alle previsioni massime;
- in relazione alla non considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali del Monte San Lorenzo, si fa presente che l'argomento relativo all'analisi dell'impatto paesaggistico derivante all'ampliamento dell'attività estrattiva in essere lungo il versante orientale del Monte San Lorenzo è stato sviluppato nello SIA secondo un metodo riconducibile al filone dei metodi tipologici-qualitativi che consente di stimare le modificazioni paesaggistiche. Da tale analisi risulta come l'ambito estrattivo ricada in un'area di valore paesaggistico medio - basso in quanto buona parte dell'area di progetto è stata ed è tuttora interessata da interventi estrattivi che chiaramente ne diminuiscono il valore paesaggistico - ambientale originario. In particolare, dalla documentazione agli atti, risulta che pur variando il "valore paesaggistico" assunto non si hanno mutamenti significativi di detto valore a seguito dell'attuazione del progetto. Inoltre, l'analisi morfometrica dello stato attuale del Monte San Lorenzo e dello stato futuro è stata condotta impiegando i parametri, che ordinariamente si utilizzano in casi del genere, riguardanti la pendenza e l'esposizione. L'analisi del primo parametro mostra come la pendenza media dell'area di cava post escavazione diminuisca avvicinandosi a quella naturale del versante. L'analisi dell'esposizione indica come, a fine lavori, il versante del Monte San Lorenzo risulta più articolato rispetto alla situazione dei progetti finora approvati. Il metodo considera inoltre la visibilità dell'ambito estrattivo rispetto a punti sensibili determinati. L'analisi di visibilità mostra chiaramente come l'intervento in esame, pur comportando un inevitabile impatto sul paesaggio, non induce elementi particolarmente significativi di disagio paesaggistico, in quanto l'area di cava risulta scarsamente visibile dalla maggior parte dei punti sensibili considerati, come confermato dalle simulazioni effettuate sia da terra che da riprese aree. Si ritiene inoltre che le prescrizioni dalla 12) alla 15) comprese siano in grado di limitare in maniera significativa l'impatto paesaggistico;
- in relazione alla mancanza di dati oggettivi sull'ipotesi di coltivazione in sotterraneo, si fa presente che - peraltro come riconosciuto dallo stesso Comune di Maniago - lo studio appare sufficientemente completo e dettagliato, in quanto fornisce un inquadramento esaustivo degli aspetti tecnico-economici che caratterizzano un'attività estrattiva in sotterraneo, nonché delle tempistiche di messa a regime della attività estrattiva. Infatti, risultano analizzate diverse ipotesi per quanto riguarda la geometria degli spazi sotterranei sfruttabili in relazione alla metodologia progettuale ritenuta più adeguata e alle ipotesi di sostenibilità e convenienza economica. E' stata inoltre valutata anche una soluzione mista che prevede il prolungamento della estrazione in superficie ad un parziale sfruttamento in sotterraneo. In relazione alla possibile estensione delle camere in sotterrane, nella documentazione presentata è stata data risposta ai limiti areali del giacimento sfruttabile. In merito alla analisi dei costi, si sottolinea che la stima del costo di produzione risulta basata su un'analisi avente contenuti rapportabili ad una normale valutazione di fattibilità tecnico-economica, in grado di fornire - anche rispetto al livello di progettazione adottato - l'ordine di grandezza dei relativi valori. Riguardo all'ottimizzazione dei tempi di messa a regime della

produzione, non va dimenticato che tali tempi sono di fatto condizionati anche dell'espletamento delle attività connesse con l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al progetto. Pertanto, la tempistica risente anche di fattori non dipendenti dal proponente;
RILEVATO che, come emerge dal suddetto parere, le osservazioni presentate da Legambiente con nota del 26 agosto 2007 sono superate in quanto:
- la questione della valenza ambientale dell'area interessata, dell'entità degli interventi e dei conseguenti riflessi paesaggistici e visivi, nonché degli aspetti storico culturali è stata di fatto considerata nell'ambito dell'analisi dell'impatto paesaggistico derivante all'ampliamento dell'attività estrattiva in essere lungo il versante orientale del Monte San Lorenzo. Tale analisi risulta sviluppata con un metodo riconducibile al filone dei metodi tipologici-qualitativi che consente di stimare le modificazioni paesaggistiche. Inoltre le prescrizioni dalla 11) alla 15) comprese limitano i correlati impatti ambientali derivanti dall'attuazione del progetto;
- la problematica della strada di cantiere trova riscontro nella prescrizione 3);
RILEVATO che, come emerge dal suddetto parere, le osservazioni presentate dall'Associazione WWF con nota del 29 agosto 2007 sono superate in quanto:
- la tematica delle motivazioni del progetto, dei volumi scavati e di quelli da scavare, del programma di coltivazione, del futuro a lungo termine è stata illustrata nella documentazione presentata, ponendola in rapporto alla prevedibile prosecuzione dell'attività del cementificio di Fanna, e studiandone di conseguenza i connessi impatti ambientali in relazione a quanto stabilito dal DPCM 27 dicembre 1988;
- relativamente alle alternative, risulta presentata in particolare un'alternativa che prevede scavi in sotterraneo, ed un'alternativa che prevede sia scavi in sotterraneo che scavi a cielo aperto;
- circa la mancanza del PRAE, si osserva che l'art. 3 del DPCM 27 dicembre 1988 chiarisce che è escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto la conformità del progetto con gli strumenti di programmazione;
- la problematica degli aspetti paesaggistici ed urbanistici, e dei valori di sensibilità ambientale, è stata di fatto considerata nell'ambito dell'analisi dell'impatto paesaggistico derivante all'ampliamento dell'attività estrattiva in essere lungo il versante orientale del Monte San Lorenzo. Tale analisi risulta sviluppata con un metodo riconducibile al filone dei metodi tipologici-qualitativi che consente di stimare le modificazioni paesaggistiche. Inoltre le prescrizioni dalla 11) alla 15) comprese limitano i correlati impatti ambientali derivanti dall'attuazione del progetto;
- la questione della distruzione di aree boscate è legata al tipo di soluzione progettuale prospettata. Le prescrizioni dalla 11) alla 15) comprese limitano i correlati impatti ambientali derivanti dall'attuazione del progetto, anche perché tali prescrizioni riguardano pure nei loro contenuti i ripristini ambientali finalizzati a risarcire di fatto la perdita di aree boscate;
- il problema delle polveri sospese, del rumore e delle emissioni trova riscontro nella prescrizioni 1), 2), e dalla 4) alla 8) comprese;
- la problematica della fauna, dell'IBA Prealpi Carniche, degli ecosistemi, trova risposta indiretta nell'analisi degli impatti paesaggistici, in quanto sussiste uno stretto legame fra il paesaggio e le risorse presenti nell'area interessata. Tale analisi risulta sviluppata con un metodo riconducibile al filone dei metodi tipologici-qualitativi che consente di stimare le modificazioni paesaggistiche. Inoltre le prescrizioni dalla 11) alla 15) comprese limitano i correlati impatti ambientali derivanti dall'attuazione del progetto;
- il problema delle mitigazioni e compensazioni trova riscontro in particolare nella prescrizione 1), lett. g), nella 11), nella 12) e nella 13);
RILEVATO che, come emerge dal suddetto parere, le osservazioni presentate dalla Associazione Mountain Wilderness Italia con nota del 30 agosto 2007 sono superate in quanto:
- la tematica delle giustificazioni dell'intervento, delle fonti alternative, dei quantitativi di materiali estratti, dell'individuazione dei bacini estrattivi, dello scenario a lungo termine per la cava ed il cementificio, al rapporto tra l'estrazione dal Monte San Lorenzo e quella dal "cantiere Albareit" è stata illustrata nella documentazione presentata, ponendola in rapporto alla prevedibile prosecuzione dell'attività del cementificio di Fanna, e studiandone di conseguenza i connessi impatti ambientali in relazione a quanto stabilito dal DPCM 27 dicembre 1988;
- per quanto riguarda il vincolo paesaggistico la competente Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, con le prescrizioni puntualmente esplicitate nella predetta prescrizione 15);
- in ordine alle alternative, risulta presentata in particolare un'alternativa che prevede scavi in sotterraneo, ed un'alternativa che prevede sia scavi in sotterraneo che scavi a cielo aperto;
- sulla distruzione di aree boscate, le prescrizioni dalla 11) alla 15) comprese limitano i correlati impatti ambientali derivanti dall'attuazione del progetto, anche perché tali prescrizioni riguardano pure nei loro contenuti i ripristini ambientali finalizzati a risarcire di fatto la perdita di aree boscate;
- il problema delle polveri sospese trova riscontro nella prescrizioni 1), 2), 4) e 6);
- la problematica della fauna trova risposta indiretta nell'analisi degli impatti paesaggistici, in quanto

sussiste uno stretto legame fra il paesaggio e le risorse presenti nell'area interessata. Tale analisi risulta sviluppata con un metodo riconducibile al filone dei metodi tipologici-qualitativi che consente di stimare le modificazioni paesaggistiche. Inoltre le prescrizioni dalla 11) alla 15) comprese limitano i correlati impatti ambientali derivanti dall'attuazione del progetto;
- la questione della ricomposizione ambientale e delle misure di mitigazione trova riscontro in particolare nella prescrizione 1), lett. g), nella 11), nella 12) e nella 13);
- il tema del traffico da e per la cava trova in particolare riscontro nelle prescrizioni dalla 2) alla 7) comprese;,
RILEVATO che, come emerge dal suddetto parere, le osservazioni presentate dal Comitato SOS Monte San Lorenzo con nota pervenuta in data 31 agosto 2007 sono superate in quanto:
- l'argomento riguardante il rapporto fra l'attività di cava e l'area interessata, ivi compresi gli ambiti di tutela, l'avvicinamento delle escavazioni ad una chiesetta del 1200, risulta illustrato nella documentazione presentata, ponendolo in rapporto alla prevedibile prosecuzione dell'attività del cementificio di Fanna, e studiandone di conseguenza i connessi impatti ambientali in relazione a quanto stabilito dal DPCM 27 dicembre 1988;
- in ordine alle alternative, risulta presentata in particolare un'alternativa che prevede scavi in sotterraneo, ed un'alternativa che prevede sia scavi in sotterraneo che scavi a cielo aperto;
- il rapporto costi benefici si ritiene sia stato sviluppato, nella documentazione presentata, in maniera pertinente ed adeguata rispetto al livello di progettazione adottato, alle considerazioni prevedibile prosecuzione dell'attività del cementificio di Fanna, ed ai connessi impatti ambientali;
- il problema della emissione di polveri e rumori, alle conseguenze sugli habitat, sulla fauna e sulla flora trova riscontro nella prescrizioni 1), 2), e dalla 4) alla 8) comprese;
- la questione della configurazione della strada di servizio alla cava trova riscontro nella prescrizione 3);
RILEVATO che, come emerge dal suddetto parere, le osservazioni presentate dal Sig. Giacomino Pippolo con comunicazione tramite posta elettronica del 31 agosto 2007 sono superate in quanto:
- conformemente alle norme vigenti è stata data pubblicità all'iniziativa in argomento, permettendo al pubblico di presentare osservazioni;
- la tematica della durata della cava esistente e della durata dei lavori futuri, risulta illustrata nella documentazione presentata, ponendola in rapporto alla prevedibile prosecuzione dell'attività del cementificio di Fanna, e studiandone di conseguenza i connessi impatti ambientali in relazione a quanto stabilito dal DPCM 27 dicembre 1988;
RILEVATO che, come emerge dal suddetto parere, le osservazioni presentate dal WWF con nota dd. 31 gennaio 2008 sono superate in quanto:
- circa la mancanza del PRAE, si osserva che l'art. 3 del DPCM 27 dicembre 1988 chiarisce che è escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto la conformità del progetto con gli strumenti di programmazione;
- l'effettuazione di lavori di ristrutturazione e potenziamento del cementificio di Fanna non attengo a questa procedura di VIA;
- l'insufficienza di un'analisi comparata tra più alternative trova riscontro nel fatto che risulta presentata in particolare un'alternativa che prevede scavi in sotterraneo, ed un'alternativa che prevede sia scavi in sotterraneo che scavi a cielo aperto;
- l'alternativa di trasporto cava cementificio tramite teleferica pone problemi di impatto paesaggistico in una zona non direttamente interessata dall'attività di cava;
- l'argomento riguardante gli aspetti occupazionali in rapporto al progetto di cui trattasi risulta illustrato nella documentazione presentata, ponendolo in rapporto alla prevedibile prosecuzione dell'attività del cementificio di Fanna, con connesso studio degli impatti ambientali derivanti dal progetto come previsto dal DPCM 27 dicembre 1988;
- la problematica dell'IBA Prealpi Carniche trova risposta indiretta nell'analisi degli impatti paesaggistici, in quanto sussiste uno stretto legame fra il paesaggio e le risorse presenti nell'area interessata. Tale analisi risulta sviluppata con un metodo riconducibile al filone dei metodi tipologici-qualitativi che consente di stimare le modificazioni paesaggistiche. Inoltre le prescrizioni dalla 11) alla 15) comprese limitano i correlati impatti ambientali derivanti dall'attuazione del progetto;
- le integrazioni presentate risultano aver dato puntuale riscontro alle richieste di cui all'Ordinanza del Direttore del Servizio VIA ALP.11/2093/VIA/296 dd. 5 ottobre 2007;
RITENUTO di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni;
RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 - il progetto riguardante la coltivazione e la ricomposizione ambientale della cava di calcare per cemento "Claupa" nei Comuni di Maniago e Frisanco, presentato dalla Cementizillo Spa, con le suddette prescrizioni, finalizzate a limitare

l'impatto ambientale del progetto medesimo;
VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed ai lavori pubblici,
all'unanimità,

DELIBERA

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla Cementizillo Spa - riguardante la coltivazione e la ricomposizione ambientale della cava di calcare per cemento "Claupa" nei Comuni di Maniago e Frisanco. Al fine di limitare l'impatto ambientale vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. il progetto definitivo preordinato all'ottenimento dell'autorizzazione alla attività di cava dovrà contenere, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, anche:

a) un piano di monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (rumore, vibrazioni, inquinamento atmosferico con riferimento particolare alle polveri) allo scopo di poter controllare le previsioni dello studio di impatto ambientale, specie per quanto attiene alle modalità operative del prelievo di materiali, di trasporto degli stessi anche in relazione alla durata dell'intervento indicata nel predetto studio di impatto ambientale. Tale piano dovrà in particolare prevedere i punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la durata delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati, tenendo altresì in debito conto la presenza di eventuali ricettori sensibili ad un impatto;

b) un piano per la gestione degli incidenti e dei malfunzionamenti degli impianti, comprendente in particolare le misure, le opere e gli interventi complessivamente finalizzati al relativo controllo e contenimento;

c) un elaborato relativo alle aree di stoccaggio dei combustibili, dei lubrificanti, degli olii esausti con indicazione della loro destinazione, nonché delle aree destinate ad operazioni di manutenzione e riparazione degli autocarri e dei mezzi di cantiere in generale. La gestione di tali rifiuti all'interno dell'impianto dovrà, in ogni caso, realizzarsi per tipologie di sostanze, evitando qualsiasi miscelazione, contemperandosi, in particolare, a quanto previsto dal punto 4 e dal punto 5, punto m, comma 1, dell'art. 183 del D. Lgs. 152/06. Tale elaborato dovrà riportare specifici elementi inerenti alla raccolta ed allo smaltimento delle acque di scarico afferenti alle predette attività, e dovrà individuare in dettaglio le relative soluzioni e le opere occorrenti in proposito;

d) uno studio particolareggiato della caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso e della stabilità geostatica dei versanti, che dovrà affrontare in dettaglio la stabilità dei gradoni di scavo in quanto gli strati di calcare si presentano a franapoggio e cioè meno inclinati del versante, e dovrà contenere una approfondita analisi della stabilità in relazione ai fronti di scavo anche a seconda della loro orientazione rispetto ai sistemi di fatturazione dell'ammasso roccioso, con particolare riguardo all'escavazione della "Scaglia rossa" che rappresenta la formazione geologica con le peggiori caratteristiche meccaniche, avendo cura di individuare le aree in cui si possono verificare possibili fenomeni di crollo o di formazione di cunei instabili. I calcoli dovranno essere eseguiti prevedendo la presenza di acqua nelle fratture in quanto l'attività da essa creata lungo i piani di scorrimento ne aumenta considerevolmente le forze destabilizzanti;

e) una definizione quantitativa delle caratteristiche di permeabilità dell'ammasso roccioso che verrà interessato dall'attività di ampliamento della cava; una definizione della direzione preferenziale della fatturazione efficace attraverso cui si possa e, quindi, valutare i rapporti con il fondo valle; una ricerca di pozzi, piezometri o altri punti d'acqua eventualmente esistenti nella zona pedemontana che, una volta appurati i rapporti effettivi tra le acque che si infiltrano nell'ammasso roccioso ed i depositi di conoide, potrebbero essere utilizzati per periodici controlli delle acque sotterranee; una caratterizzazione quantitativa e qualitativa del materiale solido dilavato dalle acque di ruscellamento (incanalate e non incanalate) e trasportato nella locale rete idrografica superficiale;

f) la rete di regimazione superficiale delle acque meteoriche, che dovrà essere realizzata con materiali naturali e secondo le tecniche di ingegneria naturalistica, con riferimento sia alle fasi di scavo, sia alla configurazione finale a ripristino ultimato;

g) il dimensionamento della fase di ricomposizione ambientale, specificando lo spessore di terreno vegetale e la sua provenienza, il miscuglio di sementi utilizzato per la fase di inerbimento, la tipologia di piante ed il loro gradi di sviluppo, la densità delle stesse e l'insieme di informazioni utili a caratterizzare compiutamente tale fase progettuale. Si propone in particolare l'aumento della densità di impianto delle essenze arboree necessarie al riordino ambientale del sito portando il sesto di impianto medio a metri 2,5x2, pari a 2.000 piante per ettaro. La soluzione di ripristino ambientale scelta dovrà comprendere anche più ipotesi di intervento migliorativo per fronteggiare eventuali problemi che dovessero insorgere in fase attuativa;

2. il piano di monitoraggio dei fattori inquinanti e quello della gestione degli incidenti e dei malfunzionamenti degli impianti di cui al punto precedente dovranno essere predisposti dal proponente e verificati dall'ARPA ed i relativi dati dovranno essere inviati al termine di ogni anno solare all'ARPA anche senza che sia fatta una specifica richiesta; tutti gli oneri comunque connessi alla predisposizione ed attuazione dei piani predetti sono a carico del proponente

3. prevedere l'eventuale realizzazione di una rotatoria o altra analoga soluzione all'incrocio della strada provinciale "Dei Maraldi" con l'attuale strada che collega la cava alla cementeria per garantire una maggiore sicurezza alla circolazione sia veicolare che ciclistica che pedonale, da concordare con la Provincia ed il Comune territorialmente interessati;

4. prevedere per la valutazione della diffusione delle polveri sospese nel contesto del programma per il monitoraggio di tale fattore inquinante, l'eventuale ricorso ad un modello di diffusione atmosferico che, a partire dal cronoprogramma delle attività previste, permetta di valutare eventuali ricadute di materiale nel contesto territorialmente limitrofo, soprattutto, in corrispondenza di recettori sensibili;

5. è necessario vengano esplicitati per i mezzi di trasporto e le macchine operatrici di cava: tipo di omologazione e relativa normativa CE; numero di Km percorsi e quantità di carburante utilizzato giornalmente; numero di giorni lavorati annualmente; tali mezzi dovranno essere possibilmente conformi a quanto previsto dal D.Lgs 262/02 e, per le stesse, dovranno essere forniti i dati identificativi

6. è necessaria la realizzazione di: un sistema di lavaggio degli autoveicoli in uscita dall'impianto; un sistema di abbattimento e mitigazione per irrorazione con acqua delle aree a maggior rischio di polverosità, anche ai fini del controllo e la riduzione delle polveri emesse in atmosfera; un sistema di lavaggio dei mezzi operanti nell'ambito dell'area di cava.

7. gli automezzi utilizzati dovranno avere caratteristiche tecnologiche tali da impedire, durante il trasporto, la dispersione di polveri o di materiale litoide; per quanto riguarda l'impatto acustico generato dagli stessi dovrà essere fatto riferimento al D.P.R. 142 del 30/03/04 ("Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447");

8. dovranno essere previsti in cantiere presidi adeguati al fine di garantire un intervento tempestivo in caso di perdite di fluidi da parte dei mezzi d'opera impiegati. Dovranno, poi, essere garantite istruzione e formazione del personale di cantiere riguardo le migliori tecniche di intervento da utilizzare in tali situazioni di emergenza e criticità ambientale;

9. lo smaltimento di fanghi ed acque di risulta dovrà avvenire secondo quanto previsto in merito dalla normativa vigente;

10. dovranno essere adottate delle adeguate misure di tipo gestionale ed operativo al fine di garantire il minor impatto possibile, generato dalla detonazione delle cariche esplosive e dall'utilizzo di macchinari rumorosi, quali:

a) frequenza delle volate e quantitativo degli esplosivi utilizzati;

b) ubicazione dei macchinari rumorosi nei punti più lontani da aree abitate e, possibilmente, confinati all'interno di strutture fonoassorbenti;

c) trasporto dei materiali all'interno della cava tramite nastri trasportatori piuttosto che con mezzi pesanti;

d) limitazione e programmazione delle operazioni rumorose in determinati orari della giornata al fine di evitare/ridurre la molestia, arrecata dal loro funzionamento, al vicinato;

e) pianificazione di corsie di accelerazione, decelerazione od emergenza per i mezzi di trasporto utilizzati.

11. salvo diverse dimostrate esigenze, il proponente dovrà evitare l'utilizzo di materiale terroso necessario al completamento del recupero ambientale proveniente dall'area esterna a quella dei Comuni dove è presente l'attività estrattiva in argomento, dovrà accertare con l'Ente territorialmente competente nella materia dello smaltimento dei rifiuti, se ai materiali utilizzati per le operazioni di ripristino previste dal presente progetto siano o meno da applicare le norme relative allo smaltimento dei rifiuti;

12. il proponente, nel periodo di due anni successivi all'ultimazione dei lavori di ripristino, dovrà eseguire interventi di manutenzione delle opere di ripristino come cure colturali, ripristino delle fallanze, ulteriore apporto di terreno vegetale, sistemazione di erosioni successive alla chiusura dei lavori, secondo metodiche previste nel progetto di ripristino; i terreni su cui è previsto il ripristino vegetazionale dovranno essere adeguatamente preparati per favorire l'attecchimento delle piantumazioni previste e la crescita spontanea delle essenze autoctone presenti in zona, limitando la fertilizzazione al minimo necessario;

13. l'inizio di una nuova fascia di coltivazione potrà avvenire solamente dopo l'avvenuto completamento di almeno l'ottanta per cento (80%) del recupero ambientale della fascia precedente;

14. i profili delle scarpate dovranno essere mantenuti entro i 35° sessagesimali;

15. al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento paesaggistico dell'abito estrattivo si prescrive:

a) dovranno essere evitate eccessive geometrizzazioni delle scarpate e delle aree previste a bosco;

b) eventuali interventi di consolidamento dovranno essere eseguiti con tecniche d'ingegneria natura-

listica, evitando per quanto tecnicamente possibile l'uso dei "gabbioni";
c) la ricomposizione finale dovrà prevedere la formazione di alcuni "colatoi naturali" per il deflusso delle acque piovane, con recapito finale nel rugo previsto;
d) i bordi della cava dovranno essere raccordati al terreno circostante per linee naturali rispetto alla pendenza generale della falda;
16. al termine di ogni anno solare il proponente dovrà inviare al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una Relazione documentata sul recepimento delle prescrizioni su riportate, in funzione dello stato di attuazione del progetto.
B) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, verrà inviato al proponente, trasmesso alle Autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 43/1990, nonché agli Uffici che hanno collaborato nell'istruttoria.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_337_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 337

LR 27/1999, art. 2, come sostituito dall'art. 14 della LR 4/2005. Individuazione del "Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 «Per lo sviluppo dei distretti industriali» come modificata dalla legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, concernente: «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.»;
VISTO in particolare l'articolo 2 della legge predetta, come sostituito dall'articolo 14 della LR n. 4/2005 recante: "Individuazione dei distretti industriali", ai sensi del quale i distretti industriali sono individuati con deliberazione della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1695 approvata nella seduta del 21 luglio 2006, relativa ai criteri per il riconoscimento dei distretti industriali, pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 16.08.2006;
VISTO, altresì, l'articolo 3 della citata LR 27/1999, come sostituito dall'articolo 15 della LR 4/2005, recante: "Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale";
ATTESA la documentazione inoltrata congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di Udine, Tavagnacco e Reana del Rojale e dai Presidenti della Camera di Commercio di Udine e del Consorzio Friuli Innovazione, assunta al protocollo n. 31411/PROD/POLEC in data 28 dicembre 2007, volta all'individuazione dell'ambito territoriale del "Distretto Industriale Tecnologie Digitali" ed in particolare la "Relazione per l'istituzione del Distretto delle Tecnologie Digitali";
ATTESO che dall'esame istruttorio della documentazione sopraindicata curato dalla Direzione centrale delle Attività produttive nell'area distrettuale nel suo complesso sussistono i requisiti di cui alle lettere a) e b) della deliberazione della Giunta regionale n. 1695, approvata nella seduta del 21 luglio 2006, per l'individuazione del "Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali", in quanto dalla documentazione emerge che:
a) il valore dell'indice di densità imprenditoriale dell'attività manifatturiera è pari a 1,0199 (valore soglia = 1);
b) il valore dell'indice di specializzazione produttiva, pari a 0,3286, è superiore al valore regionale aumentato del 30%, pari a 0,0607;
CONSIDERATO che dall'esame della "Relazione per l'istituzione del distretto delle Tecnologie Digitali", si riscontrano i requisiti previsti dagli indicatori qualitativi definiti nella lettera d) della deliberazione della Giunta regionale n. 1695, approvata nella seduta del 21 luglio 2006;
ATTESO che in relazione alle categorie economiche - K 72 "Informatica ed Attività connesse" e in dettaglio i Codici 72.1 "Consulenza per installazione di sistemi informatici" - 72.2 "Realizzazione di software e consulenza informatica", 72.3 "Elaborazione elettronica dei dati", 72.4 "Attività delle banche dati", 72.5 "Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio, apparecchiature e materiale informatico", 72.6 "Altre attività connesse all'informatica", riferite alla classificazione delle attività economiche dell'ISTAT

ATECO 2002, l'ambito territoriale interessato comprende i Comuni di:
1. Tavagnacco
2. Reana del Rojale
3. Udine limitatamente alle:
a) Circoscrizione 1 (Centro) tutte le sezioni di censimento;
b) Circoscrizione 2 (Rizzi, San Domenico, Cormor, San Rocco) limitatamente alle sezioni 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 812, 1661, 5452, 7141;
c) Circoscrizione 5 (Cussignacco) tute le sezioni di censimento;
d) Circoscrizione 7 (Paderno, Beivars) tutte le sezioni di censimento.

VISTA la nota della direzione generale della Regione, Servizio statistica, assunta al protocollo n. 3421/PROD/POLEC in data 05/02/2008, che testualmente recita <<si sottolinea che entrambi gli indici previsti dalla deliberazione di Giunta n. 1695 dd. 21/07/2006 soddisfano le condizioni richieste, ma si osserva che vi sono scostamenti tra i dati in nostro possesso e quelli inclusi nella domanda riguardo alla popolazione residente nelle sezioni censuarie del Comune di Udine da includere nel distretto (rispettivamente 51.836 invece che 51.563). Inoltre nella specifica delle sezioni censuarie facenti parte delle circoscrizioni è stata omessa la sezione 7591 (circoscrizione 7)>>;

CHE con la medesima nota il Servizio Statistica ritiene che quanto sopra esposto non pregiudica il rispetto dei parametri richiesti per il riconoscimento del "Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali" ed accerta la sostanziale corrispondenza dei dati statistici forniti dagli istanti, con le precisazioni in riferimento ai dati Istat dell'8° Censimento dell'industria e dei servizi (2001) e del 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni (2001), come di seguito indicato:
a) indice di densità imprenditoriale dell'attività manifatturiera:
valore richiesto:
ULML/PRL> 1 ULMR /PRR
dove:
ULML = unità locali di industria manifatturiera nel sistema locale
PRL = popolazione residente locale
ULMR = unità locali di industria manifatturiera in regione
PRR = popolazione residente in regione
737/68.936>12.441/1.183.764 → 0,01069>0,01051 → 1,0171>1
b) indice di specializzazione produttiva:
valore richiesto:
ISL/ISR >1,3
ISL = wsl/wml
ISR = wsr/wmr
wsl = addetti al settore di specializzazione locale
wml = addetti all'industria manifatturiera locale
wsr = addetti al settore di specializzazione in regione
wmr = addetti all'industria manifatturiera in regione
ISL = 1.407/4.283 = 0,32851
ISR = 6.367/136.508 = 0,04664
ISL/ISR >1,3 → 7,0435>1,3

RITENUTO di individuare nell'ambito territoriale dei Comuni sopra elencati l'area relativa al "Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali" di Tavagnacco;

RITENUTO pertanto di procedere al riconoscimento del "Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali" di Tavagnacco ai sensi e con le modalità qui indicate;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di individuare, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 27/1999, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della L.R. n. 4/2005, il "Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali" di Tavagnacco in conformità con i criteri per l'individuazione e il riconoscimento dei distretti industriali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1695, approvata nella seduta del 21 luglio 2006, in riferimento alle attività economiche: K 72 "Informatica ed Attività connesse" ed in dettaglio i Codici 72.1 "Consulenza per installazione di sistemi informatici" - 72.2 "Realizzazione di software e consulenza informatica", 72.3 "Elaborazione elettronica dei dati", 72.4 "Attività delle banche dati", 72.5 "Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio, apparecchiature e materiale informatico", 72.6 "Altre attività connesse all'informatica", riferite alla classificazione delle attività economiche dell'ISTAT ATECO 2002, ricompreso nell'ambito del territorio dei Comuni sottoelencati:

1. Tavagnacco
2. Reana del Rojale
3. Udine limitatamente alle:
   a) Circoscrizione 1 (Centro) tutte le sezioni di censimento;
   b) Circoscrizione 2 (Rizzi, San Domenico, Cormor, San Rocco) limitatamente alle sezioni 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 812, 1661, 5452, 7141;
   c) Circoscrizione 5 (Cussignacco) tute le sezioni di censimento;
   d) Circoscrizione 7 (Paderno, Beivars) tutte le sezioni di censimento.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_338_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 338

LR 27/1999, art. 2, come sostituito dall'art. 14 della LR 4/2005. Individuazione del "Distretto Industriale Termoelettromeccanico del Medio Friuli".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 «Per lo sviluppo dei distretti industriali» come modificata dalla legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, concernente: «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.»;
VISTO in particolare l'articolo 2 della legge predetta, come sostituito dall'articolo 14 della LR n. 4/2005 recante: "Individuazione dei distretti industriali", ai sensi del quale i distretti industriali sono individuati con deliberazione della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1695 approvata nella seduta del 21 luglio 2006, relativa ai criteri per il riconoscimento dei distretti industriali, pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 16.08.2006;
VISTO, altresì, l'articolo 3 della citata LR 27/1999, come sostituito dall'articolo 15 della LR 4/2005, recante: "Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale";
ATTESA la documentazione inoltrata dal Sindaco del Comune di Codroipo, assunta al protocollo n. 1569/PROD/POLEC in data 21 gennaio 2008, ed in particolare:
1) la domanda di riconoscimento del distretto industriale termoelettromeccanico del Medio Friuli comprendente i Comuni di Codroipo, Bertiolo, Castions di Strada, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Rivignano, Teor e Varmo ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della LR 27/1999 e l'inclusione nel distretto dei Comuni di Sedegliano e Talmassons,
2) lo studio "Il distretto termoelettromeccanico del Medio Friuli" effettuato da Informest ;
3) cartografiia del distretto comprendente anche i Comuni di Sedegliano e Talamssons;
4) delibera che autorizza il sindaco a presentare domanda;
ATTESO che dall'esame istruttorio della documentazione sopraindicata curato dalla Direzione centrale delle Attività produttive nell'area distrettuale nel suo complesso sussistono i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) della deliberazione della Giunta regionale n. 1695, approvata nella seduta del 21 luglio 2006, per l'individuazione del "Distretto Industriale Termoelettromeccanico" di Codroipo;
VISTA la nota della direzione generale della Regione, Servizio statistica, assunta al protocollo n. 3420/PROD/POLEC in data 05/02/2008, con la quale si comunica la verifica dei dati statistici per il riconoscimento del distretto industriale termoelettromeccanico comprendente i Comuni di Bertiolo, Castions di Strada, Codroipo, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Rivignano, Teor, Varmo, Talmassons e Sedegliano, con riferimento alle attività economiche (dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2002) DK 29.23.1 "Fabbricazione e installazione di attrezzature uso non domestico per refrigerazione e la ventilazione", DK 29.24.3 "Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.", DK 29.40.0 "Fabbricazione macchine utensili", DK 29.71.0 "Fabbricazione di elettrodomestici ", con le seguenti precisazioni:
a) indice di densità imprenditoriale:

valore richiesto:
ULML/PRL> 1 ULMR /PRR
dove:
ULML = unità locali di industria manifatturiera nell'area locale
PRL = popolazione residente nell'area locale
ULMR = unità locali di industria manifatturiera in regione
PRR = popolazione residente in regione
476/43.170>12.441/1.183.764 → 0,01103>0,01051 → 1,0495>1
b) indice di specializzazione produttiva:
valore richiesto:
ISL/ISR >1,3
ISL = wsl/wml
ISR = wsr/wmr
wsl = addetti al settore di specializzazione nell'area locale
wml = addetti all'industria manifatturiera nell'area locale
wsr = addetti al settore di specializzazione in regione
wmr = addetti all'industria manifatturiera in regione
ISL = 1.482/4.743 = 0,31246
ISR = 10.354/136.508 = 0,07584
ISL/ISR >1,3 → 4,1199>1,3
RITENUTO di individuare nell'ambito territoriale dei Comuni sopra elencati l'area relativa al "Distretto Industriale termoelettromeccanico del Medio Friuli" di Codroipo;
RITENUTO pertanto di procedere al riconoscimento del "Distretto Industriale termoelettromeccanico del Medio Friuli" di Codroipo, ai sensi e con le modalità qui indicate;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di individuare, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 27/1999, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della L.R. n. 4/2005, il "Distretto Industriale termoelettromeccanico del Medio Friuli" di Codroipo, in conformità con i criteri per l'individuazione e il riconoscimento dei distretti industriali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1695, approvata nella seduta del 21 luglio 2006, in riferimento alle attività economiche: DK 29.23.1 "Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per refrigerazione e la ventilazione", DK 29.24.3 "Fabbricazione macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.", DK 29.40.0 "Fabbricazione di macchine utensili", DK 29.71.0 "Fabbricazione di elettrodomestici", riferite alla classificazione delle attività economiche dell'ISTAT ATECO 2002, ricompreso nell'ambito del territorio dei Comuni sottoelencati:
1. Bertiolo,
2. Castions di Strada,
3. Codroipo,
4. Palazzolo dello Stella,
5. Pocenia,
6. Rivignano,
7. Teor,
8. Varmo
9. Talmassons,
10. Sedegliano
2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_342_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 342

LR 2/2002, art. 131 e segg. - DPReg. 241/2002 - Nomina nuova Commissione d'esame per Maestri di Sci per la disciplina dello snowboard.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata legge regionale, ed in particolare gli articoli 131 e seguenti che definiscono e disciplinano la professione del Maestro di Sci nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che prevedono la possibilità, per il Maestro di Sci, di conseguire tra le altre specializzazioni, anche quelle relative alle discipline dello snowboard;
VISTO specificatamente l'articolo 136 - comma 1 - della legge regionale, ai sensi del quale, l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di Maestro di Sci si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami;
VISTO il comma 2 - del citato articolo 136 - della legge regionale, ai sensi del quale, i corsi e gli esami per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di Maestro di Sci sono organizzati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l'Amministrazione regionale;
VISTO l'articolo 138, lettera a), della legge regionale, il quale prevede che con Regolamento di attuazione siano stabilite le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di Maestro di Sci, nonché le norme di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale, delle eventuali prove attitudinali di ammissione e le caratteristiche di svolgimento delle prove conclusive d'esame;
VISTO l'articolo 138, lettera b), della legge regionale, il quale prevede che con Regolamento di attuazione siano stabilite le modalità di nomina, funzionamento e composizione delle Commissioni esaminatrici di cui alla lettera a) del medesimo articolo;
DATO ATTO che - ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento di attuazione della legge regionale, emanato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres. concernente le professioni turistiche - ciascuna Commissione esaminatrice nominata, dura in carica quattro anni;
RICORDATO che - ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres. - la precedente Commissione esaminatrice relativa ai corsi di formazione professionale per Maestri di Sci nelle discipline dello snowboard, costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 2878 di data 26 settembre 2003, è ormai decaduta;
RITENUTO, pertanto, necessario nominare una nuova Commissione esaminatrice ai sensi della legge regionale, che durerà in carica quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente atto deliberativo;
RICORDATO altresì che, ai sensi della legge regionale, e dell'articolo 23, comma 2, del citato Regolamento di attuazione, la Commissione esaminatrice per le discipline dello snowboard è composta da:
- il Direttore centrale della Direzione centrale Attività produttive, o un suo delegato, che funge da Presidente;
- tre Maestri di Sci per le discipline dello snowboard, o loro sostituti, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia;
- tre Istruttori nazionali di sci per le discipline dello snowboard, o loro sostituti, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia;
- un dipendente in servizio presso la Direzione centrale Attività produttive, con qualifica non inferiore alla categoria D, che funge da Segretario, o un suo sostituto, che funge da Segretario medesimo;

TENUTO CONTO, che ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del citato Regolamento di attuazione, per lo svolgimento della prova didattica e di quella culturale, la Commissione esaminatrice nominata, può essere integrata da esperti nelle materie d'esame, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia;
VISTA la nota del Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia di data 6 aprile 2007 (ad prot. n. 9557/Prod/Sistur di data 12 aprile 2007), con la quale il Consiglio Direttivo ha deliberato i nominativi delle Commissioni esaminatrici per il quadriennio 2007/2010;
VISTA la successiva nota datata 6 febbraio 2008, dello stesso Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia (ad prot. n. 3775/Prod/Tur di data 11 febbraio 2008), con la quale si è indicato il sig. Rezzoli Giovanni, Istruttore nazionale, quale membro supplente della Commissione esaminatrice per Maestri di Sci per le discipline dello snowboard, in sostituzione del sig. Dal Masso Pietro, Istruttore nazionale, precedentemente designato dallo stesso Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, e ciò per la perdurante irreperibilità dello stesso sig. Dal Masso Pietro;
PRESO ATTO che, per lo svolgimento della prova didattica, sono stati designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia il dott. Zanette Lorenzo, psicologo, ed il dott. Fabretto Mario, esperto in fisica e bio-meccanica;
TENUTO CONTO che per lo svolgimento della prova culturale la Commissione esaminatrice verrà successivamente integrata, non appena individuate le materie d'esame, da esperti in dette materie, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia;
PRESO ATTO che il Direttore centrale della Direzione centrale Attività produttive, ha ritenuto di delegare in qualità di Presidente della costituenda Commissione esaminatrice il dott. Fabbro Marco, dipendente in servizio presso la Direzione centrale Attività produttive, con qualifica di categoria D, con compiti ispettivi;

PRESO ATTO che il Direttore centrale della Direzione centrale Attività produttive, ha ritenuto di delegare, in qualità rispettivamente di Segretario e di Segretario supplente della costituenda Commissione esaminatrice, il dott. Fumis Gian Andrea ed il sig. Colombo Stefano, dipendenti in servizio presso la Direzione centrale Attività produttive, con qualifica di categoria D, con compiti ispettivi;
CONSIDERATO che alle spese di funzionamento della Commissione esaminatrice in argomento, si provvederà con i finanziamenti a favore del Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, previsti dall'articolo 159 della legge regionale e secondo gli articoli 11 e seguenti del Regolamento di attuazione della legge regionale medesima, emanato con Decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 0253/Pres.;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di nominare la nuova Commissione esaminatrice per Maestri di Sci per le discipline dello snowboard, ai sensi dei citati articoli 131 e seguenti della LR 2/2002, e dell'articolo 23 del Regolamento di attuazione della legge regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres., nella seguente composizione:

MEMBRI EFFETTIVI	MEMBRI SUPPLENTI
Il Presidente: Fabbro Marco	
Il Segretario: Fumis Gian Andrea	Il Segretario: Colombo Stefano
Maestro di Sci - discipline dello snowboard: Domini Uranio	Maestro di Sci - discipline dello snowboard: Maieron Verner
Maestro di Sci - discipline dello snowboard: Sabidussi Ivano	Maestro di Sci - discipline dello snowboard: Colloredo Donato
Maestro di Sci - discipline dello snowboard: Sbrizzai Aller	Maestro di Sci - discipline dello snowboard: Follador Alessia
Istruttore nazionale di sci - discipline dello snowboard: Mazzonelli Marco	Istruttore nazionale di sci - discipline dello snowboard: Rezzoli Giovanni
Istruttore nazionale di sci - discipline dello snowboard: Rudatis Maurizio	Istruttore nazionale di sci - discipline dello snowboard: Campioni Mauro
Esperto specializzazione discipline dello snowboard: Deluca Bruno	Istruttore nazionale di sci - discipline dello snowboard: Secchi Michele

2. Di prendere atto che la durata in carica della Commissione esaminatrice in argomento, è di un quadriennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
3. Di prendere atto che, per lo svolgimento della prova didattica, sono stati designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del più volte citato Regolamento di attuazione della legge regionale, emanato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres., il dott. Zanette Lorenzo, psicologo, ed il dott. Fabretto Mario, esperto in fisica e bio-meccanica;
4. Di disporre che per lo svolgimento della prova culturale la Commissione esaminatrice verrà successivamente integrata, non appena individuate le materie d'esame, da esperti in dette materie, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del suddetto Regolamento di attuazione della legge regionale, emanato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres.;
5. Di dare atto che per lo svolgimento della prova culturale di cui al punto precedente, la Commissione esaminatrice in argomento sarà composta dal Presidente, dal Segretario o dal Segretario sostituto, e dai soli esperti nelle individuate materie d'esame, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, non considerandosi necessaria la presenza dei commissari tecnici esperti (Maestri di Sci ed Istruttori nazionali) in tale modulo di attività della Commissione esaminatrice;
6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_344_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 344

LR 2/2002 - art. 131 e seguenti DPReg. 241/2002 - Commissione d'esame per Maestro di Sci per le discipline alpine. Modifica composizione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata legge regionale, ed in particolare gli articoli 131 e seguenti che definiscono e disciplinano la professione del Maestro di Sci nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che prevedono la possibilità, per il Maestro di Sci, di conseguire tra le altre specializzazioni anche quelle relative alle discipline alpine;
VISTO specificatamente l'articolo 136 - comma 1 - della legge regionale, ai sensi del quale, l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di Maestro di Sci si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami;
VISTO il comma 2 - del citato articolo 136 - della legge regionale, ai sensi del quale, i corsi e gli esami per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di Maestro di Sci sono organizzati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l'Amministrazione regionale;
VISTO l'articolo 138, lettera a), della legge regionale, il quale prevede che con Regolamento di attuazione siano stabilite le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici finalizzati al conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di Maestro di Sci, nonché le norme di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale, delle eventuali prove attitudinali di ammissione e le caratteristiche di svolgimento delle prove conclusive d'esame;
VISTO l'articolo 138, lettera b), della legge regionale, il quale prevede che con Regolamento di attuazione siano stabilite le modalità di nomina, funzionamento e composizione delle Commissioni esaminatrici di cui alla lettera a) del medesimo articolo;
DATO ATTO che - ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento di attuazione della legge regionale, emanato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres. concernente le professioni turistiche - ciascuna Commissione esaminatrice nominata, dura in carica quattro anni;
RICORDATO altresì, che ai sensi della legge regionale, e dell'articolo 23, comma 2, del citato Regolamento di attuazione, la Commissione esaminatrice per le discipline alpine è composta da :
- il Direttore centrale della Direzione centrale Attività produttive, o un suo delegato, che funge da Presidente;
- tre Maestri di Sci per le discipline alpine, o loro sostituti, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia;
- tre Istruttori nazionali di sci per le discipline alpine, o loro sostituti, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia;
- un dipendente in servizio presso la Direzione centrale Attività produttive, con qualifica non inferiore alla categoria D, che funge da Segretario, o un suo sostituto, che funge da Segretario medesimo;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del citato Regolamento di attuazione, per lo svolgimento della prova didattica e di quella culturale, la Commissione esaminatrice nominata, può essere integrata da esperti nelle materie d'esame, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia;
DATO ATTO che la precedente Commissione esaminatrice relativa ai corsi di formazione professionale per Maestri di Sci nelle discipline alpine, è stata
COSTITUITA con deliberazione della Giunta regionale n. 1023 di data 4 maggio 2007, ed è attualmente in carica nella seguente composizione:

MEMBRI EFFETTIVI	MEMBRI SUPPLENTI
Il Presidente: Zanier Luciano	
Il Segretario: Fabbro Marco	Il Segretario: Colombo Stefano
Maestro di Sci - discipline alpine: De Infanti Riccardo	Maestro di Sci - discipline alpine: Casanova Mauro
Maestro di Sci - discipline alpine: Rossi Alberto	Maestro di Sci - discipline alpine: Del Zotto Marco
Maestro di Sci - discipline alpine: Tschurwald Fabio	Maestro di Sci - discipline alpine: Pasqualin Claudio

MEMBRI EFFETTIVI	MEMBRI SUPPLENTI
Istruttore nazionale di sci alpino: Davare Diego	Istruttore nazionale di sci alpino: Puntil Juri
Istruttore nazionale di sci alpino: Kastlunger Klaus	Istruttore nazionale di sci alpino: Sommariva Maurizio
Istruttore nazionale di sci alpino: Debertolis Francesco	Istruttore nazionale di sci alpino: Gheser Luca

DATO ATTO che risulta - tuttavia necessario modificare - la composizione della Commissione esaminatrice in carica, in considerazione dell'avvenuto decesso del sig. Puntil Juri, membro supplente - Istruttore nazionale, e della intervenuta indisponibilità alla carica del Segretario supplente della Commissione esaminatrice stessa, sig. Colombo Stefano;
DATO ATTO che, con nota di data 24 ottobre 2007 (ad prot. n. 25924/Prod/Sistur di data 29 ottobre 2007), il Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia ha nominato il sig. Paci Guido, in sostituzione del sig. Puntil Juri;
DATO ATTO che, in sostituzione del Segretario supplente della Commissione esaminatrice, sig. Colombo Stefano, è stato individuato il dott. Fumis Gian Andrea, dipendente in servizio presso la Direzione centrale Attività produttive, con qualifica nella categoria D, con compiti ispettivi;
VISTA la nota del Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia di data 6 aprile 2007 (ad prot. n. 9557/Prod/Sistur di data 12 aprile 2007), con la quale il Consiglio Direttivo ha deliberato, a suo tempo, i nominativi delle Commissioni esaminatrici per il quadriennio 2007/2010;
DATO ATTO che, per lo svolgimento della prova didattica, sono stati designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, il dott. Zanette Lorenzo, psicologo, ed il dott. Fabretto Mario, esperto in fisica e bio-meccanica;
VISTA la successiva nota del Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia di data 20 aprile 2007 (ad prot. n. 10431/Prod/Sistur di data 24 aprile 2007) di modifica di un nominativo, e la già citata nota di data 24 ottobre 2007 (ad prot. n. 25924/Prod/Sistur di data 29 ottobre 2007) di sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice medesima;
TENUTO CONTO che, per lo svolgimento della prova culturale, la Commissione esaminatrice verrà successivamente integrata, non appena individuate le materie d'esame, da esperti in dette materie, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che alle spese di funzionamento della Commissione esaminatrice in argomento, si provvederà con i finanziamenti a favore del Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, previsti dall'articolo 159 della legge regionale e secondo gli articoli 11 e seguenti del Regolamento di attuazione della legge regionale medesima, emanato con Decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 0253/Pres.;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di modificare, ai sensi dei citati articoli 131 e seguenti della LR 2/2002, e dell'articolo 23 del Regolamento di attuazione della legge regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres., la composizione della Commissione esaminatrice per Maestri di Sci per le discipline alpine, nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 1023 di data 4 maggio 2007 ed attualmente in carica, e di approvare contestualmente la seguente composizione della Commissione esaminatrice stessa:

MEMBRI EFFETTIVI	MEMBRI SUPPLENTI
Il Presidente: Zanier Luciano	
Il Segretario: Fabbro Marco	Il Segretario: Fumis Gian Andrea
Maestro di Sci - discipline alpine: De Infanti Riccardo	Maestro di Sci - discipline alpine: Casanova Mauro
Maestro di Sci - discipline alpine: Rossi Alberto	Maestro di Sci - discipline alpine: Del Zotto Marco
Maestro di Sci - discipline alpine: Tschurwald Fabio	Maestro di Sci - discipline alpine: Pasqualin Claudio
Istruttore nazionale di sci alpino: Davare Diego	Istruttore nazionale di sci alpino: Paci Guido
Istruttore nazionale di sci alpino: Kastlunger Klaus	Istruttore nazionale di sci alpino: Sommariva Maurizio
Istruttore nazionale di sci alpino: Debertolis Francesco	Istruttore nazionale di sci alpino: Gheser Luca

2. Di confermare che la durata in carica della Commissione esaminatrice in argomento è di un quadriennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 1023 datata 4 maggio 2007 di costituzione della Commissione esaminatrice stessa, modificata con il presente provvedimento;
3. Di confermare che, per lo svolgimento della prova didattica, sono stati designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del già citato Regolamento di attuazione della legge regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres., il dott. Zanette Lorenzo, psicologo, ed il dott. Fabretto Mario, esperto in fisica e bio-meccanica;
4. Di disporre che per lo svolgimento della prova culturale, la Commissione esaminatrice verrà successivamente integrata, non appena individuate le materie d'esame, da esperti in dette materie, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del più volte citato Regolamento di attuazione della legge regionale, emanato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres.;
5. Di dare atto che per lo svolgimento della prova culturale di cui al punto precedente, la Commissione esaminatrice in argomento sarà composta dal Presidente, dal Segretario o dal Segretario sostituto, e dai soli esperti nelle individuate materie d'esame, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, non considerandosi necessaria la presenza dei commissari tecnici esperti (Maestri di Sci ed Istruttori nazionali) in tale modulo di attività della Commissione esaminatrice;
6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_346_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 346

LR 2/2002 artt. 131 e segg. DPReg. 241/2002. Nomina nuova Commissione d'esame per Maestri di Sci per le discipline del fondo e del telemark.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata legge regionale, ed in particolare gli articoli 131 e seguenti che definiscono e disciplinano la professione del Maestro di Sci nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che prevedono la possibilità, per il Maestro di Sci, di conseguire tra le altre specializzazioni anche quelle relative alle discipline del fondo e telemark;
VISTO specificatamente l'articolo 136 - comma 1 - della legge regionale, ai sensi del quale, l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di Maestro di Sci si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami;
VISTO il comma 2 - del citato articolo 136 - della legge regionale, ai sensi del quale, i corsi e gli esami per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di Maestro di Sci sono organizzati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l'Amministrazione regionale;
VISTO l'articolo 138, lettera a), della legge regionale, il quale prevede che con Regolamento di attuazione siano stabilite le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici finalizzati al conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di Maestro di Sci, nonché le norme di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale, delle eventuali prove attitudinali di ammissione e le caratteristiche di svolgimento delle prove conclusive d'esame;
VISTO l'articolo 138, lettera b), della legge regionale, il quale prevede che con Regolamento di attuazione siano stabilite le modalità di nomina, funzionamento e composizione delle Commissioni esaminatrici di cui alla lettera a) del medesimo articolo;
DATO ATTO che - ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento di attuazione della legge regionale, emanato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres. concernente le professioni turistiche - ciascuna Commissione esaminatrice nominata, dura in carica quattro anni;
RICORDATO che - ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres. - la precedente Commissione esaminatrice relativa ai corsi di formazione professionale per Maestri di Sci nelle discipline del fondo e telemark, costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 3343 di data 31 ottobre 2003, è ormai decaduta;

RITENUTO, pertanto, necessario nominare una nuova Commissione esaminatrice ai sensi della legge regionale, che durerà in carica quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente atto deliberativo;
RICORDATO altresì che, ai sensi della legge regionale, e dell'articolo 23, comma 2, del citato Regolamento di attuazione, la Commissione esaminatrice per le discipline del fondo e telemark è composta da:
- il Direttore centrale della Direzione centrale Attività produttive, o un suo delegato, che funge da Presidente;
- tre Maestri di Sci per le discipline del fondo e telemark, o loro sostituti, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia;
- tre Istruttori nazionali di sci per le discipline del fondo e telemark, o loro sostituti, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia;
- un dipendente in servizio presso la Direzione centrale Attività produttive, con qualifica non inferiore alla categoria D, che funge da Segretario, o un suo sostituto, che funge da Segretario medesimo;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del citato Regolamento di attuazione, per lo svolgimento della prova didattica e di quella culturale, la Commissione esaminatrice nominata, può essere integrata da esperti nelle materie d'esame, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia;
VISTA la nota del Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia di data 6 aprile 2007 (ad prot. n. 9557/Prod/Sistur di data 12 aprile 2007), con la quale il Consiglio Direttivo ha deliberato i nominativi delle Commissioni esaminatrici per il quadriennio 2007/2010;
PRESO ATTO che per il corso di " specializzazione telemark " sono stati designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, gli Istruttori nazionali sig. Nodale Vittorio e sig.ra Spalenza Elena, nonché il Maestro di Sci sig. Macor Eddy;
PRESO ATTO che, per lo svolgimento della prova didattica, sono stati designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, il dott. Zanette Lorenzo, psicologo, ed il dott. Fabretto Mario, esperto in fisica e bio-meccanica;
TENUTO CONTO che per lo svolgimento della prova culturale la Commissione esaminatrice verrà successivamente integrata, non appena individuate le materie d'esame, da esperti in dette materie, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia;
PRESO ATTO che il Direttore centrale della Direzione centrale Attività produttive, ha ritenuto di delegare in qualità di Presidente della costituenda Commissione esaminatrice il dott. Fabbro Marco, dipendente in servizio presso la Direzione centrale Attività produttive, con qualifica di categoria D, con compiti ispettivi;
PRESO ATTO che il Direttore centrale della Direzione centrale Attività produttive ha ritenuto di delegare, in qualità rispettivamente di Segretario e di Segretario supplente della costituenda Commissione esaminatrice, il dott. Fumis Gian Andrea ed il sig. Colombo Stefano, dipendenti in servizio presso la Direzione centrale Attività produttive, con qualifica di categoria D, con compiti ispettivi;
CONSIDERATO che alle spese di funzionamento della Commissione esaminatrice in argomento, si provvederà con i finanziamenti a favore del Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, previsti dall'articolo 159 della legge regionale e secondo gli articoli 11 e seguenti del Regolamento di attuazione della legge regionale medesima, emanato con Decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 0253/Pres.;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di nominare la nuova Commissione esaminatrice per Maestri di Sci per le discipline del fondo e telemark, ai sensi dei citati articoli 131 e seguenti della LR 2/2002, e dell'articolo 23 del Regolamento di attuazione della legge regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres., nella seguente composizione:

MEMBRI EFFETTIVI	MEMBRI SUPPLENTI
Il Presidente: Fabbro Marco	
Il Segretario: Fumis Gian Andrea	Il Segretario: Colombo Stefano
Maestro di Sci - discipline del fondo: Alberti Lorenzo	Maestro di Sci - discipline del fondo: Aiza Gianpaolo
Maestro di Sci - discipline del fondo: Carbogno Barnabè Gianpio	Maestro di Sci - discipline del fondo: Piccoli Alessandro
Maestro di Sci - discipline del fondo: Macor Eddy	Maestro di Sci - discipline del fondo: Puntel Ermanno
Istruttore nazionale di sci - discipline del fondo: Silverio Francesco	Istruttore nazionale di sci - discipline del fondo: Morandini Sergio

MEMBRI EFFETTIVI	MEMBRI SUPPLENTI
Istruttore nazionale di sci - discipline del fondo: Piller Cottrer Giuseppe	Istruttore nazionale di sci - discipline del fondo: Chenetti Giuseppe
Istruttore nazionale di sci - discipline del fondo: Comi Monica	Istruttore nazionale di sci - discipline del fondo: Bezzi Andrea

2. Di prendere atto che la durata in carica della Commissione esaminatrice in argomento, è di un quadriennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
3. Di prendere atto che, per il corso di " specializzazione telemark " sono stati designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, gli Istruttori nazionali sig. Nodale Vittorio e sig.ra Spalenza Elena, nonché il Maestro di Sci sig. Macor Eddy;
4. Di prendere atto che, per lo svolgimento della prova didattica, sono stati designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del più volte citato Regolamento di attuazione della legge regionale, emanato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres., il dott. Zanette Lorenzo, psicologo, ed il dott. Fabretto Mario, esperto in fisica e bio-meccanica;
5. Di disporre che per lo svolgimento della prova culturale la Commissione esaminatrice verrà successivamente integrata, non appena individuate le materie d'esame, da esperti in dette materie, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del suddetto Regolamento di attuazione della legge regionale, emanato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres.;
6. dare atto che per lo svolgimento della prova culturale di cui al punto precedente, la Commissione esaminatrice in argomento sarà composta dal Presidente, dal Segretario o dal Segretario sostituto, e dai soli esperti nelle individuate materie d'esame, designati dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, non considerandosi necessaria la presenza dei commissari tecnici esperti (Maestri di Sci ed Istruttori nazionali) in tale modulo di attività della Commissione esaminatrice;
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_347_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 347

LR 1/2007, art. 7, comma 135 e comma 136. Progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva nella forma dell'albergo diffuso da realizzare nelle zone lagunari di Grado e Marano. Individuazione progetto e assegnazione finanziamenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 7, comma 135, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), il quale autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare progetti di sviluppo turistico che prevedano un aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva mediante investimenti su nuove strutture anche nella forma dell'albergo diffuso, al fine di incentivare forme di fruibilità turistica mirate alla valorizzazione dell'originalità ambientale e culturale dei territori della pianura, della collina e della costa, con particolare riguardo alle zone lagunari di Grado e Marano;
VISTO l'articolo 7, comma 136, della legge regionale 1/2007, in base al quale i requisiti e le condizioni per usufruire dei finanziamenti sono individuati con regolamento, che prevede l'emanazione di bandi che possono essere mirati a singole tipologie ricettive ovvero a porzioni del territorio regionale anche in deroga ai requisiti prescritti dalla normativa regionale di settore tenuto conto delle peculiarità del territorio;
VISTO il "Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, ai sensi dell'articolo 7, commi 135 e 136, della legge regionale 1/2007", emanato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2007, n. 0169/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il bando per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva nella forma dell'albergo diffuso da realizzare nelle zone lagunari di Grado e

Marano approvato con delibera della Giunta regionale n. 1951, dd. 6 agosto 2007 e successivamente pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione n. 34, dd. 22/08/2007;
ATTESO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 1951/2007 è stata autorizzata la spesa complessiva di € 2.000.000,00 per l'anno 2007, ponendola a carico del capitolo 9235 del documento tecnico allegato al bilancio 2007;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del bando, il Comune capofila era tenuto presentare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bur del suddetto bando la domanda di finanziamento relativa al progetto di sviluppo turistico;
RILEVATO che entro il termine del 20 dicembre 2007 è pervenuta alla Direzione Centrale Attività Produttive un'unica domanda presentata in qualità di capofila dal Comune di Grado il 20 dicembre 2007, n. prot. 31055/Prod/Sistur;
ATTESO che la domanda di finanziamento di cui sopra è relativa ad un progetto di sviluppo turistico composto da un'iniziativa da realizzarsi su beni immobili in disponibilità del Comune di Grado, da n. 6 iniziative proposte su beni immobili in disponibilità di soggetti privati, nonché da un'iniziativa proposta dal Comune stesso e relativa all'avvio del progetto di gestione, come da allegato sub a) alla presente deliberazione;
CONSIDERATO che dall'esame della documentazione pervenuta dal Comune di Grado ed in applicazione dell'articolo 10, comma 3 del bando, il progetto di sviluppo turistico pervenuto è valutato coerente con le finalità ed il contenuto dell'articolo 7, commi 135 e 136 della legge regionale n. 1/2007 e del bando in quanto prevede uno sviluppo originale della ricettività nella forma dell'albergo diffuso, attraverso la realizzazione di n. 80 posti letto in unità abitative dislocate in laguna, nel rispetto delle tipiche caratteristiche architettoniche e estetiche degli immobili, della tradizione locale e consente la valorizzazione dell'originalità ambientale e culturale dell'area;
VISTO l'articolo 13, comma 1, del bando sopraccitato, il quale dispone che con l'atto di approvazione della graduatoria, adottato della Giunta regionale, è determinato anche il riparto dei fondi disponibili, come dal richiamato allegato sub a) alla presente deliberazione;
RILEVATO che l'Amministrazione regionale si riserva di richiedere ulteriori integrazioni documentali al Comune capofila in ordine alla completezza dei requisiti di ammissibilità delle iniziative all'esito delle quali la medesima potrà anche rideterminare l'assegnazione disposta con la presente deliberazione;
RILEVATO che la Direzione Centrale Attività produttive potrà procedere alla stipula dell'accordo previsto dall'articolo 13, comma 5 del bando, relativamente al quale il Comune capofila ha già espresso la propria disponibilità;
RITENUTO opportuno prevedere che l'accordo di cui sopra con l'Amministrazione comunale potrà contemplare il ricorso allo strumento del funzionario delegato - appartenente all'Amministrazione comunale - per la realizzazione dell'iniziativa da realizzarsi sui beni immobili in disponibilità del Comune di Grado e relativamente all'avvio del progetto di gestione;
VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche, recante la disciplina organica dei lavori pubblici;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive
all'unanimità,

DELIBERA

1. Si individua, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del bando per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico nella forma dell'albergo diffuso da realizzare nelle zone lagunari di Grado e Marano, il progetto "Ospitalità originale in laguna" presentato dal Comune di Grado in qualità di capofila;
2. L'importo di € 2.000.000,00 autorizzato con la sopraccitata deliberazione n. 1951/2007 viene ripartito ai soggetti e per le iniziative indicati nell'allegato sub a) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere ulteriori integrazioni documentali al Comune capofila in ordine alla completezza dei requisiti di ammissibilità delle iniziative all'esito delle quali la medesima potrà anche rideterminare l'assegnazione disposta con la presente deliberazione;
4. La Direzione Centrale Attività produttive potrà procedere alla stipula dell'accordo previsto dall'articolo 13, comma 5 del bando, attraverso l'individuazione del funzionario delegato appartenente all'Amministrazione comunale, per la realizzazione dell'iniziativa da realizzarsi sui beni immobili in disponibilità del Comune di Grado e relativamente all'avvio del progetto di gestione;
5. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_347_2_ALL1

ALLEGATO A)

Soggetto Beneficiario	Iniziative finanziate	Investimento complessivo previsto	Contributo assegnato
Tirelli Enzo	Ammodernamento di 2 casoni tipici della laguna di Grado censiti al foglio n.14 mappale 856/09	153.223,00	76.612,00
Furlanut Carlo	Recupero d'immobili con realizzazione di casoni tipici in località Laguna Ponente "casoni talpi" censiti alle pp.cc. 911/5 -/8-/10-/16-/11-/12-/13-/14 del C.C di Grado	410.000,00	200.000,00
Dovier Giovanni	Recupero con realizzazione immobile in località Laguna e censito al foglio n.14 del pp.cc. 855/13-14, 6865/28-29-30-60-67-70 del C.C. di Grado	204.000,00	75.000,00
Tognon Gianmauro	Riconversione d'uso di immobili sito in Grado loc. Anfora e censito al foglio n.23 mappale 897/11	240.000,00	112.500,00
Genovese Nello	Ristrutturazione dell'immobile sito in Grado, località Laguna, Via Canale Morgo n. 10	300.583,93	135.888,00
Leban Nadia	Ristrutturazione ed ammodernamento per Reception centralizzata, parcheggio ospiti e trasporto dell'immobile sito in Grado in via G. da Terrazzano n.1 cnsito al foglio n. 33 mappale part. Cat. 3373 del N.C.E.U.	50.000,00	25.000,00
Comune Grado – Avvio progetto gestione	Avvio progetto di gestione albergo diffuso	50.000,00	25.000,00
Comune di Grado	Riconversione e recupero immobile "ex caserma Guardia di finanza" in località Anfora (isola Porto Buso)	1.750.000,00	1350.000,00
TOTALE		3.157.806,93	**2.000.000,00**

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_369_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 369

Fondo europeo di sviluppo regionale - Obiettivo 2 - Documento Unico di Programmazione 2000-2006 - Misura 3.1.2 valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili - Teleriscaldamento - Integrazione del finanziamento concesso con DGR 1356/2005 a favore della Comunità montana della Carnia per il progetto denominato "Impianto pilota di teleriscaldamento a biomassa".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dd. 21.06.1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al Fondo europea di sviluppo regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 che disciplina l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
VISTO il Regolamento (CE) n.1159/2000 che disciplina le azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 -Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23.11.2001 come da ultimo modificato con decisione C(1992) del 30 aprile 2007;
VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 e successive modifiche e integrazioni recante norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato;
VISTO il Complemento di Programmazione dell'Obiettivo 2 2000/2006, confermato dal Comitato di Sorveglianza in data 26 febbraio 2002, adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 dd 22.03.2002 come da ultimo modificato ed adottato con DGR n. 2714 del 9 novembre 2007;
VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 che disciplina la materia dei lavori pubblici sul territorio regionale salvo quanto diversamente disposto dalla citata legge n.26/2001;
ATTESO che il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP precisa che responsabile dell'attuazione dell'azione 3.1.2 "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili" è la Direzione centrale Ambiente e Lavori pubblici ed ha quali beneficiari finali tra gli altri la Comunità Montana della Carnia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2378 del 17 settembre 2004 con la quale è stato approvato l'invito a presentare progetti per la realizzazione di impianti di teleriscaldamento a biomasse di origine forestale per la produzione di calore e la sua distribuzione, mediante una rete di teleriscaldamento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1356 del 10 giugno 2005 con la quale sono stati ammessi a finanziamento, nell'ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 - misura 3.1 "Tutela e Valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e culturali", azione 3.1.2 " Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili - Teleriscaldamento", a seguito dell'istruttoria espletata dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici tra gli altri i progetti presentati dalla Comunità Montana della Carnia sulla base della lettera invito approvata con DGR 2378/2004;
PRESO ATTO che il Progetto " Impianto pilota di teleriscaldamento a biomassa" presentato dalla Comunità Montana della Carnia è stato finanziato con la DGR sopraccitata per un contributo pari a 6.320.000,00 € al netto della quota a carico del beneficiario finale (pari almeno al 21% della spesa ammissibile complessiva);
VISTA la nota della Comunità Montana della Carnia n. 1060 dd25/01/2008 con la quale vengono richieste ulteriori risorse finanziarie pari a € 350.000,00 al netto della quota a carico del beneficiario finale (pari almeno al 21 % della spesa ammissibile complessiva);
CONSTATATO che gli altri beneficiari finali dell'azione 3.1.2., Comune di Sauris e Comune di Forni di Sopra, non hanno segnalato ulteriori esigenze finanziarie;
PRESO ATTO che con DGR n.237 d d 1/02/2008 sono state assegnate a favore dell'azione 3.1.2 "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili - Teleriscaldamento" ulteriori risorse per Euro 350.000,00 (esclusa la quota a carico del beneficiario finale);
CONSIDERATO che nella concessione del contributo bisogna tener conto sia dell'onere di costruzione degli impianti che dei proventi derivanti dal loro esercizio;
PRESO ATTO, altresì, che il tasso di finanziamento definitivo non potrà superare il 79% del costo am-

missibile dei progetti, posto che, a termini di Complemento di programmazione è richiesta per tutti i progetti una partecipazione finanziaria del beneficiario finale in misura almeno pari al 21% della spesa ammissibile complessiva;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e ai Lavori Pubblici e d'intesa con l'Assessore per le relazioni internazionali e per le Autonomie Locali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di integrare il finanziamento concesso con DGR n. 1356 dd. 10 giugno 2005 a favore della Comunità Montana della Carnia per il progetto "Impianto pilota di teleriscaldamento a biomassa" con le ulteriori risorse finanziarie pari a € 350.000,00 (al netto della quota a carico del beneficiario finale (pari almeno al 21 % della spesa ammissibile complessiva)
2. di incaricare il Direttore Centrale Ambiente e Lavori Pubblici, giusto il disposto dell'art. 3, comma 4, della citata legge regionale 26/2001, di provvedere all'adozione del provvedimento di concessione dell'ulteriore finanziamento tenendo conto che la quota effettiva di compartecipazione del beneficiario finale dovrà essere verificata sulla base delle entrate nette ai sensi dell'art. 29, comma 4 del Regolamento 1260/99.
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_391_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 391

LR 6/1989 - Individuazione quota di stanziamento per iniziative a regia regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

ATTESO che la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 recante "Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari" opera al fine di favorire la partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europea;
VISTO in particolare l'articolo 2, comma 2, della richiamata legge che prevede che siano a carico del Fondo regionale per l'Europa le spese che l'Amministrazione regionale sostiene per promuovere, coordinare e realizzare direttamente, o attraverso la concessione di contributi, iniziative di promozione dell'integrazione europea;
RILEVATA l'opportunità di organizzare una serie di iniziative a diretta gestione da parte dell'Amministrazione regionale inerenti, tra l'altro, l'Euroregione e l'evoluzione delle politiche comunitarie;
RITENUTO, di conseguenza, di riservare una quota di 200.000,00 euro per la realizzazione di dette iniziative, fermo restando che per la destinazione della restante quota di stanziamento si provvederà con successiva deliberazione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. È riservata, per le finalità indicate in premessa, una quota pari a 200.000,00 euro per iniziative che l'Amministrazione regionale intende promuovere e realizzare direttamente così come previsto dall'articolo 2, comma 2 della LR 6/1989.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_392_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 392

Rece 1260/1999, art 9, lett. m) - Iniziativa comunitaria Leader+. Complemento di programmazione. Modifiche al Piano finanziario (terzo provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, che prevede l'Iniziativa comunitaria LEADER per il periodo di programmazione dei Fondi strutturali europei 2000-2006;
VISTA la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 18 maggio 2000, riguardante l'avvio dell'Iniziativa comunitaria denominata "Leader+";
VISTO l'articolo 7, commi 91 e 92, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che autorizza l'Amministrazione regionale a dare attuazione all'Iniziativa comunitaria Leader+;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0227/Pres. del 27 agosto 2004 che attribuisce al Servizio affari generali amministrativi e politiche comunitarie il compito di Autorità di gestione dei programmi comunitari di competenza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 855 del 13 aprile 2007, adottata ai sensi del regolamento di organizzazione approvato con il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 2004 citato, si attribuiscono al Servizio per la montagna i compiti di Autorità di gestione del Programma Leader+ Regionale;
VISTO il Programma Leader+ Regionale (d'ora in poi: PLR), approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C(2001) 3563 del 19 novembre 2001 e dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 3433 del 10 novembre 2000 (adozione) e n. 4291 del 19 dicembre 2001 (presa d'atto della decisione della Commissione delle Comunità europee C (2001) 3563 e approvazione definitiva);
VISTE le modifiche del piano finanziario del PLR approvate dalla Commissione delle comunità europee con decisioni C (2004) 400 del 5 febbraio 2004 e C (2004) 5498 del 21 dicembre 2004, di cui la Giunta regionale ha preso atto, rispettivamente, con deliberazioni n. 894 dell'8 aprile 2004 e n. 326 del 18 febbraio 2005;
ATTESO che, ai sensi degli articoli 9, lett. m). e 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, e della citata comunicazione 2000/C 139/05, il Programma è accompagnato da un Complemento di programmazione approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma;
RICHIAMATE la deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 22 gennaio 2002, con la quale viene costituito il Comitato di sorveglianza del PLR, e la deliberazione della Giunta regionale n. 269 dell'8 febbraio 2002, con la quale si modifica parzialmente la deliberazione n. 80;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 383 del 20 febbraio 2002, con la quale si prende atto dell'approvazione di tale Complemento da parte del Comitato di sorveglianza del Programma, avvenuta nel corso della seduta dell'11 febbraio 2002;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 891 dell'8 aprile 2004 e n. 1725 del 15 luglio 2005, con le quali si prende atto delle integrazioni e delle modifiche del Complemento approvate dal Comitato di sorveglianza, rispettivamente, con procedura scritta n. 1/2003 e nella seduta del 28 giugno 2005;
CONSIDERATO che, su proposta dell'Autorità di gestione, il Comitato di sorveglianza, con procedura scritta n. 1/2007, avviata con nota del presidente del Comitato, Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna Enzo Marsilio, del 15 giugno 2007, prot. n. RAF/4/13.17/0048732, e chiusa con nota dello stesso del 18 luglio 2007, prot. n. RAF/4/13.17/0082603, ha approvato il nuovo piano finanziario per assi e misure del Complemento di programmazione al fine di adeguarlo alle variazioni dei Piani di sviluppo locali approvate dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 2142 del 15 settembre 2006, n. 2217 del 22 settembre 2006 e n. 852 del 13 aprile 2007;
CONSIDERATO che la Commissione delle Comunità europee, Direzione generale dell'agricoltura, ricevuto per informazione il Complemento modificato, con propria nota del 30 ottobre 2007, prot. n. 028013, ha constatato che il medesimo:
a) contiene gli elementi necessari, secondo quanto prevede l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999;
b) è coerente con il programma operativo a cui si riferisce;
c) contiene un piano finanziario coerente con quello allegato alla decisione della Commissione;

CONSIDERATO di dover prendere formalmente atto della suddetta riprogrammazione finanziaria a livello di Complemento di programmazione;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche al piano finanziario del Complemento di programmazione del Programma Leader+ Regionale approvate dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta n. 1/2007 di cui in premessa e che, a seguito delle modifiche, il nuovo "Piano finanziario per assi e misure" è quello riportato nell'Allegato 1 del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_392_1_TESTO

Allegato 1

ALLEGATO A): PIANO FINANZIARIO PER ASSI E MISURE

EURO | EURO

ASSI PRIORITARI	QUOTA PUBBLICA (*)					PRIVATI (**)
	TOTALE	COFINANZIAMENTO EUROPEO	COFINANZIAMENTO NAZIONALE			
		FEAOG	TOTALE	STATO	REGIONE	
ASSE 1 - STRATEGIE PILOTA DI SVILUPPO RURALE A CARATTERE TERRITORIALE E INTEGRATO	**10.471.580,00**	**5.235.790,00**	**5.235.790,00**	**3.665.053,00**	**1.570.737,00**	**4.065.119,00**
Misura 1.1 - Miglioramento della qualità della vita nella montagna friulana	4.034.329,00	2.017.165,00	2.017.164,00	1.412.014,50	605.149,50	1.225.362,00
Misura 1.2 - Valorizzazione delle risorse natural e culturali della montagna friulana	3.510.376,00	1.755.188,00	1.755.188,00	1.228.632,00	526.556,00	2.549.170,00
Misura 1.3 - Potenziamento dei servizi a sostegno del sistema produttivo locale	538.250,00	269.125,00	269.125,00	188.387,50	80.737,50	290.587,00
Misura 1.4 - Misura trasversale al tema catalizzatore	2.388.625,00	1.194.312,00	1.194.313,00	836.019,00	358.294,00	-
Sottomisura 1.4.1 - Costi di gestione del PSL	*2.275.625,00*	*1.137.812,00*	*1.137.813,00*	*796.469,00*	*341.344,00*	-
Sottomisura 1.4.2 - Piano delle azioni informative a livello di PSL	*113.000,00*	*56.500,00*	*56.500,00*	*39.550,00*	*16.950,00*	-
ASSE 2 - SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE TRA TERRITORI RURALI	**727.156,00**	**363.578,00**	**363.578,00**	**254.505,00**	**109.073,00**	**39.167,00**
Misura 2.1- Progetti di cooperazione	720.116,00	360.058,00	360.058,00	252.041,00	108.017,00	39.167,00
2.1.a - Cooperazione infraterritoriale	*47.498,00*	*23.749,00*	*23.749,00*	*16.625,00*	*7.124,00*	-
2.1.b - Cooperazione transnazionale	*672.618,00*	*336.309,00*	*336.309,00*	*235.416,00*	*100.893,00*	*39.167,00*
Misura 2.2 - Identificazione dei partner ed elaborazione progettuale	7.040,00	3.520,00	3.520,00	2.464,00	1.056,00	-
CREAZIONE DI UNA RETE ***(SEZIONE NON ATTIVATA A LIVELLO REGIONALE)***						
ASSE 3 - GESTIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE	**392.174,00**	**196.087,00**	**196.087,00**	**137.260,00**	**58.827,00**	**-**
TOTALE	**11.590.910,00**	**5.795.455,00**	**5.795.455,00**	**4.056.818,00**	**1.738.637,00**	**4.104.286,00**

(*) Nota bene: la contribuzione comunitaria è calcolata sulla spesa pubblica.

(**) Previsioni di spesa che si riportano a titolo informativo.

INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER+ - PLR FRIULI-VENEZIA GIULIA (CCI N. 2000IT060PC009)

COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_393_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 393

Definizione dei requisiti minimi di uniformità previsti dalla LR 9/2007, art. 1, comma 3 per l'assegnazione annuale ai Comuni montani o parzialmente montani di fondi a seguito dell'applicazione degli strumenti di pianificazione "Piano di gestione forestale (PGF)" e "Piano forestale integrato (PFI)" e individuazione della procedura e della modalità di calcolo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, "Norme in materia di risorse forestali";
VISTO in particolare l'art. 1, comma 3 che prevede l'assegnazione annuale di fondi ai Comuni montani o parzialmente montani dotati di strumenti di pianificazione (Piano di gestione forestale (PGF) e Piano forestale integrato (PFI) previsti dall'art. 11, comma 2 della legge medesima e che i relativi requisiti minimi di uniformità sono definiti con deliberazione della Giunta regionale;
RITENUTO di provvedere ai sensi della suddetta norma;
VISTO l'elaborato predisposto dalla Direzione centrale competente, allegato alla presente deliberazione, concernente la definizione dei requisiti minimi di uniformità;
VISTO lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di definire i requisiti minimi di uniformità previsti dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, art. 1, comma 3, per l'assegnazione annuale ai Comuni montani o parzialmente montani di fondi a seguito dell'applicazione degli strumenti di pianificazione (PGF e PFI), individuando la procedura e il metodo di calcolo per il loro riparto sulla base dell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_393_2_ALL1

Definizione dei requisiti minimi di uniformità previsti dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, art. 1, comma 3 per l'assegnazione annuale ai Comuni montani o parzialmente montani di fondi a seguito dell'applicazione degli strumenti di pianificazione Piano di gestione forestale (PGF) e Piano forestale integrato (PFI) e individuazione della procedura e della modalità di calcolo

OGGETTO
1. L'oggetto del presente provvedimento è la definizione dei requisiti minimi di uniformità e l'individuazione della procedura e del metodo di calcolo per l'assegnazione ai Comuni montani o parzialmente montani dei fondi previsti dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in esecuzione dell'articolo 1, comma 3 della medesima.
2. Fine della norma è premiare i Comuni montani o parzialmente montani, dotati di Piano di gestione forestale (PGF) o Piano forestale integrato (PFI), che gestiscono attivamente le proprie risorse forestali utilizzando la massa legnosa prevista al taglio anno per anno.

REQUISITI MINIMI DI UNIFORMITÀ

1. Per "requisiti minimi di uniformità" ai fini dell'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1, comma 3 della LR 9/07, si intende l'insieme dei dati dendrometrici omogenei di massa applicabili ai Comuni beneficiari, desumibili dalle utilizzazioni annuali secondo le definizioni, procedure e calcoli di seguito espressi.

BENEFICIARI

1. In conformità a quanto previsto dall' art. 1, c. 3 della L.R. 9/07, i beneficiari sono i Comuni montani e parzialmente montani della Regione, proprietari di boschi e dotati di strumenti di pianificazione forestale.

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a. massa utilizzata: l'entità della massa legnosa utilizzata nell'anno solare precedente a quello di assegnazione dei fondi, intesa come massa netta espressa in metri cubi. L'entità viene desunta dalle misurazioni effettivamente eseguite ovvero, nel caso di vendite a corpo, applicando ai volumi lordi assegnati i coefficienti di trasformazione previsti dai relativi PRFA (progetti di riqualificazione forestale-ambientale) ovvero, in loro mancanza, dal PGF o PFI, d'ora in poi definiti più brevemente "piano".

b. Massa prevista al taglio: l'entità della massa legnosa prevista al taglio per l'anno di riferimento intesa come massa netta espressa in metri cubi, in base al piano.

c. Massa utilizzata entro le previsioni: l'entità della massa legnosa utilizzata nell'anno solare di riferimento intesa come massa netta espressa in metri cubi, di entità inferiore o pari a quella prevista al taglio dal piano.

d. Massa utilizzata in esubero: la differenza tra l'entità della massa legnosa utilizzata e la massa legnosa prevista al taglio. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di riduzione di cui alla lettera e. si distingue tra massa in esubero fino al 50% della massa prevista dal piano e la massa in esubero che eccede il 50% in più rispetto alla massa prevista dal piano.

e. Coefficienti di riduzione: coefficienti che penalizzano le utilizzazioni di entità superiore a quelle previste dal piano. Essi sono pari a 0,50 per la quota di massa utilizzata in esubero fino al 50% della massa prevista dal piano e pari a 0,25 per la quota di massa utilizzata che supera il 50% della massa prevista dal piano.

f. Massa adeguata con i coefficienti: massa utilizzata in esubero rispetto a quella prevista dal piano, corretta con i coefficienti di riduzione.

g. Massa considerata ai fini del riparto: massa utilizzata entro le previsioni del piano più eventuale massa utilizzata in esubero; è il valore utilizzato per il riparto delle assegnazioni.

PROCEDURA E MODALITÀ DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ANNUALI

1. Le assegnazioni finanziarie annuali sono determinate, Comune per Comune, sulla base del rapporto tra massa utilizzata nell'anno precedente a quello dell'assegnazione e la massa prevista al taglio dal piano, secondo la seguente procedura:

a. verifica, Comune per Comune, dei dati delle misurazioni del materiale utilizzato nell'anno precedente a quello di assegnazione in rapporto alle previsioni del piano;

   i. qualora il valore del rapporto tra massa utilizzata e massa prevista al taglio sia inferiori o pari a 1, la massa considerata ai fini del riparto corrisponde alla massa utilizzata;

   ii. qualora il valore del rapporto tra massa utilizzata e massa prevista al taglio sia superiori ad 1, l'entità della massa considerata ai fini del riparto corrisponde alla massa prevista al taglio aumentata della massa utilizzata in esubero adeguata con l'applicazione di coefficienti di riduzione secondo quanto segue:

   1. per un esubero di massa utilizzata fino al 50% della massa prevista al taglio, viene applicato un coefficiente di riduzione di 0,5;

   2. per un esubero di massa tagliata superiore al 50% della massa prevista al taglio, viene applicato un coefficiente di riduzione di 0,25.

b. Il fondo previsto in bilancio ai fini delle assegnazioni di cui all'art. 1, c. 3 della L.R. 9/07 è ripartito fra i singoli Comuni beneficiari in proporzione diretta al peso percentuale della massa considerata ai fini del riparto.

CASI PARTICOLARI

1. Nel caso di lotti boschivi venduti a corpo di dimensioni non superiori a 200 metri cubi, il valore di massa utilizzata è riferito all'anno della consegna del lotto o, nel caso di piccoli assegni senza verbale di consegna, all'anno della comunicazione di assegno al taglio. Nel caso di lotti boschivi venduti a corpo di dimensioni superiori ai 200 metri cubi il valore di massa utilizzata si considera per metà riferito all'anno della consegna e per l'altra metà (più eventuali assegni suppletivi) all'anno di chiusura del lotto.

2. Nel caso in cui il piano sia scaduto, la massa ammessa al taglio dal piano viene ridotta con le modalità previste dal Regolamento forestale.

TEMPI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE ENTITÀ DELLE UTILIZZAZIONI

1. Ogni Comune beneficiario comunica all'Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno tutti i dati di misurazione riguardanti le masse utilizzate nell'anno precedente, ivi compresi i valori relativi ai lotti venduti a corpo. I Comuni che non presentano i dati

di misurazione entro il termine suddetto rimangono esclusi dal riparto dei fondi.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, previa verifica della completezza dei dati comunicati dai Comuni, trasmettono al Servizio competente in materia di gestione forestale i dati di massa prevista al taglio e i dati di massa utilizzata per ogni Comune dotato di piano ricadente nel territorio di competenza.
3. Entro il 31 maggio il Servizio competente in materia di gestione forestale predispone il prospetto riassuntivo generale delle masse considerate ai fini del riparto dei fondi ed entro il 31 luglio predispone il decreto di riparto ed assegnazione dei fondi ai Comuni sulla base del suddetto prospetto riassuntivo generale.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_DGR_439_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2008, n. 439

Obiettivo 2 - Docup 2000-2006 asse 2 misura 2.5 “Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità” azione 2.5.2 “Sostegno allo start up imprenditoriale” - Proroga termine conclusione dell’iniziativa.

VISTI il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- i Regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1783/1999 del 12 luglio 1999 contenenti disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il DOCUP - Documento unico di programmazione Obiettivo 2 2000-2006, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con Decisione C(2001) 2811 di data 23 novembre 2001, successivamente modificato con Decisione C(2007) 1992 del 30 aprile 2007 ;
- la D.G.R. n. 1091 dell’11 maggio 2007 di approvazione definitiva del “Documento Unico di programmazione Obiettivo 2 2000-2006. Presa d’atto della DECE (C) 1992 del 30 aprile 2007”;
- la L.R. n. 26 del 27 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme specifiche per l’attuazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, disposizioni per l’attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla L.R. 9/1998 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato”;
- il Complemento di programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e successivamente adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002, come da ultimo modificato dal Comitato di Sorveglianza del DOCUP Obiettivo 2 (versione 16 del 30 ottobre 2007 adottata con DGR n. 2714 del 9 novembre 2007);
CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione individua il Servizio per la Montagna della Direzione Centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna quale soggetto responsabile dell’attuazione dell’az. 2.5.2 “Sostegno allo start up imprenditoriale”;
- che il DOCUP Obiettivo 2, relativamente all’az. 2.5.2 individua quali destinatari le nuove piccole e medie imprese costituite a seguito della regolare partecipazione dei potenziali imprenditori alle fasi di assistenza e tutoraggio previste dal progetto di animazione “M.I.B.” condotto da Agemont nell’ambito dell’azione 2.5.1;
VISTA la propria deliberazione n. 557 di data 17 marzo 2006 che ha approvato il terzo bando ed i relativi allegati per la presentazione di progetti a valere sull’Azione 2.5.2 in oggetto pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 5 aprile 2006;
CONSIDERATO che nel Bando l’art. 12 prevede fra gli obblighi dei beneficiari, la realizzazione dei progetti e la rendicontazione delle relative spese entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria inerente il bando e comunque entro il termine perentorio del 31 marzo 2008, pena la revoca del contributo ai sensi del successivo art. 15 lett. e);
VISTE le difficoltà del Servizio per la montagna di ricevere la documentazione richiesta ai singoli beneficiari per la definizione della graduatoria delle imprese ammesse a contributo, nonostante i ripetuti solleciti, le quali hanno comportato l’impossibilità di definire la graduatoria prima del dicembre 2007;
CONSIDERATO che, stanti tali difficoltà, la graduatoria è stata approvata con propria deliberazione n. 123 in data 18 gennaio 2008, determinando così un lasso di tempo a disposizione dei destinatari di soli 2 mesi e mezzo per la realizzazione e rendicontazione delle iniziative;
VALUTATO, pertanto, opportuno prorogare detto termine fino alla data del 31 agosto 2008, data ultima e non ulteriormente prorogabile né con riferimento all’azione 2.5.2 nel suo complesso né con riferimento

ai progetti singolarmente considerati, pena la revoca del contributo ai sensi dell'art. 15 lett. e) del Bando;
RITENUTO quindi necessario procedere ad una modifica del bando approvato con DGR 557/06 al punto 12, 17° alinea, lett. b), sostituendo la data del 31 marzo 2008 con la data del 31 agosto 2008;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna d'intesa con l'Assessore per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di prorogare il termine perentorio del 31 marzo 2008 per la realizzazione dei progetti e la rendicontazione delle relative spese da parte dei beneficiari dell'Azione 2.5.2 "Sostegno allo start up imprenditoriale" fino alla data del 31 agosto 2008, data ultima e non ulteriormente prorogabile né con riferimento all'azione 2.5.2 nel suo complesso né con riferimento ai progetti singolarmente considerati, pena la revoca del contributo ai sensi dell'art. 15 lett. e) del Bando;
2. di modificare il disposto dell'art. 12, 17° alinea lett. b) del Bando approvato con D.G.R. n. 557 del 17 marzo 2006, sostituendo il termine 31 marzo 2008 con il termine 31 agosto 2008;
3. di dare atto che, giusto il disposto dell'art. 3 comma 4 della L.R. 26/2001, il Direttore Centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna provvederà all'adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti contenente l'espressa indicazione sia del nuovo termine per la conclusione delle iniziative che della sanzione di revoca del contributo concesso per il suo mancato rispetto;

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_9_1_ADC_ATT PROD CANCELLAZIONE COOP

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo

Cancellazione di numero 33 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative con decreti dd. 14 febbraio 2008 ai sensi dall'art. 9 della legge regionale 20.11.1982 n. 79.

Sezione produzione - lavoro:

1. LA SORGENTE soc.coop. a r.l.-TRIESTE
2. NUOVA IDROTHERM piccola societa' cooperativa a r.l. in liquidazione-TRIESTE
3. MICOPERI 2000 soc.coop. a r.l.-Cervignano del Friuli (UD)
4. SERVINICO Servizi in cooperativa soc.coop. a r.l.-UDINE
5. ARTECO soc.coop. In liquidazione-TRIESTE
6. DELTA.PIU' societa' cooperativa a r.l. in liquidazione-TRIESTE
7. NAONIS soc.coop.-PORDENONE
8. SERVICE 2002 piccola società coop.va a r.l. in liquidazione-UDINE
9. EDITADRIA soc.coop. a r.l. -PORDENONE
10. IMPRESA A RETE societa' cooperativa sociale ONLUS-ROVEREDO IN PIANO
11. SIMPSON soc.coop. a r.l.-GORIZIA
12. COOP.LEGNO societa' cooperativa-VARMO
13. CO.METAL Consorzio Friulano Metalmeccanici soc.coop.a r.l. in liquidazione-RIVIGNANO
14. Lagorai Service societa' coop.va in liquidazione-UDINE
15. Falegnameria Sostero soc.coop.a r.l.-UDINE
16. EURO soc.coop.a r.l.-PORDENONE
17. LA NUOVA società cooperativa in liquidazione-UDINE
18. Musicisti ed attori occasionali società coop.va in liquidazione-UDINE
19. Vigna Service soc.coop.va in liquidazione-MANZANO
20. Sincoop soc.coop. a r.l. in liquidazione-UDINE
21. Alba piccola soc.coop.a r.l. servizi pulizia enti e aziende in liquidazione-TRIESTE
22. Sanitalia soc.coop. Sociale a r.l.-UDINE

Sezione agricoltura:

1. Coop. Produttori Latte Val Cellina soc.coop. a r.l. in liquidazione-CLAUT (PN)
2. SE.VI.ME soc.coop. a r.l. in liquidazione-SEDEGLIANO
3. Ca' del Torre soc.coop.a r.l. in liquidazione-NIMIS

Sezione edilizia:

1. CA' FRIULI soc.coop. a r.l.-Cervignano del Friuli (UD)
2. LE ROSE societa' cooperativa a r.l.-GORIZIA

Sezione miste:

1. PRO.GES.T. Piccola soc.coop. a r.l.-UDINE
2. LIPA soc.coop. a r.l.-S.Pietro al Natisone (UD)
3. Latteria soc.le Grions di Sedegliano soc.coop. a r.l. -SEDEGLIANO
4. Friuli Goloso societa' coop.va a r.l.-UDINE

Sezione cooperazione sociale:

1. IMPRESA A RETE societa' cooperativa sociale ONLUS-ROVEREDO IN PIANO
2. Sanitalia soc.coop. Sociale a r.l.-UDINE

08_9_1_ADC_PIAN TERR PORDENONE 94 PRG_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Pordenone. Avviso di approvazione della variante n. 94 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 130 del 6 dicembre 2007 il comune di Pordenone ha preso atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni in ordine alla variante n. 94 al Piano regolatore generale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

08_9_1_ADC_PIAN TERR VILLA VICENTINA 11 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Villa Vicentina. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 51 del 22 dicembre 2007 il comune di Villa Vicentina ha preso atto, in ordine alla variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni e che non sono interessati beni soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 2 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

08_9_1_ADC_SGR GEN UT GO GRAD FRATTA

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio del Libro fondiario - Ufficio tavolare di Gorizia - Sezione di Gradisca d'Isonzo

LR 19/2/1990, n. 8. Completamento del Libro fondiario del CC di Fratta.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Gorizia, Sezione staccata di Gra-

disca d'Isonzo, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c.314 del C.C. di Fratta.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia, Sezione staccata di Gradisca d'Isonzo Via Da Vinci n.1, da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20, il venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dal 27 febbraio 2008.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia Sez. Gradisca d'Isonzo:
Marisa Zanelli

08_9_1_ADC_SGR GEN UT GO GRAD GRADISCA

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio del Libro fondiario - Ufficio tavolare di Gorizia - Sezione di Gradisca d'Isonzo

LR 19/2/1990, n. 8. Completamento del Libro fondiario del CC di Gradisca d'Isonzo.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Gorizia, Sezione staccata di Gradisca d'Isonzo, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c.820 - 821/4 _ 821/6 - 822 - 823 del C.C. di Gradisca d'Isonzo.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia, Sezione staccata di Gradisca d'Isonzo Via Da Vinci n.1, da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20, il venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dal 27 febbraio 2008.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia Sez. Gradisca d'Isonzo:
Marisa Zanelli

08_8_1_ADC_SGR GEN UT GO GRAD MARIANO

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio del Libro fondiario - Ufficio tavolare di Gorizia - Sezione di Gradisca d'Isonzo

LR 19/2/1990, n. 8. Completamento del Libro fondiario del CC di Mariano del Friuli.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Gorizia, Sezione staccata di Gradisca d'Isonzo, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c.1982/1 - 1977/18 del C.C. di Mariano del Friuli.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia, Sezione staccata di Gradisca d'Isonzo Via Da Vinci n.1, da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20, il venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dal 27 febbraio 2008.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia Sez. Gradisca d'Isonzo:
Marisa Zanelli

08_9_1_ADC_SGR GEN UT GO GRAD VERSA

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio del Libro fondiario - Ufficio tavolare di Gorizia - Sezione di Gradisca d'Isonzo

LR 19/2/1990, n. 8. Completamento del Libro fondiario del CC di Versa.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Gorizia, Sezione staccata di Gradisca d'Isonzo, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c.824/27 - 824/33 - 824/26 -824/25 - 824/21 - 823 - 824/1 - 824/11- 838 - 824/39 - 824/38 , del C.C. di Versa.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia, Sezione staccata di Gradisca d'Isonzo Via Da Vinci n.1, da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20, il venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dal 27 febbraio 2008.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia Sez. Gradisca d'Isonzo:
Marisa Zanelli

08_9_1_ADC_SGR GEN UT GO GRAD VILLESSE

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio del Libro fondiario - Ufficio tavolare di Gorizia - Sezione di Gradisca d'Isonzo

LR 19/2/1990, n. 8. Completamento del Libro fondiario del CC di Villesse.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Gorizia, Sezione staccata di Gradisca d'Isonzo, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c.1730/5 - 1740 /3 - 1744/3 - 1746/2 del C.C. di Villesse.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia, Sezione staccata di Gradisca d'Isonzo Via Da Vinci n.1, da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20, il venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dal 27 febbraio 2008.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia Sez. Gradisca d'Isonzo:
Marisa Zanelli

08_9_1_ADC_SGR GEN UT UD CERV 1 TERZO DI AQUILEIA

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio del Libro fondiario - Ufficio tavolare di Udine - Sezione di Cervignano del Friuli

LR 19/2/1990, n. 8. Completamento del Libro fondiario del CC Terzo di Aquileia n. 01/COMPL/2006.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli,

ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c.n. 1428/1 del Comune Censuario di TERZO DI AQUILEIA.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

08_9_1_ADC_SGR GEN UT UD CERV 9 AQUILEIA

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio del Libro fondiario - Ufficio tavolare di Udine - Sezione di Cervignano del Friuli

LR 19/2/1990, n. 8. Completamento del Libro fondiario del CC di Aquileia n. 09/COMPL/2006.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c.n. 1043 del Comune Censuario di AQUILEIA.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

08_8_1_ADC_SGR GEN UT UD CERV 13 AQUILEIA E ALTRI

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio del Libro fondiario - Ufficio tavolare di Udine - Sezione di Cervignano del Friuli

LR 19/2/1990, n. 8. Completamento del Libro fondiario dei CC di Aquileia - Fiumicello - Perteole - Ruda - Villa Vicentina n. 13/COMPL/2006.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre i progetti di partita tavolare relativamente alle p.c.n. 1090/1 del C:C: DI AQUILEIA - la pcn. 1950/7 del C:C: DI FIUMICELLO - la pcn. 977 del C.C. di PERTEOLE - la pcn. 1240 del C.C. di RUDA e la pcn. 400 del C.C. di VILLA VICENTINA.-
Il progetti e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

08_9_1_ADC_SGR GEN UT UD CERV 13 FIUMICELLO

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio del Libro fondiario - Ufficio tavolare di Udine - Sezione di Cervignano del Friuli

LR 19/2/1990, n. 8. Completamento del Libro fondiario del CC di Fiumicello n. 13/COMPL/2007.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c.n. 1936 del Comune Censuario di FIUMICELLO.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

Parte Terza Concorsi e avvisi

08_9_3_GAR_COM LIGNANO SABBIADORO GARA SERVIZI ASSICURATIVI_013

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Avviso bando di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi.

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI

RENDE NOTO

che con determinazione n. 53 dell'08/02/2008 è stata indetta, per il giorno 03/04/2008 alle ore 10:30, una gara d'appalto (CIG: 0125030A02) mediante procedura aperta e con le modalità di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 per l'aggiudicazione del servizio assicurativo per il periodo 01.07.2008 - 30.06.2013.Le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune di Lignano Sabbiadoro entro le ore 12:30 del giorno 02/04/2008. Il bando integrale, inviato in data 08/02/2008 alla G.U.C.E., è reperibile sul sito Internet: www.lignano.org. Per ogni altra informazione e per richiedere copia della documentazione di gara rivolgersi al Settore Finanza e Tributi (tel. 0431/409133 e fax 0431/409132).
Lignano Sabbiadoro, 14 febbraio 2008

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI:
dott.ssa Cristina Serano

08_9_3_GAR_COM MUGGIA AVVISO POSTINFORMAZIONE_005

Comune di Muggia (TS)
Avviso di post-informazione.

Il Comune di Muggia comunica che nell'anno 2007 sono stati aggiudicati mediante procedura ristretta semplificata ai sensi della L.R. 14/2002 art. 21 i sotto indicati appalti dei lavori:

OGGETTO E CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI	IMPRESE INVITATE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	IMPRESA AGGIUDICATARIA	VALORE DI AGGIUDICAZIONE
A 35) - Sistemazione delle aree esterne dell'asilo nido Iacchia	24	05/02/2007	Impresa Zanini Antonio - Martignacco (UD) Via Borgo Puppo 99 (frazione Ceresetto)	98.994,00
I 31) - Opere di messa in sicurezza del muro in loc. Pisciolon	17	12/02/2007	Società Edile Giuliana - Trieste via Brigata Casale n,. 43	34.850,74
I 32) - Opere di messa in sicurezza del muro in loc. Riostorto	8	04/04/2007	Impresa Zanini Antonio - Martignacco (UD) Via Borgo Puppo 99 (frazione Ceresetto)	38.966,19
A 23) - Opere di manutenzione straordinaria della Scuola Media N. Sauro	10	14/05/2007	Cooperativa Sociale Lav. Uniti F.Basaglia soc. coop. Onlus - Trieste Via de Pastrovich n. 1	95.535,00

OGGETTO E CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI	IMPRESE INVITATE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	IMPRESA AGGIUDICATARIA	VALORE DI AGGIUDICAZIONE
C7) - Opere di manutenzione straordinaria della Casa di Riposo di sal. Ubaldini	10	25/07/2007	Impresa Mari & Mazzaroli s.p.a. - Trieste via S. Marco n. 48	209.680,00
I29) - Riqualificazione della piazzetta di Chiampore	9	14/09/2007	Impresa Mari & Mazzaroli s.p.a. - Trieste via S. Marco n. 48	69.073,10

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2002, è l'Arch. Francesco Lomuscio, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.

Muggia, 17 gennaio 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ed ESPROPRI:
arch. Francesco Lomuscio

08_9_3_AVV_COM BUDOIA CLAS HOTEL CIASA DE GAHJA_014

Comune di Budoia (PN)
Riclassificazione struttura alberghiera denominata "Hotel Ciasa De Gahja".

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI ISTITUZIONALI

RENDE NOTO

che con propria Determinazione n. 48 del 14.2.2008 ha riclassificato, ai sensi della Legge Regionale 16.1.2002, n. 2, "ALBERGO DI QUATTRO STELLE" la struttura ricettiva denominata "HOTEL CIASA DE GAHJA" della Parco Verde s.r.l., ubicata in via Anzolet, 13, avente la capacità di n. 16 camere, per complessivi n. 25 posti letto e n. 16 bagni completi.

Budoia, 14 febbraio 2008

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E AFFARI ISTITUZIONALI:
rag. Alessandro Baracchini

08_9_3_AVV_COM CARLINO 8 PRGC_016

Comune di Carlino (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 58 del 12 dicembre 2007, il Comune di Carlino ha approvato, ai sensi dell'art.32 della L.R. 52/1991, la variante n. 8 al Piano Regolatore Generale Comunale, in conformità alle direttive ricevute dall'Amministrazione comunale e così come modificata sulla base della riserva vincolante espressa al riguardo dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 2916 del 23.11.2007.

Carlino, 15 febbraio 2008

IL SINDACO:
dr. Claudio Paiaro

08_9_3_AVV_COM CORDENONS 20 PRGC_004

Comune di Cordenons (PN)
Avviso di deposito della variante n. 20 Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Visto l'art. 32 bis della L.R. 52/91 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con delibera Consiglio Comunale n. 128 del 22.12.2007, è stata adottata la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale per approvazione progetto preliminare collegamento SS 13 Pontebbana Località Ponte Meduna e Zona Industriale di Cordenons, ai sensi art. 127 L.R. 52/91 .
Detta deliberazione con i relativi elaborati, è depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dalla data di pubblicazione del relativo avviso. sul bollettino ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni/opposizioni.
Cordenons, 27 febbraio 2008

IL RESPONSABILE:
geom. Roberto Piccin

08_9_3_AVV_COM CORMONS RESIDENZA LA SUBIDA_001

Comune di Cormons (GO)

LR 16 gennaio 2002, n. 2. Disciplina organica del turismo. Classificazione Residenza Turistico Alberghiera "La Subida" per il quinquennio 2008-2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 57, 58, 59 ve 60 della L.R. 16.1.2002 n. 2 e l'art. 2 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 7.5.2002 n. 0128/Pres.
VISTA la richiesta di classificazione di n. 3 appartamenti ad ampliamento dell'autorizzazione, dd. 07.12.2007;
VISTA la propria determina n. 08 del 12.12.2008;

RENDE NOTO

n. 3 appartamenti ad ampliamento della Residenza Turistico Alberghiera "La Subida" di cui è titolare la Soc. "La Subida S.n.c. di Sirk A. & C." siti in loc.Monte n. 21/ F1 - F2 ed F3 vengono classificati, per il quinquennio 2008 - 2012 a tre stelle, capacità ricettiva n. 15 posti letto;
Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 2, 2° comma del D.P.G.R. 7.5.2002 n. 0128/Pres. della L.R 16.1.2002 n. 2 e può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, da parte del titolare o del gestore, entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R.24.11.1971, n.1199 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Lionella Marini

08_9_3_AVV_COM MARANO LAGUNARE TELEFONIA_011

Comune di Marano Lagunare (UD)

Avviso di approvazione di Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 4 della L.R. 28/2004 e succ. mm. ed ii.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 25.01.2008 è stato approvato il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/04 e succ. mm. ed ii., la deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo comunale per la durata di quindici giorni consecutivi. Marano Lagunare, 12 febbraio 2008.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
p.e. Stefano Zampar

08_9_3_AVV_COM MONFALCONE CONC DEM IRISACQUA_018

Comune di Monfalcone (GO)

Avviso di istanza di concessione demaniale su beni del demanio marittimo per il mantenimento di un tratto di collettore fognario facente parte del primo lotto delle opere per il risanamento della Baia di Panzano. Richiedente: Irisacqua Srl - Gorizia. Periodo 2008-2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 "GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE" -

U.O. 1 "GESTIONE PATRIMONIO"

VISTA l'istanza pervenuta in data 27/12/2007 prot.n. 40202 dell'Irisacqua S.r.l. e relativi allegati, finalizzata al rinnovo di una concessione di beni del demanio marittimo in Comune di Monfalcone (GO), per il mantenimento di un tratto di collettore fognario, facente parte del primo lotto delle opere per il Risanamento della Baia di Panzano, che occupa la superficie di mq 311,71 ricadenti nel territorio del Comune di Monfalcone

VISTA la Legge Regionale 13/11/2006 n. 22 e il Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo avente finalità turistico-ricreativa approvato con Decreto del Presidente della Regione 9/10/2007, n. 0320/Pres.

ORDINA

1. la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

2. la pubblicazione dello stesso, mediante affissione all'albo del Comune di Monfalcone (GO) per la durata di giorni 20 (venti) naturali consecutivi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso;

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso il Servizio 4 Gestione del Patrimonio Immobiliare U.O. 1 Gestione Patrimonio, con sede in Monfalcone piazza della Repubblica, 25 per il periodo di 20 (venti) naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto al Comune di Monfalcone Servizio 4 Gestione del Patrimonio Immobiliare U.O. 1 Gestione Patrimonio con sede in Monfalcone piazza della Repubblica, 8, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni e opposizioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

Entro e non oltre il termine di cui sopra possono essere presentate al Comune di Monfalcone eventuali istanze concorrenti.

Monfalcone, 7 febbraio 2008

IL DIRIGENTE:
arch. Maurizio Gobbato

08_9_3_AVV_COMUNITA MC DECR 7 ESPROPRI_007

Comunità Montana della Carnia - Ufficio associato espropri - Tolmezzo (UD)

Lavori di recupero dell'edificio "ex latteria di Formeaso" da destinare a sede della locale squadra di Protezione Civile - Comune di Zuglio. Decreto n. 7/2008 di esecuzione del decreto definitivo di esproprio (art. 24 del DPR 327/2001 s.m.i).

IL DIRIGENTE

omissis

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 . n. 327 e successive modificazioni;

DICHIARA

Che ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il decreto di esproprio n.2/2008 di data 14.01.2008 di cui sopra emanato a favore del Comune di Zuglio con sede in Zuglio (Ud) - codice fiscale 84002470304 è stato eseguito in data 01.02.2008 con la redazione del verbale di immissione in possesso e di consistenza con conseguente venir meno della condizione sospensiva alla quale detto decreto era sottoposto.

Tolmezzo lì, 1 febbraio 2008.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ASSOCIATO ESPROPRI:
ing. Giulio De Antoni

08_9_3_AVV_COMUNITA MC DECR 8 ESPROPRI_009

Comunità Montana della Carnia - Ufficio associato espropri - Tolmezzo (UD)

Lavori di riqualificazione dell'arredo urbano e recupero delle strutture comunali in Comune di Rigolato. Decreto n. 8/2008 di esecuzione del Decreto definitivo di esproprio (art. 24 del DPR 327/2001 s.m.i.).

IL DIRIGENTE

omissis

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 . n. 327 e successive modificazioni;

DICHIARA

Che ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il decreto di esproprio n.1/2008 di data 07.01.2008 di cui sopra emanato a favore del Comune di Rigolato con sede in Rigolato (Ud) - codice fiscale 84002150302 è stato eseguito in data 11.02.2008 con la redazione del verbale di immissione in possesso e di consistenza con conseguente venir meno della condizione sospensiva alla quale detto decreto era sottoposto.

Tolmezzo lì, 11 febbraio 2008.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ASSOCIATO ESPROPRI:
ing. Giulio De Antoni

08_9_3_AVV_CONS BBF DECR 1 ESPROPRI_010

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana - Udine

Decreto di esproprio n. 1/08 dd. 21/01/2008 relativo all'Intervento urgente di protezione civile lungo il torrente Cormor per il ripristino della funzionalità idraulica delle casse di espansione di S. Andrat. - Progetto n. 369 dd. 01/03/2002 - DR n. 535/DRPC/2001 dd. 09/04/2001 - OPI 178.090.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

l'espropriazione a favore della "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico" degli immobili qui di seguito descritti, necessari per i lavori di intervento urgente di protezione civile lungo il torrente

Cormor per il ripristino delle casse di espansione di Sant'Andrat nei Comuni di Talmassons e Castions di Strada, di proprietà delle Ditte sotto riportate, di cui ai frazionamenti n°60684/2004, n°340724/2004 e n°60648/2004;

COMUNE DI TALMASSONS:

1) fg. 41 mapp.le 482 (porzione ex 396/A) consistenza: pioppeto
superf. da espropriare: 229,00 mq
indennità base di esproprio: 229,00 mq x 2,60 €/mq = 595,40 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 297,70 €
Indennità Totale: 893,10 €
Ditta: Durì Assunta nt. il 24/08/1931 a Talmassons 893,10 €
DRUSNT31M64L039S
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.757 dd. 05/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

2) fg. 41 mapp.le 522 (porzione ex 475) consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 136,00 mq
indennità base di esproprio: 136,00 mq x 2,60 €/mq: 353,60 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 176,80 €
fg. 41 mapp.le 484 (porzione ex 473/A) consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 98,00 mq
indennità base di esproprio: 98,00 mq x 2,60 €/mq: 254,80 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 127,40 €
fg. 41 mapp.le 486 (porzione ex 398/A) consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 185,00 mq
indennità base di esproprio: 185,00 mq x 2,60 €/mq: 481,00 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 240,50 €
fg. 41 mapp.le 488 (porzione ex 399/A)
superf. da espropriare: 88,00 mq consistenza: seminativo
indennità base di esproprio: 88,00 mq x 2,60 €/mq: 228,80 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 114,40 €
fg. 41 mapp.le 490 (porzione ex 400/A) consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 144,00 mq
indennità base di esproprio: 144,00 mq x 2,60 €/mq: 374,40 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 187,20 €
Indennità Totale: 2.538,90 €
Ditta: Durì Danilo nt. il 09/10/1929 a Talmassons 2.538,90 €
DRUDNL29R09L039X
Pagamento mediante assegni circolari n. 8.540.160.829 di € 1.500,00
e n. 8.540.160.830 di € 1.038,90 dd. 06/12/2007 della Friulcassa - Cassa
di Risparmio Regionale S.p.A.

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA:

1) fg. 10 mapp.le 476 consistenza: seminativo
superf. da espropriare: 73,00 mq
indennità base di esproprio: 73,00 mq x 2,70 €/mq = 197,10 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 98,55 €
Indennità Totale: 295,65 €
Ditta: Stocco Emilia nt. il 17/07/1918 a Castions di Strada: 295,65 €
STCMLE18L57C327O
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.831 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

2) fg. 10 mapp.le 400 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 29,00 mq
indennità base di esproprio: 29,00 mq x 1,10 €/mq: 31,90 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 63,80 €
Indennità Totale: 95,70 €
Ditta: Mondini Luca nt. il 19/05/1977 a Udine: 95,70 €
MNDLCU77E19L483I
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.832 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A. (l'assegno comprende l'importo di € 26,60 spettante quale indennità di fittavolo su altre realità interessate dalle medesime procedure)

3) fg. 10 mapp.le 383 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 32,00 mq
indennità base di esproprio: 32,00 mq x 1,10 €/mq: 35,20 €
maggiorazione per la cessione volontaria del Signor D'Ambrosio Giona 70,40 €
in qualità di coltivatore diretto:
fg. 10 mapp.le 170 consistenza: incolto + boscaglia par. bosco
superf. da espropriare: 18,00 mq 12,60 €
indennità base di esproprio: 18,00 mq x 0,70 €/mq: 25,20 €
maggiorazione per la cessione volontaria del Signor D'Ambrosio Giona
in qualità di coltivatore diretto:
Indennità Totale: 143,40 €
Ditta: D'Ambrosio Giona nt. il 16/06/1958 a Udine 143,40 €
DMBGNI58H16L483M
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.833 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

4) fg. 10 mapp.le 380 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 20,00 mq
indennità base di esproprio: 20,00 mq x 1,10 €/mq: 22,00 €
maggiorazione per la cessione volontaria del Signor Mondini Flavio 44,00 €
in qualità di coltivatore diretto:
Indennità Totale: 66,00 €
Ditta: Mondini Flavio nt. il 05/12/1970 a Udine 66,00 €
MNDFLV70T05L483R
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.834 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

5) fg. 10 mapp.le 347 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 86,00 mq
indennità base di esproprio: 86,00 mq x 1,10 €/mq: 94,60 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 47,30 €
Indennità Totale: 141,90 €
Ditta: Stroppolo Luigi nt. il 23/07/1949 a Castions di Strada 141,90 €
STRLGU49L23C327O
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.835 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

6) fg. 10 mapp.le 343 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 94,00 mq
indennità base di esproprio: 94,00 mq x 1,10 €/mq: 103,40 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 51,70 €
Indennità Totale: 155,10 €
Ditta: Del Bianco Silvano nt. il 15/06/1952 a Castions di Strada 155,10 €
DLBSVN52H15C327D
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.836 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

7) fg. 10 mapp.le 167 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 16,00 mq
indennità base di esproprio: 16,00 mq x 1,10 €/mq: 17,60 €
maggiorazione per la cessione volontaria di Chialchia Luigia, Marcolin Claudio, 35,20 €
Marcolin Luca, Marcolin Luigino in qualità di coltivatori diretti:
Indennità Totale: 52,80 €
Ditta: Chialchia Luigia nt. il 31/01/1964 a Udine, per 2/8 13,20 €
CHLLGU64A71L483U
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.837 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Marcolin Claudio nt. il 06/06/1960 a Talmassons, per 2/8 13,20 €
MRCCLD60H06L039C
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.838 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Marcolin Luca nt. il 22/10/1977 a Udine, per 1/8 6,60 €
MRCLCU77R22L483U
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.839 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Marcolin Luigino nt. il 17/12/1951 a Udine, per 3/8 19,80 €
MRCLGN51T17L483E
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.840 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

8) fg. 10 mapp.le 428 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 49,00 mq
indennità base di esproprio: 49,00 mq x 1,10 €/mq: 53,90 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 26,95 €
Indennità Totale: 80,85 €
Ditta: D'Ambrosio Pierino nt. il 16/09/1951 a Castions di Strada 80,85 €
DMBPRN51P16C327M
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.841 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

9) Fg. 10 mapp.le 415 consistenza: pioppi
superf. da espropriare: 42,00 mq
indennità base di esproprio: 42,00 mq x 3,00 €/mq: 126,00 €
maggiorazione per la cessione volontaria di Stocco Elio in qualità di coltivatore diretto: 126,00 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria Vorusso Maria:
Indennità Totale: 31,50 €
Ditta: Stocco Elio nt. il 12/07/1938 a Castions di Strada per 1/2 283,50 €
STCLEI38L12C327N 189,00 €
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.842 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Vorusso Maria nt. il 26/12/1943 a Castions di Strada per 1/2
VRSMSS43T66C327A 94,50 €
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.843 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

10) fg. 10 mapp.le 320 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 23,00 mq
indennità base di esproprio: 23,00 mq x 1,10 €/mq: 25,30 €
maggiorazione per la cessione volontaria di Degano Luigia Mara e Gloazzo Valentino in qualità di coltivatori diretti: 50,60 €
Indennità Totale: 75,90 €
Ditta: Degano Luigia Mara nt. il 14/03/1953 a Talmassons, per 1/2 37,95 €
DGNLMR53C54L039U
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.844 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Gloazzo Valentino nt. il 20/10/1949 a Palmanova, per 1/2 37,95 €
GLZVNT49R20G284K
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.845 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

11) fg. 10 mapp.le 317 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 23,00 mq
indennità base di esproprio: 23,00 mq x 1,10 €/mq: 25,30 €
Maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 12,65 €
Indennità Totale: 37,95 €
Ditta: Cesarini Felice nt. il 21/02/1924 a Castions di Strada 37,95 €
CSRFCV24B21C327X
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.846 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

12) fg. 10 mapp.le 492 consistenza: incolto + vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 55,00 mq
indennità base di esproprio totale della Ditta: 55,00 mq x 1,10 €/mq: 60,50 €
indennità base pro-quota spettante a Comuzzi Franca: 0,92 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria di Comuzzi Franca: 0,46 €
indennità base pro-quota spettante a Gori Enore: 0,67 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria di Gori Enore: 0,34 €
indennità base pro-quota spettante a Gori Ferruccio: 1,57 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria di Gori Ferruccio: 0,79 €
Indennità Totale componenti della ditta accettanti: 4,75 €
Ditta: Comuzzi Franca nt. il 27/05/1934 a Mortegliano, per 154/10080 1,38 €
CMZFNC34E67F756W
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.847 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Gori Enore nt. il 24/10/1934 a Mortegliano, per 112/10080 1,01 €
GRONRE34R24F756K
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.848 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

Gori Ferruccio nt. il 27/09/1931 a Mortegliano, per 266/10080 2,36 €
GROFRC31P27F756A
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.849 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

13) fg. 10 mapp.le 309 consistenza: acacie par. bosco
superf. da espropriare: 38,00 mq
indennità base di esproprio: 38,00 mq x 0,70 €/mq: 26,60 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 13,30 €
Indennità Totale: 39,90 €
Ditta: Mondini Enore nt. il 01/04/1941 a Palmanova, per 1/2 19,95 €
MNDNRE41D01G284E
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.850 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Tomasin Orietta nt. il 28/06/1948 a Castions di Strada per 1/2 19,95 €
TMSRTT48H68C327T
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.851 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

14) fg. 10 mapp.le 306 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 57,00 mq
indennità base di esproprio: 57,00 mq x 1,10 €/mq: 62,70 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 31,35 €
fg. 10 mapp.le 303 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 15,00 mq
indennità base di esproprio: 15,00 mq x 1,10 €/mq: 16,50 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 8,25 €
Indennità Totale: 118,80 €
Ditta: D'Ambrosio Stefano nt. il 02/08/1949 a Castions di Strada 118,80 €
DMBSFN49M02C327C
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.852 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

15) fg. 10 mapp.le 294 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 18,00 mq
indennità base di esproprio: 18,00 mq x 1,10 €/mq: 19,80 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 9,90 €
Indennità Totale: 29,70 €
Ditta: Anzit Valentino nt. il 24/10/1956 a Udine 29,70 €
NZTVNT56R24L483K
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.853 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

16) fg. 10 mapp.le 291 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 27,00 mq
indennità base di esproprio: 27,00 mq x 1,10 €/mq: 29,70 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 14,85 €
Indennità Totale: 44,55 €
Ditta: Basello Silviano nt. il 29/06/1952 a Castions di Strada 44,55 €
BSLSVN52H29C327Q
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.854 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

17) fg. 10 mapp.le 288 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 42,00 mq
indennità base di esproprio: 42,00 mq x 1,10 €/mq: 46,20 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 23,10 €
Indennità Totale: 69,30 €
Ditta: Basello Silviano nt. il 29/06/1952 a Castions di Strada 34,65 €
BSLSVN52H29C327Q
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.854 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Dri Novellina nt. il 10/10/1956 a Talmassons 34,65 €
DRINLL56R50L039K
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.855 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

18) fg. 10 mapp.le 285 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 54,00 mq
indennità base di esproprio: 54,00 mq x 1,10 €/mq: 59,40 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 29,70 €
Indennità Totale: 89,10 €
Ditta: Tell Giuseppe nt. il 12/12/1943 a Castions di Strada 89,10 €
TLLGPP43T12C327J
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.856 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

19) fg. 10 mapp.le 282 consistenza: vegetazione spontanea + platani par. prato
superf. da espropriare: 39,00 mq
indennità base di esproprio: 39,00 mq x 1,10 €/mq:
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 42,90 €
Indennità Totale: 21,45 €
Ditta: Cesarini Claudio nt. il 30/01/1958 a Castions di Strada, per 1/3 64,35 €
CSRCLD58A30C327Q 21,45 €
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.857 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Cesarini Giancarlo nt. il 04/11/1960 a Castions di Strada, per 1/3
CSRGCR60S04C327T 21,45 €
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.858 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Cesarini Luigi nt. il 26/12/1955 a Castions di Strada, per 1/3
CSRLGU55T26C327Y 21,45 €
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.859 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

20) fg. 10 mapp.le 425 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 40,00 mq
indennità base di esproprio: 40,00 mq x 1,10 €/mq: 44,00 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 22,00 €
Indennità Totale: 66,00 €
Ditta: Codarin Valerio nt. il 02/10/1944 a Castions di Strada 66,00 €
CDRVLR44R02C327I
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.860 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

21) fg. 10 mapp.le 279 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 42,00 mq
indennità base di esproprio: 42,00 mq x 1,10 €/mq: 46,20 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 23,10 €
Indennità Totale: 69,30 €
Ditta: Codarin Severino nt. il 10/10/1946 a Castions di Strada 69,30 €
CDRSRN46R10C327E
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.861 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

22) fg. 10 mapp.le 276 consistenza: incolto + bosco spontaneo par. bosco
superf. da espropriare: 48,00 mq
indennità base di esproprio totale della Ditta: 48,00 mq x 0,70 €/mq: 33,60 €
indennità base pro-quota spettante a Grandi Gianfranco: 7,60 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria di Grandi Gianfranco: 3,80 €
indennità base pro-quota spettante a Grandi Graziella: 4,00 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria di Grandi Graziella: 2,00 €
indennità base pro-quota spettante a Grandi Luigi: 7,60 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria di Grandi Luigi: 3,80 €
indennità base pro-quota spettante a Grandi Otello: 2,40 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria di Grandi Otello: 1,20 €
Indennità Totale componenti della ditta accettanti: 32,40 €
Ditta: Grandi Gianfranco nt. il 02/01/1941 a Castions di Strada, per 19/84 11,40 €
GRNGFR41A02C327C
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.862 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Grandi Graziella nt. il 06/09/1931 a Castions di Strada, per 10/84 6,00 €
GRNGZL31P46C327U
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.863 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

Grandi Luigi nt. il 17/10/1935 a Castions di Strada, per 19/84 11,40 €
GRNLGU35R17C327I
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.864 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Grandi Otello nt. il 14/08/1929 a Castions di Strada, per 6/84 3,60 €
GRNTLL29M14C327A
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.865 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

23) fg. 10 mapp.le 268 consistenza: pioppi 114,00 €
superf. da espropriare: 38,00 mq 57,00 € 128,25 €
indennità base di esproprio: 38,00 mq x 3,00 €/mq: 57,00 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 28,50 €
fg. 10 mapp.le 265 consistenza: pioppi 256,50 €
superf. da espropriare: 19,00 mq 128,25 €
indennità base di esproprio: 19,00 mq x 3,00 €/mq:
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria:
Indennità Totale:
Ditta: Iacob Jolanda nt. il 17/01/1954 a Gorizia, per 1/2
CBIJND54A57E098A
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.866 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Raccanello Fabrizio nt. il 07/10/1953 a Mortegliano, per 1/2
RCCFRZ53R07F756G
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.867 dd. 06/12/2007 della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

24) fg. 10 mapp.le 262 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 94,00 mq
indennità base di esproprio: 94,00 mq x 1,10 €/mq: 103,40 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 51,70 €
Indennità Totale: 155,10 €
Ditta: Piazza Ambrogio nt. il 28/10/1924 a Castions di Strada, per 502/1000 77,86 €
PZZMRG24R28C327N
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.868 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Piazza Claudio nt. il 04/10/1963 a Castions di Strada, per 166/1000 25,74 €
PZZCLD63R04C327T
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.869 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Piazza Gianni nt. il 05/08/1959 a Castions di Strada, per 166/1000 25,75 €
PZZGNN59M05C327P
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.870 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Tomasin Marisa nt. il 05/12/1932 a Castions di Strada, per 166/1000 25,75 €
TMSMRS32T45C327O
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.871 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

25) fg. 10 mapp.le 256 consistenza: olmi par. bosco
superf. da espropriare: 46,00 mq
indennità base di esproprio: 46,00 mq x 0,70 €/mq: 32,20 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 16,10 €
Indennità Totale: 48,30 €
Ditta: Piazza Luigi Gino nt. il 19/05/1952 a Castions di Strada, per 1/2 24,15 €
PZZLGN52E19C327I
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.872 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Vigolo Laura nt. il 26/05/1954 a Udine, 1/2 24,15 €
VGLLRA54E66L483R
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.873 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

26) fg. 10 mapp.le 253 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 18,00 mq
indennità base di esproprio: 18,00 mq x 1,10 €/mq: 19,80 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 9,90 €
Indennità Totale: 29,70 €

Ditta: Stroppolo Bruna nt. il 13/04/1942 a Castions di Strada 29,70 €
STRBRN42D53C327P
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.874 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A

27) fg. 10 mapp.le 250 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 34,00 mq
indennità base di esproprio: 34,00 mq x 1,10 €/mq: 37,40 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 18,70 €
fg. 10 mapp.le 247 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 18,00 mq
indennità base di esproprio: 18,00 mq x 1,10 €/mq: 19,80 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 9,90 €
Indennità Totale: 85,80 €
Ditta: Fabris Fabiola nt. il 11/02/1953 a Castions di Strada, per 1/6 14,30 €
FBRFBL53B51C327J
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.875 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Fabris Roberta nt. il 25/02/1968 a Udine, per 1/6 14,30 €
FBRRRT68B65L483N
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.876 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Fabris Silvano nt. il 27/04/1961 a Castions di Strada, per 1/6 14,30 €
FBRSVN61D27C327D
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.877 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Fabris Vittorino nt. il 24/03/1951 a Castions di Strada, per 1/6 14,30 €
FBRVTR51C24C327C
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.878 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Stroppolo Alice nt. il 21/04/1929 a Castions di Strada, per 2/6 28,60 €
STRLCA29D61C327G
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.879 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

28) fg. 10 mapp.le 238 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 31,00 mq
indennità base di esproprio: 31,00 mq x 1,10 €/mq: 34,10 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 17,05 €
Indennità Totale: 51,15 €
Ditta: Basello Pietro nt. il 20/02/1941 a Palmanova 51,15 €
BSLPTR41B20G284F
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.880 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

29) fg. 10 mapp.le 221 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 22,00 mq
indennità base di esproprio: 22,00 mq x 1,10 €/mq: 24,20 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 12,10 €
Indennità Totale: 36,30 €
Ditta: Minin Tarcisio nt. il 04/09/1935 a Castions di Strada 36,30 €
MNNTCS35P04C327P
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.881 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

30) fg. 10 mapp.le 218 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 42,00 mq
indennità base di esproprio: 42,00 mq x 1,10 €/mq: 46,20 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 23,10 €
Indennità Totale: 69,30 €
Ditta: Anzit Luciano nt. il 07/01/1936 a Castions di Strada 69,30 €
NZTLCN36A07C327R
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.882 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

31) fg. 10 mapp.le 212 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 31,00 mq
indennità base di esproprio: 31,00 mq x 1,10 €/mq: 34,10 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 17,05 €
Indennità Totale: 51,15 €

Ditta: Beltrame Teresa nt. il 23/12/1932 a Mortegliano 51,15 €
BLTTRS32T63F756S
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.883 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A

32) Fg. 10 mapp.le 203 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 39,00 mq
indennità base di esproprio: 39,00 mq x 1,10 €/mq: 42,90 €
maggiorazione per la cessione volontaria dell'Azienda Agricola Fratelli Rabbiosi in qualità di coltivatore diretto: 85,80 €
Fg. 10 mapp.le 197 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 73,00 mq
indennità base di esproprio: 73,00 mq x 1,10 €/mq: 80,30 €
maggiorazione per la cessione volontaria dell'Azienda Agricola Fratelli Rabbiosi in qualità di coltivatore diretto: 160,60 €
Indennità Totale: 369,60 €
Ditta: Azienda Agricola Fratelli Rabbiosi S.r.l. 369,60 €
00985810308
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.884 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

33) fg. 10 mapp.le 188 consistenza: incolto + bosco spontaneo par. bosco
superf. da espropriare: 61,00 mq
indennità base di esproprio totale della Ditta: 61,00 mq x 0,70 €/mq: 42,70 € 14,23 €
indennità base pro-quota spettante a Codarin Aldo: 7,12 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 21,35 €
Indennità Totale componenti della ditta accettanti:
Ditta: Codarin Aldo nt. il 16/10/1938 a Castions di Strada, per 1/3 21,35 €
CDRLDA38R16C327X
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.885 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

34) fg. 10 mapp.le 179 consistenza: incolto + bosco spontaneo par. bosco
superf. da espropriare: 22,00 mq
indennità base di esproprio totale della Ditta: 22,00 mq x 0,70 €/mq: 15,40 €
indennità base pro-quota spettante a Stocco Elda: 3,08 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 1,54 €
Indennità Totale componenti della ditta accettanti: 4,62 €
Ditta: Stocco Elda nt. il 06/04/1947 a Castions di Strada, per 1/5 4,62 €
STCLDE47D46C327Y
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.886 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

35) fg. 10 mapp.le 164 consistenza: incolto + bosco spontaneo par. bosco
superf. da espropriare: 19,00 mq
indennità base di esproprio: 19,00 mq x 0,70 €/mq: 13,30 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 6,65 €
Indennità Totale: 19,95 €
Ditta: Mesaglio Avelia nt. il 20/06/1940 a Udine 19,95 €
MSGVLA40H60L483O
Pagamento mediante assegno circolare n 8.540.160.887 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

36) fg. 10 mapp.le 133 consistenza: incolto + bosco spontaneo par. bosco
superf. da espropriare: 17,00 mq
indennità base di esproprio: 17,00 mq x 0,70 €/mq: 11,90 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 5,95 €
fg. 10 mapp.le 130 consistenza: incolto + boscaglia par. bosco
superf. da espropriare: 23,00 mq
indennità base di esproprio: 23,00 mq x 0,70 €/mq: 16,10 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 8,05 €
Indennità Totale: 42,00 €
Ditta: Dose Gabriella nt. il 21/08/1948 a Udine 42,00 €
DSOGRL48M61L483H
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.888 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

37) fg. 10 mapp.le 124 consistenza: vegetazione spontanea par. prato
superf. da espropriare: 24,00 mq
indennità base di esproprio: 24,00 mq x 1,10 €/mq: 26,40 €

maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 13,20 €
Indennità Totale: 39,60 €
Ditta: Piazza Lucina nt. il 08/09/1941 a Castions di Strada, per 2/6 13,20 €
PZZLCN41P48C327O
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.889 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Piazza Maria Teresa nt. il 10/11/1946 a Castions di Strada, per 2/6 13,20 €
PZZMTR46S50C327Z
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.890 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Piazza Silva nt. il 26/10/1964 a Palmanova, per 1/6 6,60 €
PZZSLV64R66G284O
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.891 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Trombini Giulia nt. il 14/07/1937 a Bienno (BS), per 1/6 6,60 €
TRMGLI37L54A861U
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.892 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A

38) fg. 10 mapp.le 117 consistenza: incolto + boscaglia par. bosco
superf. da espropriare: 8,00 mq
indennità base di esproprio: 8,00 mq x 0,70 €/mq: 5,60 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 2,80 €
Indennità Totale: 8,40 €
Ditta: Billia Arrigo nt. il 28/10/1954 a Castions di Strada 8,40 €
BLLRRG54R28C327Q
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.893 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

39) fg. 10 mapp.le 113 consistenza: incolto + boscaglia par. bosco
superf. da espropriare: 33,00 mq
indennità base di esproprio: 33,00 mq x 0,70 €/mq: 23,10 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 11,55 €
Indennità Totale: 34,65 €
Ditta: Gazzola Luigi nt. il 22/04/1937 a Milano 34,65 €
GZZLGU37D22F205E
Pagamento mediante assegno circolare n. 8.540.160.894 dd. 6/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

40) fg. 10 mapp.le 91 consistenza: incolto + bosco spontaneo par. bosco
superf. da espropriare: 20,00 mq
indennità base di esproprio: 20,00 mq x 0,70 €/mq: 14,00 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 7,00 €
Indennità Totale: 21,00 €
Ditta: Diminutto Silvano nt. il 09/05/1932 a Castions di Strada 21,00 €
DMNSVN32E09C327R
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.895 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

41) fg. 10 mapp.le 79 consistenza: incolto + boscaglia par. bosco
superf. da espropriare: 24,00 mq
indennità base di esproprio totale della Ditta: 24,00 mq x 0,70 €/mq: 16,80 €
indennità base pro-quota spettante a Turchetti Franco: € 2,10
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: € 1,05
indennità base pro-quota spettante a Turchetti Rina: € 2,10
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: € 1,05
Indennità Totale componenti della ditta accettanti: € 6,30
Ditta: Turchetti Franco nt. il 24/08/1930 a Castions di Strada, per 1/8 € 3,15
TRCFNC30M24C327X
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.896 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.
Turchetti Rina nt. il 06/04/1944 a Castions di Strada, per 1/8 € 3,15
TRCRNI44D46C327S
Pagamento mediante assegno circolare n°8.540.160.897 dd. 06/12/2007
della Friulcassa - Cassa di Risparmio Regionale S.p.A.

omissis

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat

08_9_3_AVV_CONS BBF DECR 2 ESPROPRI_008

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana - Udine

Decreto di esproprio n. 2/08 dd. 21/01/2008 relativo all'Intervento urgente di protezione civile lungo il torrente Cormor per il ripristino della funzionalità idraulica delle casse di espansione di S. Andrat. - Progetto n. 369 dd. 01/03/2002 - DR n. 535/DRPC/2001 dd. 09/04/2001 - OPI 178.090.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

l'espropriazione a favore della "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico" dell'immobile qui di seguito descritto, necessario per i lavori di intervento urgente di protezione civile lungo il torrente Cormor per il ripristino delle casse di espansione di Sant'Andrat nei Comuni di Talmassons e Castions di Strada, di proprietà della Ditta sotto riportata;

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA:

fg. 10 mapp.le 315 consistenza: bosco ceduo
superf. da espropriare: 55,00 mq
indennità base di esproprio: 55,00 mq x 0,52 €/mq = 28,60 €
maggiorazione del 50% per la cessione volontaria: 14,30 €
Indennità totale depositata: 42,90 €
Ditta: Tonetti Armida nt. il 12/04/1946 a Castions di Strada
C.F. TNTRMD46D52C327J

omissis

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat

08_9_3_AVV_DIR LL PP GO BENNATI

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Concessione di derivazione d'acqua alla Società Agricola Aziende L. Bennati Spa.

La ditta Società Agricola Aziende L. Bennati S.p.A. con sede legale a San Canzian D'Isonzo ha chiesto in data 14.12.2005 la concessione per derivare mod. 0.05 di acque sotterranee in Comune di San Canzian d' Isonzo F.M. n. 9 mapp. 968/1, igienico ed assimilati.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 23.04.2008, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di San Canzian d' Isonzo.
Gorizia, 13 febbraio 2008

Il RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.
dott. Mauro Bordin

08_9_3_AVV_DIR LL PP PN COM CANEVA

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Istanza del Comune di Caneva (IPD/1089) per ot-

tenere la concessione di mod. 0,01 d'acqua ad uso irriguo dalla sorgente Fontanagal.

Il Comune di Caneva (IPD/1089) ha presentato domanda del 10.03.1995 intesa ad ottenere la concessione per derivare mod. 0,01 d'acqua per uso irriguo dalla sorgente Fontanagal nel territorio del medesimo Comune, a servizio di utenze private
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 27.02.2008, e pertanto fino al 13.03.2008, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricade l' opera di presa.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal 05.12.2007, e pertanto fino al 28.03.2008.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott.ssa Elena Marchi, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon , e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.
Pordenone, 8 febbraio 2008

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

08_9_3_AVV_DIR LL PP PN IL GRANELLO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreti di subentro alle ditte Colussi Lauro e De Marchiò Luigi e di concessione di derivazione d'acqua alla Cooperativa di Solidarietà Sociale "Il Granello" Onlus.

Con atto ricognitivo del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/32/IPD/685_1, emesso in data 28.01.2008, è stato concesso alla ditta "Colussi Lauro" (IPD/2091) di subentrare alla ditta "Colussi Achille" nel diritto di continuare a derivare, ad uso irriguo, moduli max 0,433 (l/s. 433) d'acqua dalle derivazione riconosciutegli con atto ricognitivo n. LL.PP./843/IPD VARIE dd. 18.08.2005 ed alla ditta "Colussi Igino Carmelo" nella derivazione di mod. 0,26 (l/s. 26) d'acqua dal pozzo al foglio 38, mappale 217, nel Comune censuario di Valvasone, fino al 31.12.2013.
Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/65/IPD/662_1, emesso in data 04.02.2008 è stato concesso alla ditta "De Marchiò Luigi" (IPD/662_1) di subentrare alla ditta "Tesolin Maria" nel diritto di continuare a derivare moduli max 0,50 (l/s. 50) d'acqua ad uso irriguo dalla derivazione al foglio 16, mappale 107, nel Comune censuario di Fiume Veneto, assentito con decreto n. AMB/0065/PN/IPD/475 dd. 30.06.2016.
Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./1469/IPD/2800, emesso in data 12.11.2007, è stato assentito alla Cooperativa di Solidarietà Sociale "Il Granello" O.N.L.U.S. (IPD/2800) il diritto di derivare fino al 11.11.2012 mod. 0,0125 (l/s. 1,25) d'acqua per uso potabile ed igienico e assimilati da un pozzo al foglio 20/B, mappale 158, in Comune di San Vito al Tagliamento.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

08_9_3_AVV_DIR LL PP PN WINE BAR

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di concessione di derivazione d'ac-

qua alla Ditta Wine Bar al Giardino di Del Degan Piera.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./1577/IPD/1760, emesso in data 20.12.2007, è stato concesso alla Ditta Wine Bar al Giardino di Del Degan Piera il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 19.12.2014, moduli 0,010 d'acqua da un pozzo nel terreno censito in Catasto al foglio 12, mappale 148 in Comune di San Vito al Tagliamento, per uso igienico ed assimilati.
Pordenone, 11 febbraio 2008

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.
dott.ssa Elena Marchi

08_9_3_AVV_PROV PORDENONE DET 182 ESPROPRI_002

Provincia di Pordenone - Settore Appalti - Concessioni - Espropri - Caccia e Pesca - Motorizzazione Civile

Determinazione n.182 del 24.01.2008 (estratto). Lavori di messa in sicurezza di punti pericolosi - Anno 2004. Interventi nei Comuni di San Giorgio della Richinvelda e di Brugnera. Espropriazione per pubblica utilità. Ordine di pagamento e di deposito, a seguito condivisione, delle indennità determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 DPR 327/2001 e smi.

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

1. di ordinare, ai sensi dell'art.20, comma 7 e dell'art. 26 comma 1bis del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii il pagamento a favore della ditta SBRIZZI Renata (c.f. SBR RNT 59M42 H891F) nata a San Giorgio della Richinvelda il 02.08.1959 ed ivi residente in via Richinvelda 29, della somma di € 345,80.= a titolo d'indennità definitiva di espropriazione dell'area di rispettiva proprietà interessata dai lavori di messa in sicurezza di punti pericolosi - Anno 2004 nei comuni di San Giorgio della Richinvelda e Brugnera (PN) e censita al Catasto Terreni - Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) - Fg. 22 - mapp.le 388 (ex 47/b) di Ha. 00.01.90.=;
2. di ordinare, ai sensi dell'art.20, comma 12 e dell'art.26 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il deposito presso la Cassa DD.PP. S.p.a. - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Pordenone a favore delle ditte di seguito indicate per le somme riportate a titolo d'indennità definitiva di espropriazione delle aree di rispettiva proprietà, a seguito della mancata produzione della documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni ai sensi e per gli effetti di cui all'art.20, comma 8, D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii.:

Catasto Terreni - Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) - Fg. 22 - mapp.le 390 (ex 242/b) di Ha. 00.08.50.=, mapp.le 393 (ex 136/b) di Ha. 00.04.55.=, Fg. 22 - mapp.le 395 (ex 52/b) di Ha. 00.01.80.=, Ditta proprietaria COMUNE SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (c.f. 00095400933) con sede in San Giorgio della Richinvelda in via Richinvelda n.15 per la somma di € 3.066,14.=;

Catasto Fabbricati - Comune di Brugnera (PN) - Fg. 27 - mapp.le 321 (ex 136/a) di mq 4.=, mapp.le 322 (ex 136/b) di mq 6.=, Ditta proprietaria DA FRE' Angelo (c.f. DFR NGL 54S10 B215G) nato a Brugnera (PN) il 10.11.1954, residente a Gaiarine (TV) in via Livenza n.17 - comproprietario per la quota di 2/9, DA FRE' Maria Giovanna (c.f. DFR MGV 51R66 Z600W) nata a Boulogne (RA) il 26.10.1951, residente a Prata di Pordenone (PN) in via Cesare Battisti n.12 - comproprietaria per la quota di 2/9 e TOMASELLA Anna (c.f. TMS NNA 30T60 D854F) nata a Gaiarine (TV) il 20.12.1930, residente a Brugnera (PN) in viale Livenza n.2 - comproprietaria per la quota di 5/9 per la somma da suddividere "pro quota in € 890,00.=;

omissis

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Maria Linda Fantetti

08_9_3_AVV_PROV PORDENONE DET 209 ESPROPRI_006

Provincia di Pordenone - Settore Appalti - Concessioni - Espropri - Motorizzazione Civile - Ufficio Espropri

Determinazione n. 209 del 28.01.2008 (estratto). Lavori di realizzazione di un incrocio tra la SP di Aviano, la circonvallazione nord di Roveredo in Piano, l'ex Pista Carri, il nuovo accesso sud alla base aerea e l'attiguo centro commerciale - Espropriazione per pubblica utilità: ordine di deposito, a seguito di mancata condivisione, dell'indennità determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 DPR 327/2001 e smi.

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

1. di ordinare, ai sensi dell'art. 20 comma 14 e dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 327/2001, il deposito della somma complessiva di € 2.460,00 presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. - Direzione Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Pordenone, pari all'indennità provvisoria di asservimento non accettata dalla ditta intestataria catastale sotto elencata, relativa al mappale di seguito indicato:
Comune di Roveredo in Piano Catasto Terreni Fg. 4 mapp. 68 Ente Urbano di Ha 00.39.50 e Catasto Fabbricati Fg. 4 mapp. 68 sub 1 e 2
Asservimento di mq 410 su mappale 68 del foglio 4 Pertinenza di fabbricato
Intestatari catastali:
Bertolo Bruna (C.F. BRTBRN41T50G888F) nata a Pordenone il 10.12.1941 proprietaria per la quota di ½ e De Poli Alvise (C.F. DPLLVS41H18G888I) nato a Pordenone il 18.06.1941 proprietario per la quota di ½.

omissis

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Maria Linda Fantetti

08_9_3_AVV_PROV UDINE DET 930 ESPROPRI_017

Provincia di Udine - Servizio Viabilità

Avviso di pagamento delle indennità accettate relativamente alla procedura espropriativa per la realizzazione della pista ciclabile da Palmanova a Grado - primo stralcio - art. 26 del DPR 327/01 - determinazione n. 930/2008 del 13/02/2008.

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

1. di impegnare, a favore delle sotto indicate ditte, -omissis- quale corrispettivo della cessione volontaria dei propri beni a favore della Provincia di Udine, meglio identificati come di seguito riportato:
a) omissis
bene censito in Comune di Muscoli,
foglio 13 mapp. 625/5 ex 625/1, superficie 107 mq-omissis
Ditta: FIVE FUTURE MANAGEMENTS s.r.l. con sede a Cervignano del Friuli omissis
importo da pagare €. 539,70
omissis
b) omissis
bene censito in Comune di Muscoli,
foglio 13 mapp. 625/4 ex 625/1, superficie 52 mq - omissis

Ditta: FIVE FUTURE MANAGEMENTS s.r.l. con sede a Cervignano del Friuli omissis
importo da pagare €. 262,30
omissis
c) omissis
bene censito in Comune di Muscoli,
foglio 13 mapp. 624/6 ex 624/4, superficie 41 mq - omissis
Ditta: FIVE FUTURE MANAGEMENTS s.r.l. con sede a Cervignano del Friuli - omissis
importo da pagare €. 206,80
omissis
d) omissis
bene censito in Comune di Muscoli,
foglio 13 mapp. 625/6 ex 625/3, superficie 9 mq, €/mq 10,00 - omissis
Ditta: FIVE FUTURE MANAGEMENTS s.r.l. con sede a Cervignano del Friuli - omissis
importo da pagare €. 45,00
omissis
2. di liquidare-omissis-la somma indicata al punto precedente, successivamente ai 30 giorni dalla data della pubblicazione sul B.U.R., per estratto, della presente determina;

omissis

Udine, 13 febbraio 2008

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro
(o suo sostituto)

08_9_3_AVV_PROV UDINE DET 931 ESPROPRI_017

Provincia di Udine - Servizio Viabilità

Avviso di deposito delle indennità provvisorie non accettate relativamente alla procedura espropriativa per la realizzazione della pista ciclabile da Palmanova a Grado - primo stralcio - art. 26 del DPR 327/01 - determinazione n. 931/2008 del 13/02/2008.

IL DIRIGENTE

omissis

RICHIAMATI i contenuti delle determinazioni dirigenziali n. 3218 del 23/05/2007 n. 3542 del 06/06/2007, n. 5176 del 27/08/2007 e n. 6222 del 17/10/2007, di fissazione delle indennità provvisorie di espropriazione;

omissis

DETERMINA

1) omissis
2) di impegnare l'importo complessivo di 1664,16 euro, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di Udine -omissis-a titolo di deposito di indennità provvisorie da corrispondere alle sottoindicate Ditte, proprietarie degli immobili occupati per la realizzazione dell'opera in parola:
-Terreno censito in Comune Censuario di Terzo di Aquileia, Fg. 13 , mappale 1026/5, superficie mq 63, valore al mq € 10,00
Ditta proprietaria: Soc. Immobiliare Bassa Friulana s.r.l. con sede a Terzo di Aquileia-omissis
Calcolo indennità provvisoria -omissis- € 189,00
-Terreno censito in Comune Censuario di Terzo di Aquileia, Fg. 13 , mappale 1026/6, superficie mq 72, valore al mq € 10,00
Ditta proprietaria: Soc. Immobiliare Bassa Friulana s.r.l. con sede a Terzo di Aquileia- omissis Calcolo indennità provvisoria-omissis- € 216,00
- Terreno censito in Comune Censuario di Terzo di Aquileia, Fg. 13, mappale 1003/14, superficie mq 27, valore al mq € 1,10
Ditta proprietaria: Parrocchia di S. Biagio Vescovo con sede a Terzo di Aquileia -omissis Calcolo indennità provvisoria- omissis- € 29,70

- Terreno censito in Comune Censuario di Terzo di Aquileia, Fg. 13, mappale 1003/1 (porzione di 378 mq), valore al mq € 1,10
Ditta proprietaria: Parrocchia di S. Biagio Vescovo con sede a Terzo di Aquileia- omissis
Calcolo indennità provvisoria - omissis - € 415,80
- Terreno censito in Comune Censuario di Terzo di Aquileia, Fg. 13 , mappale 1240/20, superficie mq 69, valore al mq € 10,00
Ditta proprietaria: Morlacco Ferruccio nato il 15/10/1936 a Sant'Elpidio a Mare (propr. per ¼); Morlacco Virginio nato il 12/06/1930 a Sant'Elpidio a Mare (propr. per ¼); Carosi Maria Antonietta nata il 22/11/1927 a Catignano (propr. per ¼); Berdini Vincenza nata il 15/09/1937 a Sant'Elpidio a Mare (propr. per ¼);
Calcolo indennità provvisoria- omissis- € 209,04
- Terreno censito in Comune Censuario di Muscoli, Fg. 13 , mappale 628/4, con superficie di mq 122 al valore al mq € 10,00 e con superficie di 193 mq al valore al mq € 0,21;
Ditta proprietaria: Comune di Cervignano omissis
Calcolo indennità provvisoria-omissis- 604,62 €
omissis
4) di liquidare-omissis- l'importo di 1664,16 €, omissis
Udine, 13 febbraio 2008

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro
(o suo sostituto)

08_9_3_CNC_AZ SS1 GRADUATORIA FISIOTERAPISTA_003

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" - Trieste
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di fisioterapista.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/01, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con determina del Responsabile del Centro di Risorsa Struttura Gestione e Valorizzazione del Personale n. 73 dd. 05.02.2008, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Fisioterapista (cat. D del ruolo sanitario).

N°	COGNOME	NOME	TITOLI	SCRITTO	PRATICA	ORALE	TOTALE
1	DEODATO	Manuela	0,856	30	20	19,7	70,556
2	GAIATTO	Valentina	0,132	26	20	19,7	65,832
3	BROVEDANI	Sara	0,168	27	17	19,8	63,968
4	MANZUTTO	Luca	1,745	28	19	15,1	63,845
5	SUSHMEL	Enrico	2,807	27	18	15,8	63,607
6	VARESANO	Valentina	1,421	22	18,5	18,90	60,821
7	CHERRI	Gilberto	6,719	23	14	16,7	60,419
8	VIVAN	Piera	1,121	27	14	14,7	56,821
9	OLIVO	Michela	0,775	25	16	14,6	56,375
10	CANOVA	Serena	0,627	25	14	15,2	54,827
11	SULICH	Irene	0,852	24	15	14,8	54,652
12	BORTOLI	Martina	0,18	24	15	14,7	53,88

IL RESPONSABILE DELLA
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE:
dott.ssa Cristina TURCO

08_9_3_CNC_AZ SS2 SORTEGGIO CONCORSO CHIRURGIA_015

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.

A norma dell'art. 6 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, presso il Settore del personale - ufficio concorsi - dell'A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la Commissione del concorso pubblico sottoelencato nel giorno e all'ora indicata:
12 marzo 2008 - ore 8.00
1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di Chirurgia generale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
dott. Luigi Infelise

08_9_3_CNC_AZ SS5 CONCORSI E GRADUATORIA_012

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" - Palmanova (UD)

Indizione concorsi pubblici, per titoli ed esami, a complessivi n.3 posti di profili vari e pubblicazione graduatoria concorso.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente sociologo a tempo indeterminato e pieno

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente del Centro di Risorsa "Struttura Operativa Politiche del Personale" n. 99 pubblicata il 31.1.2008, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di:
n.1 posto di dirigente sociologo
Ruolo: Tecnico
Profilo professionale: Sociologo
Posizione funzionale: Dirigente sociologo

Ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR n.483/1997 una percentuale dei posti, non eccedente il 30% di quelli a concorso, è riservata a categorie di cittadini che trovano tutela in particolari norme (tra cui: art.7, comma 2, Legge 12.3.1999, n.68, D.Lgs.n.215/2001 come modificato dal D.Lgs.n.236/2003, Legge n. 574/1980).
In applicazione del D.Lgs. n.215/2001, art.18, comma 6 e 7, con il presente concorso essendosi determinata una somma di frazioni pari all'unità, il posto è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non ci sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.
Il concorso è disciplinato dal D.Lgs. 30.12.1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 9.5.1994, n.487, dal D.Lgs. 30.3.2001, n.165, nonché dalla Legge 10.4.1991, n.125.
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483, pubblicato sul supplemento n.8/L alla G.U. del 17.1.1998.
Si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge 15.5.1997, n.127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.
Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n. 445.
In materia di trattamento dei dati personali si applica il D.lgs. n.196/2003.
L'Amministrazione garantire, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma, D.Lgs. n.165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198).
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione

a) diploma di laurea (DL) secondo il previdente ordinamento in Sociologia o in Scienze politiche a indiriz-

zo politico-sociale (sociologico)
ovvero
laurea specialistica (LS) CLS-89/S;
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
L'ammissione è altresì consentita, ex art.26 del D.Lgs. n.165/2001, ai candidati in possesso di cinque anni di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo "sociologi".

PROVE D'ESAME

Prova scritta: concernente metodologia per la valutazione di un servizio ed i suoi obiettivi in funzione del bacino di utenza o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso.
Prova teorico pratica: vertente su valutazione ed interpretazione di questionali e di risultati di ricerche socio-sanitarie, con relazione scritta;
Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, sulla oganizzazione dei servizi sanitari con particolare riferimento a quella della regione Friuli Venezia Giulia, conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesca), a scelta del candidato.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 68/1999, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (tra cui il D.Lgs. n.215/2001, come modificato dall'art.11 del D.Lgs.n.236/2003, per i volontari in ferma breve delle tre forze armate congedati senza demerito, ufficiali di complemento delle tre forze armate che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza e la Legge n.574/1980). Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste dall'art.5, comma 3, del DPR n.487/1994. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal beneficio.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.16 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con ordinanza del Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
La graduatoria rimane efficacie per un termine di tre anni (o nei termini previsti dalle vigenti disposizioni) dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego.
- l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari, prima dell'immissione in servizio;
- il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt.25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20.12.1979, n.761, è dispensato dalla visita medica. E' fatta salva l'applicazione dell'art.16 del D.Lgs.n.626/1994.
c) il titolo di studio previsto per l'accesso al concorso;
d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

3. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 "Bassa Friulana" di Palmanova e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del DPR n.445/2000:
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art.11 del D.P.R. 761/79. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.2.1994, n.174);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n.196/2003) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare;
m) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
La mancata dichiarazione di cui al lettera l) viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
Chi ha titolo a riserva di posti o a preferenze deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

4. Documenti da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, (dieci/33) in nessun caso rimborsabile, intestata all'A.S.S. n.5 "Bassa Friulana" - Banca Popolare Friuladria (rif.punto 5);
- fotocopia in carta semplice, non autenticata, di un documento di identità valido;
- elenco, in triplice copia, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti, inclusi i dipendenti dell'A.S.S. n.5 "Bassa Friulana", devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato.
Nel curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio.

Per quanto attiene i titoli, è facoltà del candidato di avvalersi di dichiarazioni sostitutive di certificazione, anche contestuali all'istanza, rese ex 46 DPR n.445/2000 e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex art.47 DPR n.445/2000 concernenti stati, fatti o qualità personali.
Qualora il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:
- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale, disciplina di inquadramento;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise.
Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende Ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misurazione della riduzione del punteggio.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n.483/1997, agli artt.11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art.69.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 20 punti per i titoli
   b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta
   b) 30 punti per la prova pratica
   c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   a) titoli di carriera: 10
   b) titoli accademici e di studio: 3
   c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
   d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
   a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt.22 e 23:
   1) nel livello dirigenziale a concorso o nel livello superiore, punti 1,00 per anno;
   2) nella posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;
   b) servizio di ruolo quale sociologo presso pubbliche amministrazioni:
   1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno
   2) come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottavo o nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno
   3) come assistente, collaboratore o nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno
5. Titoli accademici e di studio:
   a) specializzazione a livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
   b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso purchè attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00;

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art.22 D.P.R. 10.12.1997, n.483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.
I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare o dello stato di servizio ai fini delle valutazioni dello stesso ai sensi dell'art.22 della Legge 24 dicembre 1986, n.958, e successive modifiche ed integrazioni.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
Ai sensi dell'art.1 della Legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000. ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti

dalla normativa vigente.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese, ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000, per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata, se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni richiamate dallart.76 del citato DPR 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui ai precedenti alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.
L'amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai fini della valutazione dei lavori scientifici il testo degli stessi deve essere allegato all'istanza di partecipazione.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati.

5. Modalità di versamento della tassa di concorso - importo € 10,33

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- versamento con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale n.10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 "Bassa Friulana" di Palmanova - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale n.16 - Palmanova.

6. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad esse allegate:
- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 "Bassa Friulana" - via Natisone - fraz.Jalmicco - 33057 Palmanova;
ovvero
- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 "Bassa Friulana") direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - via Natisone - Palmanova, nelle ore di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 15.00, il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).
All'atto della presentazione della domanda, verrà rilasciata, su richiesta, apposita ricevuta.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

7. Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale.

8. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

9. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 10.12.1997, n.483.
10. Convocazione candidati
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.
11. Formazione e approvazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
12. Adempimenti del vincitore
Il candidato dichiarati vincitore sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Inoltre, ai sensi dell'art.13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 8.6.2000 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, la stipulazione del contratto individuale per l'assunzione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutte le certificazioni richieste anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.
13. Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.
Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dal CCNL, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla

stipulazione del contratto.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente Organo.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art.14 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza SPTA dell'8.6.2000.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero qualora ricorressero le condizioni riportate nel provvedimento di indizione.

17. Trattamento personale dei dati

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Sezione Concorsi della S.O. Politiche del Personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile della Sezione concorsi ed assunzioni, del Responsabile della Sezione trattamento giuridico e del Responsabile della Sezione trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

18. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia. Al riguardo l'Azienda si riserva espressamente di assumere autonome determinazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla comunicazione alla Provincia di quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'art.34-bis del D.Lgs.n.165/2001.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura Operativa Politiche del Personale - Ufficio Concorsi - (tel.0432/921453 - E-mail: tognon@ass5.sanita.fvg.it) - via Natisone - fraz.Jalmicco - Palmanova -, oppure consultare il sito: www.ass5.sanita.fvg.it..

IL DIRIGENTE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE
dott. Adelchi SCARANO

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore Generale
dell'A.S.S. N.5 "BASSA FRIULANA"
Via Natisone
33057 PALMANOVA

..l.. sottoscritt.. ....

c h i e d e

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... posti di
.... _______________bandito il .... n. ....

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:

- di essere nat........ a .... il ....;
- di risiedere a ...., via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di ....;
  (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): ....;
  conseguito il .... presso (Università): ....;
- di scegliere quale lingua straniera la seguente: .... (inglese o francese o tedesca)
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi): ......…………….;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: ....dal ________al ________;
- di aver prestato, altresì, servizio in qualità di __________ con rapporto _______________ presso ___________________ dal _________al ______;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'A.S.S N.5 "BASSA FRIULANA" di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- sig. ....Via / Piazza .... n. ....
telefono n. ............................C.A.P. .... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi degli artt.19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

data, ...

(firma autografa non autenticata)

....

N.B.: in questo caso , i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista, a tempo parziale 50%

In attuazione dell'ordinanza Dirigente della Struttura Operativa Politiche del Personale n. 99 pubblicata in data 31.1.2008, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale di:
n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - logopedista
Categoria: D

Ai sensi dell'art.3, comma 3, del DPR 27 marzo 2001, n.220 una percentuale dei posti, non eccedente il 30% di quelli a concorso, è riservata a categorie di cittadini che trovano tutela in particolari norme (tra cui: art.7, comma 2, Legge 12.3.1999, n.68, D.Lgs.n.215/2001 come modificato dal D.Lgs.n.236/2003).
In applicazione del D.Lgs. n.215/2001, art.18, comma 6 e 7, con il presente concorso essendosi determinata una somma di frazioni pari all'unità, il posto è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non ci sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria
All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore nella materia.
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n.761 del 20.12.1979, per quanto ancora in vigore, dal D.P.R. 9.5.1994, n.487, per quanto applicabile, dal D.P.R. 27.3.2001, n.220, dalla Legge n.68/1999.
Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15.5.1997, n.127, e le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si applica, in materia di trattamento dei dati personali, il D.lgs. n.196/2003.
L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma, D.Lgs. n.165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198).
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione, le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso e la valutazione dei titoli;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

1. Requisiti specifici di ammissione

a) diploma universitario in logopedia conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.Lgs. n.502/1992 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
ovvero
diploma di laurea di 1° livello in logopedia (nuovo ordinamento universitario)

PROVE D'ESAME

*Prova scritta***:** svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti: scienza della comunicazione, patologia e clinica della comunicazione.
Prova pratica: logopedia e riabilitazione logopedica.
Prova orale: metodiche e tecniche logopediche. La prova comprenderà inoltre l'accertamento della conoscenza di elementi di informatica e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesco), almeno a livello iniziale, a scelta del candidato.
Per quanto attiene la conoscenza di elementi di informatica e di lingua straniera, la Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove d'esame.
I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 20 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:

a) titoli di carriera: 15
b) titoli accademici e di studio: 5
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d) curriculum formativo e professionale: 7

Ai fini della valutazione dei titoli la commissione giudicatrice si atterrà ai principi ed ai criteri di cui agli artt.11, 20, 21 e 22 del DPR 27.3.2001, n.220.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di collaboratore amministrativo professionale

In attuazione dell'ordinanza Dirigente della Struttura Operativa Politiche del Personale n.99 pubblicata in data 31.1.2008, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di

n.1 collaboratore amministrativo professionale
Ruolo: amministrativo
Profilo professionale: collaboratore amministrativo professionale
Categoria: D

Ai sensi dell'art.3, comma 3, del DPR 27 marzo 2001, n.220 una percentuale dei posti, non eccedente il 30% di quelli a concorso, è riservata a categorie di cittadini che trovano tutela in particolari norme (tra cui: art.7, comma 2, Legge 12.3.1999, n.68, D.Lgs.n.215/2001 come modificato dal D.Lgs.n.236/2003).
In applicazione del D.Lgs. n.215/2001, art.18, comma 6 e 7, con il presente concorso essendosi determinata una somma di frazioni pari all'unità, il posto è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.
Nel caso non ci sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria
All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore nella materia.
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n.761 del 20.12.1979, per quanto ancora in vigore, dal D.P.R. 9.5.1994, n.487, per quanto applicabile, dal D.P.R. 27.3.2001, n.220, dalla Legge n.68/1999.
Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15.5.1997, n.127, e le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Si applica, in materia di trattamento dei dati personali, il D.lgs. n.196/2003.
L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma, D.Lgs. n.165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198).
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione, le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso e la valutazione dei titoli;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

1. Requisiti specifici di ammissione
diploma di laurea (DL) secondo il previgente ordinamento universitario in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio o equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) (DM 5 maggio 2004)
- LS 22 classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza
- LS 71 classe delle lauree specialistiche in scienze della pubblica amministrazione
- LS 84 classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali

PROVE D'ESAME
Prova scritta: svolgimento di un tema ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica nell'ambito delle seguenti materie:
- diritto amministrativo
- legislazione sanitaria nazionale e regionale
- nozioni di economia sanitaria
- disciplina del rapporto di lavoro nel SSN

Prova pratica: elaborazione di un atto connesso alla qualificazione professionale richiesta
Prova orale: colloquio sulle materie oggetto della prova scritta nonché su principi di organizzazione del lavoro. La prova comprenderà inoltre l'accertamento della conoscenza di elementi di informatica e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesco), almeno a livello iniziale, a scelta del candidato.
Per quanto attiene la conoscenza di elementi di informatica e di lingua straniera, la Commissione esami-

natrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove d'esame.
I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 20 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:

a) titoli di carriera:	15
b) titoli accademici e di studio:	3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:	3
d) curriculum formativo e professionale:	9.

Ai fini della valutazione dei titoli la commissione giudicatrice si atterrà ai principi ed ai criteri di cui agli artt.11, 20, 21 e 22 del DPR 27.3.2001, n.220.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI (D.P.R. 27.3.2001, n.220)

1. Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 68/99, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste dall'art.5, comma 3, del DPR n.487/1994. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal beneficio.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.16 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con ordinanza del Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace per il termine di tre anni (o nei termini previsti dalle vigenti disposizioni) dalla data della pubblicazione per eventuali copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili. In tale seconda ipotesi l'utilizzazione avviene nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, garantendo a tal fine la prevista percentuale di posti per gli idonei collocati nella graduatoria.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica è effettuato a cura dell'A.S.S. prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt.25 e 26, comma 1, DPR n.761/1979, è dispensato dalla visita medica;
c) il titolo di studio previsto per l'accesso al profilo;
d) iscrizione all'albo professionale.
Non possono accedere all'impiego coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domanda di ammissione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli

delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del DPR n.445/2000:
a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art.11 del D.P.R. 761/79. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, n.174);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici richiesti per la partecipazione al concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati maschi);
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il recapito al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative all'avviso compreso il numero telefonico, se esistente in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
i) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;
l) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
m) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettera d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
La mancata dichiarazione di cui al lettera m) viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine, gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi::
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.
Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre, in allegato alla domanda:
- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, in nessun caso rimborsabile, intestata all'A.S.S. n.5 "Bassa Friulana" - Banca Popolare Friuladria (v. rif. punto 5);
- fotocopia in carta semplice non autenticata, di un documento di identità valido;
- elenco, in triplice copia, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.

Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico i concorrenti, inclusi i dipendenti di questa A.S.S., devono, inoltre, allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato.
In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili ai titoli già valutati nelle altre categorie idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto al profilo professionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicati, altresì, ache i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, anche con esame finale ed in generale l'attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore.
Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio.
Per quanto attiene i titoli, è facoltà del candidato di avvalersi di dichiarazioni sostitutive di certificazione, anche contestuali all'istanza, rese ex 46 DPR n.445/2000 e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex art.47 DPR n.445/2000 concernenti stati, fatti o qualità personali.
Qualora il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:
- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

Non saranno valute le dichiarazioni non complete o imprecise.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i Servizi Sanitari deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle arme, di ferma volontaria o di rafferma, prestati presso le FF.AA. o nell'Arma dei Carabinieri devono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art.22 della legge 24 dicembre 1986, n.958, e successive modifiche ed integrazioni. Tali periodi di servizio sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n.220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50 %.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi sono stati prestati.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di Cura convenzionate (art.21 D.P.R. 220/2001) quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sottoscritte nelle modalità di cui agli artt 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva resa ex art.19 DPR n.445/2000 con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.
Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento. In caso contrario si richiamano le disposizioni di cui all'art.38 del D.P.R. 28.12.200, n.445.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del citato DPR n.445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.
L'amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità di versamento della tassa di concorso - importo € 10,33

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- versamento con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale n.10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 "Bassa Friulana" di Palmanova - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale n.16 - Palmanova.

6. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad esse allegate:
- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 "Bassa Friulana" - via Natisone - fraz.Jalmicco - 33057 Palmanova;
ovvero
- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 "Bassa Friulana") direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - via Natisone - Palmanova, nelle ore di

ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 16.00, il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

7. Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale.

8. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

9. Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata da Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 27.3.2001, n.220.

10. Convocazione dei candidati

I candidati ammessi saranno preavvertiti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova scritta, almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Le prove del concorso, sia scritta che pratica e orale, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere, nel giorno stesso, alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza,a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.5 del DPR n.487/94, e successive modifiche ed integrazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12.3.1999, n.68, o da altre disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (cfr art.18, comma 6, D.Lgs. 8.5.2001, n.215, come modificato dal D.lgs. n.236/2003, relativamente ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte).
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste dall'art.5, comma 3, DPR 487/1994.
I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei, verranno conferiti ad altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi di tale riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda, pena l'esclusione del relativo beneficio.
La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi (o nei termini previsti dalle vigenti disposizioni) dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito

ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. Tale graduatoria sarà utilizzata, nell'ambito del periodo di validità, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

12. Adempimenti del vincitore

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
4) certificato del godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del Casellario giudiziale;
6) i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti per il concorso.

Ai sensi dell'art.14 del C.C.N.L. 1.9.1995, integrato dal C.C.N.L. 7.4.1999, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'assunzione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore, anche in materia di autocertificazione.

13. Sottoscrizione del contratto e assunzione in servizio

A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ivi compreso (per coloro che non ne siano esentati) quello relativo all'idoneità fisica all'impiego, l'Azienda per i Servizi Sanitari procederà alla sottoscrizione del contratto individuale, secondo le disposizioni di legge, e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: la tipologia del rapporto di lavoro; la data di inizio del rapporto di lavoro; la qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; le attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; la durata del periodo di prova; la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dal decreto legislativo n.165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art.12, comma 8, del CCNL integrativo 20.9.2001.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

14. Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

15. Periodo di prova

Il periodo di prova e le relative modalità sono previsti dall'art.15 del C.C.N.L. 1°.9.1995.

Funzioni, diritti e doveri del dipendente sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

16. Trattamento economico

Il trattamento economico verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio ed è quello previsto dal vigente C.C.N.L. - comparto Sanità.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero qualora non ricorressero le condizioni riportate nel provvedimento di indizione.

18. Trattamento personale dei dati
Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la Sezione concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile della Sezione Concorsi ed assunzioni, del Responsabile della Sezione Trattamento giuridico e del Responsabile della Sezione trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.
19. Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia. Al riguardo l'Azienda si riserva espressamente di assumere autonome determinazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla comunicazione ex art.7 della Legge n. 3/2003.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura Operativa Politiche del Personale - Ufficio Concorsi - (tel.0432/921453 - e-mail: tognon@ass5.sanita.fvg.it) - via Natisone - fraz. Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Adelchi SCARANO

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore Generale
dell'A.S.S. N.5 "BASSA FRIULANA"
Via Natisone
33057 PALMANOVA

..l.. sottoscritt.. ....

c h i e d e

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... posti di
.... _______________bandito il .... n. ....

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:
- di essere nat........ a .... il ....;
- di risiedere a ...., via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di ....;
(ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): ....;
conseguito il .... presso (Università): ....;
- di scegliere quale lingua straniera la seguente: .... (inglese o francese o tedesca)
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi): ....…………….;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: ....dal ________al ________;
- di aver prestato, altresì, servizio in qualità di __________ con rapporto _______________ presso ___________________ dal _________al ______;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'A.S.S N.5 "BASSA FRIULANA" di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- sig. ....Via / Piazza .... n. ....
telefono n. ............................C.A.P. .... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi degli artt.19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

data, ...

(firma autografa non autenticata)
....

N.B.: in questo caso , i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

Pubblicazione graduatoria concorso

Ai sensi dell'art.18 del DPR n.220/2001 si rende nota la graduatoria del seguente procedimento selettivo espletato presso l'ASS n.5 Bassa Friulana:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.2 posti di operatore tecnico specializzato - addetto alla manutenzione apparecchiature elettromedicali. Graduatoria approvata con ordinanza n.74 del 22 gennaio 2008.

1. DE PAOLI Enri punti 66,558/100
2. PAVIOTTI Luca punti 61,610/100
3. FURLAN Luca punti 48,410/100

IL DIRIGENTE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Adelchi SCARANO

08_9_3_CNC_COM GORIZIA AVVISO GRAD ASS SOCIALI_019

Comune di Gorizia

Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali - cat. D.

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che è bandita la selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per le assunzioni di Assistente Sociale - cat. D a tempo determinato.
Le domande di ammissione devono pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio Personale del Comune di Gorizia, Piazza Municipio 1, tel.0481383202 o 383463 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, lunedì e mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.00. Copia dei bandi è disponibile sul sito Internet: www.comune.gorizia.it

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Rosamaria Olivo

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2008
(ai sensi della delibera G.R. n. 2930 dd. 1 dicembre 2006 e n. 3142 dd. 14 dicembre 2007)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA (*) € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD (versione certificata) € 75,00
  - ACCESSO WEB (versione certificata) € 60,00

(*) A partire dal 1° gennaio 2008 i fascicoli rientranti nel periodo di abbonamento la cui consistenza è superiore alle 400 pagine saranno forniti ai beneficiari esclusivamente su supporto CD. La fornitura in forma cartacea sarà eseguita previo pagamento del corrispettivo importo di Euro 15,00 (spese spedizione comprese) per i fascicoli pubblicati nell'anno della richiesta e raddoppiato se la richiesta fa riferimento ad un fascicolo pubblicato in anni precedenti. La relativa richiesta dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate nella sezione "BOLLETTINO UFFICIALE -> ACQUISTO FASCICOLI" all'indirizzo Internet: www.regione.fvg.it

- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso WEB e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento)

FASCICOLI

- PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:
  ANNO CORRENTE € 5,00
  ANNO ARRETRATO € 10,00

  ad eccezione dei fascicoli prodotti in forma cartacea la cui consistenza è superiore alle 400 pagine, per i quali è fissato il seguente prezzo unitario:
  ANNO CORRENTE € 15,00
  ANNO ARRETRATO € 30,00
- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata, che, nel caso si trattasse di un rinnovo dovrà pervenire entro il giorno 20 del mese successivo alla data di scadenza al fine di evitare disguidi nel prosieguo dell'abbonamento:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it
Dato atto che per i soli prodotti e servizi informatici (**CD**, **WEB**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale/nome.cognome – indirizzo completo – codice fiscale/partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI
- In attesa del riscontro del versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere sarà **SOSPESO D'UFFICIO**.
- Un'eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI PRIMA della data di scadenza** agli indirizzi del menzionato Servizio provveditorato e SS.GG.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di un abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto agli indirizzi del citato Servizio provveditorato e SS.GG. La relativa fornitura è così disposta:
  - se la segnalazione è effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA
  - se la segnalazione supera il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da Word).

- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti — riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti — riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
  COMUNITÀ MONTANE — riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **238345** intestato alla **UNICREDIT BANCA S.p.A. – Tesoreria della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia – Via S. Pellico 3 – 34122 Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R."**CARTACEO**" — **ABB.TO BUR N° ******* (per RINNOVO) o **"NUOVO ABB.TO BUR"** **- CAP. 710/270/178**
- per abbonamenti al B.U.R." **CD**, **WEB** " — **ABB.TO BUR N° ******* (per RINNOVO) o **"NUOVO ABB.TO BUR"** **- CAP. 1710/270/178** (ATTENZIONE: CAP. diverso dal precedente !)
- per spese pubbl. avvisi, ecc. — **INSERZ. BUR – INVIO PROT. N. ******* **- CAP. 708/270/178**
- per acquisto fascicoli B.U.R. — **ACQUISTO FASCICOLO/I BUR** **- CAP. 709/270/178**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **abbonamenti**: *modulo in f.to DOC*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
PAOLO ZOTTA - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste